

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 183° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 7
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 26
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 29
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 41
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 50
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	» 62
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 64
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 79
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 81
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 91
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 106
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 297
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 306

### Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 317
---------------------------------	----------

### Giunte

Regolamento .....	Pag. 3
-------------------	--------

### Organismi bicamerali

Mafia .....	Pag. 320
Sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo .....	» 340

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	Pag. 341
3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri .....	» 346
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	» 347
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .....	» 348

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 349
--------------------	----------

**GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

6ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

*SEGUITO DELL'ESAME DI QUESTIONI RELATIVE ALLE MOZIONI DI SFIDUCIA  
INDIVIDUALI  
(R018 003, C20ª, 0003ª)*

Il Presidente Scognamiglio Pasini ricorda che la Giunta è chiamata a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

- I. Se siano ammissibili mozioni di sfiducia individuali.
- II. Quali siano gli effetti conseguenti alla eventuale approvazione di una mozione di tal genere.

Il Presidente dà atto che, sui quesiti all'ordine del giorno, sono state presentate relazioni da parte dei senatori Smuraglia da un lato, Becchelli e Cusimano dall'altro.

I senatori Smuraglia e Becchelli illustrano gli schemi di parere che discendono dalle rispettive relazioni.

Intervengono nella discussione i senatori Tabladini, Salvi, Mancino, Riz e Salvato, e nuovamente i senatori Becchelli e Smuraglia. Nel corso del dibattito, il senatore Riz dà conto di un proprio schema di parere.

Posto ai voti, lo schema di parere del senatore Smuraglia è approvato a maggioranza. Risultano pertanto preclusi i rimanenti schemi.

Il testo del parere adottato dalla Giunta è il seguente:

«La Giunta per il Regolamento, esaminati i quesiti ad essa sottoposti dal Presidente, rileva:

*Per quanto riguarda il I quesito*

1 - A prescindere dalla complessa problematica trattata dalla dottrina e dalle numerose argomentazioni addotte a favore dell'una o dell'altra delle soluzioni prospettate, sta di fatto che l'unico precedente del Senato (decisione presidenziale del 24 ottobre 1984, su conforme pa-

rere della Giunta per il regolamento) è a favore della ammissibilità e della applicabilità anche a tali mozioni delle disposizioni previste dall'articolo 94 della Costituzione. Tale precedente, ancorchè non sia stato poi tradotto in formale modifica regolamentare (la modifica apportata all'articolo 161 nel 1988 rispondeva a tutt'altra esigenza ed era correlata, di necessità, alle modifiche apportate alla disciplina del voto segreto), non è mai stato posto in discussione, al di là di quella specifica occasione, tant'è che nell'ultimo periodo due diversi gruppi parlamentari hanno presentato mozioni di sfiducia nei confronti di singoli (e diversi) Ministri, evidentemente considerando acquisita la ammissibilità.

2 - Peraltro, la Camera dei deputati ha dato, al problema, una specifica soluzione regolamentare, come le modifiche dell'articolo 115 del regolamento, approvate il 7 maggio 1986, anch'esse in senso positivo. Tale soluzione, nonostante qualche critica di una parte della dottrina, è rimasta ferma e si è consolidata nel tempo.

3 - Vi è, quindi, una piena rispondenza tra le risposte date dai due rami del Parlamento, sia pure in forma diversa, al quesito in discussione. Non sembra vi sia ragione alcuna per discostarsi dai precedenti, tanto più che la motivazione addotta, nel 1984, dalla Giunta per il Regolamento del Senato appare pienamente condivisibile e deve ritenersi qui richiamata espressamente. Oltretutto, sarebbe inopportuno che in materia di tanta delicatezza (che ha rilevanti riflessi politici e dunque non si risolve soltanto in una disciplina procedurale) vi fosse una disparità di soluzioni tra le due Camere; ed a maggior ragione, visto che finora vi è stata omogeneità, sarebbe certo poco opportuno romperla oggi, adottando una soluzione diversa rispetto al passato, per di più a fronte di un caso specifico.

4 - Quanto alla possibilità di provvedere formalmente ad una modifica del Regolamento, appare evidente che sarebbe comunque opportuno avviare siffatta procedura sulla base di ulteriori riflessioni, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento ed in un momento in cui non vi fossero casi specifici da affrontare.

5 - Per tutte le ragioni suesposte, la Giunta ritiene che al primo quesito si debba rispondere in senso analogo ai precedenti delle due Camere e pertanto:

a) nel senso che le mozioni di sfiducia nei confronti di un singolo Ministro sono ammissibili, naturalmente ove emerga chiaramente dal testo tale loro natura (debbono, cioè, essere inequivocabilmente dirette ad ottenere le dimissioni del Ministro) e non quella di semplici mozioni di censura politica;

b) nel senso che a tali mozioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del Senato per le mozioni di sfiducia al Governo.

*Per quanto riguarda il II quesito*

1 - Va premesso che in questo caso si tratta di non altro che di una semplice espressione di opinione (si potrebbe dire addirittura di "previsione"), nulla potendosi dire di impegnativo o di vincolante a riguardo

di comportamenti che dovrebbero essere tenuti da altri soggetti, diversi dagli organi del Senato.

2 - Entro questi limiti, la Giunta - pur dovendosi ritenere l'ipotesi meramente astratta (stante l'assoluta improbabilità della permanenza in carica di un Ministro che avesse ottenuto la sfiducia da parte del Parlamento) - ritiene:

a) che proprio per le ragioni che inducono a ritenere ammissibili le mozioni di sfiducia individuali, l'approvazione di tali mozioni non può comportare l'obbligo di dimissioni per l'intero Consiglio dei ministri, ma è produttiva di effetti esclusivamente a carico del Ministro interessato;

b) che l'obbligo di dimissioni, in tale ipotesi, deve considerarsi giuridico e non solo politico;

c) che pertanto la soluzione più naturale (sempre nell'improbabile caso di rifiuto delle dimissioni) sarebbe quella della revoca da parte del Capo dello Stato, titolare del potere di nomina ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, naturalmente su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) che trattandosi di obbligo giuridico, in ogni caso, la sua inosservanza potrebbe comportare anche profili di responsabilità penale del Ministro interessato. Tutto ciò senza addentrarsi nel delicato problema della sorte giuridica degli atti compiuti dal Ministro successivamente alla approvazione della mozione di sfiducia da parte del Parlamento.

La Giunta per il Regolamento si rende ben conto della gravità degli effetti più sopra ipotizzati; ma non può non sottolineare come il rifiuto di un Ministro di sottostare alla volontà espressa dal Parlamento comporterebbe un tale strappo della legalità e un tale attentato al corretto ed equilibrato assetto dei poteri, da rendere indispensabile l'adozione di misure dirette a ripristinare la legalità con estrema fermezza ed anche con la necessaria rapidità».

Il parere elaborato dai senatori Becchelli e Cusimano recita:

«La Giunta per il Regolamento ritiene che:

1. Il regolamento della Camera dei deputati non ha introdotto la "sfiducia individuale", ma ha esteso la fase procedimentale della sfiducia al Governo quale organo collegiale alle "mozioni con le quali si richiedono le dimissioni di un Ministro". Nella nostra Costituzione, la mozione di fiducia-sfiducia è collegiale, non individuale, essendo riferita al Governo nel suo complesso e non potendosi riferire ai suoi singoli componenti.

2. Anche nel caso di applicazione delle modalità procedurali di cui all'articolo 94 della Costituzione, il Ministro censurato non è giuridicamente obbligato ad accettare l'invito a dimettersi. Lo stesso articolo 95 della Costituzione, nel richiedere che ciascun Ministro renda conto del proprio operato, non giunge a prevedere, per questa responsabilità politica individuale, la sanzione estrema delle dimissioni. Di ciò, del resto, sembrano essere sostanzialmente convinti gli stessi proponenti della mozione n. 1-00113 allorché chiedono al Ministro "l'impegno a rassegnare le dimissioni".

3. Il Senato non ha ancora deciso di estendere, con una modifica regolamentare analoga a quella della Camera, alle mozioni di richiesta di dimissioni di un Ministro, la più solenne ed impegnativa procedura dell'articolo 94 della Costituzione.

La Giunta si dichiara in via di massima disponibile ad una modifica del regolamento del Senato analoga a quella della Camera, salvi ulteriori necessari approfondimenti; così come dichiara la propria disponibilità ad approfondire la compatibilità col sistema costituzionale vigente (in relazione al potere di nomina da parte del Capo dello Stato) di una ipotesi di revoca del singolo Ministro da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

quanto alla mozione n. 1-00113, che non può *de iure condito* essere considerata di "sfiducia", bensì di richiesta di dimissioni di un Ministro, la Giunta ritiene che alla stessa - in attesa della prospettata modifica del regolamento del Senato, che auspica possa essere concordata al più presto - non si possa che applicare l'ordinaria procedura vigente per le mozioni».

*La seduta termina alle ore 19,55.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>o</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

147<sup>o</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
CORASANITI

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ricciardi, per l'interno Scivoletto, per l'industria, il commercio e l'artigianato Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1989) Conversione in legge del decreto-legge 29 luglio 1995, n. 296, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale**

(Parere alla 8<sup>a</sup> commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto degli articoli di cui si compone il decreto-legge, ravvisando alcuni profili di non omogeneità e dichiarandosi perplesso, in particolare, circa l'utilità e l'effetto innovativo, rispetto alla normativa vigente, delle disposizioni dell'articolo 6. Propone, comunque, un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

**(1994) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore FIEROTTI, che propone un parere favorevole, condiviso dalla Commissione.

*(1992) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: in parte favorevole, in parte contrario)

La relatrice BRICCARELLO illustra il decreto-legge e propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore MAGLIOZZI censura l'incongrua formulazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, che non tengono conto, oltre che della velocità, anche di altri elementi importanti per la sicurezza in mare, come la rotta, l'assetto di navigazione e il carico.

Il senatore SCALONE considera eccessive le misure sanzionatorie contenute nell'articolo 1 e contesta l'urgenza del provvedimento.

Il senatore GUERZONI esprime disagio per un provvedimento che interviene su materia da regolare in via ordinaria, riguardante fenomeni noti e prevedibili; nell'annunciare che non parteciperà alla votazione, ricorda che nell'odierna seduta dell'Assemblea, è stato disatteso, anche con forme procedurali anomale, il parere negativo della Commissione su una parte di altro provvedimento.

Il senatore VILLONE considera prive dei presupposti di necessità e urgenza le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 1 e le altre prescrizioni ivi contenute, che risultano non idonee allo scopo.

La senatrice BRICCARELLO osserva che si tratta di integrare la normativa vigente, per renderla più efficace.

Il senatore FIEROTTI motiva la propria astensione, associandosi alle riserve espresse nel corso dell'esame.

Il senatore SPERONI rileva che l'articolo 3 sopperisce alla confusione normativa determinata dall'errore contenuto in un precedente provvedimento. Quanto agli articoli 1 e 2, ritiene insussistenti i presupposti costituzionali.

Il senatore DE MARTINO Guido teme che l'eventuale reiezione del decreto sia interpretata come manifestazione di disinteresse verso la questione della sicurezza in mare, particolarmente nel periodo estivo. Osserva, peraltro, che il decreto è formulato in modo approssimativo e che l'articolo 3 risulta quanto meno singolare.

Il senatore PERLINGIERI trova condivisibili le critiche rivolte al contenuto del decreto-legge ma invita la Commissione a valutare esclusivamente la necessità e l'urgenza del provvedimento.

Il ministro FRATTINI, quindi, precisa che lo scopo principale del decreto-legge è realizzato con l'articolo 3, che risolve una situazione di incertezza normativa dovuta all'errore contenuto in un precedente provvedimento. L'articolo 1, di conseguenza, è inteso a compensare il van-



taggio conferito dall'articolo 3 con l'inasprimento del regime sanzionatorio per gli eccessi di velocità, i cui limiti sono rideterminati in senso restrittivo.

Il senatore SPERONI trova assolutamente incongruo il nuovo limite di velocità, che si riferisce indistintamente a tutti i natanti, anche non a motore, con conseguenze paradossali. Propone, quindi, di esprimere un parere contrario sugli articoli 1 e 2.

Il senatore PIERONI si dichiara contrario a riconoscere i presupposti costituzionali per l'intero provvedimento.

Il senatore SPERONI motiva il proprio voto favorevole alla proposta di parere contrario, da lui stesso avanzata, concernente gli articoli 1 e 2.

Il senatore GUERZONI conferma che non parteciperà alle votazioni.

Il senatore VILLONE annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere negativo, trattandosi di disposizioni inerenti a fattispecie già regolate e di generica pericolosità, in ordine alle quali non persuade la motivazione compensativa addotta dal rappresentante del Governo.

La proposta di parere contrario sugli articoli 1 e 2 è accolta dalla Commissione.

Si procede alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice BRICCARELLO, relativamente alle altre parti del decreto.

Il senatore PIERONI si dichiara contrario, poichè anche quello sotteso all'articolo 3 non è un caso straordinario di necessità e urgenza, alla stregua dell'articolo 77 della Costituzione.

La relatrice BRICCARELLO sottolinea che si tratta di tutelare l'affidamento di numerosi soggetti.

Il senatore FIEROTTI annuncia la propria astensione.

La proposta di parere favorevole sugli articoli 3 e 4 è infine accolta dalla Commissione.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)*

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, martedì 25 luglio.

La relatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 1.0.5, conforme al parere della Commissione bilancio.

Il senatore VILLONE osserva che la condizione posta dalla Commissione bilancio non è fondata, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, poichè il comma 3 dell'articolo 1 non importa evidentemente nuove o maggiori spese nè diminuzioni di entrate, ed è pertanto improprio richiamare in tal caso l'articolo 81 della Costituzione. Non si oppone, tuttavia, all'integrazione del testo normativo secondo la proposta della relatrice.

La relatrice BRICCARELLO precisa che si tratta comunque di una opportuna cautela normativa.

Il ministro FRATTINI si dichiara favorevole all'emendamento, che successivamente viene approvato dalla Commissione.

Si procede all'esame degli emendamenti concernenti l'allegato 1.

Il senatore LUBRANO motiva l'emendamento All. 16, diretto ad elidere il generico riferimento alle successive modificazioni delle leggi da abrogare, che potrebbe coinvolgere profili sostanziali e di competenza, rimettendone al Governo l'individuazione pressochè discrezionale.

Il ministro FRATTINI conferma l'opportunità del riferimento in questione, che comprende, in ogni caso, per il presupposto normativo che vi è implicato, esclusivamente le norme di natura procedimentale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO obietta che in alcuni casi si tratta di normative che regolano le competenze regionali.

Il senatore VILLONE si associa alle considerazioni svolte dal Ministro, rilevando altresì che l'eventuale estensione delle norme regolamentari ad ambiti non procedimentali sarebbe illegittima, con i conseguenti rimedi anche giurisdizionali.

Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario all'emendamento in discussione.

La relatrice BRICCARELLO esprime il proprio avviso contrario.

Dichiarato decaduto l'emendamento All. 15/A per l'assenza del proponente, è posto in votazione, e respinto, l'emendamento All. 16.

L'emendamento All. 23 è fatto proprio dalla senatrice BRICCARELLO in assenza dei proponenti.

Il ministro FRATTINI esprime il contrario avviso del Governo, e l'emendamento viene respinto dalla Commissione.

Il senatore PIERONI illustra l'emendamento All. 1, confermando il proprio consenso all'insieme del disegno di legge ma rilevando un eccesso di delegificazione, che investe alcune materie di rilievo critico, con particolare riguardo alla tutela ambientale e della salute.

Il senatore VILLONE si dichiara parzialmente contrario all'emendamento, ad esclusione di quanto si riferisce ai punti 44, 51, 58 e 98.

Il senatore PIERONI si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento, riservandosi di insistere su alcuni emendamenti specifici a carattere parziale.

La relatrice BRICCARELLO osserva che la semplificazione dei procedimenti è assistita da idonee garanzie normative.

Il ministro FRATTINI conferma l'intendimento di semplificare i procedimenti amministrativi senza ridurre le garanzie necessarie, con particolare riguardo alla tutela ambientale. Quanto all'emendamento in esame, ritiene opportuno mantenere nel testo i punti 31, 44, 51, 58 e 98, dichiarandosi disponibile alla soppressione degli altri.

Il senatore PIERONI prende atto dell'orientamento del Governo e ritira l'emendamento All. 1.

Parimenti ritirato dal senatore LUBRANO DI RICCO è poi l'emendamento All. 18.

Quanto all'emendamento All. 2, il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione, la relatrice BRICCARELLO si dichiara favorevole, così come i senatori VILLONE, FISICHELLA e FONTANINI, e la Commissione lo approva.

La RELATRICE e il ministro FRATTINI si dichiarano contrari all'emendamento All. 3, motivato dal senatore PIERONI. Il senatore VILLONE si pronuncia in senso contrario, trattandosi di norme attinenti esclusivamente ai procedimenti autorizzatori. Concorda il presidente CORASANITI, mentre il ministro FRATTINI sottolinea che sullo schema di regolamento sarà comunque acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il senatore PIERONI, quindi, ritira l'emendamento.

Sull'emendamento All. 4, la RELATRICE e il Rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione, i senatori FONTANINI, VILLONE e FISICHELLA si dichiarano favorevoli: la Commissione lo approva.

Quanto all'emendamento All. 5, dopo che la relatrice e il ministro FRATTINI si sono rimessi alla Commissione, annunciano il proprio voto favorevole i senatori VILLONE, FONTANINI, PIERONI e FISICHELLA. L'emendamento viene quindi approvato.

Del pari approvato è l'emendamento All. 6, dopo che la RELATRICE si è dichiarata contraria e il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Il senatore PIERONI auspica l'approvazione dell'emendamento All. 7, rammentando l'inchiesta parlamentare sulla cooperazione allo svi-

luppo. Il ministro FRATTINI osserva che lo scopo della semplificazione procedimentale è proprio quello di rimuovere le cause della corruzione, assicurando trasparenza nei procedimenti: si dichiara pertanto contrario alla proposta soppressiva. Del pari contrario è l'avviso della relatrice BRICCARELLO. Il senatore PIERONI, quindi, ritira l'emendamento All. 7, come anche l'emendamento All. 8.

Quanto all'emendamento All. 9, il senatore VILLONE si dichiara favorevole e il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione, ricordando che è in via di elaborazione una riforma della legislazione vigente in materia di appalti: la Commissione, quindi, approva l'emendamento.

È poi approvato anche l'emendamento All. 10, sul quale il ministro FRATTINI si è rimesso alla Commissione.

L'emendamento All. 11 è ritirato dal senatore PIERONI, mentre l'emendamento All. 24 è fatto proprio dalla relatrice BRICCARELLO in assenza dei proponenti. Il ministro FRATTINI si dichiara contrario a quest'ultimo emendamento, rilevando che in materia vi è un'esigenza di unificazione e semplificazione normativa. Concorda il senatore FISICHELLA, e l'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

L'emendamento All. 25, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dalla relatrice BRICCARELLO, che si rimette alla Commissione; il ministro FRATTINI si dichiara contrario, e la Commissione non lo approva.

Quanto all'emendamento All. 26, fatto proprio dalla senatrice BRICCARELLO, il ministro FRATTINI si dichiara contrario, pur proponendo di modificarne l'intitolazione (emendamento All. 26A). Respinto l'emendamento All. 26, la Commissione approva la modifica proposta dal Ministro, che successivamente motiva l'emendamento All. 20, approvato dalla Commissione unitamente all'emendamento All. 27, di contenuto identico, fatto proprio dalla relatrice BRICCARELLO in assenza dei proponenti.

È del pari approvato l'emendamento All. 21, mentre l'emendamento All. 17 viene ritirato dal senatore LUBRANO DI RICCO.

Sull'emendamento All. 12 si dichiarano contrari sia la relatrice BRICCARELLO che il ministro FRATTINI. Il senatore PIERONI osserva che i ritardi negli insediamenti produttivi sono dovuti soprattutto al malfunzionamento delle amministrazioni locali.

Il senatore VILLONE annuncia la propria astensione, auspicando una valutazione particolarmente accurata, da parte della Commissione competente, sullo schema di regolamento. Il ministro FRATTINI replica al senatore Pieroni, condividendo le sue obiezioni, ma confermando che anche i procedimenti regolati dalle leggi vigenti costituiscono un ostacolo allo sviluppo produttivo. Il senatore FONTANINI si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il senatore FISICHELLA annuncia la propria astensione. L'emendamento, posto in votazione, non risulta approvato.

Quanto all'emendamento All. 28, fatto proprio dalla senatrice BRICCARELLO in assenza dei proponenti, il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione, i senatori VILLONE e FISICHELLA si dichiarano favorevoli, e la Commissione lo approva.

Sono viceversa respinti, con separate votazioni e il parere contrario del Rappresentante del Governo, gli emendamenti All. 29 e All. 30, fatti propri dalla relatrice BRICCARELLO in assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento All. 13, esso è respinto previo avviso contrario del Ministro e con l'astensione del senatore VILLONE.

Sugli emendamenti All. 14 e All. 15, il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione e la RELATRICE si dichiara favorevole. Gli emendamenti vengono quindi approvati.

L'emendamento All. 22, fatto proprio dal senatore PERLINGIERI in assenza dei proponenti, e sottoscritto anche dai senatori VILLONE e DE MARTINO Guido, è approvato con un parere favorevole della RELATRICE e del Rappresentante del Governo.

Si procede all'esame dell'emendamento All. 19 (nuovo testo), motivato dal ministro FRATTINI, al quale si dichiarano favorevoli la relatrice BRICCARELLO e i senatori FIEROTTI, PERLINGIERI e FISICHELLA.

Il senatore PIERONI esprime riserve sui punti 111-y) e 111-z).

Il ministro FRATTINI si dichiara disponibile ad omettere tali punti e propone il subemendamento All. 19 (nuovo testo)/1. Fornisce quindi chiarimenti al senatore Villone sul punto 111-r).

Il subemendamento del Governo è approvato, così come l'emendamento All. 19 (nuovo testo), nella nuova formulazione.

È approvato l'allegato 1 nel testo risultante dagli emendamenti accolti.

La Commissione, quindi, approva una modifica di coordinamento, volta ad integrare la disposizione aggiuntiva di cui all'emendamento 1.0.5, dianzi approvato, nell'articolo 1, comma 3 (emendamento Coord. 1).

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione.

Il ministro FRATTINI ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, particolarmente utile al fine di assicurare maggiore efficienza nell'amministrazione pubblica.

**(1336-B) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e trasferimento alla sede referente)

Il relatore PASQUINO illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che nell'articolo 1 rendono esplicito quanto già contenuto nel testo approvato dal Senato, mentre con l'articolo 3 introducono una disposizione innovativa, attinente alla data delle elezioni suppletive. Propone, quindi, di approvare definitivamente il disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore PERLINGIERI esprime perplessità sulla soglia del 15 per cento, di cui all'articolo 1, alla stregua dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza. Conferma, inoltre, la propria obiezione di principio alla destinazione dei contributi ai partiti e movimenti politici, piuttosto che ai candidati. Chiede chiarimenti al relatore, inoltre, sulla specifica disposizione, di cui all'articolo 1, concernente i candidati per il Senato della Repubblica. Censura quindi l'articolo 3, che conferisce al Governo una disponibilità discrezionale della data delle elezioni suppletive. Si dichiara contrario, infine, all'approvazione del disegno di legge.

Il relatore PASQUINO rileva che una maggiore discrezionalità nella fissazione della data delle elezioni da parte del Governo non suscita obiezioni di principio. Quanto all'articolo 1, si tratta di applicare al caso delle elezioni suppletive la normativa vigente in materia, mentre la specifica disposizione per il Senato si giustifica in ragione delle candidature indipendenti, possibili nelle elezioni di tale ramo del Parlamento. Sul limite del 15 per cento dei voti, ritiene che si tratti di una soglia adeguata e ragionevole, conforme al sistema generale.

Il senatore VILLONE osserva, quanto all'articolo 3, che la data delle elezioni è sempre fissata dal Governo. Conviene, quindi, con l'opinione del relatore circa il limite del 15 per cento dei voti, di cui all'articolo 1, per accedere al contributo in questione.

Il sottosegretario SCIVOLETTO si rimette alla Commissione circa l'approvazione del disegno di legge; concorda con le valutazioni del senatore Villone e sottolinea la particolare urgenza dell'articolo 4.

Il senatore GUERZONI, favorevole al disegno di legge nella sua impostazione complessiva, obietta tuttavia che la sua formulazione introduce una disparità di trattamento tra i candidati nelle elezioni suppletive e quelli nelle elezioni generali, che potrebbe revocarne in dubbio la stessa legittimità costituzionale.

Il senatore FISICHELLA, favorevole all'approvazione del disegno di legge, ritiene che esso sia conforme al sistema elettorale maggioritario,

con particolare riguardo al limite del 15 per cento dei voti, di cui all'articolo 1.

Il senatore **PIERONI** si pronuncia favorevolmente sul disegno di legge, pur ritenendo non infondata l'obiezione del senatore **GUERZONI**.

Il presidente **CORASANITI**, quindi, osserva che gli articoli 3 e 4 potrebbero essere ritenuti afferenti a materia elettorale, ciò che ne escluderebbe la possibilità di trattazione in sede deliberante, ai sensi dell'articolo 72, quarto comma della Costituzione e dell'articolo 35, comma 1 del Regolamento.

A tale proposito il relatore **PASQUINO** osserva che le disposizioni in questione non possono essere considerate strettamente attinenti alla materia elettorale. Quanto all'obiezione di legittimità del senatore **Guerzoni**, ne contesta il fondamento ritenendo che la valutazione di pari opportunità sia da riferire a ciascun contesto elettorale.

Il senatore **VILLONE** concorda con le valutazioni del relatore.

Il senatore **FISICHELLA** ritiene che la mancata approvazione del disegno di legge potrebbe determinare disparità di trattamento. Quanto alla questione procedurale sollevata dal Presidente, osserva che la data delle elezioni non attiene ad un elemento essenziale del procedimento elettorale.

Il senatore **PERLINGIERI**, viceversa, sostiene che l'articolo 72, quarto comma della Costituzione, inibisce l'approvazione del disegno di legge in sede deliberante, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4, che riguardano senza dubbio la materia elettorale. Richiama l'attenzione, quindi, sull'eventualità di una declaratoria di illegittimità costituzionale per vizio del procedimento. Il suo Gruppo, pertanto, non è favorevole alla prosecuzione della discussione in sede deliberante.

Il senatore **VILLONE** ritiene che gli articoli 3 e 4 non riguardino la disciplina sostanziale del procedimento elettorale.

Il relatore **PASQUINO** conferma la sua opinione in proposito ed osserva che il **PRESIDENTE** della Commissione avrebbe dovuto, eventualmente, sollevare la questione prima dell'inizio della discussione.

Concorda il senatore **FISICHELLA**.

Il presidente **CORASANITI** ricorda che il disegno di legge è stato assegnato in data odierna, che la Commissione ne è stata immediatamente investita e che l'articolo 35, comma 2 del Regolamento consente la rimessione del disegno di legge in Assemblea anche a discussione già iniziata.

Il relatore **PASQUINO**, quindi, per superare ogni obiezione, propone di trasferire la trattazione del disegno di legge alla sede referente, con l'acquisizione della discussione svolta.

Si associa il senatore PERLINGIERI.

Il sottosegretario SCIVOLETTO auspica, in tal caso, la tempestiva approvazione dell'Assemblea, per l'applicazione dell'articolo 4. Si rimette, comunque, alla valutazione della Commissione.

Il senatore FIEROTTI concorda con il Relatore, così come i senatori MAGLIOZZI e BRICCARELLO.

Il senatore PIERONI annuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta del Relatore.

La Commissione, quindi, a larga maggioranza conviene di rimettere all'Assemblea l'esame del disegno di legge.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1336-B) SALVATO ed altri - Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

(Esame)

Su proposta del relatore PASQUINO, è acquisita la discussione sul disegno di legge in titolo, svolta dianzi in sede deliberante.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di riferire all'Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*La seduta termina alle ore 18,30.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1794

### Art. 1.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-ter.

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 3, l'eventuale accorpamento di capitoli di bilancio dello Stato, e la modifica delle relative denominazioni, comportano l'indicazione, in allegato a ciascuno stato di previsione, delle modificazioni medesime e delle economie di spesa che ne conseguono».

1.0.5

IL RELATORE

**ALLEGATO 1**

*Sopprimere, ovunque appaiano, le parole: «e successive modificazioni».*

**All. 15/A**

BALLESI

*Sopprimere, ovunque appaiano, le parole: «e successive modificazioni».*

**All. 16**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 2.*

**All. 23**BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO,  
PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere i punti 3, 31, 32, 33, 36, 44, 51, 52, 53, 58, 88, 98, 99 e 104.*

**All. 1**

PIERONI

*Sopprimere i punti n. 3, 53, 57, 65, 69, 85, 26, 37.*

**All. 18**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 3.*

**All. 2**

PIERONI

*Sopprimere il punto 31.*

**All. 3**

PIERONI

*Sopprimere il punto 32.*

**All. 4**

PIERONI

<i>Sopprimere il punto 33.</i>		
<b>All. 5</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 36.</i>		
<b>All. 6</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 44.</i>		
<b>All. 7</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 51.</i>		
<b>All. 8</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 52.</i>		
<b>All. 9</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 53.</i>		
<b>All. 10</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 58.</i>		
<b>All. 11</b>		<b>PIERONI</b>
<i>Sopprimere il punto 59.</i>		
<b>All. 24</b>	<b>BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO</b>	
<i>Sopprimere il punto 60.</i>		
<b>All. 25</b>	<b>BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO</b>	
<i>Sopprimere il punto 61.</i>		
<b>All. 26</b>	<b>BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO, PRESTI, MERIGLIANO</b>	

*Al punto 61, sostituire il titolo con il seguente: «Disciplina dell'adempimento dell'obbligo scolastico».*

**All. 26A**

IL GOVERNO

*Sopprimere il punto n. 62.*

**All. 20**

IL GOVERNO

*Sopprimere il punto 62.*

**All. 27**

BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO,  
PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto n. 65.*

**All. 21**

IL GOVERNO

*Sopprimere il punto n. 81.*

**All. 17**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il punto 88.*

**All. 12**

PIERONI

*Sopprimere il punto 90.*

**All. 28**

BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO,  
PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 91.*

**All. 29**

BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO,  
PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 96.*

**All. 30**

BISCARDI, BRIENZA, BERGONZI, FRIGERIO,  
PRESTI, MERIGLIANO

*Sopprimere il punto 98.*

**All. 13** PIERONI

*Sopprimere il punto 99.*

**All. 14** PIERONI

*Sopprimere il punto 104.*

**All. 15** PIERONI

*Dopo il punto n. 111 aggiungere il seguente:*

111-bis) Procedimenti di convenzionamento con le banche per l'erogazione di finanziamenti agevolati

- decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 47, commi 1 e 3;

- Legge 26 novembre 1993, n. 489, articolo 3, comma 2.

**All. 22** CASADEI MONTI

*All'emendamento All. 19 (nuovo testo), sopprimere i punti 111-y) e 111-z).*

**All. 19 (Nuovo testo)1** IL GOVERNO

*Dopo il punto n. 111, aggiungere i seguenti:*

111-a) Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

- D.lgs 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e integrazioni;

- D.lgs 17 marzo 1995, n. 157;

- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.

111-b) dure connesse agli adempimenti fiscali conseguenti al deposito e all'iscrizione degli atti presso il Registro delle Imprese

- Legge 30 dicembre 1991, n. 414;

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

- Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;

- Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435.

111-c) Procedimenti per la gestione di beni immobili confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575

- Legge 31 maggio 1965, n. 575;
- Legge 4 agosto 1989, n. 282;
- D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287;
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358.

111-d) Dichiarazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP)

- Legge 24 aprile 1989, n. 144;
- Legge 27 novembre 1989, n. 384;
- Legge 26 giugno 1990, n. 155.

111-e) Procedimento di rimborso tributi: rimborsi di ufficio di Imposte Dirette e IVA a titolari di conto fiscale e, tramite concessionario, anche ai non titolari di conti fiscali

- Legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo 78;
- Decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, articolo 20, comma 4 e articolo 18, comma 1.

111-f) Procedimento di versamento tributi da parte dei contribuenti: versamento tributi iscritti al ruolo a mezzo c.c. postale

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 28, comma 2.

111-g) Procedimento di versamento interessi di mora su tributi iscritti al ruolo: termine di decorrenza degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento di somme iscritte al ruolo nel caso di mancata notifica della cartella di pagamento

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 30, comma 3 e articolo 27, comma 2.

111-h) Procedimento di accertamento tributi: notificazione di avviso di rettifica e avviso di liquidazione dell'imposta di registro in un unico atto

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articolo 52.

111-i) Procedimento di accertamento tributi: notificazione di atti in materia di imposte di registro, di successione, di donazione, nonché di imposte ipotecarie e catastali

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 49.

111-j) Procedimento relativo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, con cadenza mensile, di tutti i decreti relativi al personale

- testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, articoli 7, 32, 55;
- D.P.R. 13 maggio 1957, n. 686.

111-k) Procedimento relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del modello di dichiarazione IVA annuale al fine della integrazione con le istruzioni per la compilazione

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 28, comma 1;
- Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, articolo 1.

111-l) Procedimento relativo alla notifica dell'atto di accertamento dei tributi minori unitamente al processo verbale di constatazione (bollo, tasse automobilistiche, CCGG, ecc.)

- D.P.R. 16 giugno 1994, n. 499, articolo 2.

111-m) Procedimento relativo alle modalità di corresponsione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione della partita IVA e annuale

- Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 61, comma 1;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, articolo 88 della tariffa allegata.

111-n) Procedimento relativo alla presentazione della formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione presso gli uffici del territorio e conservatorie dei R.R.I.L.

- codice civile, articolo 2678.

111-o) Procedimento relativo all'attribuzione di rendite catastali di unità immobiliari urbane denunciate ai sensi del D.M. n. 701/1994

- Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, articolo 12;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 34;
- Decreto-legge n. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 15.

111-p) Procedimento relativo all'alienazione o demolizione di veicoli confiscati

- regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571;
- Legge 29 ottobre 1991, n. 358;
- D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

111-q) Procedimento relativo alla riscossione della sovrattassa sulla telefonia radiomobile

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tariffa n. 131 allegata;
- Legge 12 luglio 1991, n. 202, articolo 3.

111-r) Procedimento relativo al riporto dei crediti di imposta nelle dichiarazioni dei redditi

- D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

111-s) Procedimento per l'installazione, l'esercizio ed il controllo dei piccoli serbatoi G.P.L. (max 5 m.c.) per usi civili

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, articoli da 13 a 17
- Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 10.

111-t) Procedimento in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza

- Legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- decreto legislativo 16 aprile 1984, n. 297, articolo 510, comma 2 e articolo 580, comma 2.

111-u) Licenze di piccoli attingimenti (testo unico delle acque)

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;
- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- art. 13 D.P.R. n. 6 del 1972.

111-v) Modalità di riscossione degli indennizzi da corrispondere per utilizzo beni

- decreto ministeriale 7.4.1988

111-x) Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali

- regio decreto 18.11.1923, n. 440;
- regio decreto 23.5.1924, n. 827;
- legge 28.10.1991, n. 358;
- D.P.R. 27.3.1992, n. 287;
- legge 23.12.1994, n. 724.

111-y) Concessione di copertura di corsi d'acqua e utilizzazioni dell'area di risulta

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;
- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- D.P.R. n. 11/1972 articolo 1;
- D.P.R. n. 618/77 articoli 68, 88 e 89.

111-z) Richiesta di attraversamenti, lavori od opera che comunque interessano corsi d'acqua

- regio decreto 25.7.1904, n. 523;
- regio decreto 11.12.1933, n. 1775;
- D.P.R. n. 8/1972, articolo 2;
- D.P.R. n. 616/1977 articoli 88 e 89;
- Legge n. 183/1989.

**All. 19** (Nuovo testo)

IL GOVERNO



## **PROPOSTA DI COORDINAMENTO**

*Collocare nell'articolo 1, comma 3, quale disposizione aggiuntiva, l'articolo 1-ter, di cui all'emendamento 1.0.5.*

**Coord. 1**

**IL RELATORE**

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**97<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0024<sup>a</sup>)

Il senatore PREIONI richiama la norma di cui all'articolo 30, comma 3, del Regolamento, osservando che all'ora preventivata per l'inizio dei lavori - ore 15,30 - non era presente il numero legale. Ritiene, quindi, che al verificarsi di tale situazione, il Presidente avrebbe dovuto rinviare l'inizio dei lavori di un'ora.

Il presidente GUARRA respinge il rilievo, ricordando che spetta esclusivamente al Presidente accertare la presenza del numero legale in principio di seduta.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1386-B) Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il presidente GUARRA rende noto che in data odierna il Presidente del Senato ha assegnato il provvedimento in titolo e che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari lo ha iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta pomeridiana di giovedì 3 agosto e per quella di venerdì 4 agosto.

Riferisce il senatore PALUMBO incentrando la sua attenzione sulle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento e precisamente

sugli articoli 9, comma 2 (relativo alla nullità dell'ordinanza che dispone la misura cautelare), 18, comma 1 (relativo alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ogni notizia di reato nel registro delle notizie di reato) e 28 di cui si sopprime la rubrica che aveva ad oggetto la disciplina transitoria dell'emananda legge. Ritiene accoglibile le modifiche apportate ed auspica un esame sollecito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **PREIONI** interviene in forma marcatamente problematica sulle disposizioni all'esame della Commissione, sia sotto un profilo d'ordine generale, che sotto un profilo di concreta attuabilità e, a tal riguardo, si sofferma in particolare sulla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 335 del codice di rito. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore **FABRIS** Giovanni prende la parola per soffermarsi in modo critico sull'articolo 9 del disegno di legge, che è stato modificato in modo peggiorativo. Senza soffermarsi sugli aspetti di dettaglio relativi alla menzionata disposizione (e precisamente il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice), ritiene preferibile sottolineare l'assoluta inopportunità di introdurre una nuova disciplina che offende la sensibilità dei cittadini e che inevitabilmente sarà oggetto di nuovi interventi legislativi nel prossimo futuro.

Il senatore **SENESE** reputa essere stata la legge in esame oggetto di lettura eccessivamente drammatizzata e, talora, inesatta: il che ha determinato l'insorgere di preoccupazioni che sarebbero giuste se fossero pertinenti agli articoli in esame. Ebbene, dalla lettura del testo in discussione non si trova spazio per le critiche formulate nell'odierno dibattito; con particolare riferimento poi alle specifiche disposizioni all'attenzione della Commissione, reputa essere espressione di una volontà di razionalizzazione la modifica dell'articolo 9. In relazione alla modifica dell'articolo 18, mostra stupore per le censure dianzi prospettate, giacché si sarebbe al contrario aspettato compiacimento per la limitazione dei casi nei quali non dovrebbe aver luogo la comunicazione dell'iscrizione nel registro dei reati. Conclude preannunciando l'adesione della sua parte politica al testo in esame.

Il senatore **LISI** comunica che il Gruppo di Alleanza Nazionale non presenterà emendamenti al testo in titolo e che voterà per la sua approvazione definitiva.

Il senatore **CONTESTABILE** ricorda che il Gruppo di Forza Italia avrebbe preferito votare il testo licenziato lo scorso anno dalla Camera dei Deputati; tuttavia, preannuncia il voto favorevole anche all'articolato attualmente in esame. Non nasconde però qualche perplessità circa gli effetti che la legge riverterà sulla giurisdizione, ma dall'ampia convergenza politica sul testo trae motivo di soddisfazione giacché indirizza un forte segnale alla magistratura.

Il senatore **GARATTI** aderisce a quanto dichiarato dal collega Contestabile ricordando fra l'altro il caso del dottor Contrada.

Il senatore BELLONI interviene per render noto il sostegno della sua parte politica all'articolato, anche se esso non è pienamente convincente da tutti i punti di vista. Disapprova comunque l'opposizione del Gruppo della Lega Nord al testo in discussione; auspica, al contempo, con l'approvazione del provvedimento il ritorno al principio per cui la detenzione deve aver luogo in seguito a sentenza di condanna e non su iniziativa del giudice nella fase delle indagini, ossia prima dell'accertamento completo dei fatti.

Il senatore ROSSO, a nome del Gruppo Lega Federalista, manifesta compiacimento per la convergenza sul testo che esprime un passo in avanti a tutela dei diritti dei cittadini.

Replica il relatore, senatore PALUMBO, esprimendo compiacimento per lo sviluppo del dibattito e ribadisce la volontà di non presentare emendamenti modificativi.

Il sottosegretario MARRA ritiene apprezzabile la volontà del legislatore di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini e sottolinea l'ottimo livello di equilibrio raggiunto su un terreno concettuale così delicato. Raccomanda infine la rapida approvazione del testo.

Il presidente GUARRA propone di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti le ore 12 di domani, giovedì 27 luglio 1995.

Il senatore PREIONI dichiara il suo dissenso dalla proposta per la ristrettezza del termine.

Posta ai voti, la proposta del Presidente è quindi approvata dalla Commissione.

Il senatore PREIONI, in segno di protesta, abbandona l'Aula della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

MERCOLÈ 26 LUGLIO 1995

71ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MIGONE

*Intervengono i signori Riccardo STUFA, Nicola CECI e Carlo CORNACCHIA della CISL, Giuseppe ROTUNDO, Fiorina GUZZI e Luciana FALOTICO della UIL, Giselda DALLA BONA, Paola OTTAVIANI, Roberto PALMIERI della CGIL, Francesco TRUPIANO e Anna DELLA CROCE del SINDMAE.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C03ª, 0013ª)

Il senatore PORCARI, rilevato che i risultati del vertice di Londra sono stati assai deludenti in quanto i partecipanti si sono impegnati unicamente a difendere l'enclave di Gorazde, ritiene necessaria la convocazione di una nuova seduta delle Commissioni riunite 3ª e 4ª, anche per valutare le possibilità di un coinvolgimento dell'Italia in azioni belliche.

Il senatore BENVENUTI condivide l'opportunità di una riflessione successiva al vertice di Londra, tanto più che il continuo aggravarsi della crisi bosniaca non consente al Parlamento di disinteressarsi di tale questione fino a settembre.

Il senatore CUFFARO si associa alla proposta dei senatori Porcari e Benvenuti.

Il presidente MIGONE prende atto della richiesta che è stata avanzata e assicura che se ne farà interprete presso il Governo, nonché presso il presidente del Senato e il presidente della Commissione difesa.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri**

(Seguito dell'indagine e rinvio)

**Audizione dei rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL presso il Ministero**

(R048 000, C03\*, 0002\*)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente MIGONE ringrazia le rappresentanze sindacali della CGIL, CISL e UIL per aver accettato l'invito della Commissione e fa presente che con la presente audizione inizia la fase dell'indagine conoscitiva dedicata alle organizzazioni sindacali esistenti nell'ambito del Ministero. Invita quindi i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali a prendere la parola per un intervento introduttivo sui problemi del personale e dell'amministrazione.

La signora Giselda DALLA BONA, coordinatrice della CGIL-Esteri, rileva anzitutto il disagio del personale per la mancanza di un dialogo con l'Amministrazione, che ha indotto i sindacati a proclamare il recente sciopero del 24 luglio. L'incomunicabilità che si è venuta a creare tra i vertici amministrativi e i sindacati è dimostrata anche dall'audizione del Direttore generale del personale e dell'amministrazione, avvenuta recentemente nell'ambito dell'indagine conoscitiva: mentre occorrono riforme urgenti per riorganizzare le strutture ministeriali e la rete diplomatico-consolare, il Direttore generale adotta provvedimenti-tampone e annuncia il ripristino di una struttura piramidale delle carriere.

Esprime poi soddisfazione per la decisione del Senato di bocciare il decreto-legge n. 247, dal momento che non occorre certo assumere contrattisti per potenziare con servizi informatici gli uffici all'estero, essendovi tra i dipendenti di ruolo anche questo tipo di professionalità, che però viene costantemente mortificato.

Il signor Roberto PALMIERI, membro della Segreteria della CGIL-Esteri, si sofferma su ulteriori ragioni del malessere dei dipendenti, rilevando che da decenni è allo studio la riforma del Ministero e che, alla fine della X legislatura, la Commissione esteri del Senato approvò il disegno di legge governativo, che non è stato più ripresentato nelle successive legislature. Se poi si tiene conto che anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 fu solo una collazione delle disposizioni allora in vigore, si può ben comprendere l'arretratezza del Ministero, la cui struttura sostanzialmente risale all'epoca di Crispi.

Il Direttore generale del personale e dell'amministrazione ha eluso le domande della Commissione in merito ai propositi di riforma del Governo, presentando una serie di misure frammentarie con un approccio pragmatico che non precluderebbe il riordino generale del Ministero. In questa situazione solo il sindacato si fa carico degli interessi generali, mentre l'Amministrazione paradossalmente si limita a fare attività lobbistica.

Il signor Giuseppe ROTUNDO, Segretario della UIL-Esteri, rileva la contraddizione fra i nuovi compiti che sono stati attribuiti al Ministero e la continua decurtazione dei fondi in bilancio. Lamenta poi che vi sia la tendenza di delegare al personale a contratto compiti assai delicati, come quelli inerenti al trattamento dei dati nel sistema previsto a Schengen. Per quanto riguarda la polemica sull'indennità di servizio all'estero, reputa interessante un confronto con il trattamento economico all'estero effettuato dagli altri Stati del G7.

Il sindacato invita la Commissione a cimentarsi con un disegno di riforma del Ministero, tenuto conto dell'inerzia governativa, e denuncia il tentativo di sottrarre competenze alla Farnesina con il pretesto che l'Amministrazione funziona male, forse anche perchè non è stata riformata.

La signora Luciana FALOTICO, membro della Segreteria della UIL-Esteri, circa il settore dei rapporti economici fa presente che la promozione commerciale all'estero è svolta in misura diversa da tutte le categorie. Esistono poi circa 280 funzionari specificamente addetti a tale compito, che sono dipendenti sicuramente validi, ma forse non adeguatamente utilizzati dall'Amministrazione.

Il signor Nicola CECI, coordinatore della CISL-Esteri, sottolinea il grave immobilismo del Ministero degli affari esteri, che sembra refrattario a qualsiasi cambiamento mentre gli altri Stati hanno profondamente riformato i loro strumenti di politica estera. Il recente sciopero, che è stato coronato da un largo successo, ha avuto appunto lo scopo di scuotere l'Amministrazione dal torpore in cui langue.

Fa poi presente che l'unico Ministero in cui non è stato raggiunto un accordo sulla revisione delle piante organiche è appunto la Farnesina, che programma nuove assunzioni al di fuori di qualsiasi disegno generale.

Il signor Carlo CORNACCHIA, rappresentante del comparto diplomatico della CISL-Esteri, si domanda che senso abbia programmare per i prossimi anni l'assunzione di trecento nuovi diplomatici, di ottocento impiegati delle qualifiche funzionali e di duecento contrattisti nel settore informatico, al di fuori di qualsiasi politica del personale. La possibilità di una riforma dell'Amministrazione è stata sinora minata da una eccessiva conflittualità interna e dalla mancanza di una attitudine autoriformatrice nella burocrazia ministeriale.

Costituisce invece una incoraggiante novità la capacità dimostrata dal sindacato di farsi portatore di interessi generali. È perciò auspicabile che vi sia una svolta anche nell'Amministrazione in modo che sia possibile collaborare per una riforma basata su obiettivi misurabili.

Ai rappresentanti sindacali intervenuti vengono quindi posti quesiti e richieste di chiarimenti da parte dei componenti la Commissione.

Il senatore PORCARI dichiara di concordare con la maggior parte delle osservazioni svolte dai rappresentanti sindacali, ma non condivide l'opinione secondo cui la politica del personale della Farnesina sia più inadeguata rispetto a quella degli altri Ministeri. È invece vero

che vi è una negativa discontinuità nella politica dell'Amministrazione, a causa dei cambiamenti troppo frequenti nei vertici burocratici.

Rilevata la grave insufficienza dei fondi che il bilancio dello Stato mette a disposizione del Ministero degli affari esteri, il senatore Porcari pone in risalto la disponibilità della Commissione a por mano alla riforma dell'Amministrazione, anche recuperando quanto vi era di positivo nel disegno di legge presentato dal ministro De Michelis. In merito alle nuove assunzioni, osserva poi che è necessario incrementare il numero dei diplomatici e che, comunque, la previsione di assumere trecento unità in più nella carriera diplomatica si riferisce certamente a un congruo arco di anni.

Il senatore Porcari ribadisce poi la necessità di approfondire in altra sede i complessi problemi legati al riordino dell'indennità di servizio all'estero, che reputa indispensabile, e auspica che l'eventuale soppressione del Ministero del commercio con l'estero conduca all'accorpamento di alcuni uffici con quelli del Ministero degli affari esteri.

In conclusione formula un rilievo critico nei confronti dell'attuale gestione del Ministero, che non ha dato corso al progetto di riforma loevolmente impostato dal ministro Martino.

Il senatore CUFFARO, nel prendere atto del malessere emerso dall'illustrazione dei rappresentanti sindacali, nel dilemma fra affrontare immediatamente obiettivi di stretta misura oppure immergersi in una riforma di ampio respiro, chiede che gli stessi rappresentanti sindacali suggeriscano le decisioni che possono essere adottate in tempi rapidi per cominciare in qualche modo a porre rimedio alla situazione descritta.

Il senatore SERRI non nascondendo un certo imbarazzo per la mancata conclusione, nella X legislatura, del disegno di legge di riforma del Ministero degli affari esteri, e per l'inerzia successiva, sottolinea come al presente la Commissione si stia occupando di questo problema attraverso l'indagine conoscitiva che permette un continuo scambio di informazioni e di contatti con l'Amministrazione della Farnesina: alla ripresa autunnale si può ipotizzare la presentazione di un disegno di legge da costruire sulla base di questi e di altri contatti che seguiranno. Esprime il proprio scetticismo circa metodi di ridefinizione a tavolino, derivato anche dalla passata esperienza di approfondimento dello studio relativo alle strutture del Ministero degli affari esteri nei paesi europei in comparazione al nostro, essendo profondamente convinto che il mutare della situazione internazionale chieda di ricostruire funzionalmente la struttura per rimodellarla alle nuove esigenze: vanno considerati come punti di partenza per una riforma i problemi legati alle nuove esigenze del settore economico, dell'immigrazione, della nuova presenza nei paesi dell'Est europeo, del diverso equilibrio fra gli Stati dell'Unione europea dopo Maastricht. Su tutti questi argomenti è opportuno che i rappresentanti sindacali stabiliscano una sede e dei canali attraverso i quali suggeriscano le proprie idee in un continuo aggiornamento.

Il senatore BRATINA nel percepire dal discorso dei rappresentanti sindacali l'impressione che il Ministero degli affari esteri sia una complessa macchina in totale difficoltà, sul grande dilemma di sempre tra



grande riforma organica e riformismo pragmatico osserva che la vera questione risiede nel dotarsi di una mentalità flessibile che consenta periodiche revisioni collegate con i continui mutamenti della realtà mondiale. Esiste infatti l'esigenza di adeguamento della collocazione internazionale del nostro paese secondo l'evolvere dell'interesse verso le aree in cui si richiede una maggiore incisività della presenza economica, culturale e politica. Occorre porsi in un'ottica elastica di aggiustamento progressivo che sia funzionale alle sfide che attendono risposte collocate nel quadro della continua intensificazione dei rapporti internazionali, tenuto conto delle rapidissime trasformazioni tecnologiche degli ultimi decenni.

Il senatore **BENVENUTI** sottolinea come in questa fase è necessario acquisire dagli interlocutori presenti più elementi possibili per accumulare materiale informativo che permetta di procedere a una iniziativa successiva. Occorre innanzitutto evidenziare quali sono le urgenze sul tappeto, mettendo al bando quesiti astratti come la scelta fra intraprendere la strada di un riformismo globale o di uno spicciolo, di un approccio a tavolino oppure sul campo. Se la realtà del Ministero degli esteri è veramente quella presentata dai sindacati, il dovere del Parlamento è sicuramente quello di stimolare e promuovere una riforma addirittura che rovesci *in toto* questo modello umbertino che non corrisponde più alla realtà. Chiede quindi ai rappresentanti sindacali di esplicitare quale intervento parlamentare possa essere utile per superare questo momento di crisi e avviare le riforme necessarie.

Il senatore **PORCARI** concordando pienamente con quest'ultima richiesta del collega Benvenuti propone la costituzione di un gruppo di studio all'interno della Commissione presso il quale affluisca il materiale di studio e riflessione. Ritiene molto interessante in particolare che si approfondisca il paragone con altri paesi, soprattutto europei, che possano fungere da esempio per indicare una via di uscita alla situazione presente.

Il presidente **MIGONE** pur consapevole dell'incertezza circa la durata della legislatura, ritiene di restar fedele al metodo scelto di agire comunque come se il tempo a disposizione fosse più lungo, e pertanto porre mano a un serio progetto di riforma del Ministero degli affari esteri. Occorre innanzitutto chiarire ai lavoratori della Farnesina che non è il caso di considerare offensivo il tentativo prolungato di riforma del Ministero in quanto si tratta dell'unico settore della pubblica amministrazione riformabile in se stesso anche in assenza di grandi mutamenti del quadro politico.

Nel porre mano ai problemi sul tappeto sottolinea come non va dimenticata tutta la storia del Ministero degli esteri che ha portato alla situazione attuale: impostazione condivisa altresì dal ministro Fontana Giusti che ingiustamente è stato accusato di non tener conto della sedimentazione di accordi e di regole passate. Quanto alla politica di piccoli passi non è così da demonizzare in quanto può produrre effetti positivi purchè sia chiara la direzione che si sta seguendo; concorda sul suggerimento che i rappresentanti sindacali collaborino in ogni fase anche se essi stessi devono fare uno sforzo per non rimanere prigionieri del pas-

sato domandandosi, ad esempio, se sia opportuno mantenere l'atteggiamento ostile su argomenti quale quello dell'uso dei contrattisti nelle sedi estere che, oltre a permettere un migliore funzionamento delle mansioni espletate, creano anche risparmi alle casse dello Stato: così anche sul rapporto tra i diversi ruoli del personale è necessario superare l'arretratezza di certi schemi, rivalutando in special modo le carriere a livello intermedio in una visione più moderna dell'amministrazione pubblica.

È da registrare purtroppo ancora un atteggiamento passivo del presente Governo, come del precedente, nell'attuazione della delega per la riforma dell'indennità di servizio all'estero nonostante l'impegno della Commissione affari esteri che si è trovata altresì a opporsi al sacrificio imposto al bilancio del Ministero con l'ultimo decreto di contenimento della spesa pubblica, mentre il decreto-legge che recava le norme sui contratti di lavoro all'estero è stato respinto in Aula per la mancanza dei presupposti di costituzionalità, nè è stato ripresentato sotto altra forma questo testo urgente che sblocca in particolare lo snellimento necessario dei tempi di concessione dei visti come pure le procedure amministrative necessarie per l'applicazione degli accordi di Schengen.

Per concludere, infine, concorda pienamente con l'idea di una iniziativa parlamentare di riforma che forse darà un segnale, suscitando analogo interesse da parte dello stesso Governo.

Dà poi la parola ai rappresentanti sindacali per la risposta ai quesiti e alle osservazioni dei senatori intervenuti.

Il signor CORNACCHIA precisa anzitutto la sua proposta relativa agli obiettivi misurabili, che dovrebbero essere concordati tra il Segretario generale e i direttori generali, cui dovrebbero essere conseguentemente attribuiti fondi di bilancio da utilizzare per l'innovazione: in caso contrario tutte le ottime idee che i direttori hanno sono destinate a rimanere tali per mancanza di risorse. Osserva poi che ulteriori ostacoli al cambiamento della macchina amministrativa derivano dalla conflittualità interna troppo alta, nonché dai frequenti cambiamenti ai vertici che dimostrano una sottovalutazione delle responsabilità nell'amministrazione centrale rispetto al servizio all'estero.

Il signor ROTUNDO esprime l'auspicio che il confronto tra i sindacati e la Commissione possa proseguire, in sedi da individuare, al fine di favorire tutte le iniziative riformistiche. I sindacati sono infatti giustamente preoccupati per la decadenza del servizio e per l'inerzia sui problemi del personale.

Precisa poi che i sindacati confederali non sono affatto ostili all'impiego dei contrattisti, in generale, ma si propongono anzi di tutelarli prevedendo l'applicazione a questa categoria di almeno una parte delle disposizioni del contratto nazionale riguardante i dipendenti di ruolo. Fa però presente che non sempre occorre assumere contrattisti per determinate funzioni che, nelle sedi all'estero, possono essere anche svolte da impiegati di ruolo cui si applichi la flessibilità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Per quanto riguarda l'indennità di servizio all'estero, i sindacati da almeno dieci anni hanno manifestato inutilmente la disponibilità a un riordino delle disposizioni vigenti, che comunque affidano la determinazione delle indennità a una commissione dalla quale essi stessi sono

esclusi. Infine il signor Rotundo attribuisce all'Amministrazione l'intera responsabilità per eventuali carenze nella formazione del personale amministrativo, che è escluso dall'attività dell'istituto diplomatico.

La signora OTTAVIANI, membro della segreteria CGIL-esteri, sottolinea la separazione troppo rigida tra la carriera diplomatica e le altre carriere, rilevando altresì la tendenza a collocare diplomatici in tutti gli uffici dell'Amministrazione, anche quando non se ne ravvisa una obiettiva necessità. In realtà ogni tentativo di riorganizzazione è impedito dalla *lobby* assai potente che gestisce il Ministero e che, tra l'altro, ha impedito anche l'esercizio delle deleghe amministrative conferite dal Parlamento al Governo. L'Amministrazione non informa neppure i sindacati delle sue iniziative, che spesso si apprendono dagli atti parlamentari. Ad esempio si ignora per quale motivo debbano essere messi in mobilità 800 dipendenti, mentre si lamenta una carenza degli organici. Per quanto riguarda infine gli adempimenti necessari ad applicare l'accordo di Schengen, la CGIL-esteri ha elaborato una soluzione alternativa, che sarebbe certamente meno costosa rispetto all'assunzione di 200 contrattisti nel settore informatico.

Il presidente MIGONE ringrazia i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL per il contributo che hanno dato all'indagine conoscitiva e li congeda.

Avverte poi che si procederà alla seconda audizione prevista dall'ordine del giorno.

#### **Audizione dei rappresentanti del sindacato SINDMAE**

Il presidente MIGONE rivolge un breve saluto ai rappresentanti del SINDMAE, che invita a svolgere un intervento introduttivo sui problemi del personale e dell'Amministrazione.

Il signor TRUPIANO, segretario del SINDMAE, premette che l'organizzazione sindacale da lui rappresentata è sorta a Salerno nel 1944, con la caratteristica di sindacato autonomo che impegna i propri iscritti a non appartenere ad alcun partito politico, in quanto si considerano unicamente al servizio dello Stato. Pur essendo aperto anche alle altre categorie, rappresenta specialmente i diplomatici, annoverandone ben 630 iscritti su un totale di 901. Questa sua particolare configurazione fa sì che il SINDMAE non tuteli unicamente i propri iscritti, ma si faccia carico delle esigenze dell'Amministrazione e, quindi, anzitutto della necessità di una riforma.

Anche il Direttore generale del personale e dell'Amministrazione, nella sua audizione, ha denunciato il diffuso malessere dei dipendenti, di cui il SINDMAE si è fatto interprete indicando lo sciopero del 28 giugno, che successivamente è stato sospeso in seguito all'intervento del ministro Agnelli, che si è impegnata a promuovere alcuni interventi urgenti.

Le priorità per il SINDMAE sono rappresentate dall'adeguamento delle strutture ministeriali e dalla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare. La prima questione non può che risolversi trasformando finalmente l'attuale organizzazione per materie in un'organizzazione su

base geografica - già auspicata nel 1971 dalla commissione di studio presieduta dall'ambasciatore Fornari - fermo restando che per alcuni comparti dovrà comunque sopravvivere una struttura che abbia competenza per materia. Respingere in generale l'organizzazione su base geografica con l'argomento che ciò porterebbe a depotenziare i direttori generali, come ha fatto il ministro Fontana Giusti nella già richiamata audizione, è davvero incomprensibile e non aiuta certo a dare maggiore razionalità al Ministero.

Per quanto riguarda i problemi della rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari - prosegue il signor Trupiano - è ben noto che la pianta organica delle varie carriere è rimasta quella del 1967, mentre il mondo è profondamente cambiato: l'Italia non è più un paese che esporta forza lavoro, ad esempio, ma gli uffici consolari continuano ad essere concentrati nei paesi di antica emigrazione anche se sono piccoli come la Svizzera e il Belgio. Viceversa in paesi di grande importanza economica la promozione commerciale è affidata a un solo funzionario, quando non è scoperta del tutto. Inoltre vi sono missioni, soprattutto in Stati di nuova costituzione, in cui l'unico diplomatico presente è l'ambasciatore.

Già nella X legislatura, quando la Commissione esteri del Senato approvò un disegno di legge di riforma del Ministero, si ritenne che il numero dei diplomatici dovesse salire a 1.260; tenuto conto delle attuali difficoltà della finanza pubblica, il SINDMAE si accontenterebbe di un più modesto incremento della pianta organica, che comunque è assolutamente improcrastinabile. Per quanto riguarda poi il grave contenzioso che è nato da una serie di promozioni avvenute sulla base di una recente legge, i sindacati hanno concordato con l'Amministrazione un regolamento che stabilisce i criteri per l'avanzamento dei diplomatici; purtroppo il Consiglio dei Ministri non lo ha interamente accolto, sopprimendo la commissione consultiva che avrebbe dovuto coadiuvare il Ministro, limitandone la discrezionalità.

Il SINDMAE è disposto anche a concludere un riordino dell'indennità di servizio all'estero, purchè si tenga presente la sua molteplice funzione, che non si esaurisce nella copertura delle spese direttamente connesse ai cambiamenti di sede e all'onere di rappresentanza: vi è anche il disagio familiare che investe il coniuge e i figli del dipendente per il fatto stesso dei frequenti cambiamenti di residenza, nonchè la possibilità che la famiglia debba vivere per alcuni anni in una situazione di oggettivo disagio.

Infine il signor Trupiano dichiara che il SINDMAE, pur auspicando una riforma di carattere generale, è disposto anche ad appoggiare provvedimenti di minore portata, purchè si ispirino ad una logica di cambiamento.

Intervengono quindi a porre quesiti e formulare osservazioni i componenti della Commissione.

Il senatore PORCARI spera che la suddivisione dell'audizione odierna in due fasi fra sindacati confederali e SINDMAE non derivi da una separazione tra categorie di lavoratori del Ministero degli affari esteri, sulla scia della tendenza dominante di appiattimento di tutte le categorie a svantaggio ulteriore dei rappresentanti di una carriera così delicata come quella diplomatica.

Il problema della ristrutturazione del Ministero degli affari esteri non presenta una soluzione ideale tra l'ipotesi di ripartizione per sistema geografico oppure per materia: la vera soluzione risiede nel superare la struttura verticistica per porre le basi di un più moderno lavoro di *équipe* creando attorno al vertice un sistema di cerchi concentrici intercomunicanti nei quali vengano prese le decisioni ai diversi livelli di responsabilità superando la scala gerarchica del lavoro individuale. Passando ai singoli problemi sollevati, pur condividendo il sistema meritocratico come base del meccanismo delle promozioni, affiancato dal criterio dell'anzianità congiunta al merito, ritiene che comunque occorra battersi per evitare ogni inquinamento derivante dalla vicinanza dei vertici politici sui singoli componenti della carriera diplomatica, affinché sia evidente che il diplomatico serve la funzione e non gli uomini.

Sull'annosa questione dell'indennità di servizio all'estero va radicalmente chiarito che non può farsi un discorso generico demonizzando aumenti o riduzioni, ma occorre focalizzare una serie di sedi in cui gli interessi dell'Italia sono considerati rilevanti e concentrare su di esse uno sforzo economico che le porti all'altezza della situazione richiesta, invece di continuare a moltiplicare la nostra presenza dovunque ma ai livelli minimi di sussistenza. Per quanto riguarda poi l'assegnazione nelle varie sedi dei singoli diplomatici trova scandalosa l'attitudine a rifiutare e mercanteggiare la propria destinazione perdendo di vista la funzione di servizio verso lo Stato che il diplomatico deve sempre tener presente: a fronte di ciò occorre peraltro che sia posta in essere una effettiva ed equa rotazione per le sedi più disagiate. Si dichiara infine d'accordo sugli esagerati controlli lamentati circa le spese legate alla funzione auspicando una razionalizzazione e un approfondimento di tutto quel che riguarda le spese di rappresentanza all'estero.

Non ritiene infine che la quantità di assunzioni prevista dalla riforma De Michelis fosse così spropositata, in quanto le esigenze di una rimodulazione della nostra rappresentanza diplomatica all'estero sono sicuramente insoddisfatte dal presente organico, ma anche in questo ambito tutto sarà accettabile purchè si tengano fermi i principi dell'accesso per concorso serio e qualificato.

Il senatore SERRI premesso di non voler concedere nulla alle campagne corporative contro presunti privilegi del corpo diplomatico si domanda se sia previsto, nel caso di inadempienza, un meccanismo di arresto della carriera. Rileva che al giorno d'oggi, contrariamente alla moda culturale dei decenni scorsi in cui si esaltava il massimo della specializzazione, si sente l'esigenza di flessibilità e di mobilità che porta a pensare ad una formazione permanente da affiancare alla selezione per concorso. Anche per la carriera diplomatica dovrebbe prevedersi una permeabilità rapida nei due sensi di entrata e uscita che permetta di inserire, e altresì di eliminare, elementi provenienti da altre esperienze lavorative nella continua verifica della loro professionalità.

Il senatore CAPUTO osserva che la vera ragione per cui la riforma del Ministero degli affari esteri si trascina da molto tempo è quella della breve vita dei Governi che vi hanno posto mano in quanto, di qualsiasi formazione politica essi fossero, si è registrato un sostanziale accordo sull'esigenza di procedere alla ristrutturazione della Farnesina. Il punto

di partenza è infatti la mutata realtà internazionale sia a seguito del sorgere delle numerose nuove repubbliche all'Est, dove si sono dovute moltiplicare le sedi anche a livello consolare, sia per il nuovo ruolo attribuito all'ONU che crea un doppio canale di decisioni parallele.

È mancata sinora, nella visione del Ministero degli affari esteri, la capacità di individuare le aree di interesse per focalizzare gli sforzi su di esse, operando delle scelte, evitando invece il sistema di azione sparpagliata a pioggia che continua a disperdere le risorse rendendole inefficaci. Occorre un cambiamento di mentalità che renda possibile ed elastica la mobilità, in modo da affrontare i cambiamenti in modo rapido. Per far accettare all'opinione pubblica, in un momento di ristrettezza del bilancio dello Stato, un aumento dello stanziamento del Ministero degli affari esteri occorre la percezione dell'interesse generale di adeguare al mutar dei tempi e dei contatti economici una struttura veramente obsoleta che non riesce a svolgere la funzione di spinta che potrebbe far ricadere immensi vantaggi sulla nostra immagine e sulla nostra economia.

È da non dimenticare infine - conclude l'oratore - che una riforma essenziale da affrontare prima di tutte è quella della informatizzazione che soppianti incredibili movimenti cartacei rimasti sempre gli stessi dall'anteguerra a dispetto dell'evoluzione della tecnologia delle comunicazioni.

Il senatore BENVENUTI concorda con tutti gli argomenti segnalati dai colleghi, in particolare sia circa la modernizzazione informatica sia con la proposta di Serri di rendere permeabile la carriera diplomatica sganciandola dall'eccessivo accademismo attuale: in tal senso infatti va accentuata la multifunzionalità della carriera diplomatica evitando al contempo le sovrapposizioni e le dispersioni di compiti fra funzionari dei ruoli amministrativi e diplomatici di carriera, come ad esempio avviene deplorabilmente nel campo della cooperazione. È da mettere ben in chiaro che la riforma del Ministero degli affari esteri attraverserà con forza l'insieme della carriera diplomatica e occorrerà trovare il coraggio di eliminare ciò che è superato predisponendosi tutti ai cambiamenti possibili e necessari.

Sicuramente si dovrà tener presente il mutato quadro mondiale sia per quanto riguarda la situazione dell'Unione europea dopo Maastricht, sia per il nuovo ruolo dell'ONU nelle aree di crisi, sia infine per i mutamenti intervenuti nell'Est europeo. Essendo questo il quadro in cui muoversi si dovrebbe poter prescindere dalla stabilità dei Governi in quanto il lavoro iniziato da uno, se svolto su basi reali e logiche, può essere ripreso dal successivo.

Il presidente MIGONE sottolineando il vantaggio dell'esperienza odierna che ha permesso un incontro ravvicinato al dibattito in corso presso il Ministero degli affari esteri e circa le ipotesi di ristrutturazione precisa che la separazione delle audizioni delle organizzazioni sindacali è dovuta semplicemente a una esigenza di funzionalità e di ordine per i lavori della Commissione.

Si è parlato del regolamento che Ministero degli affari esteri si è dato per disciplinare le promozioni all'interno della carriera diplomatica: è lamentevole e quasi paradossale che su una questione così impor-

tante si sia proceduto senza investire in qualche modo il Parlamento. Ciò si colloca nella tendenza del Governo a gestire al di fuori del controllo parlamentare le nomine dei vertici della carriera diplomatica, perpetuando così un sistema di sospetta lottizzazione che, evitando l'informazione e la consultazione parlamentare, si allontana sempre più da quella trasparenza che sola potrà garantire la correttezza dell'esercizio delle pubbliche funzioni. Lo stesso enorme disappunto nei confronti del vertice del Ministero degli affari esteri circa il dialogo con il Parlamento può segnalarsi per quanto riguarda la gestione della tabella di finanziamento degli enti internazionalistici laddove la Commissione affari esteri, rompendo una prassi di contro formulazione aveva invece indicato criteri e scopi che sono stati tenuti in scarsissimo conto.

Per quanto riguarda la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, dato il cambiamento intervenuto nella situazione internazionale, appare chiaro che le nostre rappresentanze debbano essere in grado di funzionare e che, riequilibrandone la distribuzione, siano soddisfatte le esigenze di rapida mobilità. Se per l'indennità di servizio all'estero possono essere ipotizzate giuste economie, senza alcuna volontà persecutoria, queste risorse potranno anche globalmente essere aumentate purchè ciò si giustifichi con la loro migliore allocazione.

Premesso il totale accordo sull'esigenza di rigore della selezione e della formazione del personale diplomatico si domanda se non sia possibile ipotizzare un passaggio di merito, magari stretto, attraverso il quale i migliori elementi fra gli impiegati di una certa anzianità possano passare a posti di dirigenti nei consolati, per utilizzare al meglio il patrimonio di esperienza cumulato dopo tanti anni di servizio.

La signora DELLA CROCE rispondendo alle osservazioni circa il sistema di reclutamento della carriera diplomatica, pur nella consapevolezza che l'accademismo inficia la struttura del concorso, rileva che ancora non è stato avviato un approfondimento globale del tema in sede sindacale. Concorda pienamente sull'esigenza di flessibilità richiamata oggi dalla necessità di adattarsi velocemente al mutarsi delle situazioni; il tutto va inquadrato nella migliore utilizzazione possibile del personale ma, per quanto riguarda le assegnazioni delle sedi estere, fa presente che la materia è estremamente complessa in quanto tocca esigenze personali e familiari assai delicate, non ultime quelle particolarissime dei dipendenti sposati fra loro i quali sono addirittura incoraggiati a scegliere l'aspettativa per poter seguire l'altro coniuge con evidenti svantaggi di carriera e di non utilizzo del personale.

Il signore TRUPIANO ricorda alla Commissione che due anni fa il SINDMAE ha stilato un documento in cui sono definiti i punti di vista su tutti i problemi sollevati, relativi ai concorsi, alla mobilità interna ed esterna, e ai rapporti con le altre carriere. Pur riconoscendo l'accusa di accademismo iniziale richiesto per superare il concorso di accesso alla carriera diplomatica osserva che l'indirizzo specialistico urta con la vocazione universalista che deve avere un buon diplomatico: nelle sedi estere infatti ci si deve occupare un po' di tutto e far fronte a varie questioni in perenne mutazione.

Esprime pieno accordo sul criterio del merito come base delle promozioni e precisa che con l'emanazione del regolamento citato si è pro-

prio voluto evitare l'abuso delle preferenze nascoste e anzi, contro la tendenza di moda negli anni passati, si è chiesto di mantenere le note di qualifica annuali fino agli alti livelli. Pur essendo sentita l'esigenza di recuperare la professionalità di tutto il personale, occorre senz'altro un riordino perchè nelle altre carriere sono stati lasciati correre tutti i criteri di selezione meritocratica al punto che attualmente non sembrano più offrire garanzie.

Infine circa i rapporti tra Governo e Parlamento lamentati dal presidente Migone osserva che per l'emanazione del regolamento si è seguita la procedura prevista dalle norme vigenti, le quali non prevedono consultazioni esterne, mentre sulla questione delle nomine degli ambasciatori da parte del Consiglio dei Ministri non ritiene di propria competenza esprimere giudizi a nome del sindacato.

Il presidente MIGONE rammaricandosi ancora per questa separazione tra attività di Governo e controllo del Parlamento ringrazia gli intervenuti a questa interessante audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è, infine, rinviato.

*La seduta è tolta alle ore 20,30.*



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

93<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.**La seduta inizia alle ore 15,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario SANTORO risponde all'interrogazione n. 3-00385 del senatore De Notaris concernente lo stabilimento per la produzione di cordami di Castellammare di Stabia.

Lo stabilimento per la produzione di cordami (Maricorderia) di Castellammare di Stabia è stato ristrutturato nel triennio 1988/1991 sia per ricostruire le infrastrutture danneggiate dai noti eventi sismici e naturali degli anni 180 sia per ammodernare, con le soluzioni più convenienti dal punto di vista costo-efficacia, i vetusti macchinari ormai non più manutenibili.

Adeguati investimenti hanno consentito di dare allo Stabilimento una potenzialità produttiva annua di circa 330.000 chilogrammi di lavorato, come indicato dall'interrogante.

Tale autonomia consente al momento attuale di soddisfare, in termini qualitativi e quantitativi, tutte le esigenze della Marina militare fatta eccezione per i cordami trecciati in rafia di diametro superiore ai 36 mm. che, non disponendo lo Stabilimento del relativo macchinario, si è reso necessario approvvigionare presso l'industria privata, con una spesa, per il 1994, di lire 280 milioni.

La competente Direzione Generale (Navalcostarmi) ha avviato le azioni per estendere la fornitura di cordami alle altre Forze armate e ad altri settori della pubblica amministrazione, onde sfruttare al massimo le potenzialità dello Stabilimento.

Per quanto riguarda il depuratore, si fa presente che la zona in cui è ubicato lo Stabilimento è priva di una rete fognaria comunale. Nel 1989 lo Stabilimento si è trovato nella necessità di eliminare in tempi brevi lo scarico diretto nel torrente Foiano dei liquami di due utenze interne (casermetta pompieri e mensa aziendale) e del contiguo stabili-

mento elioterapico del Circolo ricreativo dipendenti difesa, in quanto l'Autorità Giudiziaria aveva preannunciato il provvedimento di chiusura, sia per la struttura del C.R.D.D. che per la Corderia, per il mancato rispetto della legge n. 319 del 1976. Pertanto, pur essendo programmata nel piano di ristrutturazione dello Stabilimento anche la realizzazione di un impianto di depurazione generale, considerati i lunghi tempi amministrativi previsti per l'esecuzione del suddetto programma, si è preferito sistemare con procedimento d'urgenza un impianto di ridotta potenzialità, commisurato alla sola depurazione delle utenze sopra menzionate, con un impegno finanziario di lire 38.522.000 oltre I.V.A. Tale impianto non ha mai evidenziato anomalie di funzionamento.

I lavori di costruzione dell'impianto generale di depurazione, successivamente avviati, sono stati ultimati il 3 febbraio 1992 e, contestualmente, è stata richiesta ed ottenuta - dall'Amministrazione Provinciale di Napoli - la prescritta autorizzazione allo scarico a mare delle acque trattate. Tutti i correlati lavori di allacciamento, le analisi, i collaudi e le autorizzazioni sono stati completati e/o ottenuti nel corso dello stesso anno ed agli inizi del 1993. L'impianto in questione (costato lire 147.967.967) è regolarmente funzionante ed ha sostituito quello di capacità ridotta precedentemente installato.

Il senatore DE NOTARIS, nel prendere atto della annunciata volontà da parte del Ministero della difesa di ampliare le potenzialità degli impianti della corderia di Castellamare, esprime l'auspicio che lo stabilimento possa dotarsi di tutti i macchinari necessari a coprire l'intero fabbisogno di cordami delle Forze armate e sollecita altresì un più puntuale impegno per concertare con le altre amministrazioni interessate la soluzione del problema dei depuratori.

Il sottosegretario SANTORO risponde all'interrogazione n. 3-00488 dei senatori Perin e altri concernente l'allocazione dell'11° Reggimento genio pionieri di stanza a Motta di Livenza.

In ordine a quanto rappresentato dagli interroganti il Ministero, onde predisporre le misure idonee a dare attuazione al nuovo modello di difesa, ha avviato uno studio per individuare il futuro assetto dell'Esercito.

La nuova configurazione dello strumento militare terrestre comporterà, inevitabilmente, l'adozione di provvedimenti riduttivi per tutte le componenti (centrale, territoriale, scolastico-addestrativa, operativa).

Per quanto specificamente riguarda l'11° Reggimento del genio pionieri di Motta di Livenza, si rappresenta che dello stesso è stato previsto il mantenimento in vita nell'attuale sede, sia in virtù della sperimentata solidità del reparto sia per le buone condizioni infrastrutturali.

Il senatore PERIN, nel ringraziare il sottosegretario per la difesa, si dichiara soddisfatto della risposta alla sua interrogazione.

Il sottosegretario SANTORO risponde quindi congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00767 e 3-00772 dei senatori Loreto ed altri e dei senatori Manzi e Marchetti.

Nel pomeriggio del giorno 28 giugno 1995 nel quadro di una esercitazione di combattimento negli abitati a livello plotone, regolarmente

programmata nell'area di Tolfa, si è svolto l'episodio tattico, oggetto delle interrogazioni, con simulazione di un intervento contro carri mediante l'impiego di bombe da fucile «Super Energa» inerti.

Per realizzare tale episodio è stato predisposto un bersaglio mobile costituito da una sagoma di carro ricavata su un pannello di multistrato in legno di 18 mm di spessore, fissata con appositi montanti alla fiancata destra di un'autovettura da ricognizione. In tale autovettura, condotta dal granatiere Rosato Giuseppe, erano a bordo altri due militari, uno dei quali fornito di mezzo radio.

Alle ore 15,15 circa, come previsto, il caporale Iafrati Massimo, facente parte di una squadra fucilieri esercitata, sparava - da una distanza di circa 80 metri, nella posizione «in piedi» - contro la sagoma in movimento, da sinistra verso destra, la bomba Super Energa inerte che, perforato il pannello in legno e lacerato il telone dell'AR, colpiva alla spalla destra il granatiere Rosato Giuseppe alla guida dell'automezzo.

Il direttore di esercitazione (capitano Sposato) subito informato dell'incidente via radio da parte di uno dei militari a bordo dell'AR, inviava sul posto il capitano medico Busetta Antonio.

Questi, prestate le prime cure, accompagnava con l'ambulanza il granatiere Rosato all'ospedale civile di Civitavecchia insieme all'aiutante di sanità e al capitano Emiliani, comandante di compagnia del ferito, presente in area addestrativa.

Presso il suddetto nosocomio, il personale medico del pronto soccorso effettuava alcune radiografie e, dopo aver praticato al militare alcuni bendaggi stretti, lo dimetteva, nella stessa giornata, con la prognosi di «frattura pluriframmentaria della scapola destra e frattura dell'arco della quinta costola».

Il Rosato veniva quindi subito trasferito dall'ospedale civile di Civitavecchia all'ospedale militare Celio, dove il giorno 30 giugno gli veniva diagnosticato anche un pneumotorace, per il quale i sanitari provvedevano al relativo trattamento. Il giorno 13 luglio 1995 il granatiere veniva dimesso con 20 giorni di licenza di convalescenza.

Sull'evento, il Comando della Regione Centrale ha immediatamente aperto un'inchiesta sommaria per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Da tale indagine, mentre sono emersi aspetti di superficialità nell'organizzazione della esercitazione e nella sua conduzione, di contro, non sono emersi riscontri oggettivi circa la sussistenza di azioni da parte dei quadri tese a far dichiarare al Rosato una versione di comodo dei fatti.

In relazione agli attuali esiti dell'inchiesta, in data 17 luglio scorso, per disposizione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il comandante di reggimento, il comandante di battaglione ed il capitano direttore di esercitazione, già sospesi dalle rispettive funzioni dal Ministro della difesa in data 3 luglio 1995, sono cessati dal proprio incarico.

Sull'evento l'autorità giudiziaria militare ha aperto un'inchiesta che è tuttora in corso.

Circa le modalità regolamentari per il tiro contro carro con bombe inerti da fucile, si precisa che la normativa in vigore prevede che i tiri vengono effettuati da una distanza minima di 75 metri, contro bersagli fissi o mobili, realizzati in tela, cartone, legno od acciaio ovvero contro bersagli costituiti da carri fermi od in movimento, con personale a bordo e sportelli chiusi.

Nell'esercitazione di cui trattasi, contravvenendo a tale normativa, è stato ritenuto di utilizzare un'autovettura da ricognizione di più immediata disponibilità e di più facile impiego.

Per quanto riguarda il numero degli incidenti verificatisi nel corso di esercitazioni svoltesi negli ultimi 5 anni, si precisa che alla data del 30 giugno 1995 esso ammontava a 29 casi (escluso quello in trattazione) in cui hanno perso la vita 8 militari e 142 sono rimasti feriti.

Per 21 di tali incidenti, gli esiti delle relative inchieste hanno evidenziato la natura accidentale degli eventi.

In 2 casi sono state riscontrate responsabilità a carico di Ufficiali d'inquadramento a cui sono state inflitte sanzioni disciplinari di corpo.

In 2 altri episodi, non essendo stato possibile acclarare con certezza le responsabilità degli incidenti, si è tuttora in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Per gli ulteriori 4 incidenti, avvenuti nel corrente anno, l'inchiesta amministrativa è ancora in corso.

Riguardo a tale quadro di situazione si fa presente che i decessi connessi con le attività addestrative (con uso di armi da fuoco, esplosivi, addestramento in ambiente operativo in genere) costituiscono mediante circa il 10 per cento del totale degli incidenti mortali verificatisi nella Forza armata. I feriti per le stesse attività rappresentano mediante circa il 25 per cento del totale.

Da tale situazione si può dedurre l'efficacia delle norme di sicurezza e dell'azione di prevenzione condotta a tutti i livelli all'interno della Forza armata, anche se nel campo della sicurezza addestrativa si ha coscienza che non si fa mai abbastanza e che l'impegno deve essere sempre crescente.

Non si possono, peraltro, disconoscere la peculiarità e la molteplicità delle occasioni di rischio insite nello svolgimento delle multiformi attività addestrative militari.

Il senatore LORETO, nell'esprimere compiacimento per la tempestività e puntualità con cui la risposta alla sua interrogazione è stata fornita, non può peraltro non manifestare profonda insoddisfazione e vivo sconcerto per la dinamica dei fatti quale è stata ricostruita, poichè essa mette in evidenza a quali rischi possano essere esposti i giovani di leva, alla luce della superficialità con cui, come è accaduto nel caso dell'episodio di Tolfa, vengono gestite le esercitazioni addestrative. A suo avviso, occorre rivedere le modalità di addestramento al tiro, utilizzando tecnologie più adeguate che possano fornire adeguate garanzie per la sicurezza e l'incolumità dei nostri soldati.

Il senatore MANZI, a sua volta, non può non esprimere preoccupazione dinanzi ad episodi come quello di Tolfa che lasciano dubbiosi sulla capacità dei nostri ufficiali di garantire la sicurezza degli uomini loro affidati. Desidera a tale riguardo rivolgere un vivo appello ai responsabili delle nostre Forze armate affinché nel necessario rispetto dei regolamenti che presidono alle attività addestrative si richiamino gli ufficiali ad un maggiore senso di responsabilità e di consapevolezza nella gestione e nell'impiego del personale.

Il sottosegretario SANTORO risponde infine alla interrogazione n. 3-00750 dei senatori Manzi e Marchetti concernente l'accusa di pecu-

lato formulata nei riguardi del colonnello Paolo Sudato, dichiarando che poichè sulle vicende cui fanno riferimento i senatori interroganti sta indagando l'autorità giudiziaria, si ritiene doveroso non divulgare notizie o formulare valutazioni in attesa dell'esito delle indagini stesse.

Il senatore MANZI, pur comprendendo le motivazioni esposte dal sottosegretario Santoro, non può non dichiararsi insoddisfatto, rilevando che l'episodio richiamato nella sua interrogazione è il sintomo di una grave anomalia che penalizza l'Amministrazione della difesa e che testimonia la carenza di controlli sulla gestione contabile e finanziaria dell'intero settore ove troppo spesso si dà luogo a veri e propri abusi e a gravissime irregolarità. Si augura che di fronte a tale situazione il Ministro voglia prendere ogni necessario e urgente provvedimento.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto concernente il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1995**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: favorevole condizionato e con osservazioni)

(R139 b00, C04\*, 0007\*)

Introduce l'esame il relatore, senatore LORETO, il quale osserva che spunti utili all'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo sono già venuti, con ampiezza di argomentazione, dal dibattito aperto ieri sull'affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, relativo agli elenchi analitici del patrimonio abitativo trasmessi dal Ministero della difesa. Il decreto ministeriale recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa, previsto dal comma 7 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993, deve contenere, come è noto, indicazioni sull'entità, sull'utilizzo e sulla futura destinazione degli alloggi di servizio, nonchè sugli alloggi ritenuti non più utili e quindi suscettibili di transitare in regime di locazione, ovvero alienabili anche mediante riscatto. Il piano deve indicare altresì i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate nè divorziate, possono mantenerne la conduzione, purchè non proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità. Occorre altresì ricordare che la citata disposizione prevede che i proventi derivanti dai canoni di locazione o dalle alienazioni siano utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi, da ubicare in modo funzionale alle esigenze di mobilità del personale militare, e per la manutenzione degli alloggi esistenti.

Lo schema di decreto in titolo pone in rilievo un problema sul quale la Commissione ha già avuto modo di misurarsi in passato e riguardante la difficoltà, per il Parlamento, di disporre di dati certi e definitivi in ordine al patrimonio abitativo. Un raffronto tra il decreto relativo allo scorso anno e lo schema di decreto in titolo evidenzia alcune discrasie: ad esempio, all'allegato A, risultava per il 1994 un totale di 18.769 alloggi, mentre per il 1995 risultano 19.170 unità. Gli alloggi per la sistemazione di personale titolare di incarichi di rappresentanza (ASIR) passano dai 41 del 1994 ai 46 di quest'anno. Gli alloggi di servizio all'incarico (ASI) passano da 5.734 a 6.420; invece, gli alloggi di servizio temporaneo (AST) diminuiscono, passando da 12.270 nel 1994 a 11.902 nel

1995 mentre gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASCG) passano da 724 a 802. Il flusso da una tipologia all'altra può essere giustificato senz'altro da una tendenza a riclassificare il patrimonio abitativo, mentre l'aumento complessivo delle unità abitative che si registra per il 1995 potrebbe essere la conseguenza di una ricognizione più precisa da parte dell'Amministrazione della difesa sulle abitazioni effettivamente disponibili, a sua volta probabilmente stimolata anche dalla maggiore attenzione che il Parlamento ha dedicato a questo problema.

Per quanto riguarda il merito dello schema di decreto in esame - prosegue il relatore - occorre ribadire quanto già osservato lo scorso anno relativamente alla definizione del tetto di reddito oltre il quale non è possibile mantenere la conduzione dell'alloggio per gli utenti non aventi più titolo alla concessione: il limite previsto dall'articolo 3, di lire 45 milioni lordi complessivi, non risulta soddisfacente e, a tale proposito, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere andrebbe ribadito quanto già osservato lo scorso anno in ordine alla necessità di individuare un tetto di 60 milioni annui lordi di reddito, che si rifà ad una delibera del CIPE riguardante il limite di reddito previsto per il mantenimento del diritto di utenza nell'edilizia residenziale pubblica. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere favorevole, condizionato all'elevazione del limite di reddito indicato dall'articolo 3, da 45 a 60 milioni annui lordi.

Si apre il dibattito.

Il senatore DOLAZZA ritiene che l'indicazione del limite di reddito proposta dal relatore non poggi su elementi obiettivi e che sia invece necessario, ai fini dell'espressione del parere, disporre di maggiori elementi di informazione che dovrebbero riguardare in primo luogo il numero degli alloggi occupati da persone non aventi più titolo alla concessione e, in secondo luogo, il reddito effettivo di detti utenti, in modo tale da definire un livello di reddito medio che consenta una effettiva parità di trattamento e la possibilità di rimuovere ingiustificate situazioni di privilegio riguardanti gli attuali conduttori di alloggi militari, privi del titolo per la concessione e titolari di redditi che consentirebbero loro di reperire agevolmente un alloggio sul mercato.

Il senatore RAMPONI, nell'esprimere apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Loreto, osserva in primo luogo che la differenza nel numero degli alloggi da questi rilevata tra il 1994 e il 1995 potrebbe anche derivare dall'inclusione dei nuovi alloggi costruiti nell'arco dell'anno. Per quanto riguarda la posizione degli utenti degli alloggi di servizio non aventi più titolo alla concessione, egli ritiene preferibile agevolare l'alienazione degli alloggi mediante riscatto e condivide l'indicazione del relatore in ordine all'elevazione del limite di reddito per il mantenimento della conduzione dell'alloggio, da applicare a chi non sia in condizione di sostenere l'onere dell'acquisto. Sarà in tal modo possibile avviare la dismissione di quelle parti del patrimonio abitativo che ormai costituiscono soltanto una passività per l'Amministrazione della difesa, e acquisire inoltre nuovi introiti da reinvestire nella costruzione di nuovi alloggi.

Il senatore FABRIS conviene con la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore e sottolinea l'opportunità che in esso venga indicata l'esigenza di ricondurre il patrimonio abitativo della difesa alla sua funzione originaria e prioritaria di assicurare la mobilità del personale militare e con essa l'efficienza dei reparti.

Il senatore DI BENEDETTO, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di parere favorevole condizionato formulata dal relatore, sottolinea la necessità di pervenire al più presto ad una ridefinizione dell'intera materia degli alloggi militari.

Il senatore FRONZUTI, dopo avere espresso l'auspicio che in futuro ogni provvedimento di revoca della concessione venga adottato in presenza di richieste effettive di alloggi da parte di personale militare avente titolo, segnala l'opportunità di una verifica completa circa l'entità e l'utilizzo del patrimonio abitativo, con particolare riferimento al fenomeno degli alloggi inutilizzati.

Il senatore MANZI, favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore, ritiene che il patrimonio abitativo della difesa debba essere restituito alla sua funzione primaria di assicurare il funzionamento dei reparti e che debba essere contestualmente ridotto il numero di coloro i quali occupano detti alloggi senza averne titolo. L'attuale situazione, infatti, deve essere regolamentata, in modo tale da definire le situazioni anomale; in particolare, gli occupanti senza titolo devono essere messi nella condizione di riscattare gli alloggi, per imprescindibili esigenze di carattere sociale, ma anche per assicurare nuovi introiti all'Amministrazione della difesa, da destinare alla creazione di nuovi alloggi, come previsto dal citato articolo 9 della legge n. 537 del 1993.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che le osservazioni e gli spunti emersi nel dibattito odierno potranno essere ripresi e approfonditi nel seguito della discussione sugli elenchi analitici del patrimonio abitativo della difesa, avviata nella giornata di ieri, constata il diffuso consenso sulla proposta del relatore di indicare, come condizione all'espressione di un parere favorevole, l'esigenza di elevare il limite di reddito indicato dall'articolo 3 da 45 a 60 milioni annui lordi; osserva altresì che andrebbero incluse nel parere le osservazioni, svolte soprattutto dal senatore Dolazza, in ordine alla necessità di disporre di maggiori elementi conoscitivi per la trattazione del problema degli alloggi militari.

Replicando agli intervenuti il senatore LORETO ricorda che la proposta da lui formulata, come condizione all'espressione di un parere favorevole, di elevare da 45 a 60 milioni annui lordi il limite di reddito di cui all'articolo 3 dello schema di decreto, non ha, nel merito, il carattere di arbitrarietà attribuita dal senatore Dolazza, il quale ha rivendicato, in modo peraltro condivisibile, l'esigenza di disporre di dati certi sui redditi di detti utenti. Tale proposta, infatti, ripropone una indicazione derivante da una deliberazione del CIPE, e si propone di introdurre un principio di equità nel trattamento delle categorie richiamate all'articolo 3 dello schema di decreto in titolo.

Dal dibattito è emersa in primo luogo l'esigenza di regolamentare una volta per tutte le situazioni anomale, restituendo agli alloggi militari la loro funzione primaria di assicurare l'operatività dei reparti. È stato evidenziato altresì che l'alienazione mediante riscatto deve essere agevolata, anche al fine di dare piena attuazione alla parte finale del comma 7 dell'articolo 9 della legge n. 537 del 1993 che prevede la destinazione dei proventi derivanti dalle dismissioni e dai canoni di locazione anche alla creazione di nuovi alloggi, funzionali alle esigenze di redistribuzione delle Forze armate sul territorio nazionale. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole, condizionato all'elevazione del limite di reddito di cui all'articolo 3, e integrato dalle osservazioni sopra riportate.

Il sottosegretario SANTORO precisa preliminarmente che l'aumento del numero complessivo degli alloggi rilevato dal relatore è dovuto in parte alle nuove costruzioni e in parte ad una più accurata ricognizione del patrimonio esistente, rispetto alla quale è senz'altro condivisibile l'istanza di ulteriore approfondimento conoscitivo avanzata dal senatore Dolazza. L'esistenza di una certa quota di alloggi inutilizzati, richiamata dal senatore Fronzuti, non deve preoccupare, in quanto essi svolgono fisiologicamente una funzione di camera di compensazione, necessaria per fare fronte alle esigenze di mobilità del personale più volte richiamate nel corso del dibattito. A tale proposito egli osserva che il richiesto elevamento da 45 a 60 milioni del limite di reddito indicato all'articolo 3 dello schema di decreto all'esame contraddice in qualche modo l'obiettivo, unanimemente richiamato nel dibattito, di salvaguardare la funzionalità dello strumento difensivo. L'elevazione del limite di reddito, infatti, comporterebbe una ulteriore riduzione della disponibilità degli alloggi per esigenze di servizio, ferma restando comunque l'opportunità di agevolare le possibilità di alienazione mediante riscatto per gli alloggi non più utili.

Il senatore RAMPONI, nell'annunciare il voto favorevole alla proposta di parere illustrata dal relatore, sottolinea che l'alienazione mediante riscatto di alloggi di fatto non più utilizzabili per le esigenze delle Forze armate risponde a una finalità di razionalizzazione che non può essere disconosciuta. Ove l'Amministrazione della difesa intenda privilegiare una scelta volta a consentire il passaggio in regime di locazione di detti alloggi, occorre invece che i parametri di reddito siano definiti in base a presupposti di equità e parità di trattamento, per evitare che si generino situazioni di privilegio.

Dopo che il senatore PETRICCA ha annunciato il voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal relatore, il senatore DOLAZZA si dichiara contrario a tale proposta, rilevando che l'elevamento del limite reddituale a 60 milioni annui lordi proposto dal relatore appare incongruo e tale da dare luogo a un ingiustificato trattamento di favore nei confronti di persone che sono in grado di reperire un alloggio sul libero mercato.

A favore della proposta di parere illustrata dal relatore si pronunciano quindi i senatori FRONZUTI, FABRIS, MANZI, GALLO, VOZZI e



DELL'UOMO, nonché il senatore DE NOTARIS, il quale rileva come le anomalie riscontrate nell'utilizzazione del patrimonio abitativo dell'Amministrazione della difesa derivino da una gestione discriminatoria e non sempre trasparente, che ha portato a penalizzare soprattutto il personale militare inquadrato ai livelli iniziali della carriera.

La Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole condizionato, con osservazioni, proposto dal senatore Loreto.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**BILANCIO (5ª)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

85ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE CONSULTIVA**

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante l'abolizione degli esami di riparazione e l'istituzione di appositi interventi di sostegno e recupero. Per quanto di competenza si segnala che il parere favorevole della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento era corredato dell'osservazione che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 deve intendersi come un tetto di spesa. Appare opportuno in proposito recepire tale indicazione. Va segnalato inoltre che una parte dell'onere è coperta mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri iscritto nel fondo speciale di parte corrente. Non si tratta peraltro di un utilizzo in difformità in quanto una parte dell'onere in questione riguarda le scuole italiane all'estero, poste appunto sotto la vigilanza del Ministero degli esteri.

Il sottosegretario VEGAS concorda con le osservazioni formulate dal relatore, ed esprime parere favorevole sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 configuri un tetto di spesa.

*(1953) Emendamenti al disegno di legge: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)*

Il presidente BOROLI fa presente che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di bilancio, come ha ricordato il Presidente del Senato nella stessa assegnazione, si applica il regime procedurale relativo a tali disegni di legge. Pertanto, a parte gli aspetti relativi alla valutazione degli emendamenti in relazione al contenuto proprio del provvedimento collegato, che è questione di competenza della Commissione di merito, è opportuno sintetizzare i criteri in base ai quali - trattandosi di provvedimenti della natura descritta - i relativi emendamenti devono essere valutati in relazione all'articolo 81 della Costituzione, tenendo presente che un parere negativo ha come conseguenza la dichiarazione di inammissibilità nella Commissione di merito.

Precisa quindi che la compensazione deve riguardare gli effetti sia sul saldo netto da finanziare sia sul fabbisogno del settore pubblico.

Essa deve riferirsi agli effetti dell'emendamento a partire dall'anno in corso e per tutta la durata della loro vigenza, eventualmente anche dopo il decennio iniziale e deve garantire mezzi di copertura di durata e di quantità almeno eguali rispetto all'onere.

Il provvedimento, inoltre, non presenta in sé margini utilizzabili, per cui tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati.

Non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti e non possono essere direttamente ridotti capitoli di bilancio (non discrezionali), in quanto in tal caso va modificata la norma legislativa sottostante (sia che questa determini direttamente sia che questa determini solo indirettamente il capitolo interessato).

La riduzione diretta (per copertura) di capitoli discrezionali è da ritenersi in linea di principio incoerente, perché non sembrano esservi margini il cui utilizzo non comprometta la funzionalità delle amministrazioni e perché, in ogni caso, tale riduzione può essere facilmente elusa nei bilanci degli esercizi successivi; comunque, nella valutazione, a parte il dato quantitativo, si tiene conto dei limiti e delle condizioni dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988.

Ricorda quindi che non possono essere utilizzati per la copertura i capitoli relativi a interessi sul debito, quelli di spesa obbligatoria e le rivalutazioni delle stime di entrata. Possono essere introdotte - per compensare - novità normative che comportino nuove o maggiori entrate, mentre non si possono introdurre - per compensare - deleghe, che potrebbero non essere esercitate.

Prende atto la Commissione.

Il relatore CAVAZZUTI ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge nella seduta di ieri. Quanto agli emendamenti, che sono stati valutati sulla base dei criteri metodologici convenuti, essi non sembrano comportare problemi, tranne i seguenti, su cui il parere dovrebbe essere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione: 1.3.1, 1.6.1, 1.7.6 (limitatamente al secondo e

al terzo comma), 1.7.5, 1.7.1, 1.7.3, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.2, 1.14.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.16.1 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.17.1, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.6 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.1, 1.20.4, 1.20.10, 1.20.11, 1.20.2, 1.20.7 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.5, 1.20.12, 1.20.13 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.3, 1.20.15 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.20.14 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo), 1.20.9 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.21.1 (limitatamente ai secondo e al terzo comma), 1.21.2, 1.22.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.22.2, 1.23.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.23.0.1, 1.24.1 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.5, 1.25.6, 1.25.1, 1.25.7 (limitatamente al terzultimo - solo per il primo e secondo comma - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.25.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.4, 1.25.3, 1.26.2, 1.26.1, 1.26.5 (in riferimento al terzultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.3, 1.26.4, 1.26.6 (in riferimento al terzultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.tab.B.1 (in relazione al terzultimo articolo aggiuntivo, solo per i commi 1 e 2, e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente ai commi 1 e 2 del terzultimo articolo aggiuntivo e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in riferimento ai commi 1 e 2 del terzultimo e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento ai commi secondo e terzo), 1.28.1, 1.28.2, 1.28.4, 1.28.3, 1.28.0.1, 1.28.0.2, 1.28.0.4, 1.29.1, 1.30.1 (per l'effetto sul 1995), 1.30.2 (per il secondo e terzo comma), 1.30.3, 1.30.4, 1.30.0.1 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.32.1, 1.32.0.1, 1.32.0.2, 1.32.0.3, 1.33.3 (per il secondo e terzo comma), 1.33.0.1, 1.34.11 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (in relazione ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.4 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.10, 1.34.15 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.3, 1.34.7 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.18 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.0.1, 1.35.1, 1.36.1, 1.39.10, 1.39.16, 1.39.1, 1.39.13, 1.39.5 (per il secondo e terzo comma), 1.39.17, 1.39.2, 1.39.14, 1.39.6 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.18, 1.39.3, 1.39.15, 1.39.8, 1.39.9 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.12, 1.39.50, 1.39.0.1, 1.39.02, 1.39.04, 1.39.03, 1.40.6, 1.40.1, 1.40.7, 1.40.2, 1.40.4, 1.40.0.1, 1.40.tab.f.1, 1.41.1, 1.41.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.41.3, 1.42.2, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6, 1.42.3, 1.42.1, 2.2 (limitatamente al secondo e terzo comma), 2.4.0.2 (limitatamente al terzultimo e al penul-

timo comma), 2.4.0.3, 2.9.0.1, 2.9.0.2, 2.17.0.3, 2.22.0.1, 2.22.0.2, 2.22.0.3, 2.23.3 (limitatamente alle lettere *g* ed *m*), 2.23.7, 2.23.8, 2.23.9, 2.23.1, 2.23.2, 2.23.13, 2.23.14, 2.23.21, 2.23.22, 2.23.29, 2.23.30, 2.14.1, 2.25.3 (per il secondo e terzo comma), 2.25.4, 2.25.1, 2.25.2, 2.25.5, 2.32.2 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 2.32.0.1, 2.32.0.2 (limitatamente alla lettera *b*), 3.3.2 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.3.0.1, 3.12.5, 3.12.1, 3.12.3, 3.13.6 (limitatamente al terzo comma), 3.14.1, 3.15.5, 3.15.1, 3.15.2, 3.18.2, 3.18.0.1, 3.23.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 3.23.6, 3.23.5, 3.23.0.2, 3.23.0.1, 3.24.1, 3.24.0.1, 3.25.0.1, 3.25.0.2, 11.1 (limitatamente ai punti 2 e 3 dell'articolo 24-bis), 11.3, 11.6.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.33.2 si basa sul presupposto che la norma di cui al comma 33 non costituisca un obbligo. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.25.0.1, si giustifica nel presupposto che l'incremento dell'anzianità contributiva valga solo ai fini della maturazione del diritto. Il nulla osta sull'emendamento 1.34.9 si basa sul presupposto che si tratta di un mero coordinamento formale conseguente alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Il nulla osta sull'emendamento 1.40.3 si basa sul presupposto che la norma di cui all'articolo 40 si applichi comunque anche allo *stock* delle pensioni di reversibilità in essere. Il nulla osta sull'emendamento 2.24.0.1 è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - a che l'operatività della delega si mantenga nell'ambito operativo equivalente al gettito di cui all'ultimo comma. Il nulla osta sull'emendamento 3.5.0.1, è condizionato - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - all'eliminazione del riferimento al fondo globale e alla trasformazione della restante parte della copertura in meccanismo a concorrenza dell'onere. Il nulla osta sull'emendamento 3.23.13 è a condizione - sempre richiamando la citata norma costituzionale - che sia prevista la contestualità dell'incremento del contributo pensionistico: idem per gli emendamenti 3.23.3, 3.23.10, 3.23.11, 3.23.7.

Per i seguenti emendamenti il parere è poi contrario in quanto, pur non essendosi in presenza di una violazione diretta della richiamata norma costituzionale, tuttavia essi riportano una copertura di fatto incoerente ed incongrua sia ai fini della politica di bilancio così come definita nella risoluzione programmatica 1996-1998, sia ai fini della funzionalità della pubblica amministrazione: 1.6.2, 1.7.8 (limitatamente alla copertura riferita al capitolo richiamato), 1.7.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.7.9, 1.7.10, 1.7.4, 1.11.6, 1.14.3, 1.16.1 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.18.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.7 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.13 (in riferimento al comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.14 (limitatamente al comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.9 (limitatamente all'ultimo comma), 1.21.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.22.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.23.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.24.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.25.7, 1.25.2 (in riferimento all'ultimo comma), 1.26.5 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terzo comma del terzultimo articolo aggiuntivo), 1.26.6 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terzultimo, limitatamente al comma 3), 1.26.tab.B.1 (in riferimento al se-

condo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terzultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terzultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in relazione al comma 3 del terzultimo articolo aggiuntivo e al secondo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.30.2 (per l'ultimo comma), 1.30.0.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 1.34.11 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.4 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.15 (in riferimento all'ultimo comma del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (con riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.7 (riguardo all'ultimo comma), 1.34.18 (in relazione al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.39.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.9 (in riferimento all'ultimo comma), 1.41.2 (in riferimento all'ultimo comma), 2.2 (limitatamente all'ultimo comma, anche se l'emendamento appare di significato poco chiaro), 2.4.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 2.25.3 (per l'ultimo comma), 2.32.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.3.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.23.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4 (limitatamente all'ultimo comma).

Fa presente quindi che quando gli emendamenti utilizzino la stessa copertura, l'eventuale approvazione del primo di essi prelude alla preclusione degli altri.

Precisa infine che in alcuni casi non segnalati ricorrono modalità di copertura non idonee senza però che ciò, nella fattispecie, comporti un parere di segno contrario: il significato è che la norma non comporta problemi finanziari e quindi la clausola di copertura, ancorchè in sé scorretta, si ha per non apposta.

Il sottosegretario VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore, precisando che anche nei casi in cui non vi è un vero e proprio problema di carenza di copertura, come ad esempio per gli emendamenti 1.7.6 e 1.7.8, occorre considerare gli effetti che essi determinano sul buon andamento dell'amministrazione e se le coperture previste non vadano a incidere su finalizzazioni già in essere e tali da renderle meramente formali.

Sottolinea, inoltre, che taluni emendamenti, segnalati dallo stesso relatore, producono in realtà una espansione della spesa: su di essi, anche in presenza di una copertura finanziaria realizzata con nuove entrate, il Governo non può che esprimersi in senso contrario.

Quanto agli emendamenti 1.32.0.2 e 1.33.0.2, fa presente che, con opportune modifiche della clausola di copertura, su di essi potrebbe formularsi un parere favorevole.

Il relatore CAVAZZUTI precisa che sono stati trasmessi i subemendamenti 2.13.0.1/1 e 1.33.0.2/1. Propone che sul primo si esprima parere

contrario per inidoneità della copertura e che sul secondo si formuli, invece, un parere di nulla osta, con l'indicazione che la sua approvazione supererebbe anche la contrarietà sull'emendamento a cui si riferisce.

La senatrice ROCCHI chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno portato alla proposta di parere contrario sull'emendamento 1.35.1. Precisa che la copertura dell'emendamento va riferita all'accantonamento del Ministero del lavoro.

Il relatore CAVAZZUTI fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dall'approvazione dell'emendamento appare incerta e che quindi la copertura indicata, in mancanza di ulteriori elementi di precisazione, non è sufficiente.

Il sottosegretario VEGAS conferma che gli oneri finanziari prevedibili sono maggiori di quanto viene ipotizzato nella quantificazione contenuta nell'emendamento in esame. Precisa, inoltre, che anche l'accantonamento del Ministero del lavoro non è capiente.

Il senatore CAPONI esprime sorpresa per il parere contrario formulato dal relatore sull'emendamento 1.3.1, finalizzato alla soppressione della norma che indica la riforma del sistema previdenziale come parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998. A suo avviso infatti da tale emendamento non discenderebbero effetti finanziari, per cui non si giustifica l'espressione di un parere contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore CAVAZZUTI ritiene che l'emendamento 1.3.1 non comporti semplicemente la soppressione di una dichiarazione politica, ma altera il quadro degli impegni finanziari di entrata e di spesa per l'anno in corso, interferendo in definitiva sugli equilibri di bilancio.

Si associa il sottosegretario VEGAS .

Il senatore NAPOLI si chiede per quali motivi il relatore abbia espresso parere contrario sull'emendamento 1.42.5, finalizzato a sopprimere il comma 42 dell'articolo 1, che costituisce - a suo avviso - una disposizione contraddittoria e con conseguenze insormontabili sul piano dell'equità.

Il relatore CAVAZZUTI precisa che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.42.5 non appare accettabile, in quanto si basa sulla riduzione del fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, senza però modificare la legislazione sostanziale che consente tali ultime erogazioni.

Il sottosegretario VEGAS precisa che le risorse finanziarie in questione non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri, facendo parte integrante dei risparmi di spesa previsti dal disegno di legge.

Il senatore CAPONI chiede che il parere sull'emendamento 1.3.1 sia votato separatamente.

Il senatore TAMPONI ritiene necessario un breve rinvio dell'esame degli emendamenti, allo scopo di poter valutare con ponderazione la proposta di parere formulata dal relatore, poichè altrimenti il parere espresso dalla Commissione bilancio su un argomento così delicato finirebbe per appiattirsi sulle posizioni del Governo. Propone pertanto di rinviare l'esame degli emendamenti.

Posta ai voti, la proposta di rinvio dell'esame è accolta a maggioranza.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C05\*, 0026\*)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15, per proseguire l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1953. Comunica, altresì, che l'ordine del giorno è integrato dall'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1136-b in materia di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**86ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1953) Emendamenti al disegno di legge: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. In parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TAMPONI rileva che alcuni degli emendamenti valutati negativamente dal relatore hanno avuto invece il parere favorevole



della Commissione bilancio della Camera dei deputati e chiede al relatore di dar conto di tale differente orientamento.

Chiede quindi di conoscere i motivi del parere contrario espresso dal relatore sugli emendamenti 1.39.50 e 1.28.2.

Il relatore CAVAZZUTI chiarisce preliminarmente che la non completa coincidenza dei criteri di valutazione degli emendamenti tra le commissioni bilancio dei due rami del Parlamento discende dalla normale autonomia interpretativa delle Camere.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 1.39.50, fa presente che la copertura a carico del fondo per la gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti non rappresenta una valida modalità di copertura, in quanto si tratta di risorse già vincolate.

Relativamente infine all'emendamento 1.28.2, sottolinea che esso fa riferimento, per la copertura finanziaria, a deleghe legislative che potrebbero non essere esercitate, per cui allo stato non si ha una valida copertura finanziaria.

Il senatore DEGAUDENZ fa presente che l'emendamento 2.9.0.1 costituisce una disposizione meramente interpretativa, finalizzata a rimuovere una situazione di ingiustizia con riferimento alle indennità di rischio attribuite ai vigili del fuoco delle province di Trento e Bolzano.

Il relatore CAVAZZUTI, pur concordando con il merito dell'emendamento in questione, sottolinea che esso è privo di copertura finanziaria.

Il senatore NAPOLI chiede di conoscere le motivazioni per cui il nulla osta sull'emendamento 3.23.10 è subordinato a una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che è necessario subordinare il nulla osta sull'emendamento all'approvazione di una norma che garantisca il non venir meno dei contributi previdenziali.

Il senatore ZACCAGNA osserva che il relatore ha valutato positivamente alcuni emendamenti provvisti di una pluralità di coperture finanziarie, alcune delle quali peraltro, singolarmente, non hanno ricevuto parere favorevole. Rileva quindi che non appare corretto esprimere parere favorevole sulla copertura finanziaria attuata con aumento della tassazione dei titoli del debito pubblico, in quanto - a suo avviso - essa non può che determinare un aumento dei tassi di interesse che finisce per neutralizzare l'incremento delle entrate. Esprime infine un giudizio negativo sulla copertura finanziaria, prevista in alcuni emendamenti valutati positivamente dal relatore, attuata mediante aumento delle accise sulla benzina verde, senza peraltro che tale aumento venga puntualmente quantificato.

Il relatore CAVAZZUTI fa presente che, di fronte ad una pluralità di modalità di copertura, si valuta la sufficienza di almeno una di esse, ai fini del parere di nulla osta sull'emendamento. Osserva inoltre che la tesi sostenuta dal senatore Zaccagna si fonda su una teoria della trasla-

zione dell'imposta sui titoli di Stato che non risulta assolutamente dimostrata.

Il senatore NAPOLI chiede chiarimenti al relatore in merito all'emendamento 2.24.0.1.

Il relatore CAVAZZUTI chiarisce che il nulla osta sull'emendamento è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'operatività di una delega in grado di assicurare la necessaria copertura finanziaria.

Osserva quindi che, sulla base di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana, il parere contrario inizialmente da lui formulato sull'emendamento 1.32.0.2 potrebbe essere trasformato in un parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano accolte le modifiche suggerite dal Governo.

Il senatore CAPONI esprime perplessità sul mutamento di avviso del relatore sull'emendamento in questione, e ritiene che, se ciò è possibile sulla base di un suggerimento fornito dal rappresentante del Governo, dovrebbe esserlo allo stesso modo anche in relazione ad altri emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la dichiarazione del relatore è conforme alla prassi della Commissione bilancio di condizionare il nulla osta su alcuni testi o emendamenti alle modifiche di volta in volta necessarie a garantire la non violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore TAMPONI si chiede per quale motivo il Governo non abbia proposto formulazioni alternative anche su altri emendamenti.

I senatori CHERCHI e MORANDO rilevano che in una molteplicità di precedenti il Governo ha proposto la riformulazione di emendamenti allo scopo di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore CAVAZZUTI dichiara di ritirare la proposta di parere favorevole condizionato all'approvazione delle modifiche proposte dal Governo sull'emendamento 1.32.0.2, al solo scopo di evitare atteggiamenti ostruzionistici, e senza che ciò costituisca un precedente per il modo di operare della Commissione bilancio.

Su richiesta del senatore CAPONI viene posta in votazione separatamente la proposta di parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 1.3.1 che risulta accolta.

Il senatore ZACCAGNA chiede che sia posta in votazione separatamente la proposta di parere favorevole del relatore sugli emendamenti coperti con aumento delle imposte sui titoli del debito pubblico.

Il presidente BOROLI fa presente che i criteri di valutazione degli emendamenti non sono oggetto di votazione.

Il senatore ZACCAGNA chiede che sia posta in votazione separatamente la proposta di parere formulata dal relatore sull'emendamento 1.26.0.4.

Il senatore ALÒ ritiene che la richiesta del senatore Zaccagna determini in effetti la votazione su un criterio di valutazione e non su un singolo emendamento.

Il senatore CARPENEDO sottolinea l'esigenza di non discostarsi dalla procedura normalmente seguita per i lavori della Commissione bilancio in sede consultiva.

Il senatore ALÒ rivendica il diritto ad esprimere comunque le proprie opinioni.

Il presidente BOROLI sottolinea l'assoluta correttezza delle procedure adottate e dichiara, con riferimento ad alcune osservazioni formulate nella seduta antimeridiana dal senatore Tamponi, di non considerarsi, nella sua veste di presidente della Commissione bilancio, al servizio delle singole maggioranze parlamentari, bensì dell'istituzione.

Viene quindi posta ai voti la proposta di parere formulata dal relatore sull'emendamento 1.26.0.4, che risulta accolta.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore tutti i restanti emendamenti.

Interviene il senatore TAMPONI per dichiarare il proprio voto di astensione e per esprimere perplessità sul parere formulato dal relatore in merito ad alcuni emendamenti, nonché sul mutamento di valutazione del relatore stesso sull'emendamento 1.32.0.2.

Il senatore NAPOLI dichiara la sua astensione sulla proposta del relatore, riservandosi diverse valutazioni nella sede di merito.

La Commissione approva, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

**(1336-B) SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore COPERCINI, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge che istituisce un contributo per il rimborso delle spese elettorali anche nel caso di elezioni suppletive. Sul disegno di legge, già approvato dal Senato, la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta, a condizione che fosse soppressa la norma che poneva l'onere a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie

e d'ordine. Tale condizione risulta accolta nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta, per cui, per quanto di competenza, non sussistono ulteriori problemi.

La Commissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(1994) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione: favorevole)*

Il relatore COPERCINI osserva che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge finalizzato ad accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

Per quanto di competenza si devono segnalare alcune disposizioni suscettibili di rilevanti effetti finanziari. In particolare il comma 4 dell'articolo 1 aumenta di 30 miliardi di lire l'importo massimo dei mutui che il Commissario liquidatore è autorizzato ad accendere sulla base della legislazione vigente.

Segnala poi che l'articolo 2 prevede (al comma 2) l'immissione in un ruolo unico transitorio del personale dell'ENCC e delle società controllate, disponendo poi (al comma 6) l'esenzione del personale che non si avvalga di tale facoltà dal blocco dei pensionamenti di anzianità stabilito nella legge collegata alla manovra finanziaria per il 1995.

Il comma 7 dello stesso articolo 2 prevede poi un piano di prepensionamenti per detto personale.

Infine il comma 1 dell'articolo 2 prevede la devoluzione dei beni patrimoniali pertinenti alla gestione liquidatoria, al termine della liquidazione, a favore di amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito.

Sulla base della relazione tecnica che accompagna il provvedimento di urgenza, gli oneri derivanti dalle norme sopra segnalate dovrebbero trovare copertura nelle disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria, senza quindi ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Su tale affermazione appare indispensabile ottenere puntuali conferme da parte del Governo, soprattutto con riferimento ai mancati risparmi di spesa che deriverebbero dall'esenzione prevista nel comma 6 dell'articolo 2 dal blocco dei pensionamenti di anzianità.

Va segnalato peraltro che sul testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reputato che tutte le disposizioni onerose del provvedimento trovino capienza nelle risorse finanziarie che deriveranno dalla liquidazione dell'ente in questione, come il Governo ha dichiarato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge. Per quanto riguarda in particolare il comma 6 dell'articolo 2, osserva che gli effetti finanziari dell'esenzione dal blocco dei pensionamenti di anzianità prevista in tale norma erano già stati stimati nella quantificazione del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995. In ogni caso non vi sono problemi di copertura finanziaria, in quanto il risultato finale

della gestione liquidatoria sarà di segno positivo anche al netto di tutte le spese previste dal provvedimento.

Il relatore COPERCINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere di nulla osta.

La Commissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

94<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1986) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame)

Il relatore CAVITELLI, riferendo favorevolmente sul provvedimento in titolo, ricorda che il Governo nel reiterare il decreto-legge n. 122 del 1995 - decaduto per mancata conversione nei termini costituzionalmente previsti - ha accolto le modifiche approvate a suo tempo dal Senato in sede di conversione; la Camera dei deputati, a sua volta, ha approvato il testo senza ulteriori modificazioni. Passando ad illustrare i contenuti del decreto-legge, sottolinea la necessità di completare la vigente normativa in tema di onorari, indennità e rimborsi spese destinati a chi svolge le funzioni di sindaco delle società, con la determinazione del tetto massimo per tali compensi, per evitare un possibile pregiudizio economico per le società stesse. Il decreto-legge in esame, infatti, detta norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci ad integrazione dell'apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1994, n. 645. Al di là della contingenza di intervenire per integrare la normativa secondaria citata, va tenuto presente che le norme recate dal provvedimento avranno efficacia non oltre l'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia.

Il testo all'esame della Commissione, inoltre, molto opportunamente specifica che il tetto agli onorari così determinato si applica anche ai compensi dei componenti del collegio sindacale iscritti nel registro

dei revisori contabili, ancorchè non in quello dei dottori commercialisti.

Il Presidente FAVILLA, non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario RICCIARDI invita la Commissione a convertire il decreto-legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, preso atto del sostanziale consenso sul testo da parte dei commissari, fa presente che il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea nella seduta di domani; propone pertanto di conferire al relatore un mandato favorevole.

Si dà, infine, mandato al relatore Cavitelli di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1986, di conversione del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**113<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*indi del Presidente*

ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Corradini e Porzio Serravalle.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)**

Illustra il provvedimento il presidente-relatore BISCARDI, ripercorrendo innanzitutto le tappe dell'esame delle precedenti versioni del decreto presso il Senato lo scorso autunno. Allora, - ricorda il relatore - di fronte alla improvvida decisione dell'ex ministro D'Onofrio di disciplinare con un provvedimento d'urgenza una materia così delicata per il processo formativo degli studenti, il Senato deliberò di limitare il contenuto del decreto legge al minimo indispensabile per l'anno scolastico in corso, affidando ad un organico disegno di legge la più ampia disciplina delle attività integrative e dei corsi di recupero. Entrambi i provvedimenti furono trasmessi alla Camera dei deputati, dove il decreto-legge decadde per decorrenza dei termini costituzionali e fu più volte reiterato. Esso torna ora all'esame del Senato, a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Assemblea della Camera, in un testo che recepisce in parte le indicazioni contenute nel summenzionato disegno di legge di riforma organica.

Si tratta senz'altro - prosegue il presidente-relatore - di un testo migliore rispetto all'originaria versione del decreto, ma necessita di due modifiche assolutamente imprescindibili. In primo luogo, occorre modificare il comma 1 dell'articolo 193-ter (che l'articolo 2 del provvedimento inserisce nel testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione), laddove



stabilisce che gli interventi di recupero si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Quest'ultimo, ai sensi del predetto testo unico, ha corso infatti dal 1° settembre al 31 agosto e non è certo nelle intenzioni del legislatore far sì che i corsi integrativi possano tenersi anche a luglio o agosto. Occorre dunque restringere l'arco temporale nel quale essi possono svolgersi, limitandolo al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine delle lezioni, così come individuato dal calendario scolastico.

Inoltre, è indispensabile sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 193-bis (che pure il provvedimento propone di inserire nel predetto testo unico), secondo il quale il consiglio di classe dovrebbe deliberare - per gli studenti promossi pur senza aver conseguito pienamente gli obiettivi didattici della classe frequentata - l'obbligo di frequentare corsi di recupero nella fase iniziale delle lezioni. Tale disposizione rischia infatti di rappresentare - paradossalmente - una riproposizione sotto diverse spoglie degli stessi esami di riparazione che si intende abolire e non può in alcun modo essere condivisa.

Il presidente-relatore, nel dar conto del parere favorevole testè espresso sul provvedimento dalla Commissione bilancio, auspica conclusivamente un sollecito *iter* del disegno di legge, che consenta la definitiva approvazione del decreto anche da parte della Camera dei deputati prima della pausa estiva.

Si apre il dibattito.

Il senatore PRESTI ricorda che la limitazione dell'abolizione degli esami di riparazione al solo anno scolastico 1994-1995, operata dal Senato nel corso dell'esame dell'ultima versione del decreto-legge da esso esaminata, ha rappresentato una operazione sicuramente non educativa nei confronti degli studenti, cui è stato fatto credere di poter incidere sul processo legislativo attraverso manifestazioni di piazza e l'organizzazione della protesta.

Il testo che giunge ora dalla Camera dei deputati riporta correttamente l'abolizione degli esami di riparazione in un quadro a regime e determina una situazione di maggiore chiarezza normativa.

Quanto alle modifiche da apportare al provvedimento, egli ritiene opportuno spostare il primo periodo del comma 3 dell'articolo 193-bis al termine del comma 2, per evidenti ragioni di connessione logica. Non condivide invece la proposta del relatore di sopprimere il secondo periodo del medesimo comma 3, le cui disposizioni potrebbero eventualmente essere rese facoltative per sottolineare l'autonomia dei consigli di classe.

Infine, egli esprime perplessità sulla norma di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), secondo la quale gli studenti che non possano essere valutati al termine delle lezioni per malattia o trasferimento della famiglia sono ammessi a sostenere prove suppletive entro il 30 giugno. Tale data appare del tutto incongrua, dal momento che gli scrutini (nei quali i docenti dovrebbero constatare l'impossibilità di valutare alcuni alunni) terminano essi stessi intorno al 25 giugno. Meglio sarebbe allora prevedere che le prove suppletive si tengano, più genericamente, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Il senatore CASTELLANI condivide invece pienamente le osservazioni del relatore sia per quel che riguarda l'inopportunità di prevedere

gli interventi integrativi durante l'intero anno scolastico, che per quanto riguarda la necessità di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 193-bis. Tale ultima norma introdurrebbe infatti un nuovo istituto giuridico, una sorta di «promozione con riserva», di cui la scuola sicuramente non sente la necessità. Inoltre, non è sicuramente educativo iniziare l'anno scolastico con una diversificazione immediata dell'attività didattica, che impedirebbe la formazione di quello spirito collettivo di classe che dovrebbe invece essere favorito e promosso da ogni docente responsabile.

Il senatore Castellani richiama poi l'attenzione della Commissione sul comma 5 del medesimo articolo 193-bis, secondo il quale le attività integrative sono svolte obbligatoriamente dai docenti degli istituti. A tale proposito, egli ritiene indispensabile effettuare una verifica sull'andamento dei corsi integrativi svolti quest'anno e sul ricorso effettuato a docenti esterni.

In una interruzione, il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE fa presente che quest'anno i corsi integrativi sono stati svolti all'80 per cento dai docenti interni agli istituti.

Il senatore CASTELLANI conclude il proprio intervento sottolineando comunque la novità, contenuta nel testo, di prevedere l'obbligo per i docenti di svolgere le attività didattiche integrative.

Il senatore BRIENZA, pur condividendo il merito delle osservazioni finora emerse, solleva dubbi sull'opportunità di apportare modifiche al provvedimento, con ciò imponendo un ritorno del medesimo alla Camera dei deputati e rendendo aleatoria la conversione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Poichè infatti, qualora si accedesse all'ipotesi di modificare il testo, si dovrebbe valutare l'opportunità di introdurre anche altre modifiche rispetto a quelle finora prospettate dal relatore e dal senatore Presti, egli ritiene che si ponga un problema di responsabilità politica, che impone un'attenta riflessione.

Anche il senatore BATTAGLIA ritiene che, al di là del merito delle proposte di modifica finora avanzate, l'ipotesi di un rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati ne provocherebbe quasi certamente un'ulteriore decadenza. Sulla questione degli esami di riparazione, a suo giudizio è invece essenziale assicurare una definitiva certezza normativa prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

La senatrice PAGANO condivide a sua volta le preoccupazioni espresse dal senatore Brienza. Le proposte di modifica avanzate dal relatore sono senz'altro - a suo avviso - pienamente condivisibili, così come potrebbero esserlo molte altre. Tuttavia, poichè non è realistico che queste modifiche incontrino il pieno consenso anche dell'altro ramo del Parlamento, si rischierebbe di allungare a dismisura i tempi di definitiva conversione del provvedimento, con evidenti conseguenze assai negative per l'intero settore scolastico.

Il senatore BEVILACQUA ricorda che il Parlamento ha il dovere morale e politico di assicurare certezze normative e ciò tanto più evi-

dentemente su una materia così delicata quale quella degli esami di riparazione. Pur condividendo le perplessità sollevate sul provvedimento in esame sia in ordine all'obbligo imposto ai docenti interni di svolgere le attività integrative sia con riferimento alla fissazione del 30 giugno del termine per le prove suppletive, egli ritiene pertanto più opportuno lasciare il testo immutato e procedere alla definitiva conversione del decreto.

Il senatore MERIGLIANO, pur consapevole dell'esistenza di difetti nel testo in esame, si dichiara a sua volta favorevole all'approvazione senza modificazioni: infatti è indispensabile dare finalmente agli studenti e alle famiglie un minimo di certezza. Eventuali aggiustamenti potrebbero essere operati successivamente, attraverso la sollecita approvazione di una apposita legge.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale rileva come la Camera dei deputati abbia trasmesso al Senato, in tempi tali da impedire un approfondito dibattito, un testo nel quale sono stati introdotti elementi sui quali il Senato non si è mai espresso. D'altra parte, se la Commissione e l'Assemblea del Senato concorderanno con le poche modifiche che egli intende proporre - modifiche alla cui approvazione egli condiziona il mantenimento del ruolo di relatore - la Camera dei deputati dovrebbe essere in grado di approvare definitivamente il testo prima della pausa estiva. Egli non ritiene comunque possibile accogliere disposizioni tali da divenire fonti di polemiche e discredito per la scuola.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE manifesta le vive preoccupazioni del Governo per la situazione in atto, facendo presente che nessuna amministrazione sarebbe in grado di fronteggiare la abolizione degli esami di riparazione in assenza delle indispensabili norme di supporto. D'altra parte, non è possibile introdurre in una struttura rigida come quella scolastica un elemento di flessibilità così forte come le attività integrative. L'esperienza condotta nell'anno scolastico 1994-1995 ha messo in luce gravissime difficoltà di tipo logistico ed organizzativo: è risultato infatti impensabile accollare ulteriori attività didattiche a classi già gravate da sette ore di scuola al giorno oppure a studenti pendolari privi dei necessari servizi di trasporto. L'ordinanza emanata a suo tempo dal ministro D'Onofrio recava disposizioni sui tempi scolastici che si sono rivelate non applicabili, mentre è apparso chiaro che le attività integrative possono essere collocate al mattino solo se si può interrompere lo svolgimento delle lezioni. L'unica via d'uscita è rappresentata dunque dall'aumento di durata dell'anno scolastico.

Il sottosegretario Serravalle afferma quindi che il testo in esame, pur con i suoi limiti, consente comunque l'avvio delle attività integrative nell'anno scolastico 1995-1996 in un quadro di ragionevoli certezze. Ove anche questo decreto-legge dovesse decadere ella non si sentirebbe, in coscienza, di consigliare al Ministro una sua reiterazione, che in ogni caso potrebbe avvenire solo nel testo originario e non in quello recante le modifiche approvate dalla Camera dei deputati o quelle eventualmente aggiunte dal Senato.

Il presidente ZECCHINO fa presente che, secondo una radicata prassi, il Governo reitera i decreti decaduti per mancata conversione entro i termini accogliendo le modificazioni approvate - sia pure non definitivamente - dalle Camere.

Il senatore PRESTI ricorda recenti casi in cui i Ministri dell'università e della sanità hanno contravvenuto a tale prassi.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE riprende avvertendo che la Camera dei deputati ha invitato il Governo a cessare l'emanazione a getto continuo di ordinanze e circolari, con le quali finora si è cercato di supplire alle necessità, mentre il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenta un ragionevole punto di mediazione. Quanto poi alle obiezioni emerse dal dibattito, avverte che dalle scuole sale fortissima la richiesta di collocare le attività integrative nella prima parte dell'anno scolastico e pertanto ella non considera realistico il timore di una loro collocazione in piena estate. Circa la norma introdotta al comma 3 dell'articolo 193-bis, essa non configura una promozione con riserva e comunque appare utile, almeno in via transitoria, per consentire un ordinato avvio dell'anno scolastico 1995-1996. Passando all'obbligo imposto dal testo, come modificato dalla Camera dei deputati, di far ricorso solo ai docenti interni per lo svolgimento delle attività integrative, ricorda che il Governo sarebbe stato favorevole a mantenere la possibilità di ricorso anche a docenti esterni; tuttavia le relazioni degli ispettori ministeriali hanno evidenziato, insieme all'alto livello di impegno dei docenti interni (oltre il 70 per cento in media), anche l'estrema difficoltà di trovare personale esterno adeguato e il conseguente rischio di sprecare inutilmente i fondi. Conclude auspicando una celere conversione del decreto-legge.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**114<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Barabascchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

(74) **MANIERI**: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) **SIGNORELLI**: *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) **DI ORIO ed altri**: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale.

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: contrario)

Il relatore **BRIENZA** propone di esprimere un parere nettamente contrario sul disegno di legge n. 1882, già approvato dalla Camera dei deputati, che risulta essere in evidente contrasto sia con la normativa comunitaria che con alcune sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Per gli stessi motivi, egli propone di esprimere parere contrario anche sui disegni di legge nn. 74, 933 e 1060, relativamente ai profili di analogo tenore.

Dopo un intervento del senatore **MAGRIS** (che si dichiara favorevole alla proposta del relatore), senza ulteriore discussione la Commissione conferisce mandato al relatore **Brienza** di trasmettere alla Commissione di merito un parere contrario sui disegni di legge in titolo.

**IN SEDE REFERENTE**

(1633) **MANIERI ed altri**: *Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - il relatore **Cuffaro** ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di fissare a martedì prossimo, 1 agosto, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che tale termine sia eccessivamente ravvicinato e non consenta una adeguata riflessione sul provvedimento, tanto più che l'attività delle Commissioni nel corso della prossima settimana non potrà essere molto intensa a causa del concomitante esame da parte dell'Assemblea della riforma previdenziale.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente in ordine al termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge quale modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore BISCARDI illustra l'emendamento 2.2, volto a restringere il periodo nel quale possono avere luogo le attività integrative, limitandolo al tempo compreso tra l'inizio e la conclusione delle lezioni. Come già chiarito nel corso della seduta antimeridiana di oggi, il testo approvato dalla Camera dei deputati è infatti, sotto questo profilo, assai discutibile perchè consente lo svolgimento dei corsi integrativi durante l'intero anno scolastico che, come è noto, ai sensi del testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione, va dal 1° settembre al 31 agosto. Peraltro, al fine di evitare di apportare al testo un numero troppo elevato di modifiche che rischierebbe di compromettere la definitiva conversione del decreto-legge, egli si dichiara peraltro disponibile a trasformare il predetto emendamento nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1993, di conversione del decreto-legge n. 253 del 1995, recante abolizione degli esami di riparazione,

impegna il Governo:

ad assicurare che gli interventi didattici ed educativi di cui all'articolo 193-bis del Testo unico delle leggi sulla pubblica istruzione, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 253, abbiano luogo nell'arco temporale compreso fra la data di inizio e quella di conclusione delle lezioni.»

0/1993/1/7

BISCARDI, relatore

Quanto poi all'altra questione da lui sollevata nella seduta antimeridiana, relativa alla inopportunità che i consigli di classe impongano l'obbligo di frequentare le attività integrative agli studenti promossi senza aver conseguito pienamente gli obiettivi didattici prescritti, egli annuncia parere favorevole sull'emendamento 2.1 presentato dalla senatrice Pagano. Egli esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 2.3 (emendamenti che si intendono tutti già illustrati).

La senatrice VEVANTE SCIOLETTI dichiara di ritirare l'emendamento 1.2 e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il senatore PRESTI illustra l'emendamento 2.5, con il quale si impegna ciascun docente che effettui i corsi integrativi a documentare il programma svolto e la frequenza da parte degli alunni.

Il PRESIDENTE fa presente che tale emendamento, così come gli emendamenti 2.4 e 2.6, introduce elementi aggiuntivi rispetto all'accordo informale testè raggiunto con esponenti dell'altro ramo del Parlamento in ordine ad una sollecita conversione del provvedimento con le integrazioni emerse nel dibattito di stamane. Chiede pertanto ai presentatori se intendono mantenere tali emendamenti, che rischiano di vanificare gli sforzi finora effettuati.

Il senatore PRESTI dichiara di trasformare l'emendamento 2.5 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1993, di conversione del decreto-legge n. 253 del 1995, recante abolizione degli esami di riparazione,

impegna il Governo:

affinchè in sede di emanazione della circolare applicativa precisi che ciascun docente impegnato nello svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi documenti il programma svolto e la frequenza da parte degli alunni.»

0/1993/2/7

VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI

Il senatore BEVILACQUA dichiara di ritirare l'emendamento 2.4. Egli mantiene però l'emendamento 2.6, volto ad evitare che i docenti possano essere impegnati nello svolgimento degli interventi integrativi oltre le 24 ore settimanali complessive di insegnamento. Al fine di favorire il raggiungimento di una intesa, egli si dichiara tuttavia disponibile a modificare l'emendamento nel senso di consentire tale possibilità solo su richiesta dei docenti.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE chiarisce che il superamento del limite massimo di 24 ore è comunque precluso dal recente contratto per il personale del comparto scuola.

Sulla base di tali assicurazioni, il senatore BEVILACQUA ritira l'emendamento 2.6.

Il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (che consente - a suo avviso - una migliore organizzazione delle prove suppletive anche se comporta un certo sovraccarico di lavoro per gli insegnanti all'inizio di settembre), 2.3 e 2.1 (che si muove in una direzione condivisa dal Governo).

Con separate votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 1.1, 2.3 e 2.1.

Sull'ordine del giorno 0/1993/1/7<sup>a</sup>, il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE suggerisce una modifica volta a consentire che le attività integrative possano essere svolte a partire dal 1 settembre.

Sull'ordine del giorno 0/1993/2/7<sup>a</sup>, ella suggerisce invece di sopprimere il riferimento alla circolare applicativa, dal momento che il Ministero potrebbe dare attuazione al provvedimento anche in forme diverse.

Dopo che i presentatori degli ordini del giorno hanno accolto le proposte di modifica avanzate dal Sottosegretario, la Commissione delibera di trasmettere entrambi gli ordini del giorno all'Assemblea nel testo modificato, previa dichiarazione di astensione del senatore MAFFINI.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore BISCARDI a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte.

*(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori*

*(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria*

*(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari*

*(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori*

*(1746) CAMPUS e NISTICÒ: Nuove norme in materia di concorsi universitari*

*(1824) SERRA: Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria*

*(1842) BATTAGLIA e PEDRIZZI: Norme in materia di reclutamento dei professori universitari*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - era stato comunicato che il relatore Magris aveva avuto mandato da parte del Comitato ristretto a redigere un nuovo testo da presentare alla Commissione. Il Comitato ristretto, pur lavorando a ritmi molto serrati ed essendo prossimo alla conclusione dei propri lavori (per lo meno per alcuni aspetti), non era infatti riuscito ad elaborare un testo che registrasse il consenso di tutte le forze politiche.

Il relatore MAGRIS fa presente di non essere stato in grado di elaborare un testo per la Commissione, nel quale potessero rispecchiarsi



tutte le posizioni espresse in sede di Comitato ristretto. Egli propone pertanto di riprendere l'esame in sede ristretta, al fine di verificare su quali profili si possa considerare raggiunto un accordo sia pure di massima e su quali altri invece le posizioni restino distanti.

*Il senatore MASULLO conviene con la proposta del relatore, pur auspicando che si addivenga comunque, prima o poi, ad una pubblica assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche in ordine all'esito dei lavori del Comitato ristretto.*

*Il senatore SERRA si dichiara contrario all'elaborazione, in sede ristretta, di un testo che registri il consenso solo di una maggioranza delle forze politiche rappresentate in Commissione. Se in tale sede non è possibile raggiungere un accordo unanime, egli ritiene infatti preferibile riprendere la discussione dei provvedimenti in sede plenaria, assumendo come testo base il disegno di legge n. 1629 presentato dal ministro Salvini.*

*Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni al senatore Serra in ordine alla conclusione dei lavori del Comitato ristretto, che non potrebbe non essere unanime. Quanto poi alla adozione in sede plenaria di un testo base per la discussione, tale decisione spetterà alla Commissione; allo stato non esiste alcun altro testo oltre a quelli formalmente presentati, come egli stesso ha chiarito in un comunicato stampa, al fine di fugare certi dubbi sorti in ordine alla paternità di alcuni testi circolati in ambito universitario.*

*Con l'assenso del sottosegretario BARABASCHI, la Commissione conviene infine sulla proposta del relatore Magris.*

*Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.*

*(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica*

*(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali*

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

*Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio scorso.*

*Il PRESIDENTE ricorda che i disegni di legge in titolo - pur non essendo ancora conclusi i lavori del Comitato ristretto incaricato del loro esame preliminare - sono stati rimessi alla sede plenaria su richiesta del senatore Bergonzi. Quest'ultimo, al termine delle comunicazioni rese dal ministro Lombardi nella seduta di ieri, relativamente alle previsioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il 1996, ha dichiarato infatti che a giudizio del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti erano venute meno le condizioni che consentivano la prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in sede ristretta.*

Il senatore BERGONZI fa presente di aver richiesto la rimessione alla sede plenaria dei provvedimenti in titolo per stimolare una riflessione della Commissione sull'opportunità di procedere all'esame di una riforma la cui concreta praticabilità appare gravemente compromessa dalla decisione assunta dal Governo in carica di contrarre ulteriormente, per il 1996, le risorse disponibili a favore della scuola. Qualora tuttavia la Commissione non condividesse tali considerazioni pregiudiziali, egli non si opporrebbe alla prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in sede ristretta.

Il PRESIDENTE ricorda che non sono ammissibili, nel corso dell'esame di un provvedimento in sede referente, questioni pregiudiziali. Alla rimessione in sede plenaria di un provvedimento precedentemente deferito all'esame di un Comitato ristretto consegue infatti la ripresa dell'esame a partire dalla fase procedurale successiva a quella già svolta. Poichè nel caso specifico si è già conclusa la discussione generale e il Comitato ristretto non ha elaborato un testo unificato da sottoporre all'esame della sede plenaria, si tratta ora di deliberare quale testo adottare a base della discussione.

La relatrice ALBERICI osserva che in sede ristretta è stato comunque svolto un lavoro assai proficuo che avrebbe potuto concludersi, a breve, con l'elaborazione di un testo. Essendo stata tuttavia richiesta la rimessione alla sede plenaria, si tratta di scegliere se adottare quale testo base il disegno di legge presentato dal Governo (o quello presentato dal senatore Castellani), ovvero trovare una soluzione che consenta di non disperdere il lavoro svolto in Comitato ristretto. Ad esempio, la Commissione potrebbe dare mandato al relatore di elaborare un testo tenendo conto degli orientamenti emersi in discussione generale e in Comitato ristretto, per lo meno per gli aspetti da quest'ultimo esaminati.

Il PRESIDENTE invita i membri della Commissione ad esprimersi sulle proposte della relatrice.

Il senatore PELLITTERI si dichiara favorevole ad assumere come testo base quello presentato dal Governo, dal momento che il Comitato ristretto non ha concluso i propri lavori.

Il senatore BERGONZI ritiene preferibile conferire mandato alla relatrice a redigere un proprio testo, al fine di non vanificare il lavoro svolto dal Comitato ristretto.

I senatori PRESTI, FRIGERIO e CASTELLANI si associano alle considerazioni del senatore Bergonzi.

La senatrice ABRAMONTE propone una soluzione di mediazione, suggerendo di conferire alla relatrice il mandato a predisporre degli emendamenti - da riferirsi al testo del Governo, che potrebbe essere adottato a base della discussione - che recepiscano il lavoro svolto in sede ristretta.

Il senatore BISCARDI si associa all'auspicio di non vanificare i lavori del Comitato ristretto e concorda con la soluzione prospettata dalla senatrice Abramonte, per lo meno per quanto riguarda l'articolo 1 del provvedimento, già sufficientemente approfondito in sede ristretta. Per quel che riguarda gli articoli successivi, egli invita i membri della Commissione che intendano farlo a presentare quanto prima le proprie proposte emendative al fine di facilitare il compito della relatrice.

Il senatore MAFFINI ritiene che l'adozione del testo del Governo a base della discussione si giustificerebbe nell'ottica di accelerare quanto più possibile i tempi di esame del provvedimento. Poichè tuttavia la prossima settimana il Senato sarà quasi pressochè interamente impegnato nell'esame in Assemblea della riforma pensionistica e subito dopo i lavori saranno sospesi per la pausa estiva, tale accelerazione non ha motivo di essere e pertanto appare più opportuno conferire mandato alla relatrice di redigere un proprio testo sulla base degli orientamenti emersi.

La relatrice ALBERICI ritiene che la soluzione più rapida consista nell'adozione del testo governativo a testo base e nella fissazione del termine per gli emendamenti; ella si dichiara disponibile, per quanto riguarda l'articolo 1, a presentare propri emendamenti che recepiscano il lavoro svolto in sede ristretta. Per quel che riguarda gli articoli successivi - che il Comitato ristretto non ha avuto modo di esaminare - ella si riserva di presentare quelle proposte che, a suo giudizio, potrebbero registrare un ampio consenso. Ciò consentirebbe di non disperdere il lavoro svolto in sede ristretta e di avere a disposizione, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, elementi precisi su cui riprendere il confronto.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori CASTELLANI e MAFFINI, il presidente ZECCHINO e la relatrice ALBERICI, il PRESIDENTE pone infine ai voti la proposta di adottare quale testo base il disegno di legge n. 1810, d'iniziativa governativa, nell'intesa che la relatrice presenterà proposte emendative che riassumano il lavoro svolto in sede ristretta.

Con il consenso del sottosegretario PORZIO SERRAVALLE, tale proposta è quindi approvata, previa dichiarazione di astensione dei senatori BERGONZI e CASTELLANI e di voto contrario dei senatori FRIGERIO e MAFFINI.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera altresì di fissare a mercoledì 2 agosto, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SUI CONCORSI UNIVERSITARI E  
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
(R029 000, C07<sup>a</sup>, 0019<sup>a</sup>)**

Il PRESIDENTE avverte che, in esito alle deliberazioni precedentemente adottate, il Comitato ristretto incaricato dell'esame dei provvedimenti sui concorsi universitari è convocato per oggi stesso alle ore 19; l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, giovedì 27 luglio, alle ore 10,20.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1993**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «anno scolastico 1994-1995», inserire le seguenti: «e comunque fino all'entrata in vigore della normativa sull'autonomia scolastica».*

**1.2** VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il 30 giugno» con le seguenti: «prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo».*

**1.1** PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA,  
BEVILACQUA

**Art. 2.**

*Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale». Conseguentemente, al capoverso 1 sopprimere in fine le parole: «secondo periodo» e sopprimere il primo periodo del capoverso 3.*

**2.3** PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA,  
BEVILACQUA

*Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, capoverso 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996».*

**2.1** PAGANO

*Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, capoverso 5, al termine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «che dichiarino la loro disponibilità. In mancanza di docenti interni degli istituti, il preside è autorizzato ad attingere alle graduatorie provinciali».*

**2.4** VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

*Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ciascun docente impegnato nello svolgimento degli interventi di cui al comma 1 deve documentare il programma svolto e la frequenza da parte degli alunni».

**2.5**

VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

*Al comma 1, nell'articolo 193-bis richiamato, dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. I docenti impegnati nello svolgimento degli interventi di cui al comma 1 non possono comunque svolgere più di 24 ore settimanali complessive di insegnamento».

**2.6**

VEVANTE SCIOLETTI, PRESTI, BEVILACQUA

*Al comma 1, nell'articolo 193-ter, capoverso 1, sostituire le parole: «durante tutto l'anno scolastico» con le altre: «fra la data di inizio e la data di conclusione delle lezioni determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 7-bis.»*

**2.2**

BISCARDI, relatore

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

120<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Vice Presidente*  
DE PAOLI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 9,40.*

IN SEDE REFERENTE

**(518) ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 31 maggio scorso.

Il relatore SCIVOLETTO, in sede di replica, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti apportando preziosi contributi alla discussione del provvedimento, dà conto di alcuni aspetti per i quali a suo avviso è emerso in linea generale un unanime accordo. In particolare sono state ampiamente condivise le finalità e la *ratio* del disegno di legge in quanto recepisce esigenze profondamente avvertite dalla collettività, predisponendo infatti strutture attrezzate per i bambini che viaggiano, migliorando la qualità del servizio autostradale, promuovendo una positiva immagine turistica, rispondendo anche ad esigenze di sicurezza stradale nonché di tutela degli autotrasportatori, troppo spesso vittime di atti criminosi. È emerso altresì un consenso a realizzare un passaggio graduale verso la realizzazione delle strutture indicate nel provvedimento, ritenuto necessario anche in considerazione del fatto che le risorse finanziarie destinate allo scopo sono limitate e pertanto non consentirebbero un'immediata attuazione della normativa. Il relatore dichiara poi la propria disponibilità a prendere in considerazione talune proposte di modifica che sono state già preannunciate nel corso della discussione generale. Per quanto riguarda la definizione della normativa di dettaglio esprime l'avviso che possa essere demandata ad un decreto ministeriale, favorendo un processo di delegificazione della materia. Ritiene altresì opportuno recepire il rilievo della Commissione bilancio, la quale non ha rilevato alcun contrasto con l'articolo 81 della

Costituzione, ma ha suggerito una riformulazione del comma 1 dell'articolo 1. Peraltro, il provvedimento non presenta rilevanti problemi di copertura finanziaria, in quanto le risorse necessarie vengono individuate in uno stanziamento già previsto a favore delle regioni da parte dello Stato, per il quale esiste solo un vincolo di destinazione dell'1 per cento. Per ciò che concerne poi la gestione dei servizi nelle aree attrezzate, sembra opportuno ribadire che anche per questo settore come in altri è opportuno favorire un processo di liberalizzazione, prevedendo per le società che gestiscono le aree un obbligo a dotarle delle necessarie strutture così come previsto dalla legge. Il relatore si riserva poi di valutare insieme alla Commissione l'opportunità di inserire nel provvedimento una specifica disposizione concernente il superamento delle barriere architettoniche per i portatori di *handicaps*, nonché la possibilità di estendere la normativa sulla attrezzatura delle aree autostradali anche ai porti. Ritiene inoltre necessario, quanto all'articolo 4, prevedere un termine entro il quale il Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici sia tenuto a predisporre il piano quinquennale per la realizzazione degli interventi previsti dal provvedimento in oggetto.

Propone infine di stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti, in modo tale che dopo la pausa estiva, alla ripresa dei lavori parlamentari, si possa valutare anche l'opportunità di richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante, qualora il Governo desse il proprio assenso.

Il sottosegretario TESTA, esprime, a nome del Governo, un positivo apprezzamento per il disegno di legge nel suo complesso, in considerazione del fatto che la qualificazione delle aree di servizio e quindi la realizzazione di strutture di accoglienza soddisfano una sentita esigenza della collettività e recepiscono una domanda emergente soprattutto nei periodi di maggior traffico estivo; senza trascurare positivi riflessi sugli aspetti turistici nonché commerciali. Va tuttavia rilevata la necessità di apportare alcune correzioni di carattere tecnico al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge, in quanto esso reca una norma già prevista nel nuovo Codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione.

La Commissione infine conviene che il termine per la presentazione degli emendamenti venga fissato nella prima riunione dell'Ufficio di Presidenza dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

100<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1954) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 281, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995**

(Esame e rinvio)

Il relatore GANDINI fa rilevare preliminarmente che il disegno di legge in esame configura un intervento, cui si fa ricorso sin dal 1992, non solo per le necessità di carattere ecobiologico di mantenere costanti le risorse ittiche, ma anche con finalità di ammortizzatore sociale e ciò in applicazione del regolamento comunitario n. 3699 del 1993. Ricordato il carattere obbligatorio del ricorso al fermo biologico per il mare Adriatico, rispetto alla facoltatività della disciplina relativa ai compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio, il relatore si sofferma sulle implicazioni finanziarie del provvedimento, che presenta uno stanziamento di circa 61 miliardi, in larga parte connessi al premio per il fermo dei natanti e per circa 18 miliardi alle indennità da corrispondere in base alla media dei marittimi imbarcati.

Il relatore, rilevato conclusivamente che l'intervento sembra oramai configurarsi come una prassi che tiene conto di svariate implicazioni, si esprime comunque favorevolmente alla conversione del decreto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROBUSTI, nel dichiarare di condividere le considerazioni svolte dal relatore, preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative, volte a tenere maggiormente conto, nella ripartizione degli stanziamenti, di chi utilizza effettivamente i natanti rispetto a chi, eventualmente, li tenga fermi; sottolineata la rarefazione delle risorse comunitarie al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire il parere della 5<sup>a</sup>

Commissione, esprimendosi comunque in senso favorevole alla conversione del provvedimento.

Il senatore SCRIVANI, rilevato che il disegno di legge scaturisce da orientamenti comunitari, sottolinea la forte valenza ecologica ed ambientale delle misure adottate, pur facendo notare che la facoltatività del fermo biologico per lo Ionio ed il Tirreno appare in contraddizione con la valenza ambientale del provvedimento. Sottolineato quindi criticamente il grande ritardo con cui, quest'anno, si perviene alla definizione legislativa degli interventi, conclude auspicando, per il futuro, una maggiore tempestività delle misure da inquadrare in una cornice di programmazione.

Il senatore DI BELLA, nel dichiarare di convenire sulla opportunità di eventuali piani triennali del settore e di una gestione più oculata, ricorda gli alti costi di riconversione delle spadare, tali da richiedere un quadro di certezze finanziarie.

Il senatore CUSIMANO chiede dei chiarimenti sulla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, che prevede termini differenziati di inizio per il fermo obbligatorio nell'Adriatico, a differenza di quanto previsto per l'eventuale ricorso alla misura nei mari Tirreno e Ionio; al riguardo ritiene sia preferibile la fissazione di un unico termine, più coerente ai fini del ripopolamento della fauna ittica e preannuncia la presentazione di proposte emendative in tal senso.

Il senatore BORGIA, intervenendo sulle questioni sollevate dal senatore Cusimano, si interroga sulle ragioni della disciplina differenziata prevista per i vari compartimenti marittimi, sottolineando che, pur tenendo conto di alcune differenze ambientali, legate alla diversa profondità dei mari, si tratta comunque di assicurare una adeguata tutela ambientale. Si pronuncia quindi a favore di una maggiore omogeneità e organicità di disciplina, anche ai fini della tutela della catena alimentare, associandosi altresì alle prospettate esigenze di una programmazione pluriennale degli interventi nel settore.

Il senatore NATALI, nel rilevare come tali realtà siano oramai conosciute da anni, si sofferma sui problemi della ricostituzione delle risorse ittiche, della tutela ambientale, e in particolare, sulle implicazioni positive per la bilancia dei pagamenti, che appare deficitaria nel settore. Ritiene inoltre che sarebbe opportuna una impostazione di politica settoriale diversa, basata su interventi a due tempi, così come richiesto dagli operatori del settore e conviene col senatore Cusimano sulla incongruenza di alcuni aspetti della disciplina prevista, preannunciando la presentazione di proposte emendative vertenti sulla unificazione della data di inizio del fermo.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore GANDINI, nel ribadire che tali interventi si configurano anche come una forma di integrazione del reddito delle categorie inte-

ressate, sottolinea come le date differenziate di inizio sembrerebbero essere, forse, legate a problemi inerenti alla stagione turistica.

Sottolineata l'esigenza di potenziare forme di acquacoltura, onde garantire un reddito più costante alle categorie interessate e un miglioramento alla bilancia dei pagamenti, raccomanda la conversione del decreto in esame.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO**, ricordato che il decreto ha avuto il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione sui presupposti costituzionali e ribadito che gli interventi si configurano come una sintesi delle esigenze espresse dalle diverse marinerie, conferma l'interesse del Governo ad una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative per le ore 13 di domani, giovedì 27 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(840) CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari**

**(1007) ROBUSTI. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari**

**(1489) BORRONI ed altri. - Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il relatore **CUSIMANO** dà conto degli approfondimenti svolti nella sede del Comitato ristretto, appositamente costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, facendo rilevare come sia stato possibile pervenire alla identificazione di numerose linee di convergenza verso un testo unificato, pur restando ancora da affrontare alcuni profili di merito. Informa al riguardo che, in sede di Comitato ristretto, si è convenuto di procedere alla presentazione di eventuali proposte modificative alla ipotesi di testo formulata dal relatore, onde consentire, alla ripresa dei lavori a settembre, una tempestiva conclusione dell'esame in sede ristretta, per la eventuale adozione di un testo da parte della Commissione plenaria. Auspica pertanto che sia possibile, in tempi brevi, pervenire all'approvazione di un articolato che affronti una problematica così rilevante.

Il **PRESIDENTE** avverte che il seguito dell'esame congiunto proseguirà in sede ristretta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1226) RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Il presidente FERRARI ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva svolto la relazione e si era tenuta la discussione generale.

Il relatore RECCIA formalizza la presentazione di un nuovo testo del provvedimento, interamente sostitutivo del disegno di legge, di cui aveva preannunciato le linee guida nella seduta del 19 luglio, sottolineando l'opportunità che l'esame prosegua, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1395) CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore CARINI avverte di avere formalizzato alcune proposte emendative, che si aggiungono agli emendamenti già presentati.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO preannuncia la presentazione di ulteriori proposte emendative, anche per tenere conto di alcune osservazioni pervenute dal Tesoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1568) BORRONI ed altri. - Riorganizzazione della sperimentazione agraria ed istituzione dell'Ente nazionale per la ricerca agricola, alimentare e forestale (ENRAAF)**

**(1661) ROBUSTI ed altri. - Istituzione dell'Ente per la ricerca scientifica, tecnologica ed economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta precedente il relatore ha svolto la relazione, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CORVINO, nell'associarsi alle considerazioni del relatore, sottolinea come l'agricoltura attraversi un periodo di grande trasformazione sotto la spinta anche della internazionalizzazione degli scambi; di qui l'esigenza che la ricerca e la sperimentazione non siano considerate soltanto strumento di supporto all'agricoltura, separate dalle politiche di intervento, ma costituiscano un insieme integrato, per com-

petere a livello dei centri di ricerca degli altri paesi. Conclude ribadendo l'esigenza di garantire strumenti e supporti adeguati a tale comparto e sottolineando l'esigenza che venga costituito un apposito Comitato ristretto per l'esame dei testi.

Il senatore CUSIMANO, ricordando di avere proposto, in sede di esame del disegno di legge di assestamento per il 1995, lo svolgimento di audizioni sul tema della ricerca scientifica e della sperimentazione agraria, ribadisce la richiesta di fare ricorso allo strumento della indagine conoscitiva, previsto dall'articolo 48 del Regolamento, per svolgere adeguati approfondimenti delle complesse implicazioni della materia, con l'audizione dei vari settori della ricerca interessati.

Il senatore BUCCI, soffermatosi sui problemi della cultura italiana, della ricerca di base e della sperimentazione, sottolinea l'importanza di stabilire a chi compete la fissazione delle priorità, in modo da tenere adeguato conto dell'evoluzione dei mercati e delle richieste dei consumatori, per realizzare interventi innovativi, competitività e riduzione nei costi della gestione. Si tratta quindi, a suo avviso, di supportare adeguatamente le imprese agricole, attraverso una combinazione intelligente degli interventi pubblici e privati nel settore della ricerca e con adeguati sistemi di *auditing*.

Il presidente FERRARI osserva, con particolare riferimento all'intervento del senatore Bucci che, a fronte dei molti, importanti investimenti realizzati in passato per la costruzione di impianti e attrezzature e per la realizzazione di culture pregiate, esiste ora una tendenza che sembra quasi voler «criminalizzare» il mondo agricolo italiano, cui verrebbero imputati, in modo non giustificato, costi troppo elevati.

Il Presidente ribadisce quindi l'esigenza di realizzare una ricerca che sia coerente rispetto al territorio, anche al fine di permettere ricadute tempestive della ricerca pubblica, che assorbe quote importanti delle risorse statali. Si tratta, a suo avviso, di trovare un punto di incontro fra le esigenze che provengono dagli operatori del settore, studiando anche l'evoluzione dei mercati, senza momenti di isolamento rispetto alle esigenze legate al concreto operare del mondo produttivo e tenendo altresì conto della peculiarità della situazione italiana rispetto ad altri paesi. Conclude dichiarando di condividere al riguardo le considerazioni del relatore.

Il senatore DI BELLA, nell'associarsi ai rilievi contenuti nell'esposizione del relatore, si esprime a favore della esigenza di razionalizzare il settore della ricerca, pur nella consapevolezza delle molte difficoltà che un'opera di riordino della materia può incontrare. Nel rilevare come occorra comunque tenere conto dell'atteggiamento degli operatori del settore, prospetta l'opportunità di promuovere degli incontri con le varie realtà interessate, anche a livello universitario e, conclusivamente, ribadita l'esigenza di salvaguardare le particolarità ambientali della macchia mediterranea, chiede chiarimenti in merito alla situazione degli istituti di ricerca per l'orticoltura.

Il senatore ROBUSTI, dichiarato di non condividere integralmente l'impostazione del senatore Bucci, ritiene che al comparto della ricerca pubblica competa la ricerca innovativa, non necessariamente legata ai problemi degli investimenti produttivi e che ognuno, anche i privati, debba assolvere al proprio ruolo, per evitare che si finisca col travasare, in modo ingiustificato, risorse pubbliche a favore del settore privato.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione generale, ai fini della chiarezza del dibattito dà preliminarmente la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, fatto rilevare che il settore della ricerca non rientra nell'ambito delle deleghe conferitegli, preannuncia la presentazione di una proposta informale in merito al riordino del settore, quale contributo personale all'approfondimento del dibattito in corso, soffermandosi sui profili finanziari degli interventi e sottolineando come, finora, si siano avute ricadute insufficienti per il mondo degli agricoltori e la realizzazione di studi, talvolta più funzionali alla carriera dei ricercatori. Si sofferma infine sulle conclusioni del recente rapporto Nomisma sul settore della ricerca agroalimentare e sulle implicazioni connesse alle prospettive di riordino.

Il senatore ROBUSTI si dichiara sin d'ora disponibile a sottoscrivere l'eventuale proposta di testo preannunciato dal sottosegretario Prestamburgo, per un arricchimento dei contenuti del dibattito. Si associano i senatori BORGIA e DI BELLA.

Ha quindi la parola il relatore DI MAIO, il quale, soffermatosi sulle implicazioni procedurali connesse alla presentazione di un eventuale nuovo testo, sottolinea come le questioni da affrontare riguardino, da un lato, la riforma degli enti di ricerca, e dall'altro la configurazione della ricerca in agricoltura, problemi che andrebbero tenuti concettualmente distinti. Ricordato poi che, in Italia, le università si dedicano alla ricerca pura, il CNR svolge la ricerca finalizzata e gli enti e gli istituti di ricerca sono coinvolti nella ricerca applicata, ritiene che comunque occorra affrontare le diverse e complesse problematiche connesse alla intersezione dei vari piani di intervento. In tale ottica dichiara, quindi, di convenire sulla opportunità di svolgere delle audizioni con i vari operatori e con i vari livelli di ricerca interessati, ribadendo il proprio impegno ad articolare le proposte, per tenere adeguato conto dei suggerimenti che potranno pervenire.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è, infine, rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

*(1666) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 luglio.

Il relatore ROBUSTI, ricordato di avere già presentato le proposte emendative preannunciate precedentemente, sottolinea l'esigenza di formalizzare la fissazione di un termine ristretto, per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti onde consentire una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento. Propone quindi di fissare tale termine alle ore 13 di domani, 27 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di una indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti**  
(R048 000, C09\*, 0003\*)

Il presidente FERRARI dà sinteticamente conto della proposta di indagine conoscitiva in titolo.

La Commissione approva quindi la proposta nei termini illustrati dal Presidente, dando mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso su un programma di massima, da puntualizzare in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

#### *PER L'EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI IN RELAZIONE AI PROBLEMI DELLA PESCA MARITTIMA* (A007 000, C09\*, 0055\*)

Il presidente FERRARI fa presente che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tenutasi ieri, su proposta del senatore Scrivani, si è convenuto sulla opportunità di svolgere degli approfondimenti in materia di pesca marittima, tenuto anche conto delle implicazioni dei molti provvedimenti legislativi recentemente affrontati dalla Commissione sulla materia.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente a chiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato affinché una delegazione della Commissione possa svolgere alcuni limitati sopralluoghi in relazione ai problemi delle varie marinerie.

#### *MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI* (A007 000, C09\*, 0056\*)

Il PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta della Commissione, già convocata per le ore 15,30, di domani 27 luglio, è anticipato alle ore 14,30 con l'esame, in sede referente, dei disegni

di legge n. 1650 e n. 1891, in materia di modifica della legge n. 468 del 1992 sulle quote latte.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI  
(R029 000, C09\*, 0033\*)*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani, alle ore 9,30, per stabilire il calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 18.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1226****Art. 1.**

1. I consorzi agrari ed i privati rivenditori che commercializzano prodotti e preparati per l'agricoltura devono allestire, nelle stesse località di vendita, centri per la raccolta degli involucri plastici vari che fungono da contenitori dei suddetti prodotti e preparati, esclusi quelli per i fitofarmaci nonchè dei films profilati e manufatti di plastica utilizzati per la copertura di serre ortofrutticole e florivivaistiche o delle piante per la pacciamatura e per l'irrigazione.

**Art. 2.**

1. Gli operai agricoli devono conferire ai centri di raccolta il materiale plastico derivante da quello di cui all'articolo 1.

**Art. 3.**

1. Il materiale plastico di cui all'articolo 1 deve essere totalmente riciclabile.

**Art. 4.**

1. Le regioni provvedono a rilasciare autorizzazioni per il prelievo dai centri di raccolta ed il trasporto presso gli impianti di riciclaggio del materiale plastico di cui alla presente legge.

**Art. 5.**

1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi:

a) i requisiti e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4;

- b) gli ambiti territoriali di competenza dei singoli soggetti autorizzati;
- c) i periodi massimi di sosta dei prodotti plastici presso i centri di raccolta;
- d) eventuali contributi o agevolazioni tesi a favorire la produzione di materiale plastico riciclabile e l'attività di riciclaggio;
- e) le sanzioni amministrative da comminare ai trasgressori della presente normativa.

#### Art. 6.

1. È soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge dalla legge 29 ottobre 1993, n. 255.

2. Gli stanziamenti del contributo accantonati e non fruiti nè fruibili sino alla data di abolizione del contributo, sono destinati al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**189<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione.**

Il sottosegretario MASTROBUONO risponde all'interrogazione 3-00716 facendo preliminarmente presente che il mercato assicurativo italiano è contraddistinto da una elevata liberalizzazione che consente alle singole aziende di porre in essere metodi di gestione più efficienti. Nell'ambito del progetto di ristrutturazione del gruppo Fondiaria, il Ministero dell'industria si è fatto promotore di una serie di incontri con le parti interessate, durante i quali le organizzazioni sindacali hanno messo in evidenza la grave situazione finanziaria del gruppo, proponendone la ricapitalizzazione e non la riduzione della forza lavoro. È stato altresì richiesto l'immediato intervento del Ministero e dell'ISVAP perchè eserciti un controllo puntuale sulle condizioni prospettate dai vertici aziendali. In un recente incontro del corrente mese di luglio, le organizzazioni sindacali hanno confermato talune riserve in merito alla validità delle procedure di cui agli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si sofferma quindi sul progetto di ristrutturazione e di organizzazione di alcune società del gruppo: in proposito l'ISVAP ha reso noto che esso è finalizzato all'eliminazione dell'indebitamento consolidato, pari a circa lire 1.975 miliardi al 31 dicembre 1994, da attuare entro il 1996. Il progetto prevede, inoltre, la fusione nella Fondiaria, che assumerà la denominazione di «La Fondiaria assicurazioni spa», di alcune società di assicurazione controllate; è stato altresì proposto un aumento del capitale sociale e la vendita di alcuni pacchetti azionari. L'operazione di fusione dovrebbe consentire di evitare la dispersione di risorse

finanziarie, gestionali ed umane; in particolare, la società ha indicato in 1.057 il totale dei dipendenti interessati dalla riduzione degli organici conseguente all'attuazione del piano di ristrutturazione.

Il senatore BAGNOLI ringrazia il rappresentante del Governo per la dovizia di particolari relativi al piano di fusione che interessa la società Fondiaria e dal quale emerge la necessità che il Ministero dell'industria continui ad esercitare una incisiva azione di controllo sulle procedure di attuazione del progetto. Rimangono, tuttavia, le preoccupazioni relative alla grave situazione di indebitamento del Gruppo, in merito alla quale è indispensabile chiarire le ragioni che l'hanno determinata e individuare le responsabilità; ulteriori problemi scaturiscono dall'entità del personale dichiarato in esubero, un quarto del totale, che certamente non è un effettivo indice di risanamento del gruppo. La cattiva gestione che ha determinato lo sperpero di un ingente patrimonio finanziario e umano non può essere addebitata ai lavoratori dipendenti: essa, peraltro, si è riverberata negativamente sulla realtà assicurativa nazionale, alimentando anche il conflitto in atto fra banche e compagnie di assicurazione. È necessario, pertanto, che non rimangano inevase le richieste di accertamento delle responsabilità di gestione, in particolare del ruolo svolto da Mediobanca.

Il presidente CARPI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

#### **190ª Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**(101) SALVATO ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti**

**(Seguito dell'esame e rinvio)**

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre 1994.

Il relatore PREVOSTO illustra alcuni emendamenti sul riconoscimento giuridico delle associazioni dei consumatori per la loro legittimazione ad agire in sede processuale e sulla Consulta delle associazioni maggiormente rappresentative.

Il senatore LOMBARDI CERRI esprime talune perplessità sulla formulazione dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo - che, a suo avviso, non contribuisce alla semplificazione delle procedure amministrative - e sulla reale capacità delle diverse associazioni di rappresentare efficacemente gli interessi dei consumatori.

Il senatore PONTONE esprime dubbi in merito alla effettiva rappresentatività degli utenti e paventa il rischio di strutture pletoriche, fonte soltanto di sperperi e speculazioni: in particolare dissente in merito alla legittimazione processuale delle associazioni e preannuncia la presentazione di emendamenti, auspicando anche la consultazione delle categorie interessate.

Il senatore MASIERO si dichiara perplesso circa l'utilità di ulteriori strutture che si propongono di vigilare sugli interessi dei consumatori, in quanto ritiene che la presenza di esperti presso i singoli ministeri possa costituire un valido filtro delle eventuali denunce presentate dagli utenti dei pubblici servizi.

La senatrice BALDELLI considera di fondamentale importanza la legittimazione processuale delle associazioni dei consumatori che tutelano gli utenti più deboli: esprime, pertanto, il proprio favore sugli emendamenti presentati dal relatore Prevosto in quanto essi garantiscono un efficace snellimento delle funzioni svolte dalla Consulta dei consumatori.

Il sottosegretario MASTROBUONO osserva, in via preliminare, che negli ultimi anni la normativa sulla tutela dei consumatori si è notevolmente arricchita con l'inserimento nell'ambito della struttura delle Camere di commercio di un soggetto a loro tutela. La stessa legge n. 241 del 1990, garantendo la trasparenza delle procedure amministrative, fa sì che il cittadino sia posto nelle effettive condizioni di far valere i propri diritti, soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione. Nel preannunciare la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa, dichiara di apprezzare gli emendamenti del relatore che, peraltro, devono anche essere coordinati con la riforma del Ministero dell'industria. Quanto alla legittimazione ad agire in giudizio, osserva come l'emendamento 4.1 consenta alle associazioni dei consumatori di intervenire nei giudizi pendenti ma non di promuoverli.

Il senatore BAGNOLI auspica che l'iniziativa preannunciata dal rappresentante del Governo intervenga in tempi rapidi, onde coordinarsi organicamente con i lavori della Commissione.

Il senatore TURINI, considerando che la materia sottesa al disegno di legge in titolo è già stata esaminata nelle precedenti legislature, prospetta l'opportunità di approfondire ulteriormente i temi emersi nel di-

battito e di valutare il testo preannunciato dal Governo, soprattutto per individuare forme di tutela del consumatore non esclusivamente riservate alle organizzazioni sindacali.

Il presidente CARPI propone che la Commissione prosegua i suoi lavori in sede di comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1377) MACERATINI ed altri. Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 luglio.

Il relatore PREVOSTO stigmatizza in via preliminare il comportamento tenuto dall'Associazione nazionale delle guide turistiche che ha fatto pervenire numerose proteste in merito a un presunto testo del relatore, in effetti mai pubblicato, in quanto in sede ristretta sono state registrate divergenze nell'ambito dei diversi Gruppi parlamentari. Illustra pertanto alcuni emendamenti che recepiscono i vincoli di natura comunitaria e regionale, rispondendo anche ad alcune osservazioni formulate dal Governo nel corso della discussione generale.

Il senatore TURINI dà atto al relatore di aver esperito vari tentativi di conciliazione delle diverse posizioni emerse nell'ambito del comitato ristretto; preannuncia infine emendamenti che salvaguardino l'assetto originario del disegno di legge.

Il senatore PONTONE ritiene che il comportamento tenuto dai rappresentanti delle guide turistiche risponda a una logica, comunemente accettata, che vede le singole categorie interessate alla tutela delle proprie prerogative.

Il senatore WILDE considera il comportamento delle guide turistiche irrispettoso nei confronti delle funzioni parlamentari, ricorda inoltre che il comitato ristretto aveva inteso soprattutto snellire le farraginose procedure previste dal disegno di legge in titolo.

Il senatore LOMBARDI CERRI ritiene che la distinzione su base territoriale delle diverse categorie di guide turistiche sia garanzia di competenza e professionalità.

La senatrice BALDELLI è favorevole al riconoscimento delle singole specializzazioni delle guide turistiche e concorda con il senatore Lombardi Cerri sull'opportunità di prevedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, quale titolo di studio idoneo all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Il presidente CARPI, dopo aver concordato con le valutazioni espresse dalla senatrice Baldelli, dichiara di ritenere opportuna la ripresa del confronto fra le varie parti politiche in sede di comitato ristretto.

La Commissione conviene e l'esame del disegno di legge viene conseguentemente rinviato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA ANTI-MERIDIANA DI DOMANI**

(A007 000, C10ª, 0039ª)

Il presidente CARPI comunica che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1994, recante la conversione in legge del decreto-legge per l'accelerazione delle procedure di liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 101**

All'articolo 1 premettere il seguente:

**Art. 01**

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente legge stabilisce principi generali in materia di diritti dei consumatori e disciplina i rapporti tra le associazioni dei consumatori e le amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) consumatore-utente: i soggetti non professionali parte di un contratto per l'acquisizione o l'utilizzazione di beni o servizi;

b) consumatore-utente professionale: le persone fisiche o giuridiche che, nel quadro della loro attività imprenditoriale o professionale, sono parte di un contratto per l'acquisizione o l'utilizzo finale di beni o servizi;

c) associazione di consumatori: le formazioni sociali senza scopo di lucro, costituite con atto pubblico, che abbiano come fine statutario la promozione e la difesa degli interessi dei consumatori.

0.1

IL RELATORE

**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

**«Art. 1.**

*(Consulta delle associazioni dei consumatori)*

1. È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Consulta delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale.

2. La Consulta, composta da 15 membri, è presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto individua le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale di cui al comma 1 in base al numero di soci, alla diffusione nel territorio nazionale o almeno in cinque Regioni, alla continuità e rilevanza esterna dell'azione per la pro-



mozione e la difesa dell'interesse dei consumatori, alla trasparenza delle entrate e alla pubblicità dei bilanci.

4. La Consulta di cui al comma 1:

a) svolge attività consultiva sugli atti e provvedimenti delle amministrazioni dello Stato che hanno rilevanza in relazione agli interessi dei consumatori;

b) propone alle amministrazioni pubbliche competenti iniziative e provvedimenti da adottare ai fini della promozione e della difesa degli interessi dei consumatori;

c) promuove studi, indagini e ricerche anche attraverso convenzioni con università, istituti o centri di ricerca pubblici o privati o con altri organismi competenti in materia di promozione e difesa degli interessi dei consumatori;

d) stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri paesi e dell'Unione Europea.

5. Gli oneri per il funzionamento della Consulta sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei limiti delle disponibilità di bilancio già esistenti.

1.2

IL RELATORE

*Il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente:*

«1. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNUC), di seguito denominato «Consiglio nazionale» nominato con proprio decreto dal presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

a) un sottosegretario di Stato che lo presiede;

b) dodici rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2;

c) sei esperti designati da enti e centri di ricerca qualificati nelle attività inerenti i settori di produzione, scambio ed erogazione di beni e servizi;

d) 1 membro designato dalle Organizzazioni dei commercianti;

e) 1 membro designato dalle Organizzazioni delle Cooperative di Consumo;

f) 1 membro designato dalle Organizzazioni delle Aziende Agricole;

g) 1 membro designato dalle Organizzazioni delle Imprese Industriali;

h) 1 membro delle Organizzazioni delle imprese Artigiane;

i) 1 membro designato dalle Regioni che hanno provveduto ad istituire un organismo posto a tutela dei consumatori e degli utenti.»

1.1

LOMBARDI CERRI

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1****IL RELATORE****Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.3****IL RELATORE**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Consiglio nazionale, inoltre:

a) esprime pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa parlamentare;

b) formula proposte di studio e di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari;

c) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

d) realizza studi, ricerche e conferenze sui diritti dei consumatori e degli utenti;

e) promuove indagini atte a chiarire la composizione dei prodotti, i loro *standards* qualitativi, i metodi di imballaggio, il controllo sulla corretta etichettatura e pubblicità;

f) formula proposte in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento atte a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori;

g) coordina l'attività svolta da analoghi organismi costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome».

**3.1****LOMBARDI CERRI**

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto all'emanazione di un regolamento per la disciplina del coordinamento dell'attività svolta dagli organismi costituiti dalle Regioni e dalle Province autonome».

**3.2****LOMBARDI CERRI**

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Legittimazione ad agire in giudizio)*

1. Le associazioni di consumatori di cui all'articolo 1 possono intervenire nei giudizi dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria promossi dai consumatori o in cui i consumatori siano convenuti, nonchè ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa e dinanzi alle autorità amministrative per la difesa degli interessi dei consumatori».

**4.1****IL RELATORE****Art. 5.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art.5.**

*(Rapporti con la pubblica amministrazione)*

1. Ai sensi del capo III e del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni dei consumatori possono intervenire nel procedimento amministrativo e hanno accesso ai documenti amministrativi.

**5.1****IL RELATORE****Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1****IL RELATORE****Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge pari a lire 5 miliardi per l'anno 1995, 5 miliardi per l'anno 1996 e 5 miliardi per l'anno 1997 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 68515 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.1

IL RELATORE

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

IL RELATORE

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1377**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Finalità della legge)*

1. La presente legge definisce e regola la professione di guida turistica ai fini dell'esercizio dell'attività sul territorio nazionale.

2. Ai fini della presente legge:

a) è guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;

b) è interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza ai turisti stranieri;

c) è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero fornendo elementi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo;

d) è organizzatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali;

e) è animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;

f) è guida ambientale escursionistica chi, per professione, accompagna in escursioni, persone singole o gruppi di persone, illustrando tutti gli aspetti ambientali, naturalistici ed etnografici del territorio».

1.1

IL RELATORE

**Art. 2.**

*Sostituire l'articolo con il seguente.*

**«Art. 2.**

*(Istituzione dell'elenco regionale)*

1. L'esercizio dell'attività di guida turistica e delle altre professioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, è subordinato alla iscrizione nell'appo-

sito elenco regionale istituito dalla regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per ogni iscritto nell'elenco regionale debbono risultare anche le eventuali specializzazioni conseguite, secondo le quali l'iscritto intende svolgere la propria attività.

2. Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Le guide iscritte negli elenchi di altri Stati che intendono esercitare stabilmente la professione in Italia debbono richiedere l'iscrizione nell'elenco professionale della Regione o delle regioni nelle quali intendono esercitare la professione».

2.1

IL RELATORE

**Art. 3.***Sopprimere l'articolo.*

3.1

IL RELATORE

**Art. 4.***Sopprimere l'articolo.*

4.1

IL RELATORE

**Art. 5.***Sostituire l'articolo con il seguente:***\*Art. 5***(Requisiti per l'abilitazione)*

1. L'abilitazione all'attività di guida turistica e delle altre professioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, si consegue mediante il superamento di appositi esami, che sono indetti dalla regione almeno ogni due anni. Agli esami di abilitazione possono partecipare i cittadini in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e materie d'esame sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore e la

Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle guide turistiche e delle altre figure professionali, disciplinano con legge:

a) istituzione e l'aggiornamento degli elenchi regionali per ciascuna professione;

b) l'attivazione di corsi di formazione professionale, qualificazione, specializzazione e aggiornamento;

c) le tariffe massime annuali;

d) l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni e l'eventuale radiazione dall'elenco regionale.

3. L'iscrizione è effettuata nell'elenco della regione nel cui territorio il soggetto interessato intende esercitare la professione in maniera prevalente. L'autorizzazione della regione all'esercizio delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 ha validità su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le tariffe minime per ogni settore di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono fissate annualmente dalle Regioni, smentiti i Comuni e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale».

5.1

IL RELATORE

#### Art. 6.

*Sopprimere l'articolo.*

6.1

IL RELATORE

#### Art. 7.

*Sopprimere l'articolo.*

7.1

IL RELATORE

#### Art. 8.

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1**

IL RELATORE

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

**10.1**

IL RELATORE

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11.1**

IL RELATORE

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

IL RELATORE

**Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.1**

IL RELATORE

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

**14.1**

IL RELATORE



**Art. 15.**

*Sopprimere l'articolo.*

15.1

IL RELATORE

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

16.1

IL RELATORE

**Art. 17.**

*Sopprimere l'articolo.*

17.1

IL RELATORE

**Art. 18.**

*Sopprimere l'articolo.*

18.1

IL RELATORE

**Art. 19.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 19.**

*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione possono chiedere l'inserimento nell'elenco coloro che abbiano già esercitato la professione di guida, anche secondo le diverse specializzazioni, per un periodo di almeno due anni, presentando idonea documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività.

2. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.»

19.1

IL RELATORE

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

134ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

(1553) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) **SPERONI**: *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) **MARCHETTI ed altri**: *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

(131-bis) **SALVATO ed altri**: *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali*, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131

(151) **DANIELE GALDI ed altri**: *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

(559) **FARDIN ed altri**: *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(766) **MANFROI ed altri**: *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

- (833) CAMO e COSTA: Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo
- (1149) DE LUCA: Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali
- (1157) SCRIVANI e DI BELLA: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961
- (1205) CUSIMANO: Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali
- (1253) TRIPODI ed altri: Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio
- (1355) SALVATO ed altri: Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero
- (1359) FOLLONI ed altri: Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori
- (1374) MANFROI e BASTIANETTO: Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi
- (1408) MANFROI ed altri: Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo
- (1512) NATALI: Norme previdenziali in materia agricola
- (1662) SALVATO ed altri: Norme in tema di riordino del sistema previdenziale petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SMURAGLIA avverte che la Commissione bilancio ha rinviato alla seduta pomeridiana l'emissione del parere sugli emendamenti ai disegni di legge in titolo. Per queste ragioni, propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge sulla riforma del sistema pensionistico nella seduta già convocata per questo pomeriggio, suggerendo di differirne l'orario alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 11,50.

### 135ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
SMURAGLIA

Interviene il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU e il Sottosegretario di Stato al Tesoro VEGAS.

La seduta inizia alle ore 16,55.

**IN SEDE REFERENTE**

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) **SPERONI** - *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) **MARCHETTI ed altri** - *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

(131-bis) **SALVATO ed altri**. - *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali*, risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131

(151) **DANIELE GALDI ed altri** - *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

(559) **FARDIN ed altri** - *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*

(766) **MANFROI ed altri** - *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) **CAMO e COSTA** - *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

(1149) **DE LUCA** - *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(1157) **SCRIVANI e DI BELLA** - *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

(1205) **CUSIMANO** - *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

(1253) **TRIPOLI ed altri** - *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

(1355) **SALVATO ed altri** - *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

(1359) **FOLLONI ed altri** - *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

(1374) **MANFROI e BASTIANETTO** - *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

(1408) **MANFROI ed altri** - *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

(1512) **NATALI** - *Norme previdenziali in materia agricola*

(1662) **SALVATO ed altri** - *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*

petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente SMURAGLIA dà lettura del seguente parere inviato dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1953 assunto come testo base.

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, che sono stati valutati sulla base dei criteri metodologici convenuti, dichiara che essi non sembrano comportare problemi, tranne i seguenti, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione: 1.3.1, 1.6.1, 1.7.6 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.7.5, 1.7.1, 1.7.3, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.2, 1.14.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.16.1 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo articolo aggiuntivo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.17.1, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.6 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.1, 1.20.4, 1.20.10, 1.20.11, 1.20.2, 1.20.7 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.5, 1.20.12, 1.20.13 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.3, 1.20.15 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.20.14 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo), 1.20.9 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.21.1 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.21.2, 1.22.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.22.2, 1.23.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.23.0.1, 1.24.1 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.5, 1.25.6, 1.25.1, 1.25.7 (limitatamente al terz'ultimo - solo per il primo e secondo comma - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.25.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.4, 1.25.3, 1.26.2, 1.26.1, 1.26.5 (in riferimento al terz'ultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.3, 1.26.4, 1.26.6 (in riferimento al terz'ultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.tab.B.1 (in relazione al terz'ultimo articolo aggiuntivo, solo per i commi 1 e 2, e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente ai commi 1 e 2 del terz'ultimo articolo aggiuntivo e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in riferimento ai commi 1 e 2 del terz'ultimo e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento ai commi secondo e terzo), 1.28.1, 1.28.2, 1.28.4, 1.28.3, 1.28.0.1, 1.28.0.2, 1.28.0.4, 1.29.1, 1.30.1 (per l'effetto sul 1995), 1.30.2 (per il secondo e terzo comma), 1.30.3, 1.30.0.3, 1.30.0.1 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.32.1, 1.32.0.1, 1.32.0.2, 1.32.0.3, 1.33.3 (per il secondo e terzo comma), 1.33.0.1, 1.34.11 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (in relazione ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.4 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.10, 1.34.15 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.3, 1.34.7 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.18 (in riferimento ai

commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.0.1, 1.35.1, 1.36.1, 1.39.10, 1.39.16, 1.39.1, 1.39.13, 1.39.5 (per il secondo e terzo comma), 1.39.17, 1.39.2, 1.39.14, 1.39.6 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.18, 1.39.3, 1.39.15, 1.39.8, 1.39.9 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.12, 1.39.50, 1.39.0.1, 1.39.02, 1.39.04, 1.39.03, 1.40.6, 1.40.1, 1.40.7, 1.40.2, 1.40.4, 1.40.0.1, 1.40.tab.f.1, 1.41.1, 1.41.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.41.3, 1.42.2, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6, 1.42.3, 1.42.1, 2.2 (limitatamente al secondo e terzo comma), 2.4.0.2 (limitatamente al terz'ultimo e al penultimo comma), 2.4.0.3, 2.9.0.1, 2.9.0.2, 2.17.0.3, 2.22.0.1, 2.22.0.2, 2.22.0.3, 2.23.3 (limitatamente alle lettere *g* ed *m*), 2.23.7, 2.23.8, 2.23.9, 2.23.1, 2.23.2, 2.23.13, 2.23.14, 2.23.21, 2.23.22, 2.23.29, 2.23.30, 2.14.1, 2.25.3 (per il secondo e terzo comma), 2.25.4, 2.25.1, 2.25.2, 2.25.5, 2.32.2 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 2.32.0.1, 2.32.0.2 (limitatamente alla lettera *b*), 3.3.2 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.3.0.1, 3.12.5, 3.12.1, 3.12.3, 3.13.6 (limitatamente al terzo comma), 3.14.1, 3.15.5, 3.15.1, 3.15.2, 3.18.2, 3.18.0.1, 3.23.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 3.23.6, 3.23.5, 3.23.0.2, 3.23.0.1, 3.24.1, 3.24.0.1, 3.25.0.1, 3.25.0.2, 11.1 (limitatamente ai punti 2 e 3 dell'articolo 24-bis), 11.3, 11.6.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.33.2 si basa sul presupposto che la norma di cui al comma 33 non costituisca un obbligo. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.25.0.1, si giustifica sul presupposto che l'incremento dell'anzianità contributiva valga solo ai fini della maturazione del diritto. Il nulla osta sull'emendamento 1.34.9 si basa sul presupposto che si tratta di un mero coordinamento formale conseguente alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Il nulla osta sull'emendamento 1.40.3 si basa peraltro sul presupposto che la norma di cui all'articolo 40 si applichi comunque anche allo *stock* delle pensioni di reversibilità in essere. Il nulla osta sull'emendamento 2.24.0.1 è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - a che l'operatività della delega si mantenga all'interno del gettito di cui all'ultimo comma. Il nulla osta sull'emendamento 3.5.0.1, è condizionato - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - all'eliminazione del riferimento al fondo globale e alla trasformazione della restante parte della copertura in meccanismo a concorrenza dell'onere. Il nulla osta sull'emendamento 3.23.13 è a condizione - sempre richiamando la citata norma costituzionale - che sia prevista la contestualità dell'incremento del contributo pensionistico: idem per gli emendamenti 3.23.3, 3.23.10, 3.23.11, 3.23.7.

Per i seguenti emendamenti il parere è poi contrario in quanto, pur non essendosi in presenza di una violazione diretta della richiamata norma costituzionale, tuttavia essi riportano una copertura di fatto incoerente ed incongrua sia ai fini della politica di bilancio così come definita nella Risoluzione programmatica 1996-1998, sia ai fini della funzionalità della pubblica amministrazione: 1.6.2, 1.7.8 (limitatamente alla copertura riferita al capitolo richiamato), 1.7.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.7.9, 1.7.10, 1.7.4, 1.11.6, 1.14.3, 1.16.1 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.18.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.7 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.13 (in riferimento al comma 3 del

primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.14 (limitatamente al comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.9 (limitatamente all'ultimo comma), 1.21.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.22.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.23.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.24.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.25.7, 1.25.2 (in riferimento all'ultimo comma), 1.26.5 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terzo comma del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.6 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terz'ultimo, limitatamente al comma 3), 1.26.tab.B.1 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in relazione al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo e al secondo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.30.2 (per l'ultimo comma), 1.30.0.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 1.34.11 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.4 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.15 (in riferimento all'ultimo comma del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (con riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.7 (riguardo all'ultimo comma), 1.34.18 (in relazione al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.39.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.9 (in riferimento all'ultimo comma), 1.41.2 (in riferimento all'ultimo comma), 2.2 (limitatamente all'ultimo comma, anche se l'emendamento appare di significato poco chiaro), 2.4.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 2.25.3 (per l'ultimo comma), 2.32.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.3.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.23.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4 (limitatamente all'ultimo comma). Naturalmente, quando gli emendamenti utilizzino la stessa copertura, l'eventuale approvazione del primo di essi prelude alla preclusione degli altri.

Si precisa che in alcuni casi non segnalati ricorrono modalità di copertura non idonee senza che ciò però nella fattispecie comporti un parere di segno contrario: il significato è che la norma non comporta problemi finanziari e quindi la clausola di copertura, ancorchè in sé scorretta, si ha per non apposta.

Quanto ai due subemendamenti pervenuti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che per quello n. 2.13.0.1/1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore, senatore TAPPARO, data l'ampiezza del parere, chiede di rinviare la seduta per avere il tempo di poter esaminare compiutamente tale documento.

Sulla proposta avanzata dal relatore si apre un breve dibattito nel quale intervengono il PRESIDENTE e i senatori ALO', SPISANI e BASTIANETTO.

L'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è quindi rinviato.

**INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**  
(A007 000, C11\*, 0024\*)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani giovedì 27 luglio 1995 alle ore 9 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1503 riguardante la disciplina dell'ente nazionale di previdenza dei medici.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**136ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale TREU e il sottosegretario di Stato per il Tesoro VEGAS.*

*La seduta inizia alle ore 21,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

(1953) *Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*, approvato dalla Camera dei deputati

(31) SPERONI. - *Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali*

(111) MARCHETTI ed altri. - *Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere*

(131-bis) SALVATO ed altri. - *Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali* (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131)

(151) DANIELE GALDI ed altri. - *Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia*

(559) FARDIN ed altri. - *Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*



(766) **MANFROI ed altri.** - *Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo»*

(833) **CAMO e COSTA.** - *Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo*

(1149) **DE LUCA.** - *Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali*

(1157) **SCRIVANI e DI BELLA.** - *Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961*

(1205) **CUSIMANO.** - *Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali*

(1253) **TRIPODI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio*

(1355) **SALVATO ed altri.** - *Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero*

(1359) **FOLLONI ed altri.** - *Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori*

(1374) **MANFROI e BASTIANETTO.** - *Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi*

(1408) **MANFROI ed altri.** - *Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo*

(1512) **NATALI.** - *Norme previdenziali in materia agricola*

(1662) **SALVATO ed altri.** - *Norme in tema di riordino del sistema previdenziale*

petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il Presidente **SMURAGLIA** dà lettura del parere pervenuto dalla Commissione affari costituzionali, sul disegno di legge n. 1953 sottolineandone la particolare importanza, dato che una parte della materia contenuta nell'anzidetto disegno di legge è ascrivibile alle competenze di tale Commissione. Invita pertanto i senatori a considerare con attenzione le osservazioni contenute in detto parere.

Ricorda quindi che tutti gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono da considerarsi inammissibili; tra questi rientra anche l'emendamento 2.22.0.4 del senatore Speroni, identico all'emendamento 2.22.0.1 sul quale è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che per un errore materiale non compare nel parere della Commissione bilancio. Inoltre, il Presidente dichiara improponibili per ragioni di estraneità, in quanto non funzionali alla riduzione del disavanzo - trattandosi di provvedimento collegato alla manovra finanziaria - ovvero per mancanza

di reale contenuto emendativo, gli emendamenti 1.30.0.1, 1.31.0.1, 2.4.0.2, 3.27.0.1, 11.5, 11.7, 12.1 e 15.1.

Il senatore NAPOLI fa presente che per un errore materiale non è presente la sua firma sull'emendamento, 1.43.1, chiede pertanto che a questo emendamento la sua firma sia aggiunta.

Si passa quindi all'illustrazione e votazione degli ordini del giorno presentati.

La senatrice DANIELE GALDI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,  
premessi che:

l'attività di spedizioniere doganale viene qualificata come professione giuridicamente riconosciuta ed è istituito, con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, operante in regime di ripartizione, è ente pubblico necessario ed è inserito nella I tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il 1° gennaio 1993 vi è stata l'abolizione delle formalità doganali negli scambi intracomunitari con un conseguente calo di lavoro - del 70 per cento - e, quindi, della retribuzione oggettiva; contestualmente, il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1992 ha esteso la rappresentanza in dogana a case di spedizione, a trasportatori, magazzinieri, eccetera, riducendo il poco lavoro rimasto e quindi anche la contribuzione;

l'Unione europea qualifica gli spedizionieri doganali: «disoccupati di lunga durata» e pertanto interviene in via sussidiaria con Regolamento comunitario n. 3904/92, attribuendo allo Stato membro l'onere di ricostituire il potenziale di lavoro andato distrutto;

gli stanziamenti comunitari in materia non sono stati erogati a beneficio del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali;

con la legge n. 66 del 1992, all'articolo 7, sembra essere stata designata una nuova professione con connotazioni pubblicistiche e la regolamentazione decretata non ha sortito effetti concreti nè ha realizzato gli schemi di una nuova professione;

il Fondo, da epoca storica, ha rappresentato alle funzioni interessate (C.E.E., Commissione bicamerale parlamentare di controllo sugli enti pubblici, Ministeri delle finanze, del lavoro, del tesoro e Corte dei Conti) l'eccezionale gravità di quanto si stava profilando, ma nessun risultato concreto ne è conseguito;

la quota di riserva è investita in immobili il cui valore stimato attuale è pari a circa 100 miliardi di lire;

fino al 31 dicembre 1992 l'ente, senza alcun contributo dello Stato, ha erogato con perfetta regolarità i trattamenti previsti, realizzando utili di gestione per la costituzione della riserva prevista;

nell'agosto 1994, con decreto-legge n. 494, il Fondo di previdenza ha ottenuto un finanziamento pari a 12 miliardi di lire e lo stesso decreto-legge, reiterato più volte, (nn. 572, 674 del 1994; nn. 31, 105 del

1995), ha contemplato, per l'anno 1995, un ulteriore finanziamento al Fondo di previdenza per ulteriori 3 miliardi di lire, comunque insufficienti a garantire il pagamento delle pensioni;

è giacente presso la Camera dei deputati la proposta di legge n. 1150, recante 'Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali, della quale è stato proposto il trasferimento in sede legislativa alla 11ª Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, e dal marzo 1995 di tale proposta non si hanno più utili notizie,

impegna il Governo:

a garantire la continuità delle prestazioni del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, mediante la confluenza del Fondo medesimo in separata gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la ricostituzione della posizione contributiva degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali nelle predette strutture, visto che la copertura finanziaria si ottiene con il patrimonio del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. La separata gestione osserverà la normativa generale dell'INPS».

0/1953/1/11

DANIELE GALDI, DE GUIDI

Il relatore senatore TAPPARO esprime sull'ordine del giorno parere favorevole.

Il Ministro TREU si dichiara disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno.

Posto ai voti l'ordine del giorno è accolto anche dalla Commissione.

Il senatore DE GUIDI fa quindi proprio il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1953, recante 'Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,

considerata la disciplina contenuta nel disegno di legge ed altresì l'opportunità di pervenire ad una più equa e penetrante equiparazione dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ai trattamenti dei lavoratori dipendenti,

invita il Governo:

in sede legislativa ed amministrativa a promuovere ogni ulteriore iniziativa in favore dei lavoratori autonomi, iscritti all'INPS, tendente a:

a) aumentare oltre il 20 per cento l'aliquota di computo per la pensione;

b) nell'ambito del sistema retributivo, ridurre al di sotto delle 780 settimane di contribuzione il limite all'incremento della base pensionabile, di cui all'articolo 1, comma 18, del disegno di legge;

c) nell'ambito delle pensioni di anzianità, consentirne nel prossimo decennio l'accesso a coloro che con una anzianità contributiva di 35 anni raggiungono un'età anagrafica compresa fra i 55 e i 57 anni, ovvero a coloro che raggiungono un'anzianità contributiva di 37 anni, indipendentemente dall'età anagrafica».

0/1953/2/11

CASADEI MONTI

Il relatore, senatore TAPPARO, si dichiara poco convinto del contenuto dell'ordine del giorno, contenuto che sembra meglio affrontato all'interno di una serie di emendamenti presentati al disegno di legge.

Esprime parere contrario il Ministro TREU. Annunciano il proprio voto contrario i senatori NAPOLI ed ALÒ.

Il senatore DE GUIDI ritira l'ordine del giorno.

Il senatore ROSSI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dei disegni di legge di riforma del sistema pensionistico,

premessi:

che dalla relazione del direttore generale dell'INPS che accompagna il bilancio consultivo dell'ente previdenziale per l'anno 1993 viene indicata in 40 mila miliardi l'evasione contributiva annuale e che, insieme alla riforma del sistema pensionistico, è un nodo da sciogliere per dare certezze e diritti ai lavoratori oggi dipendenti e domani futuri pensionati;

che verificare, colpire e scoraggiare una simile evasione è attualmente impossibile, visto che sono assai insufficienti gli Ispettori previdenziali preposti al controllo, mentre gli Ispettorati del lavoro sono nella impossibilità strutturale di svolgere anch'essi una efficace azione di controllo e repressione nei confronti delle aziende che violano le leggi sul lavoro sia perchè gli organici reali corrispondono ad appena il 50 per cento del personale fissato nell'organico del Ministero, già assai inadeguato rispetto alle necessità di una efficace dissuasione, sia perchè i mezzi e le normative di cui dispongono sono anacronistiche rispetto alla necessità di svolgere un'azione efficiente ed efficace,

impegna il Governo:

1) ad espletare il concorso indetto su tutto il territorio nazionale, già rinviato per tre volte, per immettere subito 300 Ispettori del lavoro;

2) ad autorizzare l'INPS, in deroga ad ogni diversa disposizione vigente, ad effettuare nuove assunzioni per il completamento della pianta organica del proprio servizio ispettivo e ad incrementare la dotazione organica degli ispettori di 200 unità all'anno sino al 2000;

3) a bandire i concorsi per completare entro il 1996 le dotazioni organiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, in deroga ad ogni disposizione vigente;

4) ad adeguare le strutture ed i mezzi di cui dispongono gli Ispettorati provinciali del lavoro;

5) a prevedere norme cogenti ed efficaci di repressione del lavoro nero, affidando anche gli Ispettori dell'INPS funzioni e poteri di ufficiali di polizia giudiziaria».

0/1953/3/11

GALLO, SERRI, ROSSI

Sull'ordine del giorno esprime il proprio parere favorevole il Relatore mentre il Ministro TREU esprime parere contrario.

Annunciano quindi il proprio voto favorevole sull'ordine del giorno i senatori NAPOLI ed ALÒ mentre si dichiarano contrari i senatori MANFROI e BEDIN i quali ritengono che l'inciso contenuto nei punti 2 e 3, ovvero le parole «in deroga ad ogni diversa disposizione vigente», non possa essere considerato accettabile sul piano delle procedure.

Il senatore ROSSI si dichiara disponibile alla soppressione di questa frase nei punti 2 e 3.

L'ordine del giorno modificato viene quindi messo ai voti, risultando respinto.

Il senatore DELFINO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in considerazione della necessità, riconosciuta dalla risoluzione n. 6-00010, accolta dal Governo e approvata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1995, di invertire le tendenze da anni in atto in merito alle politiche familiari, con un più adeguato rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione;

rilevato altresì che il Governo, sia nel dibattito della predetta risoluzione che in quello sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998, assumeva l'impegno «a tenere nel più ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico»;

indicando nei provvedimenti idonei a sostenere adeguate politiche per la famiglia, «la rivalutazione dell'importo degli assegni al nucleo familiare, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in misura tale da ripristinare - con decorrenza dall'anno 1996 - il potere d'acquisto che gli assegni stessi avevano all'atto della loro istituzione»;

considerato che l'importo degli assegni al nucleo familiare (ANF) ha subito dal 1988 - data di attivazione dell'istituto - ad oggi, una perdita di oltre il 40 per cento del suo valore reale, non essendo stato indicizzato, a differenza delle soglie di reddito per il godimento dell'ANF, in rapporto al tasso di inflazione;

preso atto che il Governo, accogliendo le indicazioni di molte forze politiche, ha espresso parere favorevole ai numerosi ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati in sede di esame della

riforma previdenziale per un incisivo adeguamento degli assegni familiari,

impegna il Governo:

in coerenza con i precitati atti di indirizzo del Parlamento, a:

a) proporre, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, un idoneo aumento degli assegni al nucleo familiare, così da ripristinare gli originari livelli delle prestazioni;

b) predisporre, nel quadro della manovra di finanza pubblica per il 1996, la revisione e l'aggiornamento della disciplina dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare, tale da garantire un più consistente sostegno economico ai nuclei in condizioni di maggior bisogno, con particolare riferimento ai figli a carico».

0/1953/4/11

DELFINO, FOLLONI, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, CAMO, BALLESI, COSTA, FABRIS  
Pietro, BRICCARIELLO, CUSUMANO, DEGAU-  
DENZ

Sull'ordine del giorno il relatore TAPPARO dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione. Si esprime favorevolmente il Ministro TREU.

Annuncia il proprio voto favorevole il senatore BEDIN.

I senatori SPISANI, PODESTÀ e NAPOLI dichiarano di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno risulta accolto.

Il senatore DELFINO fa proprio il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in relazione alla normativa introdotta dal comma 42 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1953, considerato che:

la rendita infortuni, in quanto corrispettivo risarcitorio di un danno fisico subito sul lavoro, non è soggetta ad imposizione fiscale né è reversibile ai superstiti, ed è soggetta a revisione periodica fino al tredicesimo anno dell'evento;

il lavoratore o la lavoratrice, in caso di invalidità superiore ai due terzi, vedono vanificati tutti i contributi versati durante il periodo di attività lavorativa;

si producono gravi effetti discriminanti tra il cittadino lavoratore che subisce un danno fisico in conseguenza di cause comuni (ad esempio: incidente d'auto) mantenendo, giustamente, senza alcun cumulo con la propria pensione, la rendita assicurativa liquidata dalla compagnia di assicurazione, mentre un cittadino lavoratore che subisce lo stesso danno fisico in conseguenza di cause da lavoro, vedrebbe decurtata la propria rendita infortuni fino all'azzeramento;

al fine di superare le sperequazioni sopra evidenziate,

impegna il Governo:

a compensare i risparmi previsti dalla normativa considerata mediante:

a) la cessazione del versamento del contributo di 400 miliardi annui che l'Inail versa ad enti disciolti (ex ENAOLI ed ex ONPI); che supererebbe ampiamente i 34 miliardi di risparmi previsti per il 1995 e i 300 miliardi nel triennio, che peraltro sono subordinati ad un prevedibile contenzioso;

b) il superamento della indubbia iniquità oggi esistente che riguarda la possibilità di cumulare assegno di invalidità e retribuzione da lavoro dipendente o autonomo».

0/1953/5/11

BALLESI, DELFINO

Il relatore TAPPARO, sull'ordine del giorno, si rimette alle decisioni della Commissione, mentre il Ministro TREU esprime parere contrario.

Il senatore NAPOLI avanza alcune osservazioni critiche sul contenuto dell'ordine del giorno ed annuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti l'ordine del giorno risulta respinto.

Il senatore PELELLA, dichiarando di ritirare l'emendamento 1.25.0.1, trasforma tale emendamento nel seguente ordine del giorno:

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1953 stabilisce che "per le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5";

analogo criterio non viene invece applicato nel caso di pensioni da liquidare esclusivamente con il metodo retributivo per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età,

invita il Governo:

a valutare la opportunità di adottare, nell'ipotesi di pensioni liquidate con il metodo retributivo e per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni e non superiore ai 28 anni, più favorevoli criteri di determinazione dei periodi di contribuzione precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età anagrafica».

0/1953/6/11

PELELLA, GRUOSSO

Sull'ordine del giorno il relatore TAPPARO si rimette alla volontà della Commissione, mentre il Ministro TREU esprime parere contrario.

Posto ai voti l'ordine del giorno risulta approvato.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore ALÒ illustra l'emendamento 1.1.1 volto a riportare al metodo retributivo la disciplina per il calcolo delle pensioni, in quanto il metodo contributivo scelto dal Governo per la riforma del sistema previdenziale rappresenta un passo indietro per la civiltà giuridica del paese.

Il senatore CAPONI, intervenendo nella discussione generale sull'emendamento, sottolinea come questa norma rappresenti un punto fondamentale del provvedimento in esame. L'introduzione del nuovo sistema comporta infatti due gravi pregiudizi: l'erogazione di pensioni più basse (arrecando con ciò un grave colpo alla previdenza pubblica) e l'eliminazione del principio di solidarietà vigente nell'attuale sistema. Con la riforma del Governo ci si incammina in sostanza sulla strada di una previdenza di classe. Appare quindi strano che forze di sinistra possano sostenere una tale filosofia.

Il relatore esprime parere contrario sull'emendamento.

Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario VEGAS.

Posto ai voti l'emendamento 1.1.1 risulta respinto.

Il senatore MULAS illustra quindi l'emendamento 1.5.3.

Prende la parola il senatore DE LUCA che chiede l'accantonamento di tutti gli emendamenti presentati al comma 5 dell'articolo 1.

Il senatore COVIELLO dichiara di aderire alla proposta del senatore De Luca in quanto sono in corso contatti tra le parti politiche per elaborare una norma sulla quale si possa trovare un accordo.

Il senatore ALÒ ritiene del tutto irrituale questa richiesta e chiede a sua volta una sospensione dei lavori.

Il senatore MULAS ritiene che non vi sia alcuna motivazione valida per accedere alla proposta di accantonamento, che peraltro è stata avanzata in modo assai discutibile.

Il senatore PELELLA mette in rilievo la delicatezza della norma contenuta nel comma 5. Trattandosi di un punto nodale del provvedimento, ritiene necessaria un'ulteriore riflessione.

Interviene quindi la senatrice SALVATO che giudica sconcertante il modo in cui la proposta di accantonamento è stata avanzata in quanto, nella dialettica parlamentare, questo tipo di proposta è solitamente il frutto di un confronto e di una discussione su di un determinato tema, mentre sulla questione affrontata nel comma 5 non si è verificata, in questa sede, alcuna discussione.

Il senatore ROSSI afferma di comprendere le ragioni della proposta di accantonamento, data l'importanza della norma in questione. Ritiene tuttavia che sarebbe stato necessario un confronto in Commissione sul



tema. Appare pertanto assai criticabile il modo in cui la proposta è stata avanzata.

Il senatore MANFROI ritiene che non sia il caso di drammatizzare la situazione e dichiara di accedere alla proposta di accantonamento.

Il senatore DELFINO fa presenti le sue perplessità sull'andamento dei lavori, ricordando peraltro che il punto in questione era già stato oggetto di un accordo politico a cui era giunta la Camera dei deputati. Si dichiara quindi stupito che, al di fuori dei lavori della Commissione, si voglia ancora discutere della questione.

Il senatore SPISANI dichiara di aderire alla proposta del senatore De Luca in quanto, data l'importanza della norma, si rende necessario trovare un punto di convergenza.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto contrario sulla proposta.

Posta ai voti la proposta di accantonamento di tutti gli emendamenti proposti al comma 5 dell'articolo 1 risulta approvata.

Il senatore CAPONI illustra quindi l'emendamento 1.6.2 facendo presente che il parere contrario della Commissione Bilancio non è legato all'articolo 81 della Costituzione, ma riguarda piuttosto il merito politico della questione e che quindi non può essere condiviso. Fa quindi presente che l'allungamento dell'età pensionabile avrà l'effetto di bloccare il *turn over* mettendo ulteriormente in crisi l'occupazione giovanile.

Sull'emendamento esprimono parere contrario il relatore TAPPARO e il sottosegretario VEGAS che aggiunge come la copertura dell'emendamento implicherebbe una radicale trasformazione del sistema tributario non auspicabile.

Posto ai voti l'emendamento 1.6.2 risulta respinto.

Il senatore SPISANI illustra quindi l'emendamento 1.7.7.

Esprimono parere contrario sull'emendamento tanto il relatore TAPPARO quanto il sottosegretario VEGAS.

Il senatore ALÒ annuncia il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.7 risulta respinto.

La senatrice SALVATO illustra quindi l'emendamento 1.7.8 sottolineando come esso rappresenti solo una riduzione del danno che comporta il disegno di legge del Governo. Ritiene quindi sia necessaria, in particolare da parte delle forze della sinistra, una sensibilità per quei lavoratori che svolgono lavori disagiati che tendenzialmente sono tutti quelli manuali.

Esprime parere contrario sull'emendamento il relatore TAPPARO che ritiene di dover affrontare la questione in altro modo.

Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario VEGAS che sottolinea peraltro come l'emendamento estenda in modo eccessivo il concetto di lavoro usurante.

Il senatore ALÒ annuncia il voto favorevole della sua parte politica e ritiene che una disattenzione della Commissione su questo problema sia piuttosto grave.

Il senatore NAPOLI, ricordando di essere compiutamente intervenuto su questo tema in discussione generale, annuncia la propria astensione.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.8 risulta respinto.

Il senatore MULAS illustra quindi l'emendamento 1.7.6, per la parte non dichiarata inammissibile, sottolineando peraltro come su questa norma presentata in forma identica alla Camera dei deputati vi siano stati due pareri diametralmente opposti da parte delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.

Il relatore TAPPARO esprime parere contrario sull'emendamento, dello stesso avviso di dichiara il sottosegretario VEGAS.

Il senatore ALÒ annuncia il voto favorevole di del Gruppo di Rifondazione Comunista Progressiti.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.6 risulta respinto.

Il senatore CAPONI illustra quindi l'emendamento 1.7.9 sottolineando che le pensioni di anzianità con 35 anni di contributi sono state una grande conquista dei lavoratori; andare contro la quale appare almeno incongruo da parte di forze della sinistra. Il parere contrario della 5ª Commissione, peraltro, non è sostenuto da altre ragione se non da un giudizio di tipo politico.

Il relatore TAPPARO esprime parere contrario sull'emendamento richiamandosi alle ragioni esposte nella relazione generale sul disegno di legge n. 1953.

Anche il Sottosegretario VEGAS esprime parere contrario.

Interviene quindi il senatore ALÒ per dichiarare il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.9 risulta respinto.

Il senatore CAPONI illustra quindi brevemente l'emendamento 1.7.10.

Esprimono parere contrario il Relatore e il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.10 risulta respinto.

Il senatore ROSSI illustra quindi l'emendamento 1.7.4 esprimendo perplessità sul parere contrario della Commissione bilancio dato che l'emendamento riproduce la norma originaria del testo presentato dal Governo.

Sull'emendamento in questione il relatore TAPPARO si rimette alle valutazioni della Commissione, mentre esprime parere contrario il rappresentante del Governo che ritiene non proponibile un'ulteriore modifica della struttura delle aliquote.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.4 risulta respinto.

Il senatore CAPONI illustra quindi l'emendamento 1.7.11 ritenendo che escludere dal conteggio dell'età per maturare il diritto alla pensione il periodo contributivo degli studi universitari rappresenti una profonda ingiustizia di sapore vagamente classista.

Il relatore TAPPARO, dichiarando di comprendere le motivazioni dell'emendamento, si rimette alle decisioni della Commissione.

Il Sottosegretario VEGAS esprime invece parere contrario in quanto la contabilizzazione di questo periodo rappresenta soltanto un privilegio per coloro che hanno potuto conseguire il diploma di laurea.

Il senatore NAPOLI chiede chiarimenti sulla motivazioni fornite dal Governo.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.11 risulta respinto.

Il senatore PODESTÀ illustra l'emendamento 1.7.2.

Si rimette alle decisioni della Commissione il relatore TAPPARO mentre esprime parere contrario il rappresentante del Governo VEGAS.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.7.2 risulta respinto.

Il senatore CAPONI illustra quindi l'emendamento 1.9.2.

Esprimono parere contrario il relatore e il rappresentante del Governo.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore NAPOLI, richiamandosi al suo intervento in discussione generale su questo tema, annuncia la propria astensione.

Posto ai voti l'emendamento 1.9.2 risulta respinto.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 1.10.2.

Si esprimono in senso contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Il senatore ALÒ annuncia il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.10.2 risulta respinto.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti alla seduta già convocata per domani alle ore 9, invitando peraltro tutti i senatori ad intervenire in modo più conciso data la mole di emendamenti ancora da affrontare, ricordando, al proposito, che il provvedimento è calendarizzato per l'Aula già da lunedì della settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente SMURAGLIA avverte che la seduta pomeridiana della Commissione già convocata per le ore 15 di domani giovedì 27 luglio 1995 è posticipata alle ore 16,30 in quanto alle ore 15,30 si riunisce il Parlamento in seduta comune.

*La seduta termina alle ore 23,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1953****Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare****Art. 1.**

*Al comma 1, sostituire la parola: «contribuzione» con la parola: «retribuzione», e sopprimere le parole da: «la stabilizzazione della spesa» fino alla fine.*

**1.1.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Sopprimere il comma 3».*

**1.3.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.5.1**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.5.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 5.*

**1.5.7**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo dell'economia di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'Istat, viene rideterminato con legge, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 1».

**1.5.8**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 5, sopprimere i primi quattro periodi.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.5.4**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica propone al Parlamento misure correttive a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, che comunque facciano salvi i livelli di rendimento delle prestazioni previdenziali previste dalla presente legge».

**1.5.2**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Ogni anno in sede di definizione della manovra di finanza pubblica e, comunque entro il 30 settembre, qualora non si siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, il Governo della Repubblica provvede con decreto legislativo, da sottoporre al parere consultivo delle commissioni parlamentari competenti in materia, alle modificazioni dei parametri delle prestazioni previdenziali, necessarie a ripristinare, a partire dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare in via prioritaria i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale, il decreto legislativo non può prevedere l'aumento delle entrate contributive o fiscali.

5-bis. Per quanto previsto dal precedente comma, il Governo si avvale del nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui al comma 43 del presente articolo».

1.5.6

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO,  
D'ALI

*Al comma 5, sostituire i primi tre periodi con i seguenti:*

«5. Nel triennio 1996-1998 qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, riferisce al Parlamento, con propria relazione, ed assume conseguenti iniziative legislative per introdurre misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale idonee a ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi finanziari di cui alla tabella richiamata. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti, nei quali si sono verificati gli scostamenti, e possono prevedere aumenti delle aliquote contributive per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla modifica dei predetti parametri e nel singolo comparto in cui si verifica lo scostamento».

1.5.5

MANCINO, SALVI, SELLITTI, TABLADINI, RONCHI, GUALTIERI, DE LUCA, BASTIANETTO, BEDIN, MANCONI, ROSSI, BARRA

*Sostituire le parole: «sistema contributivo» con le parole: «sistema retributivo» e sopprimere fino alla fine del comma e sostituire la tabella A con la seguente:*

«TABELLA A

Divisori	Età uomini	Età donne	Valori (in percentuale)
18,1369	57	52	5,514
17,5269	58	53	5,706
16,9169	59	54	5,611
16,2969	60	65	6,136

Tasso di sconto 1,5»

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17.

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

#### 1.6.2

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI



*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «per il coefficiente» fino a: «pensionamento» con le seguenti: «per i coefficienti stabiliti nelle tabelle di mortalità elaborate e revisionate ogni 10 anni dall'Ordine nazionale degli attuari, al tasso di sconto del 2 per cento».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.6.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 7.*

1.7.7

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, salvo i dipendenti addetti a lavori manuali definiti con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le parti sociali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari per i quali è prevista un'anzianità contributiva di 35 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni in presenza di età anagrafica inferiore.

Ai fini del computo delle predette anzianità, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70 e sopprimere l'ultimo periodo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è *soppresso*».

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**1.7.8**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 7, sostituire la parola: «40» con: «38», la parola: «trasformazione» con le parole: «di cui al comma 6» e sopprimere la parola: «non».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.7.6**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «40 anni» con le seguenti: «35 anni» e le parole: «all'età di 57 anni» con le parole: «all'età massima».*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese**

ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

1.7.9

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 7, sostituire le parole: «40 anni» con le altre: «35 anni» e le parole: «57 anni» con le seguenti: «60 anni per gli uomini e 55 per le donne».*

*Consequentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

1.7.10

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 7, sostituire le parole: «57 anni» con le seguenti: «62 anni».*

*Consequentemente, all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e» sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

1.7.4

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 7, sostituire le parole: «all'età di 57 anni» con le seguenti: «all'età di 60 anni».*

1.7.5

DE GUIDI

*Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere fino alle parole: «versamenti volontari e».*

1.7.1

PODESTA

*Al comma 7, sopprimere il secondo periodo fino alle parole: «versamenti contributivi e».*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 63 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

1.7.11

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti retributivi, ove effettuati per un tempo superiore ad anni 8, limitatamente alle contribuzioni effettuate successivamente».*

1.7.2

PODESTA

*Al comma 7, sopprimere le parole: «e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi».*

1.7.3

PODESTA

*Sopprimere il comma 9».*

1.9.2

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il tasso annuo di capitalizzazione è pari al rendimento netto medio dei titoli di Stato diminuito di un punto, comunque non inferiore alla variazione media quinquennale del prodotto lordo (PIL) nominale appositamente calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare ed anche in rapporto al tasso di occupazione».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.9.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 10, sostituire le parole: «33 per cento» con le seguenti: «28 per cento».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.10.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 23 per cento».*

**1.10.1**

PODESTA

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale*

dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

1.11.2

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

Al comma 11, sostituire le parole da: «il Ministro del lavoro» a: «piano nazionale», con le parole: «il Parlamento, con propria legge».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

«Art. ...

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

«Art. ...

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

«Art. ...

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.11.5

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 11, dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «dipendenti ed autonomi».*

1.11.1

BEDIN, COVIELLO, FERRARI FRANCESCO

*Al comma 11, dopo le parole: «le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «dipendenti ed autonomi».*

1.11.3

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA, PER-  
LINGIERI, SECCHI, FABRIS, BRICCARELLO

*Al comma 11, dopo le parole: «le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori» aggiungere le seguenti: «dipendenti ed autonomi».*

1.11.4

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «comunque si applica il coefficiente massimo a coloro che hanno raggiunto un'anzianità di 35 anni di contribuzione».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso»**.

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.11.6**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. In ogni caso l'importo delle pensioni annue liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non potrà superare l'80 per cento della retribuzione media annua degli ultimi dieci anni di lavoro per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.11.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI



**Sopprimere il comma 12.**

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.12.2**

MULAS, FLORINO, \*MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 12, sopprimere le parole: «che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni».*

**1.12.3**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine: «, compreso il computo dei coefficienti di rivalutazione dell'ammontare retributivo».*

**1.12.1**

PODESTA

**Sopprimere il comma 13.**

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.13.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

**Sopprimere il comma 13.**

**1.13.2**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 14, sostituire le parole da: «ovvero» a: «lettera b), sono determinati» con le seguenti: «è determinato».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.14.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 14, dopo le parole: «all'età di 57 anni» inserire le seguenti: «desunto dalla tabella di mortalità di cui al comma 6».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.14.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 14, sostituire le parole: «all'età di 57 anni» con le altre: «all'età massima» e le parole: «ad un'età inferiore ai 57 anni» con le altre: «ad un'età inferiore a quella massima».*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.14.3**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

**«16. A tutti i titolari di pensione spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.**

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. 17.**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.16.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 17.*

**1.17.1**

PODESTA

*Sopprimere il comma 18.*

**1.18.1**

PODESTA

*Sopprimere il comma 18.*

**1.18.2**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.18.3****MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI**

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: «effettiva».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.20.6****MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI**

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7».*

**1.20.1****PODESTA**

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7».*

**1.20.4****BEDIN, COVIELLO, FERRARI FRANCESCO**

*Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7».*

**1.20.11****DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA, CAMO, ZANOLETTI, BALLESI, CUSUMANO**

*Al comma 20, sopprimere le seguenti parole: «e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7».*

1.20.10

MANCONI

*Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale» con le seguenti: «all'importo dell'assegno sociale».*

1.20.2

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «a 1,2 volte l'importo» con le seguenti: «non inferiore all'importo».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.20.7

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 20, sostituire le parole: «1,2 volte» con le seguenti: «1 volta».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».*

1.20.5

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 20, sostituire le parole: «1,2 volte» con le seguenti: «una volta».*

1.20.12

BARRA, SELLITTI, BALDELLI, FARDIN, GUB-  
BINI, MANIERI, MARINI, MODOLO, VOZZI

*Al comma 20, sostituire le parole: «non inferiore a 1,2 volte» con le seguenti: «non inferiore a una volta».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*



*Consequentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**1.20.13**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale diritto si perfeziona comunque, indipendentemente dall'importo a calcolo della pensione e dell'età anagrafica del soggetto, al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, ovvero al compimento del sessantacinquesimo anno di età».*

**1.20.3**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Al comma 20, sostituire le parole: «40 anni» con le seguenti: «35 anni».*

*Consequentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle

spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**1.20.15**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 20, sostituire le parole: «40 anni» con le seguenti: «38 anni».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.20.8**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 20, sostituire le parole: «nonchè dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età» con le parole: «nonchè dal predetto importo, e con eventuale integrazione al minimo, dall'età massima; nel caso in cui non fossero raggiunti nessuno dei requisiti predetti il lavoratore o suoi eredi hanno diritto alla liquidazione dei contributi versati».*

*Consequentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

*Consequentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

*Consequentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge

del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 17.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è *soppresso*».

**1.20.14**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 20, dopo le parole: «sessantacinquesimo anno di età» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto per i lavoratori ciechi all'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.20.9**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.21.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 22.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.22.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sostituire i commi 21 e 22 con i seguenti:*

«21. Per i pensionati la cui prestazione è stata liquidata con il metodo contributivo la pensione è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, limitatamente a forme di *part-time* verticale o orizzontale che occupino il lavoratore per un massimo del 50 per cento del normale orario di lavoro, e totalmente con i redditi da lavoro autonomo, parasubordinato o professionale.

22. Per i pensionati la cui prestazione è stata liquidata con il metodo retributivo, la cumulabilità di cui al comma precedente è ammessa purchè sia stato conseguito il requisito di 57 anni di età anagrafica e di almeno 37 anni di contribuzione.

22-bis. Tali redditi da lavoro saranno soggetti alla normale contribuzione a fini previdenziali che consentirà, al definitivo abbandono dell'attività lavorativa, il ricalcolo, con il metodo contributivo, della prestazione oppure la liquidazione delle competenze in capitale».

1.21.2

BASTIANETTO

*Sostituire il comma 22, con il seguente:*

«22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo, e però assoggettata a un contributo previdenziale di solidarietà del 10 per cento».

*Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata all'articolo 1.*

1.22.2

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Sopprimere il comma 23.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.23.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Per i lavoratori di cui al comma 12 dell'articolo 1 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva ed anagrafica previsti dalla normativa previgente che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge».

1.23.2

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. A partire dal 1° gennaio 2001 la facoltà di opzione di cui al comma 23 è estesa anche a quanti possono comprovare l'accredito di contributi, anche per periodi non continuativi, dovuti ad attività stagio-

nali, discontinue o saltuarie per una anzianità pari o superiore a 15 anni, anche se diversamente ripartiti tra accrediti effettuati durante il sistema retributivo e accrediti effettuati durante il sistema contributivo con riferimento a quanto stabilito nel comma citato».

*Conseguentemente si utilizzano parzialmente le somme accantonate nel fondo «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

1.23.0.1

MANCONI

*Sopprimere il comma 24.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.24.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 25, secondo rigo, sopprimere la parola: «dipendenti».*

1.25.1

PODESTA

*Al comma 25, dopo le parole: «Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi».*

1.25.5

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA, PERLINGIERI, SECCHI, FABBRIS, BRICCARELLO

*All'articolo 1, comma 25, dopo le parole: «Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e autonomi».*

1.25.6

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 25, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a 35 anni».*

*Sopprimere le lettere b) e c).*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso».**

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.



3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

«Art. ...

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

«Art. ...

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**1.25.7**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 25, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 36 anni».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.25.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 25, lettera c), sostituire il primo periodo con i seguenti:*

«al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1994, n. 863 e successive modificazioni. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ente previdenziale di appartenenza, ai fini della conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il ripristino del rapporto originario».

*Consequentemente sopprimere i commi 9 e 10 dell'articolo 3.*

**1.25.4**

TAPPARO, PERUZZA

*Al comma 25, sopprimere l'ultimo periodo della lettera c).*

**1.25.3**

BASTIANETTO

*Dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«25-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni e non superiore ai 28 anni, ai fini del computo dell'anzianità la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,3».

*Consequentemente, per l'attuazione del comma 25-bis è autorizzata la spesa di 80, 100 e 120 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998.*

*All'onere si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale.*

**1.25.0.1**

PELELLA, GRUOSSO, BASTIANETTO, LARIZZA

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentasei anni, il diritto alla pensione di anzianità si consegue fino al 31 dicembre 1999, con il requisito dell'anzianità contributiva di trentacinque anni».

*Consequentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi»*

*del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.26.2

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 26, primo rigo, sopprimere la parola: «dipendenti».*

1.26.1

PODESTA

*Al comma 26, primo rigo, sopprimere la parola: «dipendenti».*

*Conseguentemente, all'articolo 2 comma 28 primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: del dipendente e 0,35 con le seguenti: del dipendente e 0,70 e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

**1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».**

**«Art. ...**

**1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».**

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**1.26.5**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 26, dopo le parole: «Per i lavoratori dipendenti» aggiungere: «e autonomi».*

*Conseguentemente è abrogato il comma 28.*

*Conseguentemente nella tabella E, nell'intestazione aggiungere le seguenti parole: «e autonomi» e sopprimere la seconda parte.*

**1.26.3**

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA,  
CAMO, ZANOLETTI, BALLESI, CUSUMANO

*Al comma 26, dopo le parole: «Per i lavoratori dipendenti» aggiungere: «e autonomi».*

*Conseguentemente è abrogato il comma 28.*

*Conseguentemente nella tabella E, nell'intestazione aggiungere le seguenti parole: «e autonomi» e sopprimere la seconda parte.*

**1.26.4**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 26, sopprimere le parole da: «con il requisito anagrafico» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso».**

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

## «Art. ...

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

## «Art. ...

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

1.26.6

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire la tabella B, con la seguente:*

«TABELLA B

A N N O	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996 .....	52	35
1997 .....	52	35
1998 .....	53	35
1999 .....	53	35
2000 .....	54	35
2001 .....	54	35
2002 .....	55	35
2003 .....	55	35
2004 .....	56	35
2005 .....	56	35
2006 .....	57	35
2007 .....	57	35
2008 in poi.....	57	35

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».



**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**1.26.Tab.B1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-... Fermo restando quanto disposto dal comma 26 per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalità, la vecchiaia ed i superstiti, che, alla data del 31 dicembre 1995 possano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, l'età di pensionamento conseguente all'applicazione della presente normativa in materia di requisiti di accesso alla pensione di anzianità non può essere superiore di oltre tre anni a quella che sarebbe stata raggiunta mediante l'applicazione della previgente normativa».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e» sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

**1.26.0.1**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-... I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, potranno conseguire, a partire dal 1° gennaio 1997, il diritto alla pensione di anzianità in presenza del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella H.

TABELLA H

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:1, penalizzazioni 1 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:2, penalizzazioni 3 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:3, penalizzazioni 5 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:4, penalizzazioni 7 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:5, penalizzazioni 9 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e» sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

**1.26.0.2**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 26 per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che, alla data del 31 dicembre 1995 possano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, l'età di pensionamento conseguente all'applicazione della presente normativa in materia di requisiti di accesso alla pensione di anzianità non può essere superiore di oltre tre anni a quella che sarebbe stata raggiunta mediante l'applicazione della previgente normativa».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'ora-*

*rio normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**1.26.0.3**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PUDI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

**«26-bis.** I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, potranno conseguire, in data non antecedente al 1° gennaio 1995, il diritto alla pensione di anzianità in presenza del requisito di 35 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall'età anagrafica, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella H.

## Tabella H

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:1, penalizzazioni 1 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:2, penalizzazioni 3 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:3, penalizzazioni 5 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:4, penalizzazioni 7 per cento;

Anni mancanti all'anzianità contributiva di cui alla tabella B, colonna 2:5, penalizzazioni 9 per per cento».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento,» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendenti e 0.70» e sopprimere l'ultimo periodo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è divieto anche per i redditi superiori, ai 150 milioni annui.

2. Le determinazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cendete, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitali della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**«Art. ...**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'RPEF e dell'IRPEG».

**1.26.0.4**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 27, lettera b), sopprimere le parole: «che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e 37 anni alla data del 31 dicembre 1995».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.27.1

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 28.*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo:*

*«4. Ogni quattro ore mesili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendenti e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo».*

*Conseguentemente al comma 24, dell'articolo 3, aggiungere, infine, il seguente comma:*

*«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

**1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, è soppresso».**

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cendete, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1972».

**1.28.5**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

«28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, limitatamente al biennio 1996-97, anche in caso di raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 56 anni di età anagrafica».

**1.28.1**

PODESTÀ

*Al comma 28, al termine del primo periodo aggiungere le parole: «oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni».*

*Conseguentemente si utilizzano parzialmente le somme accantonate nel fondo «Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti» di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.28.3**

MANCONI

*Al comma 28 aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il diritto alla pensione di anzianità si consegue comunque, indipendentemente dall'età anagrafica, con 40 anni di contribuzione. Nella prima fase di applicazione tale requisito è fissato a 37 anni nel periodo 1996-2003, a 38 anni nel biennio 2004-2005, a 39 anni nel biennio 2006-2007».



N.B. - per il triennio 1996-98 non comporta oneri aggiuntivi apprezzabili. Per gli oneri anni successivi si provvederà con misure compensative successive.

**1.28.2**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABBRIS, BRICCA-  
RELLO

*Al comma 28, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il diritto alla pensione di anzianità si consegue comunque, indipendentemente dall'età anagrafica, con quarant'anni di contribuzione. Nella prima fase di applicazione tale requisito è fissato a 37 anni nel periodo 1996-2003, 38 anni nel biennio 2004-2005, 39 anni nel biennio 2006-2007».

**1.28.4**

BARRA, SELLITTI, BELDELLI, FARDIN, GUB-  
BINI, MANIERI, MARINI, MODOLO, VOZZI

*Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:*

«28-bis. Ai lavoratori assicurati con contribuzione effettuata sia al fondo pensioni per i lavoratori dipendenti che alle gestioni dei lavoratori autonomi, con almeno 910 contributi settimanali versati al fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, si applicano le decorrenze di cui alla tabella B».

**1.28.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Nel caso di contribuzione versata da uno stesso soggetto nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, le decorrenze di cui alla tabella B si applicano nel caso in cui il lavoratore possa far valere almeno 910 contributi settimanali nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-bis. - 1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.28.0.2**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABBRIS, BRICCA-  
RELLO

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Nel caso di contribuzione versata da uno stesso soggetto nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti e nelle gestioni dei lavoratori autonomi, le decorrenze di cui alla tabella B si applicano nel caso in cui il lavoratore possa, far valere almeno 910 contributi settimanali nel Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

**1.28.0.4**

**RADICE, ZACCAGNA**

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di copertura dei maggiori oneri di cui al comma precedente, attraverso un'aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile.»

**1.28.0.3**

**BARRA, SELLITTI, BALDELLI, FARDIN, GUBINI, MANIERI, MARINI, MODOLO, VOZZI**

*Al comma 29, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS che abbiano raggiunto l'erà di 60 anni e che siano in posizione di disoccupazione possono chiedere la pensione di vecchiaia anche in assenza del requisito di 35 anni di iscrizione».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.29.1**

**MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI**

*Al comma 30, secondo periodo sopprimere la parola: «dipendenti». Sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.30.1**

**PODESTA**

*Al comma 30, dopo le parole: «privati e pubblici» inserire le seguenti: «e per i lavoratori autonomi».*

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.30.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 30, dopo le parole: «privati e pubblici», inserire le seguenti: «e per i lavoratori autonomi».*

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.30.3**

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA, PERLINGIERI, SECCHI, FABBRIS, BRICCARELLO

*All'articolo 1, comma 30, dopo le parole: «privati e pubblici», inserire le seguenti: «e per i lavoratori autonomi».*

*Sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.30.4**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 30, inserire il seguente:*

*«30-bis. 1. I professori universitari optano per il collocamento fuori ruolo o per la permanenza in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 67° anno di età.*

*2. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del 72° anno di età e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.*

*3. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 1 si applicano a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai professori a tempo pieno già collocati fuori ruolo, secondo le norme vigenti. Essi saranno integrati nell'insegnamento di titolarità o in un insegnamento affine.*

4. Sono abrogate le norme vigenti contrarie alle disposizioni delle presenti».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.30.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sostituire il comma 31 con il seguente:*

«31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data d'inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-96, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

**1.31.1**

MAFFINI

*Dopo il comma 31, inserire il seguente:*

«31-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1991, n. 50 deve essere interpretato nel senso che il servizio effettivo necessario ai dirigenti medici ospedalieri per conseguire il massimo della pensione è il servizio effettivamente prestato senza tener conto dei periodi di tempo riscattati o riscattabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

**1.31.0.1**

BINAGHI

*Al comma 32, dopo le parole: «legge 23 luglio 1991, n. 225» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni».*

**1.32.2**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 32, aggiungere in fine, le seguenti parole: «,sino a tutto il 1996, negli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 4 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

1.32.1

BEDIN

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-... Le previgenti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, continuano a trovare applicazione altresì:

a) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 6 maggio 1995 ed in tale condizione al momento del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di anzianità;

b) per i lavoratori che, in preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 1994, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 1995 e da tale data risultino non più rioccupati;

c) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o in base ai contratti collettivi aziendali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, entro la data del 31 dicembre 1994;

d) per i lavoratori che fruissero alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero che siano stati collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e per quelli che abbiano controfirmato, sempre prima di tale data, presso gli uffici del Ministero del lavoro, anche individualmente, accordi che prevedano la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 35° anno di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità;

e) per i lavoratori dipendenti da enti o imprese di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti numerici dell'eccedenza strutturale di personale accertata dal Ministero del lavoro;

f) ai lavoratori privi di vista ed ai portatori di *handicap* titolari di indennità di accompagnamento;

g) ai lavoratori che raggiungono il requisito contributivo in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 ed 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ovvero il requisito ridotto previsto nell'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

1.32.0.1

ROSSI, GALLO, SERRI

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-... Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, continuano a trovare applicazione: per i lavoratori dipendenti da imprese cui è con-

cesso il trattamento straordinario di integrazione salariale anteriormente alla data del 30 giugno 1995; per i lavoratori che fruiscono alla data del 30 giugno 1995 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni; per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 30 giugno 1995, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità».

*Consequentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.32.0.3**

**DELFINO, TAMPONI, COSTA, PERLINGIERI,  
SECCHI, FABBRIS, BRICCARELLO**

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-... Le previgenti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, si applicano altresì per i lavoratori che, alla data del 31 agosto 1995, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) lavoratori che, in preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 1994, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 1995 e da tale data risultino non più rioccupati;

b) lavoratori che abbiano fruito, alla data del 28 settembre 1994, dell'indennità di mobilità, ovvero che siano stati collocati in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e per quelli che abbiano sottoscritto, anche individualmente, sempre prima di tale data, presso gli uffici del Ministero del lavoro, accordi che prevedano la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 35° anno di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità;

c) lavoratori privi di vista, titolari di assegno di accompagnamento;

d) lavoratori che raggiungano il requisito contributivo previsto nell'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 ed 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, per l'attuazione del comma 32-bis è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per il 1996, 35 miliardi per il 1997. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.*

**1.32.0.2**

SALVI, MANCINO, SELLETTI, TABLADINI, GUALTIERI, RONCHI, DE LUCA, PELELLA, BEDIN, BASTIANETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-... Le previgenti disposizioni in materia di requisiti per l'accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, continuano a trovare applicazione altresì:

a) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 6 maggio 1995 ed in tale condizione al momento del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di anzianità;

b) per i lavoratori che, in preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 1994, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 30 aprile 1995 e da tale data risultino non più rioccupati;

c) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o in base ai contratti collettivi aziendali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;

d) per i lavoratori che fruissero alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero che siano stati collocati in mobilità in base alle procedure, avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e per quelli che abbiano controfirmato, sempre prima di tale data, presso gli uffici del Ministero del lavoro, anche individualmente, accordi che prevedano la cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento del 35° anno di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità;

e) per i lavoratori dipendenti da enti o imprese di cui all'articolo 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei limiti numerici dell'eccedenza strutturale di personale accertata dal Ministero del lavoro;

f) ai lavoratori privi di vista ed ai portatori di *handicap* titolari di indennità di accompagnamento;

g) ai lavoratori che raggiungono il requisito contributivo in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 ed 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, ovvero il requisito ridotto previsto nell'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

*Conseguentemente: all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente: all'articolo 3, comma 24, aggiungere infine, il seguente periodo: 4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1, pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore.*

*Conseguentemente: all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**1.32.0.4**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 33.*

**1.33.1**

PODESTÀ

*Sopprimere il comma 33.*

**1.33.5**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 33.*

**1.33.4**

NAPOLI, PALOMBI, CAPONE, BRIENZA, BONAN-  
SEA, BELLONI, PEPE, CORMEGNA, MENSORIO,  
GEI, FRONZUTI, RIGHETTI, LA RUSSA,  
SILIQINI, MONGIELLO



*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 2001 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a dieci milioni annui"».

**1.33.2**

PODESTÀ

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. L'articolo 11, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1993 è abolito con decorrenza dal 1° gennaio 1996».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.33.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. - 1. Le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio alla data del 1° gennaio 1996.

2. Le pensioni attribuite al personale di cui all'articolo 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 1995, sono riliquidate dalla data del 1° gennaio 1996 sulla base delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello, grado ed anzianità, comprensive di ogni altro assegno di indennità pensionabile in essere alla stessa data.

3. Dal 1° gennaio 1996 tutti i miglioramenti economici che saranno comunque attribuiti al personale in attività sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in attività.

4. Al fine di assicurare i benefici di cui all'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 1996 al personale di cui all'articolo 1, comunque in quiescenza, è estesa la trattenuta in conto entrata del Tesoro, con quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in attività.

5. Le direzioni generali dei Ministeri sono tenute ad emettere i decreti di concessione dei benefici di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite sono tenute a riliquidare gli aventi diritto entro tre mesi dalla ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1 e possono liquidare eventuali arretrati anche con la corresponsione di buoni poliennali del Tesoro.

6. Gli aumenti corrisposti sulle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle casse pensioni interessate».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.33.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 33, inserire i seguenti:*

«33-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psichico o fisico o psico-fisico particolarmente intenso, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee”.

33-ter. Il primo alinea della tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

“Lavoro notturno anche a turni alterni”».

**1.33.0.3**

TAPPARO, PERUZZA

*Dopo il comma 33, inserire il seguente:*

«33-bis. L'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è così modificato:

a) al comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Per i lavoratori di cui al comma 1, impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e

dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati».

*Conseguentemente, per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33-bis, valutata in lire 50 miliardi annui a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5501 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1995 e delle proiezioni dello stesso per gli anni a partire dal 1996.*

**1.33.0.2**

TABLADINI, MANCINO, SALVI, SELLITTI, GUALTIERI, RONCHI, BASTIANETTO, DE GUIDI, BEDIN, MANCONI, BARRA, ROSSI, PELELLA, GRUOSSO

*All'emendamento 1.33.0.2, sostituire le parole da «Conseguentemente...» fino alla fine con le seguenti:*

*«Conseguentemente, per l'attuazione del comma 33-bis è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi annui, a partire dal 1996. All'onere per gli anni 1996-1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995».*

**1.33.0.2/1**

TABLADINI, MANCINO, SALVI, SELLITTI, GUALTIERI, RONCHI, BASTIANETTO, DE GUIDI, BEDIN, MANCONI, BARRA, ROSSI, PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 34, dopo le parole: «relativi oneri» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il disposto dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.34.8**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 34, lettera a), sostituire le parole da: «di concerto con» fino a: «piano nazionale» con le seguenti: «sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.11**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, lettera a), sostituire le parole: «attraverso un'aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile» con le seguenti: «attraverso la costituzione di un apposito fondo di dotazione finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dello Stato rispettivamente per il 40 per cento ciascuno e dai lavoratori interessati per il 20 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso**».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...***(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.12**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, lettera b), sostituire le parole da: «di concerto con» fino a: «piano nazionale» con le seguenti: «sentite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.13**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, lettera b), sostituire le parole: «attraverso un'aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile» con le parole: «attraverso la costituzione di un apposito fondo di dotazione finanziato con i contributi dei lavoratori autonomi interessati per il 60 per cento e dello Stato per il 40 per cento».*



*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

«Art. ...

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

«Art. ...

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

«Art. ...

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.50**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, lettera c) , sopprimere le parole: «del Tesoro», sostituire le parole: «su proposta delle», con le altre: «sentite le», sopprimere: «maggiormente».*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1o gennaio 1966. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative.

*Consequentemente dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso»**.

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, *in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'Imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»*.

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreto le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.14**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, capoverso 1, lettera c) sopprimere le parole da: «nell'ambito» a «contratti di lavoro».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.34.5**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 34, capoverso 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«d) per i beneficiari della legge 2 aprile 1968 n.482, con decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti, in ragione della ridotta capacità lavorativa e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita seconda i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.34.4**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 34, capoverso 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«d) per i beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mi-*

nistro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti, in ragione della ridotta capacità lavorativa e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile».

*Conseguentemente l'onere del presente emendamento è compensato dalla riduzione di pari importo del fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88*

**1.34.10**

DELFINO, NAPOLI, PALOMBI, BELLONI,  
BRIENZA, CAPONE, FRONZUTI, GEI, LA  
RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE,  
CORMEGNA, SILIQUINI, RIGHETTI, BONANSEA

*Al comma 34, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunti, all'inizio, i seguenti punti: lavori a turni continui, con prestazioni avvicendate diurne e notturne, lavori di edilizia; lavori nelle cave; lavori agricoli a contatto con sostanze inquinanti; lavori con attrezzi meccanici particolarmente logoranti il sistema nervoso muscolare (ad esempio: martelli pneumatici, perforatrici, ...); lavori con contatto con sostanze radioattive».

**1.34.2**

ROSSI, GALLO, SERRI, MANCONI

*Al comma 34, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Restano in vigore la legge 3 gennaio 1960, n. 5, nonché il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, ed ogni disposizione relativa a soggetti svantaggiati.

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese

ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1º gennaio 1966. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'Imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...***(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.15**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, sopprimere il capoverso 3.*

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1º gennaio 1966. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'Imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreto le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.16**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, COFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. In fase di prima applicazione, ai fini della copertura degli oneri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, il contributo dello Stato è stabilito in lire 200 miliardi».



*Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1º gennaio 1966. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'Imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreto le occorrenti variazioni di Bilancio. Tutti i ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.17**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, al capoverso 4, sostituire le parole: «20 per cento», con le altre: «33 per cento».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.34.6**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHIETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 34, capoverso, 4, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «34 per cento»; sostituire le parole: «in 100 miliardi di lire» con le seguenti: «in 500 miliardi di lire» e dopo la parola: «1996» inserire le seguenti: «i restanti oneri saranno ripartiti in parti uguali fra i datori di lavoro ed i lavoratori, salvo disposizioni contrattuali di maggior favore per i lavoratori».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 37, sostituire le parole: «lire 200 miliardi», con le altre: «lire 500 miliardi» e conseguentemente all'articolo 2, comma 28, sostituire le parole: «10 per cento» con le altre: «12 per cento».*

1.34.3

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 34, capoverso 4, secondo periodo, sostituire la cifra: «100 miliardi» con la seguente: «200 miliardi».*

1.34.9

TAPPARO, PERUZZA

*Al comma 34, sopprimere il capoverso 5.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.34.7

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 34, capoverso 5, sostituire le parole da: «La Commissione» fino a: «previdenza sociale» con le altre: «Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un osservatorio».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «12 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese*

ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. ...**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. ...**

*(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)*

1. I capitoli di spesa della categoria acquisto di beni e servizi del bilancio dello Stato inerente a tutti i Ministeri con la sola esclusione delle spese aventi natura obbligatoria sono ridotti del 25 per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Tutti i Ministeri sono tenuti a ridefinire i relativi contratti».

**1.34.18**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 34, capoverso 5, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, limitatamente alle competenze negli specifici settori».*

**1.34.1**

PODESTA

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-.... A parziale prevenzione compensativa degli effetti dell'incidenza delle mansioni usuranti, il congedo ordinario annuo per ferie dei lavoratori dipendenti è accresciuto, dal compimento del cinquantesimo anno di età anagrafica, con incremento progressivo di un giorno per ogni anno successivo al cinquantesimo».

**1.34.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 34, inserire il seguente:*

«34-.... Per i lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti, così come verranno identificate in base al disposto del comma 34 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, viene abbassato il limite dell'età contributiva di un anno ogni dieci di occupazione, fino ad un massimo di trentotto mesi complessivamente considerati».

**1.34.0.2**

TABLADINI, BASTIANETTO, CARNOVALI, MAN-  
FROI

*Al comma 35, sostituire le parole: «un anno» con le altre: «cinque anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente*

l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.35.2**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 35, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nonchè ai lavoratori che hanno a proprio carico, secondo le norme del testo unico del trattamento di famiglia, un familiare o assimilato, purchè conviventi, portatore di handicap grave a cui viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».*

*Conseguentemente, al comma 37 dell'articolo 1, sostituire le parole: «200 miliardi» con le seguenti: «250 miliardi» e le parole: «100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale» con le seguenti: «150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**1.35.1**

ABRAMONTE, MANCONI

*Sopprimere il comma 36.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **soppresso».**

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.36.2**

**SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI**

*Sostituire il comma 36, con il seguente:*

«36. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il coefficiente di trasformazione da applicare nei casi di lavoratori che abbiano svolto prevalentemente negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione, oppure per almeno venti anni, attività particolarmente usuranti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo dell'11 agosto 1993, n. 374, come modificato dalla presente legge, o attività usuranti - con qualifica di operaio o apprendista - nei settori elencati nella tabella H allegata alla presente legge, è quello relativo all'età di 62 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto del pensionamento sia inferiore.

Per le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della presente legge, la quota di pensione di cui allo stesso articolo 1, comma 12, lettera *b)*, è calcolata con l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 62 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto del pensionamento sia inferiore.

Per le pensioni di cui al presente comma, i benefici di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, si applicano in riduzione del requisito di età anagrafica o di anzianità contributiva previsti dal comma 20, articolo 1, della presente legge».

## Tabella H

Estrazione minerali metalliferi e non metalliferi (c.s.c. INPS 1/02 e 4/02) (2);  
 segazione del legno (c.s.c. INPS 1/03/01 e 4/03/01);  
 siderurgia (c.s.c. INPS 1/05/01 e 4/05/01);  
 fonderia di materiali ferrosi e non ferrosi (c.s.c. INPS 1/06/01-02 e 4/06/01-02);  
 cantieri navali per costruzioni metalliche e cantieri di demolizioni di navi (c.s.c. INPS 1/06/98 e 4/06/98);  
 frantumazione di minerali (c.s.c. INPS 1/11/01 e 4/11/01);  
 segazione e lavorazione del marmo e pietre affini esclusa la lavorazione artistica (c.s.c. INPS 1/11/01 e 4/11/02);  
 costruzione di immobili per abitazione ed altri usi (c.s.c. INPS 1/13/01 e 4/13/02);  
 costruzione di opere specializzate, ecc. (c.s.c. INPS 1/13/03 e 4/13/03);  
 coltivazione (c.s.c. INPS 5/01);  
 zootecnia (c.s.c. INPS 5/02);  
 forestazione (c.s.c. INPS 5/03);  
 trasporti marittimi per periodi di imbarco (c.s.c. INPS 1/16/09-10 e 4/16/09-10).

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e» sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

1.36.1

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 37, sostituire le parole: «200 miliardi», con le seguenti: «400 miliardi».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1, pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

---

(2) Nota: c.s.c. INPS = codice statistico contributivo dell'INPS.



2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

1.37.1

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: «periodi di malattia» inserire le seguenti: «e di servizio di leva e».*

1.38.1

BEDIN, COVIELLO, FERRARI Francesco

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: «periodi di malattia» inserire le seguenti: «e di servizio di leva e».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

1.38.3

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: «periodi di malattia» inserire le seguenti: «e di servizio di leva e».*

1.38.4

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA,  
CAMO, ZANOLETTI, BALLESI, CUSUMANO

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: «periodi di malattia» inserire le seguenti: «e di servizio di leva e».*

1.38.6

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI, BO-  
NANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA,  
FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI

*Al comma 38, lettera a), dopo le parole: «periodi di malattia» inserire le seguenti: «e di servizio di leva e».*

1.38.2

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 38, alla lettera a), sopprimere le parole: «con conferma per questi ultimi della normativa vigente» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale».*

1.38.5

SALVI, MANCINO, TABLADINI, SELLITTI, RONCHI, GUALTIERI, DANIELE GALDI, DE LUCA, BASTIANETTO, BEDIN, MANCONI, BARRA, ROSSI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 38, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata prevista dalle disposizioni stesse, ovvero, in mancanza, per la durata massima di tre anni».*

1.38.7

CAPUTO, ZACCAGNA

*Sostituire il comma 39 con il seguente:*

*«Per tutti i trattamenti pensionistici sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:*

*a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di dodici mesi per ciascun figlio;*

*b) per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, per la durata di novanta giorni l'anno, elevabile all'intero anno nel caso l'assistenza eviti l'assistito la degenza in ospedale, casa di cura o ricovero;*

*c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità è riconosciuto alla lavoratrice un anno di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a 12 mesi per ogni figlio. In alternativa a detto anticipo per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio».*

*Conseguentemente il maggiore onere o il minore risparmio sono compensati dalla riduzione di pari importo del Fondo per la gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.50** (ex 1.2.1)

DELFINO, TAMPONI, COSTA, CAMO, ZANOLLETTI, BALLESI, DEGAUDENZ, CUSUMANO

*Al comma 39, sopprimere le parole: «determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.10**

DELFINO, TAMPONI, COSTA, PERLINGIERI, SECCHI, FABRIS Pietro, BRICCARELLO

*Al comma 39, sopprimere le parole: «determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.39.20**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPOLI

*Al comma 39, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, infine, il seguente periodo:*

4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.39.21**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 39, alle lettere a) e b) dopo le parole: «figli» e alla lettera c) dopo le parole: «ogni figlio» aggiungere le seguenti: «naturali, in affidamento o in preadozione».*

**1.39.11**

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA

*Al comma 39, lettera a) le parole: «in ragione di sei mesi per ciascun figlio» sono sostituite con le seguenti: «in ragione di dodici mesi per ciascun figlio».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

1.39.16

DELFINO, TAMPONI, COSTA, PERLINGIERI,  
SECCHI, FABRIS Pietro, BRICCARELLO

*Al comma 39, lettera a), sopprimere le parole: «e nel limite complessivo di ventiquattro mesi».*

1.39.1

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 39, lettera a), sopprimere le parole: «e nel limite complessivo di ventiquattro mesi».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

1.39.13

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Al comma 39, lettera a) sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «quattro anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, infine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70 e sopprimere l'ultimo periodo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

**1.39.22**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 39, lettera b), sostituire le parole: «per la durata di trenta giorni all'anno, nel limite massimo complessivo di diciotto mesi» con le parole: «per la durata di novanta giorni all'anno, elevabile a tutto l'anno qualora l'assistenza prestata consenta di evitare la degenza o il ricovero ospedaliero o in ricoveri o case di cura».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.17**

DELFINO, TAMPONI, COSTA, CAMO, ZANO-  
LETTI, BALLESI, DEGAUDENZ, CUSUMANO

*Al comma 39, lettera b) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.39.5**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 39, lettera b) sopprimere le parole: «nel limite massimo complessivo di diciotto mesi»*

**1.39.2**

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 39, lettera b) sopprimere le parole: «nel limite massimo complessivo di diciotto mesi».*

*Conseguentemente, il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88.*

**1.39.14**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Al comma 39, lettera c), sopprimere le parole: «di età».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.39.6**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 39, lettera c), sostituire le parole: «quattro mesi» con le altre: «diciotto mesi».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.39.7**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 39, lettera c) sostituire le parole: «pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di dodici mesi» con le parole: «pari a dodici mesi per ogni figlio».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.18****DELFINO, TAMPONI, COSTA, PERLINGIERI,  
SECCHI, FABRIS Pietro, BRICCARELLO**

*Al comma 39, punto c), sopprimere le parole: «e nel limite massimo di dodici mesi».*

**1.39.3****BEDIN, COVIELLO**

*Al comma 39, lettera c) sopprimere le parole: «e nel limite massimo di dodici mesi».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.15****FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO**

*Al comma 39, lettera c) sostituire le parole: «e nel limite massimo di dodici mesi» con le seguenti: «elevati a 24 mesi per gli stessi portatori di handicap».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.39.8****MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI**

*Al comma 39, lettera c), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3 comma 24 aggiungere, infine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente*



l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70 e sopprimere l'ultimo periodo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera m) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

**1.39.23**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 39, lettera c) sostituire le parole da: «del moltiplicatore» fino alla fine del comma con le seguenti: «di un accredito figurativo, aggiuntivo, pari a diciotto mesi per ogni figlio e non oltre il limite di sei anni».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.39.9**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 39, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli» con le seguenti: «maggiorato di un anno per ogni figlio».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.12**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Al comma 39, aggiungere in fine il seguente capoverso: «2. Agli effetti nel presente comma sono parificati ai figli minori, i minori in affidamento o in preadozione».*

*Il maggiore onere è compensato dalla riduzione di pari importo del Fondo della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.39.19**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

*«39-bis. Le norme vigenti sull'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio si interpretano nel senso di dare luogo all'accredito figurativo dei relativi periodi, senza alcun requisito di anzianità contributiva. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i periodi di gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro sono soggetti ad accredito figurativo, in misura pari al periodo di astensione obbligatoria, e al riscatto per i periodi corrispondenti alla astensione facoltativa, ove l'assicurato possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa».*

**1.39.0.1**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:*

*«39-bis. È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed è abrogato il secondo comma del predetto articolo 11».*

**1.39.0.2**

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA, PER-  
LINGIERI, SECCHI, FABRIS Pietro, BRICCA-  
RELLO

*Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:*

«39-bis. È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed è abrogato il secondo comma del predetto articolo 11».

1.39.0.4

DELFINO, NAPOLI, FRONZUTI, BRIENZA, CAPONE, BONANSEA, PEPE, GEI, BELLONI, MENSORIO, PALOMBI, MONGIELLO, LA RUSSA, CORMEGNA, RIGHETTI, SILIQUINI

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

«39-bis. È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, ed è abrogato il secondo comma del predetto articolo 11».

1.39.0.3

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Dopo il comma 39, inserire il seguente:*

«39-bis. Le norme vigenti sull'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità e puerperio si interpretano nel senso di dare luogo all'accredito figurativo dei relativi periodi, senza alcun requisito di anzianità contributiva. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i periodi di gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro sono soggetti ad accredito figurativo, in misura pari al periodo di astensione obbligatoria, e a riscatto per i periodi corrispondenti alla astensione facoltativa, ove l'assicurato possa far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «4. Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al comma 1 pari al tre per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

«Art. ...

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.39.0.5**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 40.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.40.6**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 40, sopprimere il terzo periodo.*

**1.40.1**

PODESTA

*Al comma 40, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.40.7**

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CARMIGNA, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 40, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nei limiti di cui alla allegata tabella F».*

**1.40.2**

BASTIANETTO, CARNAVALI, MANFROI

*Al comma 40, sopprimere l'ultimo periodo.*

**1.40.3**

PODESTA

*Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il trattamento pensionistico di cui al presente comma non può essere inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della presente legge».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e», sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

**1.40.4**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 40, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A modifica parziale delle norme di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con le modificazioni già apportate dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono beneficiari dei trattamenti indiretti e di reversibilità, oltre agli altri soggetti, i figli a carico fino al 25° anno di età».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 24, dopo le parole: «del dipendente e», sostituire la cifra: «0,35» con la cifra: «0,70» e sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

**1.40.5**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Dopo il comma 40, inserire il seguente:*

«40-bis. I coniugi in regime di comunione familiare, nel caso di famiglia monoreddito, possono concordare che la metà della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore sia assunta dal coniuge, dandone comunicazione all'INPS ed al datore di lavoro. Ciascun coniuge consegue in tal caso assicurazione per la metà dell'importo della pensione ordinaria ed è ammesso, per la quota dell'altro, al trattamento pensionistico previsto a favore dei superstiti».

**1.40.0.1**

BALDELLI, BARRA, SELLETTI, FARDIN, GUBINI, MANIERI, MARINI, MODOLO, VOZZI

*Nel primo quadro di destra della tabella F, di cui all'articolo 1 comma 40, le parole: «percentuale di cumulabilità: 75 per cento» sono sostituite dalle parole: «percentuale di cumulabilità: 85 per cento».*

*Il maggior onere finanziario è compensato dalla riduzione di spesa conseguente alla modifica del comma 6, primo periodo dell'articolo 1 di cui all'emendamento n.*

**1.40.Tab.F.1** (ritirato)

BEDIN, COVIELLO

*Sopprimere il comma 41.*

**1.41.1**

PODESTA

*Sopprimere il comma 41.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.41.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI

*Sopprimere il comma 41.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.41.3**

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIANZA, CAPONE, CORMEGNA, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 42.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**1.42.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 42.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**1.42.4**

DELFINO, TAMPONI, COSTA, CAMO, ZANOLLETTI, BALLESI, DEGAUDENZ, CUSUMANO

*Sopprimere il comma 42.*

L'onere del presente emendamento è compensato dalla riduzione di pari importo del fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

**1.42.5**

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI,  
BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI,  
GEI, MENSORIO, MONGIELLO, LA RUSSA,  
PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI

*Sopprimere il comma 42.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere i seguenti:*

**«Art. ...**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. ...**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. ...**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**1.42.7**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 42 con il seguente:*

«Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malati a pro-



fessionali sono cumulabili con la rendita liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il trattamento derivante dal cumulo delle prestazioni di cui al comma 1 non comporta per la pensione di inabilità la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 12 giugno 1984, n. 222, modificato dall'articolo 2, comma 10 della presente legge.

L'assegno di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ove l'invalidità sia causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita risarcitoria dell'Inail nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, è corrisposto solo per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

*Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate».*

*L'onere del presente emendamento è compensato dalla riduzione di pari importo del fondo della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.*

**1.42.6**

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI,  
BRIENZA, CAPONE, FRONZUTI, GEI, LA  
RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE,  
CORMEGNA, SILIQUINI, RIGHETTI, BONANSEA

*Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole da: «non sono cumulabili» a: «fino a concorrenza della rendita stessa» con le seguenti: «sono cumulabili, fino al 50 per cento dell'importo eccedente l'assegno sociale, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, salvo quanto stabilito dal comma 41 della presente legge».*

*Conseguentemente, per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30, 50 e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998.*

*All'onere si prevede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale.*

**1.42.3**

DANIELE GALDI, DE LUCA

*Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: «non sono cumulabili», con le seguenti: «sono cumulabili, nella misura del 60 per cento,»*

**1.42.1**

PODESTÀ

*Sopprimere il comma 43.*

**1.43.1**

BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, PALOMBI, SILIQUINI, RIGHETTI

*Al comma 44, secondo periodo, le parole da: «i componenti del Nucleo» fino a: «non superiore a sette», sono sostituite dalle seguenti: «i componenti del Nucleo sono collocati fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza senza aver diritto ad ulteriori compensi».*

**1.44.1**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

**Art. 2.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti in materia di controversie relative alle prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall'INPDAP nei confronti di tutti i propri iscritti».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti parole: «Fino all'attuazione della delega di cui sopra, l'erogazione delle prestazioni per vecchiaia e anzianità previste da siffatti trattamenti viene regolato in base alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 8-quinquies, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Resta ferma l'autonomia normativa, nonchè la separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, delle altre ex Casse pensioni confluite nell'INPDAP».

**2.3.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Resta ferma l'autonomia normativa nonchè la separazione della gestione economico finanziaria e patrimoniale, delle altre ex-Casse pensioni confluite nell'INPDAP».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.4.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4. Al fine di provvedere alla erogazione dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti dello Stato - secondo criteri di economicità e di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP) già previsti dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 - Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, i Centri di contabilità e calcolo di Latina e di Bologna con la relativa Banca dati e le Direzioni provinciali del tesoro con il relativo personale, transitano nel predetto INPDAP.

Al personale in servizio presso i predetti uffici, si applicano le stesse decorrenze, giuridiche ed economiche previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, per il personale dell'INPDAP.

L'INPDAP è autorizzato a stipulare convenzioni con Enti commitenti ed i Ministeri per il pagamento degli stipendi».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale*

dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

**2.4.0.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di provvedere alla erogazione dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti dello Stato - secondo criteri di economicità e di razionalizzazione della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici (INPDAP) già previsti dal quarto comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 - la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, i Centri di contabilità e calcolo di Latina e di Bologna con la relativa banca dati e le Direzioni provinciali del tesoro con il relativo personale, transitano nel predetto INPDAP.

Al personale in servizio presso i predetti uffici, si applicano le stesse decorrenze giuridiche e economiche previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 per il personale dello INPDAP.

**2.4.0.3**

MANIS, ZACCAGNA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Il disposto di cui al comma terzo dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, deve intendersi non operante limitatamente alla indennità di rischio attribuita al personale dei Corpi dei vigili del fuoco in forza di leggi, rispettivamente, delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno recepito, in materia, la disciplina legislativa prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il disposto ha valore di interpretazione autentica».

**2.9.0.1**

DEGAUDENZ, DELFINO, TAMPONI, COSTA,  
CAMO, ZANOLETTI, BALLESI, CUSUMANO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-bis. Fermo restando l'assoggettamento ad oneri contributivi e assicurativi secondo le norme già vigenti dei compensi riconosciuti per effetto di contrattazione di qualsiasi livello, in sede di accertamento da parte degli enti previdenziali ed assicurativi della retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, l'interpretazione ed applicazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di qualsiasi livello, e quindi l'imputazione sugli istituti retributivi indiretti dei compensi integrativi così riconosciuti, non può essere difforme dalla volontà delle parti stipulanti quale emergente dal testo del contratto integrativo stesso ovvero dall'atto ricognitivo avente carattere di interpretazione autentica della volontà delle parti contraenti.

**2.9.0.2**

NAPOLI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Restano salve le attuali disposizioni per i trattamenti di inabilità alla mansione espletata, quanto ai requisiti ed alle modalità già (operanti) alla data entrata in vigore effetto della presente legge».

**2.12.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1995 ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Enasarco, spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma. Le provvidenze di cui al presente comma saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996. Per la determinazione del reddito individuale si considera quale limite la somma corrispondente a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, per l'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dal 1° gennaio 1996, e fino alla concorrenza della spesa prevista, il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato, con proprio decreto ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 E 2710 00 32).*

**2.13.0.1**

DELFINO

*All'emendamento 2.13.0.1, sostituire la parte compensativa con la seguente:*

*Conseguentemente: dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**2.13.0.1/1**

DELFINO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1995 ai titolari di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Enasarco, spetta l'integrazione al trattamento minimo indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma. Le provvidenze di cui al presente comma saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996. Per la determinazione del reddito individuale si considera quale limite la somma corrispondente a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

*Conseguentemente, per l'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dal 1° gennaio 1996, e fino alla concorrenza della spesa prevista, il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato, con proprio decreto ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 E 2710 00 32).*

**2.13.0.2**

SELLITTI, MANCINO, TABLADINI, SALVI, RONCHI, GUALTIERI, DANIELE GALDI BASTIANETTO, BEDIN, MANCONI, BARRA, ROSSI, D'ALESSANDRO PRISCO, PELELLA, GRUOSSO

*Al comma 17, sopprimere il primo periodo.*

**2.17.5**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI, SCALONE

*Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.17.6**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI, SCALONE

*Al comma 17, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**2.17.7** LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO,  
D'ALI

*Al comma 17, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**2.17.8** SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE,  
TRIPODI

*Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: «A decorrere» fino a: «obbligatorie», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1996 per tutti gli assicurati iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè nelle gestioni speciali gestite dall'INPS».*

**2.17.1** MANFROI

*Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: «iscritti a forme pensionistiche obbligatorie» con le seguenti: «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nonchè alle gestioni speciali dell'INPS».*

**2.17.4** BEDIN

*Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996» sostituire le parole: «per tutti gli assicurati a forme pensionistiche obbligatorie» con le seguenti: «per tutti i lavoratori neoassunti, per quelli con meno di 18 anni di anzianità contributiva e per i lavoratori che opereranno per la ricostruzione della posizione assicurativa con il metodo contributivo».*

**2.17.9** BASTIANETTO

*Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «a forme pensionistiche obbligatorie» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per gli iscritti agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».*

**2.17.10** NAPOLI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI



*Al comma 17, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il massimale suddetto non si applica per i fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per i quali siano già in vigore limiti massimi di retribuzione pensionabile stabiliti da apposite norme».*

**2.17.2**

MANFROI

*Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il massimale suddetto non si applica per i fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per i quali siano già in vigore limiti massimi di retribuzione pensionabile stabiliti da apposite norme».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.17.11**MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI, SCALONE

*Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, il datore di lavoro corrisponde direttamente ovvero: su disposizione di questi, versa ai fondi di cui all'articolo 3, comma 26, il corrispettivo dell'importo contributivo non versato».*

**2.17.3**

SPERONI

*Al comma 17, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sulla parte di reddito eccedente l'importo del tetto tempo per tempo vigente, l'equivalente del 50 per cento dell'importo dei contributi previdenziali calcolati in base all'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 10, già attualmente defiscalizzati, potrà essere versato ai fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124».*

**2.17.13**

BASTIANETTO

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. La norma di cui al precedente comma 17 non si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie il cui ordinamento già preveda massimali».

**2.17.0.1**

SPERONI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. La norma di cui al comma precedente non si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie il cui ordinamento già preveda massimali».

**2.17.0.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI, SCALONE

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. Il regime contributivo per la diaria o indennità di trasferta e per il rimborso a piè di lista previsto dall'articolo 12, primo comma, punti 1) e 2) della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è da intendersi applicabile anche nel caso di concomitanza di erogazione della diaria o indennità di trasferta e rimborso a piè di lista delle spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro».

**2.17.0.3**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che avevano in corso alla data del 1° gennaio 1995 il procedimento di dispensa dal servizio per inabilità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

**2.19.1**

PODESTA

*Al comma 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«e) mantenimento della autonomia normativa e finanziaria, nonché separazione della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, della Cassa Pensione Sanitari dalle altre Casse pensioni confluite nell'INPDAP, fermo restando l'obbligo di pareggio di bilancio della Cassa medesima».

**2.21.1**

PODESTA

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:*

«22-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a trasformare in persona giuridica di diritto privato il Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da compagnie di navigazione aerea, istituito con legge 13 luglio 1965, n. 859, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione allo stesso degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali esso risulta istituito;

b) prevedere la vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, assicurando altresì la presenza di un rappresentante del Ministero stesso nel collegio dei revisori dei conti;

c) prevedere all'interno del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza: dei lavoratori del settore, distinti nelle categorie dei piloti, dei tecnici di volo e dei complementari di bordo, in rapporto all'entità numerica degli iscritti appartenenti alle distinte categorie ed alla contribuzione relativa a ciascuno di essi; delle aziende di trasporto aereo; del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; del Ministero del tesoro; della Direzione generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) stabilire l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale compete la legale rappresentanza da parte del Consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori, applicando allo stesso presidente l'istituto dell'aspettativa retribuita nella misura riferita alla media dei pari qualifica ed anzianità, da parte dell'azienda da cui esso dipende, competendo alla stessa anche l'eventuale mantenimento dei titoli professionali; prevedere per gli iscritti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive il calcolo della pensione per i periodi di aspettativa non retribuita nella misura riferita alla media contributiva del pari qualifica ad anzianità; e mantenere i massimali contributivi e pensionabili propri del Fondo. Ai fini della presente legge, ove non diversamente specificato, il Fondo è equiparato agli enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 508.

**2.22.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:*

«22-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a trasformare in persona giuridica di diritto privato il Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da compagnie di navigazione aerea, istituito con legge 13 luglio 1965, n. 859, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione allo stesso degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali esso risulta istituito;

b) prevedere la vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, assicurando altresì la presenza di un rappresentante del Ministero stesso nel collegio dei revisori dei conti;

c) prevedere all'interno del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza: dei lavoratori del settore, distinti nelle categorie dei piloti, dei tecnici di volo e dei complementari di bordo, in rapporto all'entità numerica degli iscritti appartenenti alle distinte categorie ed alla contribuzione relativa a ciascuno di essi; delle aziende di trasporto aereo; del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; del Ministero del tesoro; della Direzione generale dell'Aviazione Civile del Ministero dei trasporti e della navigazione;

d) stabilire l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale compete la legale rappresentanza da parte del Consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori, applicando allo stesso presidente l'istituto dell'aspettativa retribuita nella misura riferita alla media dei pari qualifica ed anzianità, da parte dell'azienda da cui esso dipende, competendo alla stessa anche l'eventuale mantenimento dei titoli professionali; prevedere per gli iscritti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive il calcolo della pensione per i periodi di aspettativa non retribuita nella misura riferita alla media contributiva del pari qualifica ed anzianità; e mantenere i massimali contributivi e pensionabili propri del Fondo. Ai fini della presente legge, ove non diversamente specificato, il Fondo è equiparato agli enti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 508.

**2.22.0.4**

SPERONI, MANFROI

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:*

«22-bis. Ai dipendenti assunti, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, da Società che già esercitavano servizi di telefonia è data facoltà, su richiesta del dipendente ed in deroga alla citata legge di mantenere il trattamento previdenziale con gli istituti di previdenza presso i quali era già in essere la loro posizione previdenziale al momento dell'assunzione nelle società esercenti servizi di telefonia. Analoga facoltà è concessa ai dipendenti di società che hanno iniziato la attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n.58 del 92. La domanda, da inviarsi al Fondo telefonici ed all'istituto previdenziale di provenienza, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dipendente al Fondo telefonici. Per coloro che si trovano già in servizio, il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge. Il Fondo telefonici riversa all'istituto di previdenza di provenienza i contributi già versati dalla società di appartenenza.

**2.22.0.2**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA,  
FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, PEPE, PALOMBI, SILIQUINI, RI-  
GHETTI, CAPONE, CORMEGNA

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:*

«22-bis. Ai dipendenti assunti, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, da Società che già esercitavano servizi di telefonia è data facoltà, su richiesta del dipendente ed in deroga alla predetta legge di mantenere il trattamento previdenziale con gli Istituti di Previdenza presso i quali era già in essere la loro posizione previdenziale al momento dell'assunzione nelle società esercenti servizi di telefonia. Analoga facoltà è concessa ai dipendenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge. La domanda, da inviarsi al Fondo telefonici ed all'istituto previdenziale di provenienza, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dipendente al Fondo telefonici. Per coloro già in servizio, detto termine decorrerà dall'entrata in vigore della presente legge. Il Fondo telefonici dovrà riversare all'istituto di previdenza di provenienza i contributi già versati dalla società di appartenenza».

**2.22.0.3**

CAPUTO, ZACCAGNA

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi ed importi pensionistici. Nell'esercizio della delega si atterrà ai seguenti criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate, tenuto conto delle condizioni sociali ed economiche e della normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzazione del sistema contributivo del lavoro dipendente agricolo e delle relative agevolazioni, tenuto conto delle condizioni storiche, socio-strutturali ed economiche del settore ed altresì della pressione contributiva in vigore negli altri paesi dell'Unione europea;

d) revisione del sistema di accertamento dei lavoratori agricoli attraverso la eliminazione degli elenchi anagrafici e l'attribuzione all'Ente che riscuote i contributi del compito di accertare il diritto alle prestazioni previdenziali;

e) revisione dei requisiti minimi previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali da parte dei lavoratori agricoli;

f) revisione delle retribuzioni medie convenzionali previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in

modo che le stesse vengano adeguate alle retribuzioni effettivamente corrisposte;

g) introduzione di una norma transitoria che preveda la possibilità di erogare una prestazione a coloro che non raggiungono i requisiti minimi per l'ottenimento di una pensione;

h) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

i) predisposizione di norme che favoriscano la nuova imprenditoria giovanile;

l) revisione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con semplificazione degli adempimenti e adeguamento agli intervenuti mutamenti del sistema previdenziale agricolo;

m) istituzione presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali e di un Comitato di vigilanza in materia di previdenza agricola composto dalle parti sociali;

n) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

o) armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata».

### 2.23.3

D'ALI, ZACCAGNA, BUCCI

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate ed autonome, è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibile con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990 n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate, adeguando la legislazione italiana a quella comunitaria circa i criteri e le procedure da seguirsi per l'individuazione delle medesime;

c) revisione delle procedure di determinazione delle retribuzioni medie convenzionali previste dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in modo che le stesse si avvicinino alle retribuzioni effettivamente praticate in ambito provinciale;

d) parametrizzazione e fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro in misura tale da adeguare la pressione contributiva a quella in vigore negli altri paesi della Comunità europea riguardo ad aree di produzione similari;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrizzazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata;

h) unificazione delle funzioni in materia di accertamento e collocamento della manodopera;

i) unificazione e razionalizzazione dei criteri di accertamento e di riscossione dei contributi e potenziamento della vigilanza;

l) gestione ed erogazione delle prestazioni temporanee e di previdenza complementare e stralcio delle posizioni pensionistiche già definite all'entrata in vigore della presente legge;

m) revisione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375, nel senso di una semplificazione delle incombenze a carico delle imprese nonchè della determinazione di correlazione tra sanzioni comminate e violazioni contestate».

*Consequentemente, al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, emanato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà le norme attuative».

**2.23.4**

ORLANDO, SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI,  
DIONISI, MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA,  
CUFFARO, FAGNI, MANZI, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 23, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**2.23.5**

DELFINO, TAMPONI, DEGAUDENZ, COSTA,  
CAMO, ZANOLETTI, BALLESI, CUSUMANO

*Al comma 23, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**2.23.6**

DELFINO, NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONAN-  
SEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI,  
LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE,  
PALOMBI, SILIQUINI, RIGHETTI.

*Al comma 23, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«aa) revisione delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 ed alla legge 2 ottobre 1990, n. 233, in materia di iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con l'ampliamento e la razionalizzazione della platea dei contribuenti, prevedendo deroghe alle attuali disposizioni legislative per coloro che hanno già una pensione assicurativa in altre gestioni».

**2.23.7**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 23 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«aa) revisione delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 ed alla legge 2 ottobre 1990, n. 233, in materia di iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con l'ampliamento e la razionalizzazione dei contribuenti, prevedendo deroghe alle attuali disposizioni legislative per coloro che hanno già una pensione assicurativa in altre gestioni».

**2.23.8**

NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI, PALOMBI

*Al comma 23 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«aa) revisione delle disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, alla legge 9 gennaio 1963, n. 9 e alla legge 2 ottobre 1990, n. 233, in materia di iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti mezzadri e coloni, con l'ampliamento e la razionalizzazione dei contribuenti, prevedendo deroghe alle attuali disposizioni legislative per coloro che hanno già una pensione assicurativa in altre gestioni».

**2.23.9**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 23, lettera a), sostituire la parola: «rimodulazione» con la seguente: «revisione».*

**2.23.10**

DELFINO, NAPOLI, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 23, lettera a), sostituire la parola: «rimodulazione» con la seguente: «revisione».*

**2.23.11**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI



*Al comma 23, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «e determinazione di una apposita tariffa per il finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, soggetta a revisione triennale, che tenga conto del tipo di attività svolta, del rischio relativo e delle zone ove si svolge l'attività lavorativa»*

**2.23.12**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, LA RUSSA, FRONZUTI, GEI, MENSORIO, MONGIELLO, SILIQUINI, PEPE, PALOMBI, RIGHETTI

*Al comma 23, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso interventi di sostegno al reddito dei nuclei familiari operanti nell'azienda agricola le cui funzioni di tutela del patrimonio ambientale integrano l'attività produttiva di lavoro;».*

**2.23.1**

PODESTÀ

*Al comma 23, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuando sistemi di sostegno al reddito connessi alla funzione di salvaguardia ambientale svolta dalle aziende agricole».*

**2.23.2**

BEDIN, COVIELLO, FERRARI FRANCESCO

*Al comma 23, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuando sistemi di sostegno al reddito connessi alla funzione di salvaguardia ambientale svolta dalle aziende agricole».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**2.23.13**

NAPOLI, DELFINO, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 23, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «individuando sistemi di sostegno al reddito connessi alla funzione di salvaguardia ambientale svolta dalle aziende agricole».*

**2.23.14**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 23, lettera c), sopprimere le parole da: «ai fini dell'equiparazione» fino alla parola: «produttivi».*

2.23.15

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 23, lettera c), sopprimere le parole da: «ai fini dell'equiparazione» fino alla parola: «produttivi».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2.23.16

DELFINO, NAPOLI, PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 23, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità».*

2.23.17

RONCHI, SALVI, MANCINO, TABLADINI, SELLITI, GUALTIERI, GRUOSSO, BEDIN, BASTIANETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI, PELELLA

*Al comma 23, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) fiscalizzazione degli oneri sociali, disciplinata in coerenza con gli altri settori produttivi, nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del regolamento UE n. 2081/93;».*

2.23.18

RONCHI, SALVI, MANCINO, TABLADINI, SELLITI, GUALTIERI, GRUOSSO, BEDIN, BASTIANETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI

*Al comma 23, sopprimere la lettera g).*

2.23.19

DELFINO, TAMPONI, COSTA, PERLINGIERI, SECCHI, FABRIS Pietro, BRICCARELLO

*Al comma 23, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione, l'armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità».

**2.23.20** RONCHI, SALVI, MANCINO, TABLADINI, SEL-  
LITTI, GUALTIERI, GRUOSSO, BEDIN, BASTIA-  
NETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI

*Al comma 23, lettera f), sostituire le parole: «ai fini della determina-  
zione del trattamento medesimo» con le seguenti: «ed individuazione di  
un parametro contributivo correlato alle ridotte capacità lavorative ed  
alle relative prestazioni».*

**2.23.21** NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BRIENZA, BONAN-  
SEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI,  
LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PA-  
LOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Al comma 23, lettera f), sostituire le parole: «ai fini della determina-  
zione del trattamento medesimo» con le seguenti: «ed individuazione di  
un parametro contributivo correlato alle ridotte capacità lavorative ed  
alle relative prestazioni».*

**2.23.22** ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 23, lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e della  
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie  
professionali».*

**2.23.23** NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CA-  
PONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA  
RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI,  
PEPE, SILIQUINI

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

«h) predisposizione di norme che favoriscano la nuova impre-  
dibilità agricola giovanile, anche ai fini della tutela ambientale;

i) revisione delle disposizioni normative di cui al decreto legisla-  
tivo 11 agosto 1993 n. 375».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni  
1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi»*

del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.

Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri, ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 20 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

**2.23.24**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

«h) armonizzazione dei requisiti richiesti per la corresponsione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli con quelli richiesti ai lavoratori degli altri settori produttivi;

i) corresponsione delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli previa verifica della regolarità contributiva dell'attività dichiarata».

**2.23.25**

MANFROI

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

«h) predisposizione di norme che favoriscano la nuova imprenditorialità agricola giovanile;

i) revisione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

**2.23.26**

DELFINO, NAPOLI, BELLONI, CAPONE, BRIENZA, FRONZUTI, BONANSEA, PALOMBI, MONGIELLO, GEI, SILIQUINI, CORMEGNA, RIGHETTI, MENSORIO, PEPE, LA RUSSA

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:*

«h) predisposizione di norme che favoriscano la nuova imprenditorialità agricola giovanile;

i) revisione delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

**2.23.27**

ZACCAGNA, D'ALI, BUCCI

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore».

**2.23.28**

RONCHI, SALVI, MANCINO, TABLADINI, SEL-  
LITTI, GUALTIERI, GRUOSSO, BEDIN, BASTIA-  
NETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI

*Al comma 23, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«h) istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di una apposita direzione generale agricola con articolazioni provinciali e di un comitato di vigilanza in materia di previdenza agricola che comprenda la presenza anche delle parti sociali».

**2.23.29**

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA

*Al comma 23, aggiungere infine il seguente capoverso:*

«È ammessa la facoltà di riscatto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 ed è abrogato il secondo comma del predetto articolo 11».

**2.23.30**

DELFINO, TAMPONI, COSTA, CAMO, ZANO-  
LETTI, BALLESI, DEGAUDENZ, CUSUMANO

*Al comma 24 dopo la parola «elenchi» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei titolari di pensione, dei soggetti iscritti a forme assicurative, dei titolari di autorizzazione alle prosecuzioni volontarie».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.24.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 24 inserire i seguenti:*

**«24-bis.** Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad istituire:

*a)* presso l'INPS un fondo autonomo per le casalinghe - nel rispetto della volontarietà dell'accesso e dell'applicazione del sistema contributivo - in cui far confluire le provvidenze già presenti in gestioni vigenti per la categoria, ovvero che verranno concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia;

*b)* una forma pensionistica complementare allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura;

**24-ter.** Le norme delegate che regoleranno la gestione di cui al comma 1, lettera *a)*, dovranno essere emanate sulla base dei seguenti principi:

*a)* ripartizione tra il Fondo autonomo di cui al comma 1° lettera *a)* ed il fondo complementare di cui al comma 1° lettera *b)* della contribuzione versata volontariamente dai soggetti iscritti;

*b)* iscrizione al Fondo dei soggetti che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma in forma continuativa e non essendo titolari di pensione diretta, si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche della propria famiglia;

*c)* compatibilità dell'iscrizione al Fondo con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale e/o occasionale;

*d)* finanziamento della gestione a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio a gestione separata da quello degli altri fondi previdenziali;

*e)* contribuzione scelta tra diverse classi di contribuzione indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta. Le classi di contribuzione potranno essere modificate a cadenza quinquennale dall'organo di amministrazione del Fondo;

*f)* facoltà, in caso di iscrizione in età superiore a 50, anni di riscattare fino ad un numero di anni di contribuzione che assicurino il raggiungimento di un'anzianità contributiva di 15 anni al raggiungimento del 65° anno di età;

*g)* estensione in favore dei soggetti che conseguono prestazioni nel Fondo del regime delle pensioni supplementari di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

*h)* riconoscimento figurativo per eventi intervenuti dopo l'iscrizione al Fondo, relativi a maternità, assistenza ad un familiare totalmente inabile, attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche, per la durata massima di 5 anni;

*i)* trasferimento - a richiesta - del montante contributivo versato al Fondo casalinghe nel Fondo previdenziale obbligatorio in cui il soggetto venga successivamente assicurato.

*l)* conseguimento delle seguenti prestazioni:

- prestazione di vecchiaia a partire dal 57° anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari a due terzi dell'assegno sociale, oppure - senza limiti di importo - al compimento del 65° anno con almeno 5 anni di contribuzione;

- liquidazione in capitale del montante contributivo versato nel caso di raggiungimento del 65° anno con meno di 5 anni di contribuzione;

- pensione anticipata di inabilità, dopo almeno 5 anni di versamenti;

*m)* liquidazione delle prestazioni secondo una formula di pensione che prevede:

per le pensioni di vecchiaia:

- formula contributiva sulla base della conversione in rendita vitalizia non reversibile del montante dei contributi versati all'età del pensionamento;

- montante calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo con riconoscimento di un rendimento minimo garantito dei contributi pari al tasso di inflazione;

- coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata tenendo conto di un adeguato caricamento per i costi di gestione, a tasso finanziario uguale a 1,5 per cento;

per le pensioni di inabilità:

- rendita corrispondente al montante effettivamente accumulato determinata con il coefficiente relativo all'età di 57 anni o con quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a 57;

*n)* rivalutazione annuale della rendita in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con possibilità da parte dell'organo di amministrazione del Fondo di deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario dell'1,50 per cento, di cui alla precedente lettera *m)*;

*o)* parziale cumulabilità della rendita di vecchiaia con l'assegno sociale al compimento del 65° anno di età, nei limiti di un terzo dell'importo della rendita e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;

*24-quater.* Nel provvedimento delegato sarà altresì prevista la ridefinizione dell'attuale Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, secondo i seguenti principi:

1) rivalutazione delle rendite attualmente in pagamento, secondo i criteri della sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 1989;

2) rivalutazione dei contributi già versati, secondo i criteri della stessa sentenza di cui al punto 1);

3) utilizzazione dei contributi rivalutati, con opzione degli attuali iscritti tra il recesso dall'assicurazione con riscossione del valore di riscatto in un'unica soluzione e l'adesione alla nuova assicurazione utilizzando il montante contributivo come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergestionali.

*24-quinquies.* La delega dovrà includere fra destinatari di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la categoria, definita al comma 2, lettere *b)* e *c)*, purchè organizzata in associazioni riconosciute a livello nazionale e dovrà prevedere altresì la

deducibilità fiscale del totale dei contributi versati sia a carico del Fondo autonomo presso l'INPS, sia a carico della forma pensionistica complementare-privatistica, anche da parte del coniuge percettore di reddito con il limite del 6 per cento del reddito dichiarato e con il massimo di lire 5.000.000 qualora il coniuge non partecipi alle forme pensionistiche di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993; con il massimo di lire 2.500.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato. Resta fermo che per i contributi totali, come sopra indicati, che gravano unicamente sul reddito di pertinenza delle casalinghe, deve essere prevista la deducibilità per un importo superiore al 6 per cento del reddito dichiarato comunque, fino a un massimo di lire 5.000.000.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995 n. 85, le parole: «22 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

**2.24.0.1**

FOLLONI, PALOMBI, NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BRIENZA, CAPONE, PEPE, MONGIELLO, BONANSEA, SILIQUINI, CORMEGNA, FRONZUTI, LA RUSSA, RIGHETTI, MENSORIO, GEI

*Al comma 25 dopo le parole «n. 426», aggiungere le seguenti: «ed i promotori di servizi finanziari di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1993, n. 1».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.25.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI



*Al comma 25, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i promotori di servizi finanziari di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, eccettuati quelli che operano in qualità di dipendente. Il cumulo di eventuali periodi assicurativi precedenti presso altre gestioni viene disposto in analogia a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.».*

**2.25.4**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 25, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività, nonché i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed i titolari di pensione diretta».*

**2.25.1**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Al comma 25, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria, o titolari di pensione, che esercitino attività per le quali sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi od elenchi professionali».*

**2.25.2**

PODESTA

*Al comma 25, alla fine del secondo periodo, dopo la parola: «attività», aggiungere le seguenti: «ed i pensionati».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.25.5**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 27.*

**2.27.1**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 28, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.28.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sostituire il comma 32, con il seguente:*

«32. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge norme dirette ad assicurare una copertura previdenziale obbligatoria per il coniuge a carico ed in comunione dei beni, sulla base dei seguenti principi:

a) accreditamento obbligatorio a favore del coniuge a carico ed in comunione dei beni del 50 per cento dei contributi previdenziali del coniuge che svolge attività lavorativa;

b) decorrenza del predetto accreditamento contributivo a partire dalla data del matrimonio fino a quella dell'eventuale divorzio;

c) favoltà di destinazione del 50 per cento dei contributi al coniuge a carico, anche in caso di coniuge in regime di separazione dei beni, qualora ne faccia richiesta il coniuge che svolge attività lavorativa;

d) costituzione di due distinti ed autonomi trattamenti pensionistici per i due coniugi rapportati ai contributi rispettivamente accreditati;

e) assenza di oneri per il sistema previdenziale e per la finanza pubblica;

f) applicazione in caso di morte di uno dei coniugi della normativa vigente in materia di pensioni di reversibilità».

**2.31.1**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI, LA LOG-  
GIA

*Al comma 32, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

«d) concorso dello Stato per una maggiorazione del 15 per cento del monte contributivo volontario;

e) deducibilità fiscale del contributo anche da parte del coniuge percettore di reddito».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**2.32.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-bis. Ai lavoratori autonomi pensionati dall'INPS, viene riconosciuto, in sostituzione delle quote di maggiorazione per il trattamento di famiglia, con effetto dal 1° gennaio 1996, il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153».

**2.32.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

«32-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per istituire presso l'INAIL un'autonoma gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore delle persone che svolgono personalmente ed abitualmente nelle proprie abitazioni lavoro casalingo esclusivamente in favore della comunità familiare, sulla base dei seguenti principi:

- a) volontarietà dell'iscrizione;
- b) deducibilità dei relativi premi dal reddito imponibile;
- c) esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2116 codice civile;
- d) attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'INAIL del potere di disciplinare la forma di assicurazione in oggetto con apposito regolamento».

**2.32.0.2**

PALOMBI, NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONAN-  
SEA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI,  
CAPONE, CORMEGNA

**Art. 3.**

*Sopprimere il comma 3.*

**3.1**

PODESTA

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «invalidità ed inabilità» inserire le seguenti: «fermo restando il disposto dell'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del comma 1-bis dell'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.3.2**MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le norme di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, sono estese anche alle prestazioni liquidate con decorrenza antecedente all'entrata in vigore della medesima legge».*

**3.3.0.1**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Sopprimere il comma 4.*

**3.4.2**NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CA-  
PONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA  
RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, SI-  
LIQUINI, RIGHETTI, PALOMBI

*Al comma 4, le parole da: «detta» alle parole: «nonchè» sono sostituite dalle seguenti: «detta i criteri generali per la pianificazione e progettazione dei sistemi informativi automatizzati».*

3.4.3

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI, PALOMBI

*Al comma 4, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Le determinazioni a cui giunge l'Autorità sono sottoposte preventivamente dal Governo al Parlamento».*

3.4.1

TAPPARO, PERUZZA

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio del 1993, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme pensionistiche esclusive e sostitutive di essa spetta indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono conseguentemente abrogate tutte le norme incompatibili con questa disposizione. Ai titolari di pensione avente decorrenza precedente al 1° gennaio 1996 ed importo inferiore al trattamento minimo che, per effetto di questa disposizione, acquistano il diritto all'integrazione al minimo o all'aumento dell'importo dell'integrazione già concessa in misura parziale, le quote di integrazione al minimo verranno attribuite sui ratei di pensione di competenza dal mese di gennaio 1996, fermi restando i requisiti stabiliti nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificati con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

«5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996. All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modifiche dell'aliquota. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.5.0.1

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 6, sostituire le parole: «fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"» con le seguenti: «fino ad un ammontare annuo netto da imposta, pari per il 1996, al valore della pensione sociale nel 1995, più l'aumento in percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rispetto al 1994, più l'importo di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1988, n. 544».*

3.6.1

TAPPARO, PERUZZA

*Al comma 6, sopprimere le parole: «ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al presente comma pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, previsto dalla lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

3.6.2

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

3.8.1

PODESTA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il settore artigiano restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».*

3.8.2

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il settore artigiano restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».*

**3.8.3** (ex 3.8.0.1)

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il settore artigiano restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».*

**3.8.4** (ex 3.8.0.2)

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Sopprimere i commi 9 e 10.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. 16-ter.**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**3.9.20** (ex 3.9.10.1)

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sopprimere il comma 9.*

**3.9.1**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**3.9.3**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Al comma 9, lettera b) sostituire le parole: «cinque anni» con le parole: «dieci anni».*

**3.9.2**

NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per il settore pubblico resta ferma l'imprescrittibilità per i periodi di lavoro resi all'ente pubblico fino al 31 dicembre 1995».

**3.10.0.1**

PODESTA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il debito contributivo ammesso ai benefici di cui all'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e articolo 4 del decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 31, viene esteso ai contributi dovuti a tutto il 31 dicembre 1994. Le società che, alla data del 30 giugno 1995, si trovano nelle procedure di liquidazione di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta "legge Prodi") o nel regime di amministrazione controllata o di concordato giudiziale preventivo o fallimentare, potranno avvalersi ugualmente delle dilazioni di pagamento».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.10.0.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI



*Al comma 11, sopprimere le parole: «quale organo dell'INPS».*

**3.11.1**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Sopprimere il comma 12.*

**3.12.5**

PALOMBI, NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI

*Al comma 12, dopo le parole: «non inferiore a 15 anni» aggiungere le seguenti: «per gli enti che siano in possesso della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo anzidetto, in misura inferiore o pari a 30 mensilità dell'importo delle pensioni in essere. Il detto periodo di riferimento è ridotto a 10 anni per gli enti la cui riserva legale sia pari ad un importo compreso fra le 30 e le 60 mensilità ed a 5 anni per gli enti la cui riserva legale sia di importo superiore alle 60 mensilità di pensioni.*

**3.12.4**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 10, nonché dei seguenti 23 e 24».*

**3.12.1**

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 10, nonché dell'articolo 3, commi 23 e 24, della presente legge».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.12.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le parole: «commi 6 e 10» e aggiungere di seguito le parole: «nonchè dell'articolo 3, commi 23 e 24».*

**3.12.3**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI, TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAUDENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro, BRICCARELLO, NAPOLI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il Governo della Repubblica, sentite le rappresentanze di categoria, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle norme in essa contenute, la riforma della legge 12 aprile 1991, n. 136, contemperando la facoltatività d'iscrizione, i regimi previdenziali obbligatori ed integrativi, le aliquote di contribuzione ed i coefficienti di rentimento».

**3.12.0.1**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio e con riferimento alla specificità delle singole gestioni degli Enti disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, ed ove occorra, degli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per i predetti Enti e su proposta dei consigli di amministrazione degli Enti medesimi, la riserva legale di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, potrà essere fissata in misura variabile da tre a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Con lo stesso o successivo decreto interministeriale potrà essere disposto che l'eventuale adeguamento per la costituzione della riserva anzidetta avvenga mediante accantonamenti entro un arco temporale fino a 15 anni».

**3.12.0.2**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.13.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano rapporti di lavoro progressivi o in atto alla anzidetta data con cittadini non comunitari, possono regolarizzare nello stesso termine la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e quelli previsti per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri in Italia, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non siano intervenute sentenze di condanna passate in giudicato. A tutti coloro la cui posizione lavorativa è regolarizzata ai sensi del presente comma, viene rilasciato dal Questore della provincia in cui lo straniero abitualmente dimora un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rinnovabile, della durata di due anni. Gli stranieri regolarizzati non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno e sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni.

I cittadini non comunitari che lasciano il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere la liquidazione totale, maggiorata del 5 per cento annuo, della contribuzione previdenziale, versata o dovuta in loro favore, sia per la parte a loro carico che per la parte a carico del datore di lavoro. La domanda di liquidazione può essere presentata sul territorio nazionale o al di fuori dello stesso. I termini per la presentazione della domanda di liquidazione scadono al compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20. Il pagamento della liquidazione della contribuzione previdenziale viene effettuato secondo le modalità stabilite per il pagamento all'estero delle pensioni.

I cittadini non comunitari, già assicurati in Italia, che, al compimento dell'età prevista dall'articolo 1, comma 20, si trovano fuori dal territorio nazionale e non raggiungono il requisito di contribuzione o di importo, previsti dal predetto articolo 1, comma 20, hanno facoltà di chiedere la liquidazione di una indennità forfettaria. Il calcolo di detta indennità si effettua tenendo conto della contribuzione previdenziale, rivalutata, versata o dovuta a loro favore, sia per la parte a carico del lavoratore che del datore di lavoro, e di ogni altra contribuzione, comunque accreditata a loro favore presso le gestioni previdenziali. Ai fini di tale calcolo, saranno definiti in sede ministeriale i criteri attuariali da utilizzare. Il pagamento dell'indennità forfettaria viene effettuato secondo le modalità stabilite per il pagamento all'estero delle pensioni.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge si abroga l'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

È istituita presso l'INPS l'Anagrafe delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti stranieri. Per la costituzione di tale anagrafe, l'istituto si avvale delle dichiarazioni dei datori di lavoro che denunciano l'insorgenza dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. I dati dell'Anagrafe delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti stranieri possono essere utilizzati dalle amministrazioni pubbliche che stipulano con l'INPS apposite convenzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea e agli apolidi, in quanto più favorevoli».

**3.13.6**

MANCONI

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «pregressi o in atto alla anzidetta data» con le seguenti: «terminati entro il 31 dicembre 1994».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.13.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «cittadini extracomunitari», aggiungere le seguenti: «che siano in possesso del regolare permesso di soggiorno ai sensi delle leggi vigenti in materia».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.13.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «cittadini extracomunitari,» aggiungere le seguenti: «ovvero confermano la dichiarazione resa dal o dai lavoratori extracomunitari circa prestazioni di lavoro subordinato svolte o in corso di svolgimento alle loro dipendenze.».*

**3.13.4**

MANCONI, ALÒ

*Al comma 13, alla fine del secondo periodo, aggiungere i seguenti periodi: «Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i cittadini stranieri extracomunitari, presenti alla medesima data e a qualsiasi titolo sul territorio nazionale, con i quali un datore di lavoro denuncia l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi o in atto ai sensi del comma 13, o dei quali un datore di lavoro dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, ovvero che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo, o di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva non inferiore a novanta giornate lavorative, alle dipendenze di cittadini italiani, devono regolarizzare la propria posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Tale permesso di soggiorno ha validità di due anni in caso di rapporto di lavoro in corso o disponibilità all'assunzione a carattere continuativo, e di un anno, con facoltà di iscrizione alle liste di collocamento e di eventuale conversione, qualora ne ricorrano le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro autonomo, in caso di rapporti di lavoro pregressi o in corso a carattere non continuativo. I cittadini extracomunitari che avanzano richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente comma non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni*

vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni. Alla dichiarazione mendace, evidenziata da successivi riscontri, circa la sussistenza di rapporti di lavoro pregressi o in atto di cui al presente articolo, segue, oltre alle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, l'espulsione dell'interessato dal territorio nazionale con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Di tale disposizione il lavoratore extracomunitario viene reso edotto all'atto della richiesta di regolarizzazione di cui al presente comma».

**3.13.5**

MANCONI, ALÒ

*Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155», con le seguenti «all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153».*

**3.14.1**

BASTIANETTO, CARNOVALI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «un quarantesimo» con le seguenti: «un ventesimo».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.15.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la parola: «quarantesimo» con la seguente: «ventesimo».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.15.5**

DELFINO, TAMPONI, COSTA, CAMO, ZANOLLETTI, BALLESI, DEGAUDENZ, CUSUMANO

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «ad un quarantesimo del trattamento» con le seguenti: «ad un venticinquesimo del trattamento».*

**3.15.1**

PODESTA

*Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 11.000 mensili».*

**3.15.2**

PODESTA

*Al comma 15, ultimo periodo, sostituire le parole: «lire 6.000 mensili» con le parole: «lire 1.500 mensili».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.15.4**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

*«17-bis. L'estensione ai cittadini italiani residenti negli Stati esteri delle norme relative all'articolo 1, commi 34, 38, 40 all'articolo 2, commi 6 e 32, della presente legge, è attuata con appositi decreti, da emanarsi da parte dei Ministeri interessati entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalle convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia».*

**3.17.0.1** (ex 3.17.1)

PODESTA

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

«Al fine di garantire l'efficacia dell'azione di vigilanza contro l'evasione e l'elusione dagli obblighi contributivi inerenti le prestazioni di lavoro in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro è incrementato di 2.000 unità appartenenti alla ottava qualifica funzionale in deroga alle limitazioni previste dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Alla copertura dei posti si provvederà con corso-concorso riservato al personale ispettivo appartenente alla settima qualifica funzionale. Per i posti non coperti si provvederà con pubblico concorso. All'onere stimato in 63 miliardi l'anno a decorrere dal 1996 si provvederà utilizzando parte dei maggiori introiti derivanti dalle sanzioni amministrative connesse all'incremento dell'attività di repressione delle frodi retributive delle evasioni e delle elusioni valutati in 1.000 miliardi l'anno».

**3.18.2**

BARRA, SELLITTI, BALDELLI, FARDIN, GUBBINI, MANIERI, MARINI, MODOLO, VOZZI

*Al comma 18, dopo le parole: «dotazione organica dell'ispettorato del lavoro» aggiungere le seguenti: «da coprire mediante il ricorso alla mobilità del personale anche degli altri comparti dello Stato»*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.18.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Fermo restando l'assoggettamento ad oneri contributivi e assicurativi secondo le norme già vigenti dei compensi riconosciuti per effetto di contrattazione di secondo livello aziendale, interaziendale o territoriale, in sede di accertamento da parte degli enti previdenziali ed assicurativi della retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, l'interpretazione e applicazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di secondo livello, e quindi l'imputazione sugli istituti retributivi indiretti dei compensi integrativi così come riconosciuti, non può essere difforme dalla volontà delle parti stipulanti quale emergente dal testo del contratto integrativo stesso, ovvero dall'atto ricognitivo avente carattere di interpretazione autentica della volontà delle parti contraenti».

**3.18.0.1**

STEFANI, BASTIANETTO, MANFROI, CARNOVALI



*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.19.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare la continuità delle prestazioni del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, mediante la confluenza del fondo medesimo in separata gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la ricostruzione della posizione contributiva degli iscritti al fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali nelle predette strutture fermo restando il riconoscimento dei diritti acquisiti ed il riconoscimento delle posizioni in essere».

**3.19.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente.*

«21-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad istituire presso l'INPS un fondo pensione complementare per le casalinghe, con i criteri della volontarietà dell'accesso e dell'applicazione del sistema contributivo alimentato da contributi volontari e dai provvedimenti presenti e futuri a sostegno della famiglia».

**3.21.0.1**

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 23, sostituire le parole da: «è elevata al 32 per cento» fino alla fine del comma con le parole: «è confermata al 27,27 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene istituito un contributo previdenziale a carico*

delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, emanato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'Ufficio dell'imposta del valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

**«Art. 16-ter.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. A copertura di eventuali ed ulteriori oneri il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'importo corrispondente.

3. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2101 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade».

**«Art. 16-quater.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**3.23.12**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «è elevata» con le seguenti: «nonchè le aliquote contributive di finanziamento dovute a favore degli Enti di cui al precedente comma 12 nel caso di esercizio da parte di questi ultimi dell'opzione ivi prevista sono elevate».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.23.4**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: «è elevata» con le seguenti: «, nonchè le aliquote contributive di finanziamento dovute a favore degli enti di cui al precedente comma 12 nel caso di esercizio da parte di questi ultimi dell'opzione ivi prevista, sono elevate,».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti per l'importo corrispondente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**3.23.6**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO

*Al comma 23, primo periodo, sopprimere le parole da: «procedendo prioritariamente» fino alle parole: «nucleo familiare» e dopo le parole: «consegnate alla predetta elevazione» aggiungere le seguenti: «fermo restando che l'aliquota della contribuzione per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf) non potrà essere inferiore al 3 per cento, con destinazione vincolata del gettito e dei suoi futuri incrementi alla corresponsione dell'assegno al nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma.*

**3.23.5**

DE GUIDI, BEDIN, COVIELLO

*Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «procedendo prioritariamente alla riduzione», aggiungere la seguente: «generalizzata».*

**3.23.1**

MANFROI

*Al comma 23, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare».*

**3.23.13** (ex 3.23.3-bis)

SALVI, GUALTIERI, TABLADINI, RONCHI, SEL-  
LITTI, DANIELE GALDI, BEDIN, BASTIA-  
NETTO, MANCONI, BARRA, ROSSI, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 23, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare».*

**3.23.3**

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 23, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale riduzione per quanto attiene ai contributi per assegni familiari viene progressivamente riassorbita in connessione con l'adozione di misure a sostegno della famiglia».*

**3.23.10**

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO, BEL-  
LONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, COR-  
MEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 23, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale riduzione per quanto attiene ai contributi per assegni familiari viene progressivamente riassorbita in connessione con l'adozione di misure a sostegno della famiglia».*

3.23.7

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RIELLO, PALOMBI, NAPOLI

*Al comma 23, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale riduzione per quanto attiene ai contributi per assegni familiari viene progressivamente riassorbita in conseguenza dell'adozione di misure di sostegno per la famiglia».*

3.23.11

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA, D'ALI

*Sopprimere il terzo periodo.*

3.23.9

FOLLONI, PALOMBI, DELFINO, NAPOLI, BEL-  
LONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, COR-  
MEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILI-  
QUINI

*Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e, contestualmente...» fino alla fine.*

3.23.8

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO, PALOMBI, NAPOLI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

*«23-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria aventi aliquote di contribuzione inferiori a quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti così come modificata ai sensi del precedente comma 23, le aliquote stesse dovute agli Enti gestori di tali forme pensionistiche sono del pari elevate al 32 per cento, con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento della gestione per le prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ovvero di altra gestione per le stesse prestazioni, procedendo con lo stesso meccanismo di cui al precedente comma 23».*

3.23.0.2 (ex 3.23.2)

MANFROI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria aventi aliquote di contribuzione inferiori a quella prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti così come modificata ai sensi del precedente comma 23, le aliquote stesse dovute agli Enti gestori di tali forme pensionistiche sono del pari elevate al 32 per cento, con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento della gestione per le prestazioni temporanee di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ovvero di altra gestione per le stesse prestazioni, procedendo con lo stesso meccanismo di cui al precedente comma 23».

**3.23.0.1**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 24, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esclusi dal presente aumento i dipendenti il cui contributo ordinario personale superi il 10 per cento».*

**3.24.1**

PODESTA

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Confluiscono in dotazione delle diverse gestioni previdenziali a capitalizzazione in proporzione al numero dei rispettivi lavoratori iscritti i valori immobiliari della gestione ex-GESCAL e i residui di tale fondo, giacenti inutilizzati presso la cassa depositi e prestiti».

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.24.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

«25-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad istituire:

a) presso l'INPS un fondo autonomo per le casalinghe - nel rispetto della volontarietà dell'accesso e dell'applicazione del sistema con-

tributivo - in cui far confluire le provvidenze già presenti in gestioni vigenti per la categoria, ovvero che verranno concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia.

25-ter. Le norme delegate, che regoleranno la gestione di cui al comma 25-bis, lettera a), dovranno essere emanate sulla base dei seguenti principi:

a) ripartizione tra il Fondo autonomo di cui al comma 25-bis, lettera a), ed il fondo complementare di cui al comma 25-bis, lettera b), della contribuzione versata volontariamente dai soggetti iscritti;

b) iscrizione al Fondo dei soggetti che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma in forma continuativa e non essendo titolari di pensione diretta, si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche della propria famiglia;

c) compatibilità dell'iscrizione al fondo con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale e/o occasionale;

d) finanziamento della gestione a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio a gestione separata da quello degli altri fondi previdenziali;

e) contribuzione scelta tra diverse classi di contribuzione indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita, con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta. Le classi di contribuzione potranno essere modificate a cadenza quinquennale dall'organo di amministrazione del Fondo;

f) facoltà, in caso di iscrizione in età superiore a 50 anni, di riscattare fino ad un numero di anni di contribuzione che assicurino il raggiungimento di un'anzianità contributiva di 15 anni al raggiungimento del 65° anno di età;

g) estensione in favore dei soggetti che conseguono prestazioni nel Fondo del regime delle pensioni supplementari di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

h) riconoscimento figurativo per eventi intervenuti dopo l'iscrizione al Fondo, relativi a maternità, assistenza ad un familiare totalmente inabile, attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche, per la durata massima di 5 anni;

i) trasferimento - a richiesta - del montante contributivo versato al Fondo casalinghe nel fondo previdenziale obbligatorio in cui il soggetto venga successivamente assicurato e viceversa la possibilità di totale recupero dei versamenti effettuati in altri fondi verso il Fondo casalinghe;

l) conseguimento delle seguenti prestazioni:

- prestazione di vecchiaia a partire dal 57° anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari a due terzi dell'assegno sociale, oppure - senza limiti di importo - al compimento del 65° anno con almeno 5 anni di contribuzione;

- liquidazione in capitale del montante contributivo versato nel caso di raggiungimento del 65° anno con meno di 5 anni di contribuzione;

- pensione anticipata di inabilità, dopo almeno 5 anni di versamenti;

*m)* liquidazione delle prestazioni secondo una formula di pensione che prevede:

- per le pensioni di vecchiaia:
  - formula contributiva, sulla base della conversione in rendita vitalizia non reversibile del montante dei contributi versati all'età del pensionamento;
  - montante calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo, con riconoscimento di un rendimento minimo garantito dei contributi, pari al tasso di inflazione;
  - coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata, tenendo conto di un adeguato caricamento per i costi di gestione, a tasso finanziario uguale all'1,5 per cento;
- per le pensioni di inabilità:
  - rendita corrispondente al montante effettivamente accumulato, determinata con il coefficiente relativo all'età di 57 anni o con quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a 57;

*n)* rivalutazione annuale della rendita in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con possibilità, da parte dell'organo di amministrazione del Fondo di deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario dell'1,5 per cento di cui alla precedente lettera *m)*;

*o)* parziale cumulabilità della rendita di vecchiaia con l'assegno sociale al compimento del 65° anno di età, nei limiti di un terzo dell'importo della rendita e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

*25-quater.* Nel provvedimento delegato sarà altresì prevista la ridefinizione dell'attuale Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, secondo i seguenti principi:

- a)* rivalutazione delle rendite attualmente in pagamento, secondo i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1989;
- b)* rivalutazione dei contributi già versati, secondo i criteri della stessa sentenza di cui al punto *a)*;
- c)* utilizzazione dei contributi rivalutati, con opzione degli attuali iscritti tra il recesso dall'assicurazione con riscossione del valore di riscatto in un'unica soluzione e l'adesione alla nuova assicurazione, utilizzando il montante contributivo come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergestionali.

*25-quinquies.* L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del presente articolo è stabilito complessivamente in un costo di lire 600 miliardi per i primi 15 anni».

*Conseguentemente,*

*a)* ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

*b)* un contributo annuale delle regioni pari al 5 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione.

**3.25.0.1**

**BRICCARIELLO**



*Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:*

*\*25-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad istituire:*

*a) presso l'INPS un fondo autonomo per le casalinghe - nel rispetto della volontarietà dell'accesso e dell'applicazione del sistema contributivo - in cui far confluire le provvidenze già presenti in gestioni vigenti per la categoria, ovvero che verranno concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia.*

*25-ter. Le norme delegate, che regoleranno la gestione di cui al comma 25-bis, lettera a), dovranno essere emanate sulla base dei seguenti principi:*

*a) ripartizione tra il Fondo autonomo di cui al comma 25-bis, lettera a), ed il fondo complementare di cui al comma 25-bis, lettera b), della contribuzione versata volontariamente dai soggetti iscritti;*

*b) iscrizione al Fondo dei soggetti che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi o autonoma in forma continuativa e non essendo titolari di pensione diretta, si occupano senza vincolo di subordinazione delle cure domestiche della propria famiglia;*

*c) compatibilità dell'iscrizione al fondo con lo svolgimento di attività lavorativa a tempo parziale e/o occasionale;*

*d) finanziamento della gestione a capitalizzazione, con costituzione di un patrimonio a gestione separata da quello degli altri fondi previdenziali;*

*e) contribuzione scelta tra diverse classi di contribuzione indicizzate annualmente in base all'indice del costo della vita, con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta. Le classi di contribuzione potranno essere modificate a cadenza quinquennale dall'organo di amministrazione del Fondo;*

*f) facoltà, in caso di iscrizione in età superiore a 50 anni, di riscattare fino ad un numero di anni di contribuzione che assicurino il raggiungimento di un'anzianità contributiva di 15 anni al raggiungimento del 65° anno di età;*

*g) estensione in favore dei soggetti che conseguono prestazioni nel Fondo del regime delle pensioni supplementari di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155;*

*h) riconoscimento figurativo per eventi intervenuti dopo l'iscrizione al Fondo, relativi a maternità, assistenza ad un familiare totalmente inabile, attività di volontariato svolta presso strutture pubbliche, per la durata massima di 5 anni;*

*i) trasferimento - a richiesta - del montante contributivo versato al Fondo casalinghe nel fondo previdenziale obbligatorio in cui il soggetto venga successivamente assicurato e viceversa la possibilità di totale recupero dei versamenti effettuati in altri fondi verso il Fondo casalinghe;*

*l) conseguimento delle seguenti prestazioni:*

*- prestazione di vecchiaia a partire dal 57° anno di età, a condizione che l'importo di pensione maturato sia almeno pari a due terzi dell'assegno sociale, oppure - senza limiti di importo - al compimento del 65° anno con almeno 5 anni di contribuzione;*

- liquidazione in capitale del montante contributivo versato nel caso di raggiungimento del 65° anno con meno di 5 anni di contribuzione;

- pensione anticipata di inabilità, dopo almeno 5 anni di versamenti;

m) liquidazione delle prestazioni secondo una formula di pensione che prevede:

- per le pensioni di vecchiaia:

- formula contributiva, sulla base della conversione in rendita vitalizia non reversibile del montante dei contributi versati all'età del pensionamento;

- montante calcolato sulla base dei rendimenti effettivamente realizzati nella gestione del patrimonio del Fondo, con riconoscimento di un rendimento minimo garantito dei contributi, pari al tasso di inflazione;

- coefficiente di conversione determinato in base alla mortalità della popolazione assicurata, tenendo conto di un adeguato caricamento per i costi di gestione, a tasso finanziario uguale all'1,5 per cento;

- per le pensioni di inabilità:

- rendita corrispondente al montante effettivamente accumulato, determinata con il coefficiente relativo all'età di 57 anni o con quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore a 57;

n) rivalutazione annuale della rendita in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con possibilità, da parte dell'Organo di amministrazione del Fondo di deliberare modifiche del tasso di indicizzazione nel caso di scostamenti significativi tra l'effettivo tasso di rendimento reale degli investimenti ed il tasso finanziario dell'1,5 per cento di cui alla precedente lettera m);

o) parziale cumulabilità della rendita di vecchiaia con l'assegno sociale al compimento del 65° anno di età, nei limiti di un terzo dell'importo della rendita e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

25-*quater*. Nel provvedimento delegato sarà altresì prevista la ridefinizione dell'attuale Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, secondo i seguenti principi:

a) rivalutazione delle rendite attualmente in pagamento, secondo i criteri della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1989;

b) rivalutazione dei contributi già versati, secondo i criteri della stessa sentenza di cui al punto a);

c) utilizzazione dei contributi rivalutati, con opzione degli attuali iscritti tra il recesso dall'assicurazione con riscossione del valore di riscatto in un'unica soluzione e l'adesione alla nuova assicurazione, utilizzando il montante contributivo come premio unico di ingresso, con le stesse modalità previste per i trasferimenti intergestionali.

25-*quinquies*. L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del presente articolo è stabilito complessivamente in un costo di lire 600 miliardi per i primi 15 anni».

*Conseguentemente,*

a) ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) un contributo annuale delle regioni pari al 5 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi sociali e l'occupazione.

**3.25.0.2**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCII, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS Pietro,  
BRICCARELLO, PALOMBI, NAPOLI

*Sopprimere il comma 26.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, emanato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adotterà le norme attuative».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996 l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**3.26.3**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 26, capoverso 1, dopo la lettera e), aggiungere il seguente capoverso:*

«Il valore complessivo degli immobili sia in proprietà diretta che di società immobiliari controllate, iscritto a bilancio dagli Enti previdenziali, dalle Casse di previdenza, dai Fondi pensioni, nonché dalle Società assicuratrici che esercitano direttamente o tramite società controllate i rami vita e/o pensioni, dovrà essere rappresentato, alle date del 31 di-

cembre 1998 e del 31 dicembre 2000, rispettivamente per il 7 per cento minimo e per il 18 per cento minimo da immobili ubicati nelle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per i soggetti sopraindicati non ottemperanti alle singole date sono abolite le agevolazioni afferenti gli immobili portati in bilancio, mentre le relative imposte sulla proprietà, sul possesso, sul reddito e di trasferimento, sono moltiplicate per il coefficiente 3».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 27.*

**3.26.2**

PEPE, MARTELLI, CARELLA, CAPONE, MANIS

*Al comma 26, dopo il capoverso 4-sexies, aggiungere il seguente:*

«4-septies. L'accordo per l'istituzione dei fondi pensione non costituisce un istituto della contrattazione collettiva. L'adesione del singolo lavoratore al fondo pensione deve risultare da esplicita dichiarazione sottoscritta dal lavoratore stesso».

**3.26.1**

MANFROI

*Sopprimere il comma 27.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.27.8**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 27.*

**3.27.13**

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO, BELLONI, CAPONE, BONANSEA, RIGHETTI, SILIQUINI, CORMEGNA, GEI, FRONZUTI, PEPE, MONGIELLO, BRIENZA, LA RUSSA, MENSORIO

*Sostituire il comma 27 con i seguenti:*

«27. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti recanti norme volte alla regolamentazione delle dimissioni del pa-

trimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e dei nuovi investimenti dell'INAIL e dell'INPDAP, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il patrimonio immobiliare di ciascun Ente deve essere alienato entro 5 anni dalla data di emanazione del decreto relativo alle dismissioni degli enti predetti;

b) le dismissioni devono essere effettuate, secondo un apposito regolamento, con criteri di gradualità, di trasparenza e di congruità di valutazione economica;

c) la determinazione della composizione dei fondi di riserva dell'INPDAP e dell'INAIL e le modalità di dismissione degli investimenti immobiliari eccedenti la percentuale prevista;

d) gli investimenti futuri, fatti salvi i piani di investimento già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere previsti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun Ente, secondo criteri di diversificazione sulla base di principi di economicità e trasparenza;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a verificare annualmente lo stato delle dismissioni e dei nuovi investimenti degli enti ed a presentare apposita relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

27-bis. Con apposita convenzione gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche, delle banche dati, e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza».

**3.27.19**

LA LOGGIA, SPISANI, ZACCAGNA, D'ALI

*Il primo periodo del comma 27 è soppresso.*

**3.27.20**

SPISANI, ZACCAGNA, CAPUTO, D'ALI

*Al comma 27, primo periodo, sostituire le parole: «otto esperti per l'INPS» con le seguenti: «sei esperti per l'INPS».*

**3.27.15**

NAPOLI, PALOMBI, DELFINO, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

*Al comma 27, sopprimere il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, sostituire le parole: «del dipendente e 0,35» con le seguenti: «del dipendente e 0,70» e sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente*

l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al presente comma pari al 3 per cento a carico del datore di lavoro ed all'1.5 per cento a carico del lavoratore».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 16-bis.**

1. Il regime di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni previsto dalla lettera *m)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso».

**«Art. 16-ter.**

1. Gli stanziamenti previsti dal capitolo 1385 (straordinari facoltativi) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1996 e relative proiezioni per gli anni successivi sono ridotti a lire 70 miliardi».

**«Art. 16-quater.**

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuto anche per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

2. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui».

**3.27.22**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 27, sostituire le parole del secondo periodo da: «procedono direttamente» alle parole del quarto periodo: «presente legge» con le seguenti: «procederanno, entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, all'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di loro pertinenza, non utilizzato ai fini strumentali, sulla base di un programma di dismissione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale programma dovrà prevedere la maggiore dilazione nei termini di alienazione per gli immobili di tipo economico e/o popolare adibito a civile abitazione, e per gli immobili affittati ad imprese artigiane».*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.27.50** (ex 3.27.10/a)

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 27, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel puntuale rispetto dei criteri di priorità fissati per l'acquisto ai sensi del medesimo articolo e delle garanzie per il mantenimento delle unità abitative agli inquilini ivi residenti».*

**3.27.11**

BRUTTI

*Al comma 27, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il 31 dicembre 1998».*

**3.27.17**

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, SILIQUINI

*Al comma 27, sostituire i periodi terzo, quarto, quinto e sesto con il seguente: «Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determinerà con apposito decreto la composizione dei fondi di riserva dell'INPDAP e dell'INAIL e le modalità di dismissione degli investimenti immobiliari eccedenti la percentuale prevista».*

**3.27.30**

CAPUTO

*Al comma 27, sopprimere il quarto periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**3.27.9**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

*Al comma 27, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo, dalle parole: «Gli enti procederanno» alle altre: «nuovi investimenti immobiliari» con le seguenti: «Gli enti procederanno all'alienazione dell'indicata parte del loro patrimonio immobiliare non utilizzato ai fini strumentali, sulla base dei programmi di dismissione già approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1998. La società già costituita per l'alienazione di detto patrimonio immobiliare è soppressa».*

**3.27.12**

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, SILIQUINI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, RIGHETTI, LA RUSSA

*Al comma 27, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo, dalle parole: «Gli enti procederanno» fino alle altre: «a nuovi investimenti» con le seguenti: «L'INPS procederà all'alienazione di tutto il residuo patrimonio immobiliare non utilizzato ai fini strumentali, sulla base di programmi di dismissione approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**3.27.14**

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO, BELLONI, BONANSEA, CAPONE, BRIENZA, MONGIELLO, PEPE, SILIQUINI, CORMEGNA, RIGHETTI, MENSORIO, GEI, FRONZUTI

*Al comma 27, sostituire il quarto, quinto e sesto periodo dalle parole: «Gli enti procederanno» fino alle altre: «nuovi investimenti immobiliari» con il seguente: «Gli enti procederanno, nell'arco di 10 anni a decorrere dal 1° marzo 1966, all'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di loro appartenenza, non utilizzato a fini strumentali, sulla base di un piano di dismissioni da presentarsi entro il 28 febbraio 1996, approvato*



con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla scadenza del primo triennio, e successivamente ad ogni biennio, si procederà alla revisione del piano in relazione ai risultati conseguiti. Con lo stesso decreto di approvazione del piano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione delle operazioni di *dismissione che dovranno prevedere la vendita frazionata e la vendita della nuda proprietà*, per gli immobili ad uso abitativo. Le società già costituite per l'alienazione del patrimonio immobiliare sono soppresse mentre quelle per la gestione, se già costituite, continueranno ad operare fino alla scadenza del primo triennio di attuazione del piano. È fatto divieto agli enti predetti di procedere a nuovi investimenti immobiliari con esclusione di quelli relativi agli immobili ad uso strumentale; gli enti che gestiscono forme previdenziali ed assicurative a capitalizzazione potranno investire fino al 40 per cento delle loro riserve tecniche in quote di fondi immobiliari; a tal fine il Governo si impegna a rivedere la fiscalità di queste forme di investimento per agevolarne la diffusione».

**3.27.18**

BASTIANETTO

*Al comma 27, quarto periodo, sopprimere la parola: «tutto».*

**3.27.2**

PODESTA

*Al comma 27, quarto periodo, sopprimere la parola: «tutti».*

**3.27.60** (ex 3.27.21 prima parte)

CAPUTO

*Al comma 27, quarto periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «un anno».*

**3.27.40** (ex 3.27.11 seconda parte)

BRUTTI

*Al comma 27, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Gli enti predispongono i suddetti programmi di dismissione a cominciare dal patrimonio abitativo a più basso rendimento e secondo criteri di programmazione e di gradualità da articolarsi nell'arco di un quinquennio»*

**3.27.1**

PODESTA

*Al comma 27, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «I suddetti programmi di dismissione sono predisposti dagli enti secondo criteri di programmazione, iniziando dal patrimonio abitativo a più basso rendimento, e secondo criteri di gradualità, in corrispondenza del mercato immobiliare».*

**3.27.7**

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 27, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «I suddetti programmi di dismissione sono predisposti dagli enti iniziando dal patrimonio abitativo a più basso rendimento e secondo criteri di programmazione e di gradualità da articolarsi nell'arco di un quinquennio».*

*Conseguentemente, per la copertura delle minori entrate pari a 750 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni 1995-1996.*

*Gli enti predetti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 1997-1998 i ricavi delle dismissioni delle vendite immobiliari per un importo pari a 750 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998».*

3.27.16

PALOMBI, FOLLONI, NAPOLI, DELFINO,  
BRIENZA, CAPONE, SILIQUINI, BONANSEA,  
PEPE, GEI, BELLONI, MENSORIO, MONGIELLO, LA RUSSA, CORMEGNA, RIGHETTI

*Al comma 27, sopprimere il sesto periodo.*

3.27.5

PODESTÀ

*Al comma 27, sopprimere il sesto periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

3.27.10

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

*Al comma 27, sesto periodo, dopo le parole: «di procedere» inserire la seguente: «direttamente».*

3.27.6

BEDIN, COVIELLO

*Al comma 27, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nella misura superiore alle percentuali di composizione delle riserve definite con disposizioni dettate dal Ministero del lavoro».*

**3.27.3**

PODESTA

*Al comma 27, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura superiore alle percentuali di composizione delle riserve definite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**3.27.21**

CAPUTO

*Al comma 27, settimo periodo, sostituire la parola: «regoleranno» con le seguenti: «potranno regolare».*

**3.27.4**

PODESTA

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

*«27-bis. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla consistenza e sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.*

*27-ter. La Commissione ha il compito di accertare, in particolare:*

*a) la consistenza reale del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, con individuazione delle singole unità immobiliari di proprietà di ciascun ente, della loro localizzazione, dei relativi dati catastali e del loro stato conservativo;*

*b) la specifica destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, i soggetti che ne hanno la disponibilità a titolo di locazione o ad altro titolo ed il reddito conseguito;*

*c) gli interventi di manutenzione straordinaria operati sulle singole unità immobiliari nel corso dell'ultimo quinquennio;*

*d) le modalità di gestione degli immobili di interesse storico, artistico o culturale.*

*27-quater. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati dai Presidenti delle Camere in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.*

*27-quinquies. La Commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.*

*27-sexies. La Commissione elegge, altresì, nel suo seno, due vicepresidenti e due segretari.*

*27-septies. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.*

*27-octies.* La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

*27-novies.* La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

*27-decies.* La Commissione completa i suoi lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli esami svolti.

*27-undecies.* Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica».

**3.27.0.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

**Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**4.7**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:*

«b-ter) i soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte costituzionale, organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

*Conseguentemente al comma 2, capoverso a), sostituire le parole: «lettere a) e b-bis), con le seguenti: «lettere a), b-bis), e b-ter)», e al comma 4, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente:*

«c-ter) i soggetti di cui al comma 1, lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

**4.1****BRICCARELLO**

All'articolo 4, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

«b-ter) I soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte costituzionale, organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

Di conseguenza al comma 2 capoverso a) sostituire le parole «a) e b-bis)» con le parole: «a), b-bis) e b-ter)».

Al comma 4 aggiungere: «I soggetti di cui al comma 1 lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

**4.2** BASTIANETTO, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO  
PRISCO

Al comma 1 aggiungere:

«b-ter) i soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte Costituzionale organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

**4.3** FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RELLO

Al comma 1 aggiungere:

«b-ter) i soggetti di cui alla sentenza n. 28 anno 1995 della Corte Costituzionale organizzati in Associazioni di categoria a livello nazionale».

**4.8** FOLLONI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, PA-  
LOMBI, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI,  
DELFINO, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, SILIQUINI, RI-  
GHETTI

Al comma 2, capoverso a), sostituire le parole: «lettere a) e b-bis)» con le seguenti: «a), b-bis e b-ter)».

**4.4** FOLLONI, PALOMBI, DELFINO, NAPOLI, PER-  
LINGIERI, ZANOLETTI, TAMPONI, COSTA,  
SECCHI, BALLESI, DEGAUDENZ, CAMO, CU-  
SUMANO, FABRIS, BRICCARELLO

Al comma 2, capoverso a), sostituire le parole: «lettere a) e b-bis)» con le seguenti lettere: «a), b-bis e b-ter)».

**4.7** FOLLONI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, PA-  
LOMBI, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI,  
DELFINO, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, SILIQUINI, RI-  
GHETTI

*Al comma 4, aggiungere: «i soggetti di cui al comma 1, lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello Nazionale».*

**4.5** FOLLONI, PALOMBI, DELFINO, NAPOLI, PER-  
LINGIERI, ZANOLETTI, TAMPONI, COSTA,  
SECCHI, BALLESI, DEGAUDENZ, CAMO, CU-  
SUMANO, FABRIS, BRICCARELLO

*Al comma 4, aggiungere: «i soggetti di cui al comma 1, lettera b-ter) purchè organizzati in Associazioni di categoria a livello Nazionale».*

**4.6** FOLLONI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, PA-  
LOMBI, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI,  
DELFINO, GEI, LA RUSSA, MENSORIO,  
MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, SILIQUINI, RI-  
GHETTI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**5.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI



**Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24, dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica, n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**6.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESÉ, TRI-  
PODI

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**7.1**

SALVATO, ALO, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

**8.1**

SALVATO, ALO, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PUDI

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**9.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**10.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

**Art. 11.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24, dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**11.8**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:*

«e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato.

L'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del presente articolo è stabilito in lire 550 miliardi annui a decorrere dal 1996.

Tale onere viene compensato attraverso:

1) Emendamento articolo 3:

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

"24-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: '22 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '12 per cento'".

2) Riduzione per gli anni 1995, 1996 e 1997 dei capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3) Un contributo annuale delle regioni pari al 5 per mille degli stanziamenti previsti dai rispettivi bilanci per i servizi e l'occupazione».

11.1

BRICCARELLO

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

"e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato"».

*Conseguentemente ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

11.3

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI,  
TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAU-  
DENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCA-  
RIELLO, PALOMBI, NAPOLI

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

"e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato».

*Conseguentemente ridurre per gli anni 1995, 1996 e 1997 i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**11.6**

FOLLONI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, PALOMBI, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, DELFINO, GEI, LA RUSSA, MENSORIO, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, SILIQUINI, RIGHETTI

*Al comma 1, capoverso 4, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

*“e-ter) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento e comunque a lire 5 milioni del reddito dichiarato anche da parte del coniuge percettore di reddito, qualora il coniuge stesso non partecipi a forme pensionistiche ex legge n. 124 del 1993 e con il massimo di lire 2.000.000 nell'ipotesi in cui il coniuge sia iscritto a fondi pensione del tipo sopra indicato”.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: “22 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “12 per cento”.

**11.4**

FOLLONI, DELFINO, PERLINGIERI, ZANOLETTI, TAMPONI, COSTA, SECCHI, BALLESI, DEGAUDENZ, CAMO, CUSUMANO, FABRIS, BRICCARIELLO



*Al comma 1, capoverso 7, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:*

*«h-ter) le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 720, non si applicano alle pensioni dirette, liquidate a seguito di dispensa dal servizio per motivi di salute, il cui iter amministrativo era iniziato precedentemente al 31 dicembre 1994».*

**11.5**

NAPOLI, BELLONI, BRIENZA, BONANSEA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PALOMBI, PEPE, SILIQUINI

*Al comma 1, capoverso 7, dopo la lettera h-bis), inserire la seguente:*

*«h-ter) le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1958, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite».*

**11.7**

NAPOLI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, MENSORIO, PEPE, PALOMBI, SILIQUINI

*Al comma 1, capoverso 14, sostituire le parole: «alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16» con le seguenti: «al Ministero delle finanze». Sopprimere quindi l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**11.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI, TURINI

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**12.5**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella misura dell'uno per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo».

**12.1**

PODESTA

*Al comma 1, sostituire il capoverso 4, con il seguente:*

«4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della relativa quota addizionale, di cui ai commi 3 e 3-bis, dovute dai fondi di pensione, si applicano le disposizioni previste dal comma 2».

12.2

PODESTA

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 43 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, nonché della quota addizionale prevista dal comma 3-bis dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

12.3

PODESTA

**Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**13.3**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE,  
TRIPODI

*Al comma 1, capoverso 5, sostituire il periodo terzo con il seguente:*  
«Tale personale dovrà essere già in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato e dovrà essere selezionato, a seguito di bando di concorso per titoli che dimostrino i requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della Commissione»

**13.1**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI  
JANNUZZI, TURINI

*Sopprimere il comma 3.*

**13.2**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

**Art. 14.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**14.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

**Art. 15.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente al comma 24 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1996, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**15.4**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

“8-quater. Alle contribuzioni erogate ai Fondi di previdenza complementare che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis, viene applicato, fino ad esaurimento del suddetto periodo, anche per gli iscritti in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

**15.1**

PODESTA

*Al comma 5, sopprimere il capoverso 8-quinquies.*

**15.2**

ROSSI, GALLO, SERRI

*Al comma 5 sopprimere il capoverso 8-quinquies.*

*Conseguentemente, ridurre per l'importo corrispondente, per gli anni 1995, 1996 e 1997, i capitoli della categoria «acquisto di beni e servizi» del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria.*

*Inoltre, a copertura di eventuali ed ulteriori oneri ridurre per l'importo corrispondente il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.*

*Infine, ove residuino ancora ulteriori oneri, all'articolo 2, comma 3, della legge n. 725 del 1994, tabella C, ridurre corrispondentemente l'importo della voce Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade.*

**15.3**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-  
JANNUZZI, TURINI

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4. Viene istituito un contributo previdenziale a carico delle imprese pari all'uno per cento del volume d'affari denunciato dalle imprese ai fini del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 a partire dal 1° gennaio 1996. Con proprio decreto entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanerà un proprio decreto con le norme attuative».

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**«Art. 17.**

1. Sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato del 1° gennaio 1966, l'imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge del 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, è elevata al 30 per cento.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG».

**16.1**

SALVATO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, DIONISI,  
MARCHETTI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO,  
FAGNI, MANZI, ORLANDO, PUGLIESE, TRI-  
PODI



**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

98ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule**

**(1701) IMPOSIMATO ed altri: Norme per la istituzione di un servizio permanente di assistenza sulle strade e autostrade e per l'organizzazione degli espianti e dei trapianti**

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione, con modificazioni, degli articoli del disegno di legge n. 221; proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1701)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 luglio 1995.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che i presentatori avevano già illustrato gli emendamenti relativi agli articoli 2, 3, 4 e 5 del testo accolto dalla Commissione nella precedente fase procedurale, assunto come testo base.

Il relatore illustra l'emendamento 4.1-bis con il quale egli intende eliminare i problemi interpretativi suscitati dal comma 1 dell'articolo 4, che avevano indotto il senatore Dionisi a presentare l'emendamento 4.1.

Il relatore fa quindi proprio l'emendamento 7.1 del senatore Torlontano, che dà per illustrato.

Il senatore XIUMÈ fa proprio l'emendamento 9.1 e il relativo subemendamento 9.1/1 del senatore Torlontano, intesi a definire la struttura e le funzioni del centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi e di cellule istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

Il senatore DI ORIO si dichiara contrario all'emendamento 9.1 in quanto determina una sovrapposizione di compiti, in particolare per quanto riguarda la centralizzazione delle liste di attesa previste dalla lettera c), tra il centro nazionale di riferimento e i centri interregionali di coordinamento di cui all'articolo 7.

Concorda il senatore MANARA il quale rileva che affidando ai centri di coordinamento interregionale le funzioni di gestione delle liste di attesa si stimolerebbero quelle regioni che attualmente forniscono un numero insufficiente di donatori, ad attivarsi per diffondere la cultura della donazione, al fine di garantirsi l'autosufficienza.

Concorda la senatrice MODOLO.

Il senatore XIUMÈ ritiene necessario stabilire un centro di coordinamento nazionale, anche per permettere un governo efficiente degli scambi di organi che avvengono anche a livello europeo.

Concordano il senatore GALLOTTI, il quale ritiene necessario favorire il superamento delle sperequazioni nelle disponibilità di organi esistenti fra le varie aree del Paese, e il senatore CAMPUS il quale ritiene perfettamente coerente, sul piano sistematico, la coesistenza di un livello interregionale di coordinamento dei prelievi e dei trapianti e di un livello nazionale di valutazione delle necessità e delle urgenze.

Il senatore MARTELLI fa presente che nei paesi più avanzati in materia di organizzazione di trapianti, accanto ad un sostanziale decentramento del governo di prelievi e della distribuzione di organi, esiste una autorità centrale abilitata a decidere per i casi di assoluta urgenza.

Dopo un intervento del senatore ANDREOLI, il quale osserva che la positiva esperienza spagnola dimostra in maniera inequivocabile la necessità di un livello di coordinamento nazionale, il senatore BINAGHI si associa alle considerazioni del senatore Manara, ritenendo eccessiva l'esistenza di tre diversi livelli di coordinamento.

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere favorevole all'emendamento 9.1, subordinatamente all'approvazione del sub-emendamento 9.1/1.

Il senatore GALLOTTI ritira l'emendamento 9.2.

Il presidente ALBERTI CASELLATI comunica che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario all'emendamento 12.1.

Il senatore GALLOTTI ritira quindi l'emendamento 12.1.

Il senatore DIONISI illustra l'emendamento 13.1 con il quale si intende sopprimere il rimborso delle spese per il trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura. Egli fa presente che tale disposizione

può indurre soggetti particolarmente indigenti ad effettuare donazioni di organi per motivi diversi da quelli di pura solidarietà umana e sociale.

Il presidente **ALBERTI CASELLATI** comunica che la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso parere contrario all'emendamento 18.1.

Il senatore **GALLOTTI** ritira quindi l'emendamento 18.1.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli articoli e degli emendamenti.

L'articolo 1, posto ai voti, è approvato senza modifiche.

Si passa all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, sul quale il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario, non è approvato.

L'emendamento 2.2, in ordine al quale il relatore ed il rappresentante del Governo sono favorevoli, posto ai voti, è approvato.

Non sono approvati gli emendamenti 2.3 e 2.4, sui quali il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario.

L'articolo 2, posto ai voti nel testo emendato, è approvato.

Si passa all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, sul quale il parere del relatore e del rappresentante del Governo è favorevole, posto ai voti, è approvato.

È altresì approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

L'emendamento 4.1, sul quale il parere del relatore e del rappresentante del Governo è contrario, posto ai voti, non è approvato.

Sono approvati l'emendamento 4.1-bis, sul quale il parere del Governo è favorevole e l'articolo 4 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 5.

L'emendamento 5.1, sul quale il parere del Governo e del relatore è contrario, posto ai voti, non è approvato.

Gli articoli 5 e 6, posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il relatore ritiene che, a seguito della discussione sugli emendamenti all'articolo 9, sia emersa la necessità di definire in maniera più puntuale gli articoli 7, 8 e 9.

Egli propone quindi una breve sospensione della seduta al fine di definire i relativi emendamenti.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 17,00, riprende alle ore 17,35.*

Il relatore illustra gli emendamenti 7.2 e 8.1, con i quali si intende precisare e coordinare le norme circa le funzioni dei centri di coordinamento interregionale per i trapianti, nonché l'emendamento 9.1-bis, che propone una nuova formulazione degli emendamenti 9.1 e 9.1/1 presentati dal senatore Torlontano.

Sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, sui quali il parere del Governo è favorevole, nonché l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Sono approvati gli emendamenti 8.1, sul quale il parere del Governo è favorevole, e l'articolo 8 nel testo emendato.

È quindi approvato l'emendamento 9.1-bis, sostitutivo dell'articolo 9, sul quale il parere del Governo è favorevole.

Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli articoli 10, 11 e 12, senza modifiche.

Si passa all'articolo 13.

L'emendamento 13.1, sul quale il relatore ed il Governo esprimono parere contrario, posto ai voti, non è approvato.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, posti separatamente ai voti, sono approvati.

La Commissione incarica quindi il senatore Signorelli di redigere la relazione scritta per l'Assemblea per il testo degli articoli approvato per il disegno di legge n. 221 e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1701.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE NELLA PRECEDENTE FASE PROCEDURALE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 221**

**Art. 2.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «accreditate», con le seguenti: «pubbliche o convenzionate».*

**2.1**

DIONISI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «ritenute», con le seguenti: «riconosciute».*

**2.2**

DIONISI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «3. Le strutture riconosciute idonee debbono essere dotate di tecnologie e di équipes di operatori la cui composizione è determinata con decreto del Ministero della sanità.».*

**2.3**

DIONISI

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «le regioni devono assicurare la disponibilità di personale», sopprimere le seguenti: «adeguato sul piano quantitativo e qualitativo».*

**2.4**

DIONISI

**Art. 3.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I verbali sono sottoscritti da tutti gli operatori impegnati negli espianti».*

**3.1**

GALLOTTI

**Art. 4.**

*Sopprimere il comma 1.*

**4.1**

DIONISI

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture sanitarie diverse da quelle di appartenenza, purchè esse siano accreditate per effettuare l'accertamento di morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».*

**4.1-bis**

IL RELATORE

**Art. 5.**

*Al comma 1 sostituire la parola: «accreditate» con la seguente: «pubbliche».*

**5.1**

DIONISI

**Art. 7.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di ciascuna regione, tutte le strutture sanitarie autorizzate ai trapianti devono fare riferimento ad un unico centro interregionale di coordinamento».*

**7.1**

TORLONTANO

*Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Questi ultimi saranno collegati in rete telematica con i centri regionali di riferimento che dovranno fornire tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 dell'articolo 8».*

**7.2**

IL RELATORE

**Art. 8.**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «oltre alle funzioni previsti dal comma 2 dell'articolo 7» e premettere alla lettera a) la seguente lettera: «0-a) Provvedere alla distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate e all'individuazione dei soggetti idonei a ricevere i trapianti nel rispetto delle liste di attesa».*

**8.1**

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«1. È istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi e di cellule.

2. Il centro di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) tenuta dei registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri regionali di riferimento;

b) definizione dei protocolli di lavoro;

c) centralizzazione delle liste di attesa;

d) definizione dei criteri per l'assegnazione di organi per le urgenze;

e) controllo del rispetto dei protocolli e della osservanza dei criteri definiti per l'assegnazione di organi per le urgenze;

3. Il centro di cui al comma 1 è gestito da un comitato tecnico la cui composizione e le cui modalità di nomina sono definite, con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il centro di cui al comma 1 è collegato in rete telematica ai centri regionali di riferimento e ai centri di coordinamento interregionale per i trapianti, i quali devono trasmettere al centro medesimo tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

**9.1**

TORLONTANO

*All'emendamento 9.1, aggiungere il seguente comma:*

«Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo si provvede utilizzando parte della quota destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dall'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

**9.1/1**

TORLONTANO

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

«1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi e di cellule.

2. Il centro di cui al comma 1 svolge i seguente compiti:

a) la tenuta dei registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri di coordinamento interregionale per i trapianti nonché il controllo nel tempo dei risultati sui singoli pazienti che siano stati sottoposti a trapianti;

b) la individuazione dei criteri per la definizione dei protocolli di lavoro;

c) la definizione dei criteri per l'assegnazione di organi per le urgenze;

e) il controllo del rispetto dei criteri di definizione dei protocolli e il controllo della osservanza dei criteri definiti per l'assegnazione di organi per le urgenze.

3. Il centro di cui al comma 1 è gestito da un comitato tecnico la cui composizione e le cui modalità di nomina, sono definite, con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il centro di cui al comma 1 è collegato in rete telematica ai centri di coordinamento interregionale per i trapianti, i quali devono trasmettere al centro medesimo tutti i dati necessari per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo si provvede utilizzando parte della quota destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dall'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

**9.1-bis**

IL RELATORE

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In tale attività è guidato da un Comitato tecnico presieduto dal Direttore dell'istituto superiore di sanità, o suo delegato, dai membri designati dai centri di coordinamento interregionali (uno per ogni centro), da un esperto designato dal Ministro della sanità.»

**9.2**

GALLOTTI

#### **Art. 12.**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Sono altresì a carico delle Unità sanitarie locali le eventuali spese di iscrizione alle liste, e le spese di viaggio, dei pazienti di regioni nelle quali non esistano strutture che effettuano trapianti di organi necessari al paziente».

**12.1**

GALLOTTI

#### **Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.1**

DIONISI



**Art. 18.**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In ogni bilancio regionale le spese prevedibili per trapianti debbono essere previste in un capitolo separato, ove potranno confluire compensazioni tra regioni diverse».

**18.1**

GALLOTTI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

170ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Caramazza e per la protezione civile Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1931) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BRAMBILLA dà lettura del parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti proposti: esso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 2.0.1, mentre su tutti gli altri emendamenti il parere è di nulla osta.

Il relatore TERZI invita a ritirare tutti gli emendamenti proposti, dichiarandosi disponibile a presentare in Assemblea un ordine del giorno che recepisca i contenuti degli emendamenti 1.2, 1.4 (nuovo testo) ed 1.5; quanto all'emendamento 2.0.1, esso andrebbe trattato in una legge organica che reperisca anche idonee forme di finanziamento; l'emendamento 5.1, infine, tende ad evitare alle regioni una perdita di contributi statali e dovrebbe coerentemente essere oggetto di apposita normativa, alla cui emanazione il Governo andrebbe impegnato.

Il sottosegretario BARBERI si associa all'invito al ritiro degli emendamenti, dichiarandosi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno laddove presentato in Assemblea nei termini esposti dal relatore. Ribadisce l'impegno ad accelerare le attività di informazione contro gli incendi e quelle di impiego del volontariato locale; l'utilizzazione di personale in Cassa integrazione guadagni o in mobilità per attività di spegnimento e

prevenzione degli incendi, potrà poi essere indirizzata anche alle aree naturali protette.

Il senatore CARCARINO invita il relatore a recepire nell'ordine del giorno preannunciato anche i contenuti dell'emendamento 1.1 (nuovo testo). Dopo che il relatore TERZI ha dichiarato che tali contenuti potranno essere segnalati in premessa, il proponente ritira l'emendamento 1.1 (nuovo testo), nonchè l'emendamento 5.1.

Il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 1.4 (nuovo testo), accogliendo l'invito del relatore; auspica che i suoi contenuti siano recepiti nell'attività di informazione del pubblico, in atto da parte del Governo, nella lotta agli incendi, e che essa si estenda oltre il 1995.

Il senatore MATTEJA, alla luce dei chiarimenti del Governo, ritira l'emendamento 1.5.

Il senatore GRIPPALDI, a nome dei proponenti dell'emendamento 2.0.1, riformula tale emendamento in un nuovo testo: dichiara altresì la sua disponibilità a ritirarlo, laddove il relatore si faccia carico dei suoi contenuti nell'ordine del giorno preannunciato.

Il relatore TERZI si dichiara disponibile ad accogliere solo parzialmente le istanze sottese all'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), rilevando che il suo complesso può essere più utilmente trattato in altra sede.

Il senatore GRIPPALDI ritira l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo).

Non essendovi altri emendamenti, la Commissione conferisce mandato al senatore Terzi a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo e sull'ordine del giorno accolto, nonchè a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1931****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale», inserire le seguenti: «, con particolare riferimento alle aree protette.».*

**1.1** (nuovo testo)

CARCARINO, PINTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per informare i cittadini sulle iniziative di prevenzione e repressione delle azioni dolose e delle cause accidentali degli incendi boschivi sul territorio nazionale, sarà effettuata, con urgenza, una campagna di informazione su mezzi di comunicazione locale e nazionale. Per questa campagna di educazione è autorizzata la spesa di 2 miliardi per l'anno 1995.».*

*Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole: «la spesa di lire 40 miliardi» con le seguenti: «la spesa di lire 38 miliardi.».*

**1.4** (nuovo testo)

LASAGNA, MANIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per le associazioni di volontariato iscritte agli albi regionali di tutela ambientale e di tutela civile, allo scopo di acquisto di attrezzature per l'attività antincendio e di abbigliamento ignifugo, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.».*

*Conseguentemente al comma 1, sostituire la cifra : «40 miliardi» con la seguente: «39 miliardi.».*

**1.5**

MATTEJA, SPECCHIA, GRIPPALDI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Per fronteggiare le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il relativo organico è aumentato di 630 unità ripartite nei profili e

nei contingenti annuali indicati nella allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto. Alla copertura dei predetti posti di organico si provvede:

a) per il profilo di vigile del fuoco mediante pubblici concorsi, da bandire anche per singole sedi provinciali, con una prova di esame a carattere tecnico-professionale, cui sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'accesso al predetto profilo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di svolgimento della prova di esame e ogni altra disposizione eventualmente occorrente. Una quota non superiore al 25 per cento dei posti può essere riservata, nel relativo bando di concorso, ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che abbiano prestato servizio temporaneo per non meno di 80 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli altri requisiti di accesso al profilo di vigile del fuoco;

b) per i profili del ruolo del supporto amministrativo contabile mediante inquadramento a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto:

1) del personale di corrispondente qualifica funzionale, appartenente ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in servizio a qualsiasi titolo presso uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno al 31 dicembre 1995;

2) del personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 1995 presso gli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno, previo superamento di una prova d'esame consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi, in particolare, alle attribuzioni e ai servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti eventualmente non coperti con gli inquadramenti sono utilizzati per il riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie, derivanti dall'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Nella prima applicazione della legge di conversione del presente decreto alla copertura dei posti vacanti nei profili anche superiori al quarto dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e previo superamento di specifiche prove di selezione per l'accertamento del possesso della professionalità richiesta, da determinarsi con il decreto di cui al comma 1, lettera a).

3. All'onere relativo all'aumento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal presente articolo, valutato in lire 135.012.834 per l'anno 1995, in lire 1.175.603.326 per l'anno 1996 e in lire 20.905.899.192 per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1995 con imputazione della spesa ai capitoli 2995-2996-3141-3145 e 3147 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per gli anni 1996 e 1997 con imputazione della spesa ai corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione.

## 2.0.1

SPECCHIA, COZZOLINO, MATTEJA, GRIPPALDI,  
LASAGNA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

**«Art. 2-bis.**

1. Per fronteggiare le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il relativo organico è aumentato di 630 unità ripartite nei profili e nei contingenti annuali indicati nella allegata tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto. Alla copertura dei predetti posti di organico si provvede:

a) per il profilo di vigile del fuoco mediante pubblici concorsi, da bandire anche per singole sedi provinciali, con una prova di esame a carattere tecnico-professionale, cui sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'accesso al predetto profilo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di svolgimento della prova di esame e ogni altra disposizione eventualmente occorrente. Una quota non superiore al 25 per cento dei posti può essere riservata, nel relativo bando di concorso, ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che abbiano prestato servizio temporaneo per non meno di 80 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli altri requisiti di accesso al profilo di vigile del fuoco;

b) per i profili del ruolo del supporto amministrativo contabile mediante inquadramento a domanda, da presentare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto:

1) del personale di corrispondente qualifica funzionale, appartenente ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in servizio a qualsiasi titolo presso uffici centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno al 31 dicembre 1995;

2) del personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 1995, o con rapporto prorogabile ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, presso gli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno, previo superamento di una prova d'esame consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi, in particolare, alle attribuzioni e ai servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti eventualmente non coperti con gli inquadramenti sono utilizzati per il riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie, derivanti dall'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Nella prima applicazione della legge di conversione del presente decreto alla copertura dei posti vacanti nei profili anche superiori al quarto dell'area di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e previo superamento di specifiche prove di selezione per l'accertamento del possesso della professionalità richiesta, da determinarsi con il decreto di cui al comma 1, lettera a).

3. All'onere relativo all'aumento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsto dal presente articolo, valutato in lire 135.012.834 per l'anno 1995, in lire 1.175.603.326 per l'anno 1996 e in lire 20.905.899.192 per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1995 con imputazione della spesa ai capitoli 2995-2996-3141-3145 e 3147 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per gli anni 1996 e 1997 con imputazione della spesa ai corrispondenti capitoli del medesimo stato di previsione.

2.0.1 (Nuovo testo)

SPECCHIA, COZZOLINO, MATTEJA, GRIPPALDI,  
LASAGNA

#### Art. 5.

*Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire le parole: «al 30 settembre 1995» con le seguenti: «al 30 novembre 1995».*

5.1

CARCARINO

**171<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(Doc. XXII, n. 12) COZZOLINO ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno**

(Seguito dell'esame e rinvio)

**(Doc. XXII, n. 16) SALVATO E CARCARINO: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno**

(Esame e rinvio. Congiunzione con il documento XXII, n. 12)  
(R162 000, C13<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Il presidente BRAMBILLA ricorda come nella seduta del 13 luglio scorso il relatore Pinto avesse già illustrato il documento XXII, n. 12; informa che nel frattempo è stato assegnato alla Commissione il documento XXII, n. 16 avente contenuto analogo. Propone, quindi, che l'esame dei detti documenti proceda congiuntamente.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente BRAMBILLA dà quindi la parola al senatore Pinto per l'illustrazione del documento XXII, n. 16.

Il relatore PINTO si sofferma sulle motivazioni della proposta di inchiesta parlamentare, ricordando come, nonostante la dichiarazione di zona ad alto rischio di crisi ambientale già a partire dal 1992, poco sia stato concretamente fatto per ridurre il carico inquinante e fronteggiare le cause del degrado. In effetti la mancata definizione di tempi certi di intervento ha vanificato l'accordo fra gli enti locali interessati, consacrato dalla deliberazione del consiglio provinciale di Napoli del 28 maggio 1993; di qui la proposta di inchiesta parlamentare in esame, avente un oggetto analogo a quella precedentemente illustrata.

Sul merito della proposta, il relatore si richiama al recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e in cui sono contenute le stesse considerazioni che stanno alla base delle proposte di istituire una commissione di inchiesta in materia; si richiama altresì ai provvedimenti di natura cautelare adottati dall'Autorità giudiziaria che hanno messo in pericolo numerosi posti di lavoro nell'area di Solofra, nonché all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 1995



che ha nominato commissario straordinario il Prefetto di Napoli, conferendogli il potere di adottare una serie di iniziative volte a fronteggiare la difficile situazione. Detta ordinanza fa esplicito riferimento al coinvolgimento dell'Enea e provvede al reperimento dei mezzi finanziari necessari, attingendo anche a fondi comunitari ed a finanziamenti del fondo investimenti ed occupazione, mentre al Ministro dell'ambiente attribuisce il compito di provvedere alla nomina di un'apposita commissione scientifica. In considerazione di ciò, il relatore propone che venga momentaneamente sospesa la decisione relativa all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e che si effettuino già nel corso della prossima settimana le audizioni del Prefetto di Napoli e del Ministro dell'ambiente, nell'ambito della proposta di indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno autorizzata dal Presidente del Senato il 7 ottobre 1994. Anche alla luce di tali audizioni sarà possibile scegliere con maggiore cognizione di causa la strada da seguire in materia; ciò senza far cadere la proposta di inchiesta parlamentare che costituisce già di per sé uno stimolo alle autorità amministrative responsabili.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COZZOLINO sottolinea preliminarmente come il bacino del fiume Sarno copra l'area di tre province e interessi milioni di abitanti, potenziali vittime di una situazione di alto degrado. La permanenza di tale situazione - cui si è aggiunta recentemente la decisione del prefetto Catalani per un innalzamento dei livelli di inquinamento sopportabili, con lo scopo di mantenere in funzione le industrie dell'area di Solofra - ha determinato giovedì scorso una manifestazione popolare degenerata in sommossa e sfociata nell'occupazione della strada ferrata. Il salvataggio di posti di lavoro non può giustificare ulteriori carichi inquinanti su un fiume il cui livello di degrado ha già superato i limiti di guardia. Nel denunciare l'impossibilità di continuare a vivere nel bacino del Sarno per la popolazione interessata, afferma che occorre perseguire con determinazione i responsabili; la proposta di commissione di inchiesta muove in tale direzione, puntando ad individuare cause e responsabilità di una situazione in cui milioni di cittadini subiscono quotidianamente un processo di avvelenamento.

Sottolineato come tale situazione potrebbe da un momento all'altro degenerare anche sul piano dell'ordine pubblico, ritiene che spetti anche al Parlamento fare tutto ciò che è possibile per fronteggiarla: le proposte di istituzione di una commissione di inchiesta, pertanto, non devono essere lasciate cadere, anche se il suggerimento del relatore Pinto, teso a programmare già dalla prossima settimana l'audizione del Prefetto di Napoli e del Ministro dell'ambiente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata, lo trova concorde. A tali audizioni - a suo parere - dovrebbe, peraltro, aggiungersi quella del Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri.

Conclude auspicando da parte di tutti il massimo impegno nel farsi carico di una situazione che si va facendo ogni giorno più drammatica.

Il senatore CARCARINO dopo aver ringraziato il relatore, conviene con quanto affermato dal senatore Cozzolino.

Con riguardo alla drammatica situazione del bacino del fiume Sarno, occorre individuare i motivi della mancata realizzazione degli interventi previsti, attraverso una franca discussione con il Commissario straordinario, al quale occorrerà domandare delucidazioni circa le cadenze temporali che si è posto e la strada che intende percorrere. La scelta effettuata di fronte al problema del blocco delle attività delle concerie di Solofra e al sotteso problema occupazionale, era probabilmente ineludibile; non si può prescindere, però, dall'individuazione di una via d'uscita di più ampio respiro, senza dimenticare che nella Valle del Sarno quello delle concerie è solo uno dei moltissimi problemi da fronteggiare. Conclude dicendosi favorevole alle audizioni proposte attraverso le quali potranno essere acquisite notizie circa le risorse finanziarie disponibili, il mancato avanzamento del progetto dell'Enea, le intenzioni del Commissario straordinario e le motivazioni della sua scelta per la riapertura delle fabbriche. Anche l'audizione del Comandante del nucleo operativo ecologico dei carabinieri gli pare auspicabile, come pure andrebbe perseguito l'obiettivo di una verifica relativa alle tecnologie più o meno inquinanti adottate od adottabili da parte delle imprese conciarie.

Il presidente BRAMBILLA ricorda come il problema dell'affidamento del progetto all'Enea si era già posto all'epoca del sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione nell'area del Sarno. Dopo aver sottolineato l'importanza dei controlli sull'uso dei depuratori, si dice favorevole alle audizioni richieste sottolineando come in quella sede si dovrà puntare ad ottenere risposte precise circa le azioni che si intendono intraprendere in tempi ravvicinati.

Il senatore LASAGNA si esprime a sua volta a favore delle prospettate audizioni nel quadro dell'indagine conoscitiva, ritenendo auspicabile che esse possano essere estese anche al Presidente della regione ed ai Presidenti delle province interessate. Rilevato come, essendosi in piena estate, con un corrispondente basso livello delle acque, è stata possibile al Nucleo operativo dei carabinieri l'individuazione fotografica degli scarichi, richiama l'attenzione sul problema dei detriti, per i quali occorrerebbe procedere ad un immediato drenaggio da parte dei comuni, dando così un segnale positivo alle popolazioni.

Il senatore SPECCHIA dichiara di non condividere l'impostazione fondata sul proseguimento dell'indagine conoscitiva già avviata, e ritiene che si debba invece decidere con la rapidità dettata dal termine inderogabile assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione per riferire all'Assemblea e dalla prevista iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima nella prima seduta successiva alla scadenza del detto termine. Invita quindi la Commissione a proseguire nell'esame delle proposte di istituzione di una Commissione di inchiesta, pervenendo ad una deliberazione in merito.

Dopo un breve intervento del senatore COZZOLINO, teso a fornire informazioni circa gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del drenaggio del fiume auspicato dal senatore Lasagna, ha la parola il relatore per la replica.

Il relatore PINTO sottolinea come l'obiezione sollevata dal senatore Specchia non tiene conto del dibattito che già si svolse sul documento XXII, n. 12, la prosecuzione del cui esame fu rinviata in attesa che fosse assegnato alla Commissione il documento XXII, n. 16 preannunciato dal senatore Carcarino.

Con riferimento alle finalità oggetto della proposta, fornisce dati relativi all'attività in corso da parte della autorità giudiziaria che vede l'attivazione di quattro procure della Repubblica, con un numero assai elevato di sequestri e di denunce e con 1.430 ispezioni effettuate dal Nucleo operativo ecologico. Affiancare un'inchiesta parlamentare a tale attività, pare al relatore in questo momento inopportuno; ribadisce perciò, il suo orientamento favorevole allo svolgimento delle audizioni già prospettate, senza estenderle, peraltro, alle autorità locali, come da qualcuno suggerito.

Il presidente BRAMBILLA, nel rinviare il seguito dell'esame, assicura che si attiverà per l'acquisizione da parte del Presidente del Senato dell'autorizzazione allo svolgimento delle proposte audizioni già nel corso della prossima settimana.

*(Doc. XXII, n. 13) SPECCHIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche*

(Esame e rinvio)

(R162 000, C13\*, 0003\*)

Il relatore LASAGNA si sofferma preliminarmente sull'articolo 82 della Costituzione che consente a ciascuna Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché sulle norme del Regolamento del Senato che disciplinano l'esame delle proposte ad esse relative.

Oggetto dell'inchiesta parlamentare proposta è una tematica di grande attualità ed importanza: quella della produzione di milioni di tonnellate di rifiuti. Il relatore si sofferma diffusamente sui dati relativi al fenomeno, effettuando anche comparazioni fra la situazione italiana e quella degli altri paesi industrialmente avanzati: ad esperienze per altri aspetti similari, si contrappone il dato tipicamente italiano di una percentuale particolarmente elevata - circa il novanta per cento - dei rifiuti che vanno a discarica. Secondo una recente stima dell'OCSE, poi, circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Italia sfuggono alle statistiche e finiscono in discariche abusive.

Passando a considerare il merito della proposta, ricorda come presso la Camera dei deputati sia stata recentemente deliberata l'istituzione di una Commissione di inchiesta sullo stato di coinvolgimento delle organizzazioni criminali nell'attività di smaltimento dei rifiuti. L'oggetto dell'inchiesta è certamente connesso, ma presenta delle diversità rispetto a quello della proposta in esame che appare molto più ampio, riguardando tutta la problematica dei rifiuti nelle sue varie configurazioni, coinvolgendo l'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali e periferiche, ed interessando anche l'area dell'Ecolabel e dell'Ecoaudit.

Si sofferma, poi, sui singoli articoli di cui si compone la proposta di inchiesta. L'articolo 1 provvede all'istituzione della Commissione, definendone la composizione, l'oggetto di indagine e la durata; a tale proposito la prevista durata di un anno gli pare non consona alla complessità

della materia da trattare, riservandosi di presentare un eventuale emendamento. L'articolo 2 ricalca il dettato costituzionale con riguardo ai poteri della Commissione, mentre l'articolo 3 disciplina le funzioni della Commissione, elencando i compiti che essa è chiamata a svolgere; nel loro ambito quanto previsto alla lettera d) presenta connessioni con l'inchiesta decisa dalla Camera dei deputati. L'articolo 4 disciplina lo svolgimento di audizioni e testimonianze e l'articolo 5 l'accesso agli atti e ai documenti, stabilendo, fra l'altro, che la Commissione può richiedere atti e documenti utili allo svolgimento dei propri lavori alle regioni, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, ai consorzi obbligatori ed alle imprese di qualunque natura interessate allo svolgimento di attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti. L'articolo 6 si occupa dell'organizzazione della Commissione, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento interno, disciplinando le sedute segrete, l'utilizzazione del personale e dei locali, nonché le spese per il suo funzionamento. L'articolo 7 sancisce l'obbligo del segreto per i membri della commissione, i funzionari e il personale addetto e per ogni altra persona che collabori con la Commissione medesima, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, o ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.

Ribadito che la proposta Commissione di inchiesta presenta un oggetto diverso e più ampio di quello della corrispondente Commissione della Camera dei deputati, rispetto alla quale non si pone in conflitto, il relatore auspica che si proceda rapidamente nell'esame, con l'obiettivo di pervenire alla presentazione di una relazione all'Assemblea entro il termine del 20 settembre fissato dal Presidente del Senato.

Interviene, quindi, il senatore SPECCHIA, dichiarando che sul documento in titolo il suo Gruppo intendeva chiedere il trasferimento in sede deliberante. Gli è stato riferito però, da parte della Presidenza della Commissione, che l'interpretazione del Presidente del Senato dell'articolo 162 del Regolamento è nel senso di ritenere che non è proponibile la sede deliberante per l'istituzione di una Commissione di inchiesta. A riguardo manifesta forti perplessità.

Il senatore GIOVANELLI interviene per affermare che al di là dei problemi di interpretazione del Regolamento, nel suo Gruppo sorgerebbero comunque perplessità in merito ad una eventuale richiesta di trasferimento di sede.

Il senatore PINTO manifesta apprezzamento per l'iniziativa che risponde in pieno alle finalità previste dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta. Rilevato, poi, che - come ha riferito lo stesso relatore - la Camera dei deputati sta per iniziare un'inchiesta avente un oggetto analogo a quello della proposta in titolo, suggerisce alla Commissione una riflessione tesa a valutare l'ipotesi di non procedere all'istituzione della Commissione di inchiesta e di muovere invece in direzione dello svolgimento di una indagine conoscitiva in materia.

Il presidente BRAMBILLA, considerata la necessità di procedere alle audizioni informali - in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi - relativamente al disegno di legge n. 721, già programmate per le ore 17, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**42ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*INDAGINE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SANGUE  
(A010 000, C34\*, 0001\*)*

Riferisce il presidente MARTELLI, dal momento che i due relatori DIONISI e MONTELEONE, designati dalla Commissione, sono assenti per altri impegni parlamentari.

Ricorda che la Commissione, in materia di sicurezza del sangue, ha svolto una serie di audizioni. Nel corso di queste, se si prescinde da alcuni aspetti importanti ma probabilmente non decisivi - come il richiamo ad una risoluzione votata dalla Commissione affari sociali della Camera che giustamente sostiene l'esigenza di superare certe posizioni di monopolio, mentre invece deve essere rivisto l'indirizzo politico-legislativo volto a privilegiare la cosiddetta «donazione dedicata» (che è fonte di gravi rischi infettivi) - si sono confrontate essenzialmente due posizioni.

Secondo l'AVIS ed i centri trasfusionali (ma anche secondo il NAS, che considera la legge vigente di difficile applicazione perchè troppo pervasiva e al tempo stesso generica), la legge n. 107 per il fatto di considerare sufficiente, perchè sussista reato, la semplice «violazione delle norme di legge» ovvero «i fini di lucro» - mentre invece sarebbe stato auspicabile che le violazioni di legge fossero prese in considerazione dal legislatore penale solo se perpetrate per fini di lucro - ha finito per lasciare spazio a decreti attuativi che hanno allargato a dismisura il campo dei soggetti penalmente perseguibili; e quindi posto oggettivamente le premesse per alimentare un certo clima di allarme nell'opinione pubblica e di spasmodica ricerca di figure criminali.

Il presidente MARTELLI informa la Commissione di essersi fatto carico di raccogliere l'opinione del consulente giuridico della Commissione professor Enrico Altieri che è anche magistrato di Cassazione. Secondo questa opinione, che il Presidente fa sua, la legge n. 107 presenta spetti di dubbia costituzionalità laddove da un lato, in via del tutto ecce-

zionale, adopera una formula così ampia da apparire addirittura generica, e dall'altro configura la violazione di tutte le norme, direttamente o indirettamente connesse con la legge n. 107 e con le sue direttrici portanti, quale delitto con pena minima altissima. In altre parole essa farebbe abuso di quelle che i giuristi chiamano «norme in bianco» e quindi reca un *vulnus* al principio di legalità.

La posizione della magistratura penale, rispetto a quella espressa dall'AVIS e dai centri trasfusionali, appare sensibilmente diversa, quanto meno stando ad un appunto - peraltro di prossima pubblicazione in una rivista giuridica - che il giudice Amendola ha fatto pervenire alla Commissione d'inchiesta.

Per il dottor Amendola la semplice violazione di norme di legge è giusto che configuri reato perchè, anche se non ci sono fini di lucro, essa mette a repentaglio un bene protetto penalmente, quale quello che si riconnette alla tutela della sanità e della sicurezza in materia di trasfusioni di sangue; e viceversa la ricerca del profitto economico e quindi il fine di lucro, di per sè, indipendentemente cioè da ogni altra violazione di legge, configurano un reato perchè determinano il pericolo che la materia trasfusionale, in tutto o in parte, sfugga al controllo diretto dello Stato (che proprio per questo si accolla tutti i costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue).

Non esiste d'altra parte, sempre a giudizio del dottor Amendola, la preoccupazione che decreti amministrativi allarghino troppo la materia penale, perchè è evidente che sussiste reato solo nel caso che il decreto ministeriale (le cui norme siano violate) costituisca conseguenza diretta o comunque corollario logico della norma di legge. Così, per fare un esempio, non è reato la violazione delle norme previste dal decreto ministeriale 15 gennaio 1991 che prescrivono l'obbligo (peraltro di fondamentale importanza) di *richiedere ed ottenere dai pazienti il cosiddetto «consenso informato»*, senza alcun collegamento per questo aspetto con una statuizione di legge. La legge n. 107 prevede infatti il consenso informato solo per il donatore (articolo 3, primo comma).

Di converso non appare dubbio al dottor Amendola, di fronte all'ampiezza della formulazione legislativa, che debbano ritenersi penalmente sanzionate tutte quelle violazioni di obblighi previsti nella legge, anche se la loro puntuale definizione è attuata da decreti ministeriali. È il caso, ancora, del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1991 nella parte in cui, in esecuzione dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 107, fissa i protocolli per l'accertamento delle idoneità del donatore di sangue e degli emoderivati. È il caso, ancora, dei decreti i quali, in esecuzione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge, fissano il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari. E così via.

A giudizio del presidente MARTELLI certe posizioni dottrinarie, sotto il velo di riferimenti puramente formali, possono suggerire un indirizzo volto a colpire indiscriminatamente una serie di comportamenti, ivi compresi quelli che si riconnettono alla violazione di norme meramente accessorie o anche strumentali, con il risultato di ampliare i margini di incertezza e discrezionalità e quindi nuocere alla sicurezza.

Sul modo per superare positivamente lo scontro delle posizioni e venire incontro alle richieste avanzate dal mondo degli operatori sanitari, sono ipotizzabili diverse soluzioni sulle quali la Commissione d'inchiesta è chiamata positivamente a confrontarsi.

Si apre il dibattito.

Intervengono i senatori **CARPINELLI, CAMPUS, BINAGHI, SERRA, CARELLA e BRUGNETTINI** che concordano con le linee guida esposte dal Presidente. In particolare si mette in luce come, al di là delle deformazioni della stampa, non siano state a tutt'oggi riscontrate situazioni aberranti dal punto di vista della qualità del sangue trasfuso e che proprio per questo si debba lavorare positivamente a restringere i margini di discrezionalità e le smagliature legislative che hanno contribuito al diffondersi di una situazione di incertezza. In particolare i senatori **CAMPUS e CARELLA** si pronunciano a favore dell'istituzione della figura di un referente che fungerebbe da filtro nel campo delle strutture private nel confronto con le strutture pubbliche, le sole abilitate ad occuparsi della materia trasfusionale.

Da parte dei senatori **BINAGHI e BRUGNETTINI** si mette in evidenza come la situazione sia meno drammatica di quella paventata proprio perchè si tende a deformare ed invertire il rapporto tra causa e conseguenza di certi fenomeni. Vuol dire che l'informatizzazione del settore e soprattutto la approvazione di norme e controlli più penetranti hanno fatto emergere anomalie, che prima erano non conosciute e quindi sfuggivano all'attività sanzionatoria.

Concludendo, il presidente **MARTELLI** si dichiara d'accordo con i senatori intervenuti nel dibattito. Desidera anch'egli puntualizzare come, al di là delle deformazioni della stampa, non siano state a tutt'oggi riscontrate situazioni aberranti dal punto di vista della qualità del sangue trasfuso. La questione più grave, ed in questo si riconosce nella risoluzione votata dalla Commissione affari sociali della Camera, riguarda le posizioni monopolistiche connesse al traffico di sangue con gli altri paesi ed alla produzione di emoderivati.

Il **PRESIDENTE** informa poi che i due relatori avranno un ulteriore incontro con il giudice Marini nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** avverte, infine, che la Commissione plenaria esaminerà nella prossima settimana un documento - non ancora conclusivo - preparato dai relatori.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

*Presidenza del Presidente*  
Tiziana PARENTI

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che il deputato Mario Borghezio entra a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Carlo Conti, dimissionario.  
(A008 000, B53\*, 0014\*)

Il senatore Saverio DI BELLA (Gruppo Progressisti-Federativo) sottolinea l'assoluta necessità che a Reggio Calabria si possano svolgere i processi di criminalità organizzata. È urgente che siano destinati agli uffici giudiziari di tale città magistrati in applicazione, e la Commissione dovrebbe sollecitare in tal senso il CSM, il ministro di grazia e giustizia ed anche il procuratore nazionale antimafia.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA MISSIONE IN  
LIGURIA*  
(A010 000, B53\*, 0001\*)

Il deputato Vittorio TARDITI (Gruppo Forza Italia), relatore, ritiene opportuno apportare alcune modifiche alla proposta di relazione da lui illustrata, da ultimo, nella scorsa seduta del 19 luglio. In particolare, ritiene opportuno spostare la parte delle conclusioni che va da «Infatti nello specifico hanno riferito come risulta dagli atti stenografici» a «con forme e peculiarità diverse da quelle riscontrabili nelle regioni considerate tradizionali originatrici del fenomeno» alla conclusione del capitolo 2 «Premessa storica». Sempre per quanto riguarda le conclusioni, dopo le parole «questo problema interpretativo della norma è emerso in alcune occasioni di fronte al Tribunale di Sanremo» vanno aggiunte le parole seguenti: «che ne ha investito la Corte Costituzionale». La relazione così modificata è pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, la Commissione approva quindi la proposta di relazione da ultimo formulata dal relatore.



*SEGUITO DELLA RELAZIONE SUL «CASO CORDOPATRI»  
(A010 000, B53, 0001\*)*

Il Presidente Tiziana PARENTI fa presente di aver interessato la RAI, tramite la Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radio-televisivi, del problema sollevato nella scorsa seduta, a proposito del reperimento del testo integrale di una intervista radiofonica che sarebbe stata resa dall'onorevole Poli Bortone nel dicembre 1994. Dichiarò di aver ora ricevuto risposta da parte del Presidente della RAI, risposta secondo la quale dalle ricerche effettuate non risulta alcun intervento dell'onorevole Poli Bortone sul caso Cordopatri nel GR1 delle ore 8 o nel GR2 delle ore 7,30. Ricorda comunque che il Presidente della RAI ha assicurato la massima disponibilità dell'Azienda a procedere ad ulteriori verifiche sulla base, ove possibile, di più specifiche indicazioni da parte della Commissione Antimafia.

Constatando comunque l'assenza del relatore, in base a quanto emerso nella precedente seduta, ritiene di poter proporre la seguente modifica alla proposta in precedenza presentata:

al capitolo 3, punto *b*), sostituire il paragrafo che va da «altrettanto sconcertante e fonte di responsabilità anche di natura politica» a «in quanto non era a conoscenza della vicenda della baronessa Cordopatri» con il seguente: «Altrettanto sconcertante è la posizione ufficiale dell'AIMA, che risulta aver corrisposto i contributi comunitari per la produzione dell'olio di oliva alla Mammoliti in quanto non sarebbe stata a conoscenza della vicenda della baronessa Cordopatri».

Considerate quindi le risultanze della discussione precedentemente svolta, ritiene che si potrebbe porre in votazione la proposta di relazione così modificata.

Il senatore Antonio D'ALÌ (Gruppo Forza Italia), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara la sua astensione a titolo personale sulla proposta di relazione in esame, in quanto essa non fa affatto riferimento alle cause che hanno determinato situazioni come quella della baronessa Cordopatri. Non si può infatti dimenticare che il tenace perseguimento del blocco dei fitti, dei canoni e delle loro rivalutazioni, con una politica di trasformazione forzata della mezzadria in affitto, ha favorito queste forme di espropriazione. Nella relazione si sarebbe invece dovuto evidenziare il modo chiaro ed evidente che una liberalizzazione dei patti agrari sarebbe una via da perseguire in modo deciso e coerente, e che senza tale politica i risultati continueranno ad essere negativi.

Il senatore Luigi RAMPONI (Gruppo Alleanza Nazionale) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla relazione in esame. Ritiene tuttavia altamente interessante quanto appena esposto dal senatore D'Alì. L'argomento andrebbe quindi approfondito in maniera adeguata, anche con un supplemento di relazione dedicato a tale tema. In nessun caso esso dovrebbe essere lasciato cadere.

La Commissione approva quindi la relazione con la modifica esposta dal Presidente.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B53\*, 0014\*)

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che è in distribuzione la relazione sulla Campania; osserva altresì che tale relazione è molto approfondita e corposa. Ritiene quindi opportuno rinviare alla seduta di domani, 26 luglio 1995, alle ore 14,30, l'esame della relazione predetta onde consentire ai componenti della Commissione di studiare adeguatamente tale documento.

La Commissione concorda.

Il Presidente Tiziana PARENTI comunica che il deputato Giuseppe Ayala, relatore sul «caso Mandalari» ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna chiedendo che il seguito della discussione sulla relazione in questione sia rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO RECANTE PROPOSTE DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 430 DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI CONFISCA OBBLIGATORIA**  
(A010 000, B53\*, 0001\*)

Il senatore Luigi RAMPONI (Gruppo Alleanza Nazionale), relatore, rammenta che la Commissione ha più volte approfonditamente affrontato le problematiche connesse alla necessità di rendere più incisiva l'attività di indagine in materia di riciclaggio, con particolare riferimento alle tematiche dei sequestri e delle confische. Fa inoltre presente che il documento all'esame della Commissione delinea una ipotesi in virtù della quale al pubblico ministero sarebbe consentito di svolgere attività integrative ed ulteriori senza la partecipazione dell'imputato o del suo difensore, configurandosi pertanto una deroga all'eccezione generale di cui all'ultima parte del comma 1 dell'art. 430 del codice di procedura penale che, pertanto, non si applicherebbe alle indagini necessarie per i sequestri e le confische.

Il senatore Raffaele BERTONI (Gruppo Progressisti-Federativo) ritiene altamente apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore e di primario rilievo le esigenze prospettate nella relazione. Non può tuttavia condividere gli esiti in quanto non è possibile una efficace attività di indagine in materia di sequestri e confische agendo solo sull'articolo 430 citato: l'attività integrativa ivi prevista si giustifica infatti solo in relazione ad un procedimento già in essere e non può essere estesa al fine di condurre ad esiti ulteriori e diversi. Sarebbe piuttosto necessario completare le disposizioni dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 306 del 1992 e dell'articolo 416-*bis* comma 7 del codice penale per consentire il concreto ed effettivo svolgimento delle indagini dirette al sequestro e alla confisca di beni.

Il deputato Vittorio TARDITI (Gruppo Forza Italia) osserva che la proposta di cui al documento sembra suscettibile di determinare talune difficoltà interpretative e ritiene che la Commissione potrebbe limitarsi a segnalare la necessità di affrontare il problema illustrato nel documento stesso.

Il senatore Antonio BELLONI (Gruppo CCD) osserva che la proposta del relatore trova un limite in quanto le indagini ivi delineate non sarebbero finalizzate ad una richiesta al giudice del dibattimento. Le proposte di cui al documento potrebbero quindi trasformarsi in indicazioni che sottolineino la gravità del problema.

Il Presidente Tiziana PARENTI, tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene quindi che all'ultima pagina del documento all'ordine del giorno l'ultimo periodo, con la relativa proposta di modifica dell'art. 430 del codice di procedura penale potrebbe sostituirsi con il seguente: «Tale strada potrebbe essere quella di una adeguata modifica dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, e del comma 7 dell'articolo 416-*bis* del codice penale, con la previsione di un meccanismo processuale che permetta il sequestro e la confisca nei casi previsti dalle suddette norme». Conseguentemente il titolo del documento dovrebbe modificarsi in «Studio di una ipotesi per una più incisiva attività di indagine in materia di riciclaggio» e dovrebbe apportarsi il necessario coordinamento formale.

La Commissione approva il documento all'ordine del giorno con le modifiche illustrate dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

## ALLEGATO

RELAZIONE SULLA MISSIONE IN LIGURIA  
(Genova e Sanremo)**1. INTRODUZIONE**

Il giorno 6 aprile 1995 la Commissione Antimafia ha svolto in Genova e Sanremo un sopralluogo sotto la presidenza dell'On. Tiziana Parenti al quale hanno partecipato gli Onorevoli Michele CACCAVALE, Vittorio TARDITI e Sonia VIALE.

Nel corso dei lavori la Commissione ha ascoltato: i Prefetti di Genova ed Imperia, il Commissario straordinario dell'ente Casinò comunale di Sanremo, il Presidente del Tribunale di Genova, alcuni sostituti procuratori della locale Direzione Distrettuale Antimafia, il responsabile della Direzione Investigativa Antimafia, il dirigente della Criminalpol della Liguria, il Questore di Genova, il Comandante ed il Vice Comandante della Regione Carabinieri Liguria, il Comandante della Legione ed il Comandante del G.I.C.O. della Guardia di Finanza e i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti della Liguria.

Le ambizioni seppure concentrate in un ristretto limite di tempo, sono state indirizzate ad acquisire gli elementi necessari a delineare il quadro attuale del fenomeno del crimine organizzato in un contesto territoriale compreso tra quelli interessati all'attività del gruppo di lavoro di questa Commissione incaricato di svolgere accertamenti nelle aree del Centro-Nord ove si manifesta il fenomeno mafioso anche se con tratti e modalità diversi da quelli presenti nelle aree definite «tradizionali».

Nel corso della visita e dell'attività preparatoria-conoscitiva sono stati acquisiti: testi delle Ordinanze di custodia cautelare emessi dall'Autorità Giudiziaria genovese nel corso delle principali inchieste sul fenomeno mafioso, nell'arco di tempo di interesse, relazione sull'usura e sul riciclaggio prodotta dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Genova, relazioni sullo stato della criminalità organizzata nella regione, redatte dagli Organi di Polizia.

**2. PREMESSA STORICA**

La Commissione A.M. è tornata in Liguria dopo circa due anni dal sopralluogo effettuato nel luglio 1993.

Lo sviluppo dell'azione giudiziaria e delle FF.PP. coordinata dalla D.D.A. del capoluogo ha fornito in questo arco di tempo lusinghieri risultati sotto il profilo della conoscenza del fenomeno criminale nella regione e della conseguente repressione.

In tale contesto è stato notevole l'apporto fornito dai collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni hanno corroborato un quadro investigativo che negli anni trascorsi era già stato delineato dall'ottimo lavoro degli apparati investigativi ma che giocoforza necessitava di una

chiave di lettura che poteva essere offerta solo da chi viveva all'interno dell'apparato criminale.

Nella precedente relazione della C.A.M. era stato dato atto della prima fase operativa della D.D.A. dedicata alla raccolta dei dati relativi agli insediamenti di organizzazioni criminali che aveva consentito di rilevare la presenza nella regione di alcuni gruppi delinquenziali rappresentati da famiglie di «grosso spessore criminale» che per il loro *modus operandi* e settori di interesse possono essere considerati appartenenti alla «grande criminalità organizzata». Più specificatamente è apparso consolidato l'insediamento di gruppi criminali meridionali prevalentemente provenienti dalla Sicilia, Campania e Calabria, regioni caratterizzate da alta densità di presenze di organizzazioni riconducibili al carattere mafioso.

Il quadro delineatosi nel corso delle audizioni dei Prefetti e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ed in particolare dei dirigenti dei servizi interprovinciali di p.g. rende uno spaccato chiaro della presenza sul territorio regionale delle citate organizzazioni criminali con precisi riferimenti ai settori illeciti occupati.

Da tale disamina emerge la dislocazione territoriale di queste «famiglie» ove si vede nella città di Genova un forte insediamento di un'articolazione del clan mafioso di Piddu Madonia, la famiglia dei fratelli Fiandaca, proveniente dalla provincia di Caltanissetta nei primi anni '80 e del clan dei fratelli Angiollieri legati alla Camorra.

Gli Angiollieri presenti soprattutto nella zona ovest della città sono particolarmente attivi nell'attività dell'usura e delle estorsioni mentre i Fiandaca attestati nel quartiere della Foce considerato il centro finanziario della città, controllano prevalentemente i settori del giuoco d'azzardo, il traffico di stupefacenti e negli ultimi anni si sono impadroniti del settore dell'usura grazie a una forte disponibilità di capitali provenienti dalle altre illecite attività nonché ad una gestione dell'attività in maniera manageriale provvedendo ad assoldare nelle fila dell'organizzazione personaggi insospettabili già operanti nel campo finanziario a cui venivano attribuite determinate zone d'influenza ed attività normalmente riconducibili come territorio ai quartieri cittadini.

Per quanto riguarda sempre i napoletani che operano nel settore degli stupefacenti vi è un gruppo che opera da anni nel centro storico della città, in particolare in Via Prè e dintorni.

Non si tratta di un traffico a livelli elevati ma è pur sempre di una certa consistenza e viene gestito con una certa autonomia.

Sono gruppi di persone, anche a livello familiare, residenti dall'inizio degli anni '80, alternando periodi di detenzione a periodi di «attività» e per i quali non è possibile affermare che operino per conto della nuova camorra o di altre famiglie napoletane.

I rappresentanti della magistratura hanno segnalato a livello nominativo la nota Carmela Ferro, più famosa con l'appellativo di «Marechiaro» che è stata anche oggetto di un film per i suoi numerosi figli, i Fucci. Uno di questi è stato ucciso in Genova e due autori dell'omicidio sono stati identificati.

Questa realtà criminale vede all'opera diverse famiglie, anche se non intese in senso mafioso, ma per la sua diffusione costituisce un fenomeno preoccupante anche perchè operano sostanzialmente in accordo tra loro quindi senza guerre al loro interno, sono gruppi di diverso spes-

sore delinquenziale, alcuni più potenti altri meno. Tra quelli noti il principale era formato dai Cuomo, Vincenzo ed il figlio Antonio affiancati da altri parenti; alcuni sono stati arrestati per commercio di stupefacenti ed associazione a delinquere e si suppone che fossero collegati ai più noti Angiollieri.

Il fenomeno mafioso attraverso l'evoluzione del ruolo del clan Fiandaca su Genova fa un salto di qualità nel 1983 quando questa famiglia inizia ad acquisire il controllo della «piazza genovese» per quanto attiene l'esercizio dell'usura, dell'estorsione e del traffico degli stupefacenti.

I Fiandaca, in effetti, all'epoca dei fatti già disponevano di una struttura forte dell'appoggio della potente «famiglia» Cammarata di Riesi, nutrita di un folto numero di affiliati legati anche da vincoli di parentela e di comparatico, nonché dotata di un già affermato potere di intimidazione derivante dalla diffusa consapevolezza delle caratteristiche dell'organizzazione sin qui descritte e dall'eclatanza degli episodi delittuosi agli stessi attribuiti dallo stesso ambiente criminale in cui si trovano ad operare e che tanta risonanza riscuotevano dagli organi di stampa che ne accrescevano la potenzialità.

Il panorama dell'epoca relativo alle strutture siciliane vede, quindi, la predominanza sugli altri delle «famiglie» riesine dovuta alla loro abilità nell'«affiancarsi» ad espressioni criminali tipiche di altre regioni qui già operanti, attraverso un'oculata spartizione territoriale, nonché grazie alla capacità di «amalgamare» sotto un'unica bandiera i gruppi di compaesani qui stanziati, assicurando un'equa ripartizione dell'illecito profitto mediante un'ulteriore sotto-scompartimentazione territoriale degli stessi.

In tale realtà, alla fine degli anni '80, viene ad affacciarsi il gruppo dei fratelli Emanuello. Questi, provenienti da Gela nell'89 a seguito di sottoposizione a misura di prevenzione, si inseriscono immediatamente nel contesto genovese grazie al «pedigree malavitoso» che li contraddistingue, ritagliandosi uno spazio di gestione nel centro urbano, senza entrare in contrasto con i loro coregionali grazie alla notoria potenzialità criminale e, soprattutto, in virtù della comune dipendenza dai vertici della Cosa Nostra nelle zone d'origine, tutti sottoposti all'autorità del rappresentante provinciale Piddu Madonna, capo della «famiglia» di Gela in cui gli Emmanuello sono inseriti.

Analoga considerazione si ritiene possa valere per il c.d. clan dei «Maurici». Questo, facente capo a Maurici Giacomo, composto prevalentemente da riesini e pertanto più vicino ed accomunato a quello dei Fiandaca, giunge nel capoluogo ligure intorno alla metà degli anni '70, vantando collegamenti con gli stessi vertici nisseni (Cammarata e Madonna), ma è da ritenersi minore per potenzialità, entità e sfera d'azione.

In conclusione, l'analisi dell'evoluzione storica dell'insediamento mafioso in Liguria di elementi della criminalità organizzata siciliana, si ritiene consenta di individuare una quasi egemonia dei gruppi nisseni, tutti verticisticamente ricondotti all'autorità di Piddu Madonna per il tramite dei rispettivi capofamiglia delle zone d'origine che ne condizionano l'agire, ben scompartimentati in quest'area nel cui ambito agiscono in totale autonomia ed indipendenza gli uni dagli altri; frazionamento dell'organizzazione che, ciò nonostante, non sminuisce il potere intimidatorio esercitato verso l'esterno grazie alla diffusa consapevolezza di

doversi comunque confrontare con una così potente presenza siciliana sul territorio.

Tale analisi della «criminalità nissena» in questa provincia, consente anche una più agevole lettura dei rapporti intercorrenti tra i suddetti gruppi. Rapporti fortemente condizionati dalla realtà siciliana in continua evoluzione nelle zone d'origine, ove gli accordi e le alleanze allacciate tra quelle famiglie incidono e si ripercuotono sui gruppi genovesi che ne rappresentano i «tronconi periferici».

Ecco, quindi, come gruppi minori quali quelli di Calvo, dei Maurici e degli stessi Emmanuello, sebbene militarmente ed economicamente meno influenti a nord rispetto al Clan Fiandaca - decisamente predominante sugli altri - riescano a convivere tutti a pari livello in virtù di equilibri di forza e di influenza evidenziati non qui al nord, ma bensì nell'ambito della Cosa Nostra siciliana.

Rimanendo nell'ambito della presenza di cosa nostra in Genova il magistrato della D.D.A. ha rappresentato anche quella che è stata nei primi anni '80 la presenza in loco di catanesi inseriti in cosa nostra, dediti al traffico di stupefacenti. L'organizzazione era diretta dai fratelli Franco e Giuseppe Ferrera, detti i «cavedduzzi», imparentati con Nitto Santapaola, e gestiva un traffico di stupefacenti che interessava le province di Roma, Milano, Torino e Genova.

I referenti accertati dell'organizzazione erano su Genova tale Mario Capunao e Turi Ercolano sulla piazza di Torino.

A seguito di alcuni importanti sequestri di stupefacenti e dell'arresto dei membri dell'organizzazione nel 1984 questa fu completamente disarticolata tanto che la presenza, in questa attività, dei catanesi si ridusse completamente e non si esclude che per decisioni prese a livello siciliano il traffico di stupefacenti fu affidato alla provincia di Caltanissetta.

Su Genova sono presenti alcune persone appartenenti alla 'ndrangheta come i Bruzaniti di Africo i quali seppure non residenti hanno delle basi ed operano nel campo degli stupefacenti. Vi sono anche altri gruppi che operano in Genova per conto dei loro referenti calabresi ma in larga parte il fenomeno 'ndrangheta come si vedrà più avanti è generalizzato ormai nella provincia di Imperia.

Sempre in Genova, sono altresì presenti i fratelli Saccà, il cui capostipite Eugenio nella sua carriera criminale è stato più volte avvicinato ai nomi del gotha della criminalità italiana. La zona d'influenza della famiglia Saccà si estende fino alla Versilia ove nell'intero territorio della provincia di Lucca sono stati accertati e successivamente sequestrati consistenti beni patrimoniali principalmente in possidenze immobiliari a carattere turistico alberghiero.

Un aspetto particolare della situazione della criminalità organizzata nell'ambito del capoluogo ligure, ma che si riflette sull'intera regione, è stato affrontato coralmemente dalle Autorità che hanno relazionato di fronte alla Commissione ed è quello relativo al fenomeno degli extracomunitari che si sono insediati nel centro storico e sono dediti alla gestione di attività quali la prostituzione e lo spaccio di stupefacenti.

Si tratta nella maggioranza dei casi di soggetti di provenienza albanese, nigeriana, magrebina ed ultimamente anche russa.

Il Prefetto di Genova ha segnalato la grossa difficoltà dei «quartieri dormitorio» nel centro storico dove sono presenti interi stabili abband-

nati che vengono continuamente occupati da questi soggetti che vi vivono in uno stato di degrado assoluto. Anche a seguito di coordinate operazioni di sgombero trascorsi pochi giorni ci sono sempre nuovi «irregolari» che tornano ad occupare gli immobili abusivamente.

Questa situazione risente inoltre degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 7-bis per cui non è più possibile adottare i provvedimenti di espulsione esercitando quindi un controllo sulla loro posizione di soggiorno.

È stato detto che gli extracomunitari si sono inseriti nel commercio degli stupefacenti, in un campo quindi che era considerato appannaggio della criminalità organizzata. Soprattutto nel corso di operazioni antidroga in frontiera ci si è trovati di fronte ad extracomunitari utilizzati come corrieri «cavalli» per il trasporto di discreti quantitativi di stupefacente destinato in gran parte al mercato dell'*hinterland* milanese e solo in minima quantità in Liguria.

In questo momento effettivamente si sta assistendo ad una fase in cui il soggetto extracomunitario interviene nell'associazione ai livelli più bassi, quasi sempre come corriere non escludendo in alcuni casi, per quelli di origine magrebina, un tentativo di lavorare in proprio sfruttando i canali con le terre di origine per attivare microcatene in proprio.

Il problema degli extracomunitari soprattutto nella città di Genova è molto sentito anche perchè secondo una valutazione presentata dal Vice Comandante della Regione Carabinieri il 90% dei reati tradizionali commessi in città provengono dagli extracomunitari e non essendo più possibile procedere all'arresto di chi è colto non in regola con il permesso di soggiorno e con il foglio di via obbligatorio costoro si sentono protetti da una sorta di impunità. In tale situazione è stato richiesto alla Commissione di farsi carico propositivo con il Governo acchè risolva questo problema.

Nella provincia di Genova sono presenti nella zona di Chiavari i fratelli Nucera, calabresi, il cui capofamiglia è già stato condannato per il reato di associazione mafiosa, che si stanno impadronendo del settore, tipico peraltro della 'ndrangheta, degli appalti dei rifiuti urbani, estendendo tale attività a molti comuni della riviera di levante vicini a Chiavari.

Fortemente radicati nel ponente ligure fino alla città di Ventimiglia sono numerosi gruppi di origine calabrese i quali come accertato in sede giudiziaria estendono il loro «braccio» nella confinante Francia interessando oltre la Costa Azzurra anche i territori di Tolone e Marsiglia.

Tale presenza considerevole, in particolare nelle provincie di Imperia e Savona, è da attribuire alla forte immigrazione che fin dagli anni '60 ha visto interi nuclei familiari scegliere questa regione per risolvere problemi di lavoro, sfuggire a «faide» familiari o più semplicemente alla giustizia, o dopo un iniziale periodo di soggiorno obbligato.

Approfittando quindi della massiccia presenza nella suddetta zona del ponente ligure di soggetti di origine calabrese pienamente inseriti nella comunità del luogo e dediti ad attività economiche legali, gli uomini delle 'ndrine hanno trovato l'*humus* necessario per penetrare capillarmente nella gestione delle attività illegali sul territorio costituendo una sorta di zona franca lontana dalla regione di origine ove più pressante era l'attività investigativa svolta nei loro confronti.



Questa penetrazione è potuta avvenire in modo praticamente incontrastato per più ordini di ragioni:

- innanzitutto la struttura stessa della mafia calabrese (comunemente denominata 'ndrangheta) ha reso possibile il radicarsi delle varie cosche in modo assolutamente non appariscente. Com'è noto la 'ndrangheta - a differenza della mafia siciliana che trova la sua espressione fondamentale nell'organizzazione denominata «Cosa Nostra» - non ha una struttura verticale ed un vertice («Cupola») che tutto dirige e regola sia pure con lotte sanguinarie al suo interno. Al contrario la 'ndrangheta (denominata anche «Onorata Società») è una struttura orizzontale formata da tante organizzazioni sparse sul territorio e denominate «Locali». I singoli locali possono collegarsi tra loro - e il più delle volte ciò avviene - in un organismo superiore denominato «Crimine» nel quale sono rappresentati tutti i «Locali» che ne fanno parte; ma questo organismo è soltanto un organo di collegamento tra le organizzazioni territoriali e non il vertice dell'organizzazione.

Ovviamente l'autonomia tra le varie organizzazioni rende più difficile il contrasto investigativo da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria e lo svelamento della struttura associativa è spesso addirittura impossibile;

- in secondo luogo il radicamento in Liguria della 'ndrangheta è avvenuto con forme e modalità tali da evitare che l'attenzione delle forze di polizia venisse richiamata sulle attività delle cosche. I fatti di sangue ascrivibili alle cosche operanti nella zona sono numericamente limitati (ove si consideri quanto è successo in Calabria); si sono evitate contrapposizioni sanguinarie con le opposte organizzazioni che tentavano di assumere il controllo della attività criminali della zona (si veda quanto è avvenuto a Sanremo dove l'insediamento di appartenenti alla Nuova Famiglia e il contemporaneo allontanamento degli esponenti della 'ndrangheta dalle attività economiche precedentemente controllate - per es. i prestiti ad usura nel Casinò e fuori - è avvenuto in modo quasi indolore; forse addirittura concordato).

Si pensi che, dopo iniziali coinvolgimenti in fatti clamorosi, come i sequestri di persona, gli appartenenti alle organizzazioni liguri hanno evitato accuratamente ogni coinvolgimento in attività più lucrose ma più eclatanti sempre nella logica indicata;

- la terza ragione per la quale questa presenza è rimasta a livello quasi sotterraneo è costituita dalla capacità che queste organizzazioni hanno dovuto operare praticamente su un duplice livello: quello illegale sottostante e uno legale di copertura. Livello legale che veniva svolto con l'esercizio di attività economiche svolte spesso con la compiacente complicità delle amministrazioni locali i cui rappresentanti elettivi chiedevano ed ottenevano l'appoggio esplicito delle organizzazioni criminali calabresi.

Le attività criminali alle quali si sono da decenni dedicate queste organizzazioni sono quelle tipiche che la 'ndrangheta svolge nelle altre zone d'Italia: in passato, come si è detto, i sequestri di persona. Questa attività delittuosa solo raramente è stata compiuta in Liguria (che però costituiva un'importantissima base operativa per i sequestri): si ricordano soltanto i sequestri di Balboni Marco e Marzocco Claudio certamente riconducibili alle organizzazioni criminali di origine calabrese.

Da sempre invece costituiscono oggetto dell'attività di queste organizzazioni le estorsioni, le rapine, il traffico di armi, i fatti di violenza alle persone e alle cose, il riciclaggio e, soprattutto, il traffico di sostanze stupefacenti.

Il traffico di sostanze stupefacenti, qui come altrove, è divenuto da 10-15 anni a questa parte, la principale tra le attività svolte dagli affiliati all'Onorata Società: dalla Liguria ed in particolare da Ventimiglia passano alcuni dei principali canali di rifornimento della cocaina e dell'*hashish* verso l'Italia con provenienza dalla Spagna e dall'Olanda. L'eroina proviene principalmente da Milano ma nella provincia di Imperia operano alcuni dei principali trafficanti italiani di questa sostanza.

In questo panorama di radicata presenza della criminalità organizzata di provenienza calabrese la città di Ventimiglia ha assunto una posizione di fondamentale importanza sia per la diffusa presenza di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di maggior prestigio dell'Onorata Società sia per evidenti ragioni geografiche: ciò ha avuto come conseguenza che il «locale» di Ventimiglia sia divenuto il più importante dell'intera regione tanto da essere denominato «Camera di controllo» inteso come una sorta di apparato regolatore per i «locali» della Liguria e fungere da «Camera di transito» per la Francia ove nella zona della Costa Azzurra sono presenti diversi «locali».

In questo ambito il locale di Ventimiglia ha assunto per la Liguria e per tutta l'Italia settentrionale la delicata funzione di regolatore per i rapporti con la «famiglia» affiliata trasferitasi in Francia dove continuano ad operare come basi per attività criminali e rifugio per i latitanti.

Sempre nel Ponente Ligure sono presenti consistenti insediamenti di famiglie campane, legate alla criminalità organizzata dei paesi di origine, giunte nella regione a seguito di un fenomeno migratorio partito già dagli anni '50.

La crescita socio-economica, connessa allo sviluppo delle attività prevalentemente del terziario, se da un lato ha consentito l'inserimento di queste famiglie nel tessuto sociale d'altro canto ha indirizzato le attività illecite in particolari ambiti quali, il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (favorito questo specifico settore dalla particolare conformazione costiera ligure) il traffico di stupefacenti, il giuoco clandestino, l'intermediazione finanziaria passiva ed il riciclaggio.

In questa zona della Liguria come precedentemente citato la «Camorra» ha posto la sua attenzione orientata in tal senso dalla vicinanza geografica dei casinò di Sanremo e Mentone.

Nella zona di Imperia sul finire degli anni '80, nel quadro di una chiara strategia criminale, il controllo delle estorsioni, dell'usura e del traffico di stupefacenti è passato dai gruppi calabresi a quelli campani, senza ripercussioni sui già consolidati equilibri del Crimine.

Proprio in riferimento alla situazione creatasi a seguito dell'interessamento della malavita italiana intorno alle case da gioco è nato l'interesse delle Autorità Francesi che hanno accertato legami della criminalità locale del sud della Francia con gruppi criminali operanti in Liguria e con ramificazioni che giungono fino a Parigi, in Belgio e nel sud della Germania.

Quando si parla di Camorra in Liguria ed in particolare nella riviera di Ponente il riferimento deve andare al clan di Giovanni Tagliamento e del fratellastro Antonio Alberino.

Operante da anni nella zona questa famiglia ha avuto contatti con tutti i più rappresentativi clans della camorra fino al noto Michele Zaza di cui costituiva uno dei bracci operativi più attivi.

Oggetto di attività investigative da parte anche di polizie europee il clan Tagliamento tra il 1993 ed il 1994 si può definire essere stato ampiamente identificato e disarticolato tanto che a seguito dell'intensa attività giudiziaria vede i suoi principali soggetti, poco più di una decina, ristretti nelle carceri italiane ed alcuni di essi attivi allo stato come collaboratori di giustizia.

Nello specifico hanno inoltre riferito come risulta dagli atti stenografici:

il Dirigente della Criminalpol a pag. 16:

- molti soggetti provengono dalla Calabria e dalla Sicilia ed hanno sempre un rapporto con le zone di origine. Dimostrazione è emersa dalla lettura anche di certi omicidi che è stato appurato venivano ordinati da Caltanissetta da parte di Piddu Madonna;

il Questore di Genova a pag. 40:

- dagli anni sessanta in poi si è assistito al trasferimento di famiglie campane, siciliane e calabresi a Genova che si sono insediate nel centro storico e a ponente. Man mano questi primi nuclei sono stati raggiunti da parenti e amici mantenendo sempre i legami con le organizzazioni criminali dei paesi di origine rifuggendo le agglomerazioni con la malavita locale;

il Comandante Regione Carabinieri a pag. 44:

- fa risalire l'attuale stato della criminalità sia comune che organizzata alla immigrazione dal Sud. Basti pensare a tutti i soggiornanti obbligati che sono stati trasferiti nell'area imperiese. Sono soggetti che si sono sistemati economicamente perchè hanno individuato fonti di guadagno lavorando correttamente ma sono divenuti punti di attrazione della base;

a pag. 48:

- nelle province di Imperia e Savona nel tempo si sono insediate alcune cosche calabresi. Inizialmente gli elementi calabresi sono arrivati nella regione per tanti motivi, hanno trovato occupazione, ma costituiscono la base per il collegamento della delinquenza con il territorio di provenienza;

il dottor Macchiavello D.D.A. a pag. 74:

- un primo nucleo di persone legate o appartenenti a cosa nostra su disposizione di Piddu Madonna intorno agli anni '82-'83 si sarebbe trasferita a Genova per problemi connessi ai soggiorni obbligati iniziando un duplice tipo di attività: commercio di stupefacenti e gestione di bische clandestine e controllo di alcuni esercizi pubblici;

la dottoressa Nanni D.D.A. a pag. 86:

- l'estremo ponente ligure, da Imperia fino a Ventimiglia, è storicamente zona di fortissima immigrazione di soggetti di origine calabrese che hanno cominciato lavorando nelle serre come floricoltori e poi si sono stabilizzati mantenendo i contatti con i calabresi di Calabria. Questi contatti si sono poi tradotti operativamente in scambi continui, che si ritengono tuttora in corso, di soldi e stupefacenti;

il dottor Viridis Capo D.D.A. a pag. 1 della sua relazione:

- il fenomeno della criminalità organizzata è da sempre connotato alla presenza nella regione di pregiudicati e persone legate a sodalizi malavitosi di estrazione siciliana, calabrese e campana per motivi di natura sociale che risalgono al fenomeno dell'immigrazione dal sud Italia e, ultimamente, alla scelta effettuata da persone già sottoposte a misure di prevenzione di eleggere domicilio a Genova e nel distretto. L'analisi del fenomeno sulla scorta delle inchieste effettuate fa ritenere che nella regione esso si manifesti, come in altre regioni dell'Italia settentrionale, con forme e peculiarità diverse da quelle riscontrabili nelle regioni considerate tradizionali originatrici del fenomeno.

### 3. L'AZIONE GIUDIZIARIA

Nell'arco di tempo intercorso tra i due sopralluoghi di questa Commissione l'attività della D.D.A. del capoluogo e delle forze di polizia si è concretizzata in una serie di iniziative investigative che hanno notevolmente innalzato il livello dell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.

La precedente visita della Commissione avveniva all'indomani della nota operazione «Mare Verde» che consentiva la completa disarticolazione di una organizzazione camorristica operante su Sanremo e la vicina Costa Azzurra.

L'operazione che vide la sua conclusione in una azione congiunta della D.I.A. italiana e della polizia giudiziaria di Nizza (Fr) consentì per la prima volta di individuare un qualificato livello della camorra «l'apparato finanziario» in cui accanto a camorristi di livello riconosciuto operavano direttori di banca ed imprenditori finanziari.

Nell'ambito della citata operazione «Mare Verde» era emerso l'accertato condizionamento della camorra nella zona di Sanremo ove si era assistito allo sviluppo di una operazione finanziaria di altissimo livello gestita e controllata da «camorristi» riconosciuti come Giannino Tagliamento ed Antonio Alberino operanti da tempo sul territorio e con acclarati interessi sulla costa azzurra.

Da un decennio a questa parte Tagliamento è stato riconosciuto quale capo di un'organizzazione camorristica che controlla gran parte delle attività criminali nella zona di Sanremo con particolare riferimento alla gestione del traffico di stupefacenti e delle attività usuraie connesse alla gestione dei prestiti presso il casinò di Sanremo.

La D.D.A. genovese avvalendosi anche in questa attività dell'apporto di collaboratori di giustizia già inseriti a pieno titolo nell'organizzazione criminale oggetto di indagine nonché di altre organizzazioni entrate in contatto con essa ha ricostruito l'attività del clan Tagliamento ripercorrendo anni di storia criminale contraddistinti da singoli episodi delittuosi che nel loro insieme hanno costituito la strategia di un'organizzazione di stampo mafioso responsabile di numerosi delitti tutti tendenti ad imporsi su un territorio particolarmente appetibile per le numerose attività turistiche ed economiche riuscendo ad acquisire la gestione dei prestiti ad usura presso i casinò di Sanremo e della vicina costa azzurra.

Proprio nell'interesse di gestire più attività a cavallo della frontiera italo-francese l'organizzazione aveva inserito nei propri ranghi elementi

delle forze di polizia che avvalendosi del proprio *status* effettuavano trasporti di stupefacenti e di denaro tra l'Italia e la Francia e che svolgendo servizio in frontiera agevolavano il passaggio dei membri dell'organizzazione evitandogli ogni forma di controllo.

Alla fine del luglio 1993 la D.I.A. portava a compimento l'operazione «MEDUSA» diretta contro un'articolazione della famiglia di Piddu Madonia operante su Genova e facente capo ai fratelli Davide, Nunzio, Daniele ed Alessandro Emmanuello.

L'azione investigativa supportata dalla collaborazione di due collaboratori di giustizia pienamente inseriti nell'organizzazione criminale consentiva di ricostruire l'attività criminale del clan mafioso degli Emmanuello che su precisa disposizione di Madonia avevano costituito fin dal 1991 una squadra operativa su Genova costituendo un vero e proprio braccio armato della famiglia d'origine commettendo omicidi in commissione, avvalendosi di grande disponibilità di armi ed automezzi, offrendo altresì una rete sicura di protezione ai latitanti provenienti dalla Sicilia.

La «squadra» si finanziava attraverso un'attività consolidata di rapine e di gestione del traffico di stupefacenti che dalla città di Genova si estendeva fino al Piemonte.

Nell'ultimo anno '94, l'azione della D.D.A. genovese si è concretizzata ulteriormente nei confronti delle diramazioni di «cosa nostra» nel capoluogo ligure aggredendo il clan Fiandaca anch'esso diretta emanazione di Piddu Madonia, ricostruendo dagli anni '80 ad oggi l'attività di questa famiglia responsabile di aver gestito ininterrottamente in maniera quasi egemonica il controllo di attività illegali quali gestione del giuoco clandestino, traffico di stupefacenti, estorsioni ed usura imponendosi sul territorio con l'uso sistematico della forza e dell'intimidazione ricorrendo ove necessario all'estrema soluzione dell'omicidio.

La ricostruzione giudiziaria di circa dieci attività criminali della famiglia Madonia in Genova è stata possibile anche grazie all'apporto fornito da numerosi collaboratori di giustizia alcuni dei quali «uomini d'onore» di cosa nostra ed in particolare questi ultimi hanno fornito la chiave di lettura di efferati omicidi che rimasti insoluti per anni sono finalmente stati spiegati nell'ambito delle faide interne di cosa nostra siciliana le cui decisioni e mutamenti di strategia avevano ed hanno necessariamente peculiare risvolto sulle articolazioni esterne alla Sicilia, confermando altresì che le decisioni importanti vengono adottate sempre in Sicilia.

Prova ne è l'omicidio di Angelo Stupia avvenuto a Genova nel 20 novembre 1990 e che fu deciso da cosa nostra nell'ambito della guerra che la vedeva contrapposta alla «Stidda» in cui erano confluiti alcuni fuoriusciti dalle famiglie.

Un ulteriore tassello al mosaico investigativo-giudiziario riferito alla famiglia Madonia a conferma delle attività criminali portate avanti dal clan si è avuto grazie alla collaborazione fornita da un altro soggetto che anche se non affiliato formalmente ha curato per anni gli interessi di Piddu Madonia su Genova e sul basso Piemonte fornendo assistenza e riparo personalmente al boss che più volte nel corso della sua latitanza si è portato in Liguria per controllare da vicino la gestione del traffico di stupefacenti tra la Sicilia ed il nord. L'attività in questione ha consentito di incriminare lo stesso Madonia più altri uomini d'onore ai

massimi livelli della sua famiglia, per traffico di stupefacenti fin dai primi anni '80 ai giorni nostri.

Tutta questa attività giudiziaria nei confronti della famiglia MADONIA si è riversata adesso nella fase dibattimentale in Corte d'Assise con una trentina di imputati che devono rispondere di diversi omicidi, di traffico di stupefacenti ed alcuni di 416-bis.

Sempre sul capoluogo genovese l'attività giudiziaria ha fatto registrare altri concreti risultati sia nei confronti di elementi legati alla camorra, come nell'operazione «mercoledì delle ceneri» condotta contro il clan degli Angiollieri arrestati nel '94 per associazione a delinquere finalizzata all'usura ed estorsioni ed operanti nella zona a cavallo tra Pegli ed Arenzano, sia nei confronti di un sodalizio storico della 'ndrangheta attivo in particolare su Genova: quello degli Asciutto-Grimaldi.

Attività questa, sviluppatasi in due distinti momenti nel 1994 ed all'inizio del 1995 e concretizzatasi grazie alla decisiva collaborazione dei fratelli Grimaldi, Salvatore, Vincenzo e Roberto.

L'attività di contrasto alla criminalità organizzata nel 1994 ha registrato ulteriori successi sempre nei confronti della 'ndrangheta grazie all'operazione «colpo della strega» sempre coordinata dalla D.D.A. genovese.

L'azione della magistratura ha consentito di ricostruire l'organigramma dell'onorata società operante da decenni nel ponente ligure e lo svilupparsi delle sue illecite attività individuando le singole famiglie accomunate tra loro nel raggiungimento del controllo di tutte le attività criminali svolte sul territorio con la creazione di un sistema di intimidazione e di omertà che rende non permeabile l'organizzazione anche e soprattutto quando i suoi membri si associano poi per la gestione di determinati affari con altri soggetti criminali estranei alle famiglie.

In altre occasioni si è assistito alla trasformazione di queste alleanze in lotte, anche cruente, per il raggiungimento del controllo o di un territorio o di un determinato settore criminale sovente identificabile nella gestione del traffico di stupefacenti ed in tale «guerra di mafia» si verificano l'omicidio in danno di Maurizio Caputo, maturato nell'ambito degli interessi legati al traffico di stupefacenti nel sanremese e il presunto omicidio di Stellitano Arcangelo sempre maturato nel medesimo ambito.

L'indagine in argomento ha consentito la ricostruzione dei quadri dell'organizzazione ai cui vertici si sono succeduti personaggi quali l'anziano Ernesto Morabito, uno dei primi «uomini di rispetto» trasferitosi in Liguria negli anni '50, il suo successore Antonio Palamara, dalla fine degli anni '80 in carcere in Francia per traffico internazionale di stupefacenti fino ad arrivare a Francesco Marciandò considerato oggi la persona di maggior prestigio della 'ndrangheta in Liguria.

Tra i gruppi criminali di maggior rilievo operanti nella zona e coinvolti nella citata inchiesta, vanno ricordati quello facente capo a Michele Condoluci e la famiglia Maffioda, il clan Stellitano e i fratelli Barilà ed in ultimo particolare valenza assume la figura di Domenico Carlino che sarebbe salito ai vertici del «locale» di Ventimiglia a seguito della detenzione di Antonio Palamara.

La complessa attività investigativa supportata dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia ha permesso di far luce su decenni di fatti criminali tipici dell'organizzazione mafiosa che esercitava il suo

controllo sul territorio gestendo ogni tipo di attività illecita e per la cui affermazione era più volte ricorso anche all'omicidio mettendo infine in evidenza quell'attività costante, caratteristica di tali sodalizi, rappresentata dal voto di scambio necessario a stabilire quel legame più o meno stretto con taluni ambienti politici al fine di ottenere determinati favori in cambio di appoggio in occasione delle varie competizioni politiche.

#### 4. CONCLUSIONI

Gli organi investigativi e i magistrati auditi, sulla base delle rispettive esperienze investigative; riscontrate processualmente, hanno riferito sulle origini storiche e l'evoluzione dell'insediamento del fenomeno mafioso «in senso lato» in Liguria.

Le attività illecite hanno dimostrato di preferire le principali zone turistiche le case da gioco.

È proprio a questa interazione di fattori fa preciso riferimento il Procuratore distrettuale Antimafia di Genova dott. Giovanni Virdis nella relazione sui fenomeni del *racket*, dell'usura e del riciclaggio che ha fatto pervenire a questa Commissione.

Nella suddetta relazione l'alto magistrato ha indicato il fenomeno criminale, anche di tipo mafioso, come ormai diffuso nel suo distretto e purtroppo anche in costante espansione.

Grazie al traffico delle sostanze stupefacenti la criminalità si è ormai ampiamente diffusa ma in tale ondata di sviluppo ha volto il proprio interesse verso altre attività produttive di ingenti profitti quali l'usura, il riciclaggio e il traffico di armi.

Nell'area dei fenomeni illeciti gestiti dalla criminalità organizzata in Liguria l'usura è tra quelli che fa registrare la maggiore crescita e che più influisce sul tessuto economico-sociale della regione non escludendo una sua correlazione con l'andamento dell'economia ligure considerato che l'usura si manifesta in forma direttamente proporzionale alla gravità del recesso e delle difficoltà di accesso ai crediti bancari.

In Liguria il fenomeno usuraio colpisce quasi tutti i livelli sociali, dall'artigiano al piccolo e grande imprenditore e costituisce uno dei canali privilegiati attraverso cui la criminalità entra nel mondo finanziario a mezzo dell'acquisizione di imprese e costituendo quindi dei canali attraverso poi riciclare i proventi derivanti da altre attività illegali.

La Commissione ha anche ascoltato, in merito a questo fenomeno, i rappresentanti della Confindustria e della Confesercenti, al fine di conoscere le iniziative eventualmente adottate e come si pongono in rapporto all'attività delle Forze dell'Ordine.

I rappresentanti delle citate organizzazioni hanno purtroppo espresso al riguardo la difficoltà a dare indicazioni precise perchè le iniziative da loro adottate, quale l'istituzione di «numeri verdi», non hanno portato ad alcun risultato di rilievo anche se c'è la sensazione, forse basata sulla risonanza data al fenomeno dai *mass media*, che il problema esista, ma non si riescono ad avere elementi concreti.

Di fronte alla constatazione che nel campo dei pubblici esercizi ci sia un ricambio molto veloce, il rappresentante della Confesercenti non ha visto come causa scatenante l'inserimento della criminalità organizzata, bensì ne attribuisce lo sviluppo ad un ricambio generazionale e di forze-lavoro nel campo del piccolo commercio.

Sotto questo profilo è apprezzabile l'impegno che la Prefettura di Genova e le Forze di Polizia hanno posto sul fenomeno delle attività finanziarie che sono proliferate negli ultimi anni nella regione con particolare attenzione all'apertura di numerosi sportelli di finanziarie che hanno la sede legale a Napoli e Reggio Calabria.

Questa fenomenologia è stata oggetto di studio in sede di comitati regionali dell'ordine pubblico tenuti dal Prefetto del capoluogo regionale, per cui è stato deciso di fare svolgere una indagine in maniera anonima effettuata tramite la distribuzione ai commercianti e pubblici esercenti di un prontuario mirato principalmente all'usura ed all'estorsione.

Purtroppo su un totale di 7.000 questionari distribuiti ci sono stati solo 546 schede restituite, di cui 37 risposte giudicate in qualche modo utili ad uno sviluppo investigativo.

In attesa di riproporre tale iniziativa, atteso anche che non sono emersi elementi utili neanche dai contatti ripetuti tenuti dalla Prefettura con i rappresentanti dell'ASCOM e dalla Confesercenti, dato negativo già confermato dai suddetti rappresentanti nel corso dell'audizione di fronte a questa Commissione, iniziative autonome in tal senso sono state assunte dalle Forze di Polizia con risultati molto più concreti.

Iniziative sono state adottate in quest'ottica anche al fine conoscitivo sul passaggio di proprietà di determinate attività commerciali.

L'attività giudiziaria svolta ha consentito di individuare nel riciclaggio e nel reimpiego di capitali illeciti i momenti di massima attività delle organizzazioni criminali in Liguria che tra le varie tecniche adottate hanno privilegiato l'utilizzo delle case da gioco di Sanremo, di Montecarlo e Mentone attorno alle quali è stato accertato un sempre maggiore controllo di strutture collegate alla presenza della casa da gioco e cioè ristoranti, alberghi, bar, agenzie di cambio.

Questo concetto è stato ripreso da quasi tutte le Autorità che hanno relazionato di fronte alla Commissione specificando i motivi d'interesse delle organizzazioni criminali che sono stati individuati nel corso delle inchieste consentono chiaramente di indicare che le case da gioco hanno costituito nel tempo un preciso punto di riferimento da parte della criminalità organizzata allo scopo principalmente di poter movimentare enormi capitali sicuramente anche di illecita provenienza.

Nell'ultimo decennio la grande criminalità ha tentato la scalata a casinò importanti a cavallo del territorio italo-francese, dapprima al casinò di Sanremo la cui inchiesta è già sfociata in fare processuale coinvolgendo personaggi appartenenti sia al mondo dell'imprenditoria che della mafia, e poi al casinò di Mentone, operazione gestita dal clan Zaza e con preoccupanti emergenze a seguito dell'operazione Mare Verde per quanto riguarda il casinò di Montecarlo.

Le relazioni presentate dal Prefetto di Imperia e dal Commissario prefettizio del casinò di Sanremo hanno consentito di trarre un'impressione favorevole relativamente allo stato attuale delle cose considerato che una determinata attività di contrasto alle attività criminali in zona ed una seria e controllata gestione della casa da gioco di Sanremo che parte da un maggior controllo sui dipendenti e sulla gestione della cassa fidi affidata a funzionari dell'ente casinò e non privati come accade ad esempio a Montecarlo ha permesso alla struttura di riportare in forte attivo la gestione economica e di non costituire più una fonte di attività per la criminalità.



Il successivo passaggio dei capitali ripuliti è l'utilizzazione in investimenti immobiliari e commerciali nonché in acquisto di azioni di società quotate in borsa tendendo proprio a giungere al controllo dei pacchetti azionari di maggioranza.

L'azione di contrasto al fenomeno criminale di cui agli articoli 648-bis e ter del codice penale, norme recentemente modificate in senso più restrittivo dalla legge 9 agosto 1993, n. 328, che ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990, risente ancora sotto il profilo operativo dello scarso flusso di segnalazioni di operazioni sospette da parte degli istituti bancari, purtroppo su questo dato negativo deve far riflettere l'accertata connivenza di funzionari di banca con il sistema criminale emerso nel corso delle indagini della nota operazione anticamorra denominata «Mare Verde».

Al contempo è auspicabile da parte delle FF.PP. una maggiore attenzione al problema in maniera concreta attivando *motu proprio* attività investigative, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria, concernenti in particolare l'indagine patrimoniale nel contesto generale dell'inchiesta svolta nei confronti di gruppi criminali organizzati.

Questo nella prospettiva di colpire l'organizzazione criminale nel suo aspetto organizzativo e di esplicazione criminosa ma anche tendendo ad aggredire i patrimoni, le ricchezze illecite.

La vastità del fenomeno criminale organizzato rapportato ad un territorio che fino ad epoca recente poteva apparire avulso da tale problema ha trovato una risposta concreta e ferma da parte degli organi giudiziari.

I numerosi collaboratori di giustizia in particolare nel ponente ligure da due anni circa a questa parte hanno consentito l'avvio di inchieste che oggi sono giunte alla fase dibattimentale.

Dopo una prima fase di proliferazione dei collaboratori c'è stato purtroppo un regresso dovuto in gran parte al trattamento subito dagli stessi.

I magistrati della D.D.A. Ligure hanno rilevato aspetti deficitari del sistema di protezione esaminando problemi della vita di tutti i giorni del collaboratore di giustizia, ritardo nel pagamento del contributo mensile o difficoltà nell'assistenza sanitaria, fino a giungere alla sensazione tangibile di una disparità di trattamento tra un collaboratore all'altro.

Tali problemi sono fatti risalire al nodo principale consistente nell'inadeguatezza dei fondi economici per la gestione dei collaboratori ma innegabilmente vanno a ricadere sul supporto tra il pubblico ministero ed il soggetto criminale che con lui ha iniziato la sua collaborazione e che vede in sintesi nel magistrato il rappresentante dello Stato.

I magistrati della Procura distrettuale esaminando di fronte alla Commissione l'attuale fase delle numerose inchieste, oggi pervenute alla fase dibattimentale hanno evidenziato due problemi afferenti le strutture e il prosieguo dell'azione giudiziaria:

- l'inadeguatezza delle aule giudiziarie ove si svolgono i dibattimenti;
- la questione del GIP e del GUP distrettuale.

Presso i tribunali di Imperia e Savona si stanno celebrando diversi processi contro organizzazioni criminali con numerosi imputati ed in

particolare al tribunale di Sanremo sono in atto due processi per associazione di stampo mafioso nei confronti del clan napoletano di Tagliamento Giovanni e di circa quaranta calabresi sempre operanti nella provincia di Imperia.

Il tribunale di Sanremo non dispone delle strutture necessarie ad affrontare tale emergenza che a prescindere dalla carenza di organici ed anche che costituisce un problema comune ai vari tribunali locali evidenzia il problema della sicurezza soprattutto per quel che riguarda i collaboratori che sono chiamati a testimoniare in aule completamente occupate dai numerosi e consistenti nuclei familiari degli imputati.

Il secondo problema altrettanto rilevato è di natura legislativa ed è stato rappresentato alla Commissione poichè a giudizio dei magistrati andrebbe risolto con un intervento legislativo poichè attiene alla competenza ad emettere il decreto che dispone il giudizio nell'udienza preliminare.

Questo problema interpretativo della norma è emerso in alcune occasioni di fronte al tribunale di Sanremo, che ha investito la Corte Costituzionale.

In tali circostanze i magistrati hanno interpretato la norma nel senso che per la competenza hanno sempre investito il G.I.P. del capoluogo regionale.

I difensori hanno sollevato la questione della competenza sostenendo che la richiesta di rinvio a giudizio deve invece essere rivolta al G.I.P. del Tribunale competente territorialmente a giudicare i fatti in argomento.

Tale eccezione di competenza mossa di fronte al tribunale di Sanremo si è risolta in una sentenza interlocutoria, nel senso che gli atti sono stati rimessi alla Corte Costituzionale.

Presumendo che i tempi della predetta Corte possano non essere brevi è palese il rischio che nel frattempo possa intervenire la scarcerazione per decorrenza termini con la conseguenza di ritrovarsi sul territorio intere organizzazioni criminali pronte a reiterare le loro illecite attività.

Quindi in materia si rende quanto mai opportuna e necessaria una modifica legislativa poichè la questione, secondo una prassi ormai consolidata, si presenterà ogni volta di fronte al tribunale di Sanremo non escludendo, ma di questo non si ha ancora precisa cognizione, che possa verificarsi anche in altre regioni.

In ultimo, ma non di minore rilevanza, va affrontato il problema del coordinamento tra le FF.PP. ed il loro sviluppo sul territorio.

I presidi delle Forze dell'Ordine risultano ben distribuiti sul territorio ed assicurano un buon mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica come è stato possibile accertare *de visu* anche in occasione di particolari emergenze come calamità naturali, problemi del centro storico del capoluogo ligure e grandi manifestazioni socio-culturali che attirano un gran numero di visitatori occasionali non prescindendo dal consueto afflusso di turisti nelle note località balneari.

In merito al coordinamento oltre all'attività, in particolare propulsiva, derivante dalle decisioni concordate in sede di comitato regionale per l'ordine pubblico presieduto dal Prefetto di Genova, grande ed incisiva opera è svolta dalla magistratura, in particolare dalla D.D.A. che,

nel quadro delle grandi inchieste soprattutto per fatti di mafia si è posta nella posizione di coordinatrice di tutti gli sforzi investigativi.

In conclusione, il quadro che deriva dall'esame della situazione regionale sotto il profilo di interesse delle attività istitutive di questa Commissione è sufficientemente confortante poichè, a prescindere dalle singole situazioni nei vari settori esaminati ed a cui si deve trovare soluzione nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali e politiche, si può affermare che in Liguria lo Stato, sulla scorta degli strumenti a disposizione, ha fornito una seria e concreta risposta al fenomeno criminale e, malgrado i risultati positivi conseguiti, si ha la sensazione tangibile che il livello di guardia di fronte al fenomeno non registri tendenze ad abbassarsi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sull'attuazione della politica di cooperazione  
con i Paesi in via di sviluppo**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**31ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
GRASSI

*La seduta ha inizio alle ore 17,45.*

**AUDIZIONE DEL DOTTOR PIETRO PETRUCCI, GIORNALISTA**  
(A010 000, B33ª, 0001ª)

Il vice presidente GRASSI introduce il dottor Petrucci il quale svolge una relazione sulla cooperazione italo-somala.

Successivamente pongono quesiti il senatore GREGORELLI e il deputato GRITTA GRAINER cui replica il dottor Petrucci.

Il vice presidente GRASSI, dopo essere brevemente intervenuto per alcune precisazioni, ringrazia il dottor Petrucci e lo congeda.

*La seduta termina alle ore 19.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1°)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995

**66° Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PERLINGIERI

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**(1916) Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria**  
(Parere alla 2° Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(1977) Conversione in legge del decreto-legge 18 luglio 1995, n. 290, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi**  
(Parere alla 8° Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il decreto-legge, rilevando che il comma 3 dell'articolo 1 contiene una disposizione generica, e un termine incongruo rispetto alla data del 15 agosto, prevista dal comma 1.

Con tali rilievi, la Sottocommissione si pronuncia favorevolmente sul provvedimento in titolo.

**(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio**  
(Parere alla 10° Commissione: non ostativo)

Concorde il relatore DE MARTINO Guido, la Sottocommissione esprime il proprio nulla osta al disegno di legge in titolo.

**(1986) Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, recante norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati.**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore FIEROTTI propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

**(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido si sofferma sull'articolo 193-bis, introdotto dall'articolo 2 approvato dalla Camera dei deputati, rilevando incongruenze nel comma 2, tali da esigere la definizione di criteri generali, al fine di assicurare omogeneità e parità di trattamento. Quanto al comma 4 dello stesso articolo, sarebbe opportuno precisare la scansione temporale dell'attività di programmazione, al fine di assicurarne il buon andamento. Il comma 6, infine, non contiene un criterio di ripartizione di finanziamenti, in difformità dal principio di pari trattamento.

Con le osservazioni esposte dal relatore, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

**(1457) Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(1825) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(1860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 5 aprile 1993**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(1861) Rattifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990**

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(1729) BISCARDI ed altri - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799**

(Parere su nuovo testo alla 7ª Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore DE MARTINO Guido considera opportuna la nuova articolazione degli organismi previsti per la celebrazione della ricorrenza e propone un parere favorevole.

Ad avviso del presidente PERLINGIERI, l'inclusione dei Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia nel Comitato d'onore, al quale in effetti sono conferiti anche compiti gestionali, non è giustificata e risulta quanto mai inopportuna in ragione dell'esigenza di tenere distinti gli ambiti istituzionali di cui si tratta. Propone, pertanto, di condizionare il parere favorevole alla soppressione della relativa disposizione.

Concordano i senatori FIEROTTI e BRICCARELLO.

Il RELATORE prende atto dell'orientamento prevalente.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere condizionato avanzata dal Presidente.

**(518) ANGELONI ed altri - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale**

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La relatrice BRICCARELLO rinnova le proprie perplessità sul vincolo di destinazione di una quota dei contributi pubblici, di cui all'articolo 1, pur condividendo la finalità del disegno di legge.

Il senatore GUBBINI considera legittimo il vincolo di destinazione.

Secondo il presidente PERLINGIERI, non sarebbe legittimo, in ogni caso, prestabilire con leggi statali la destinazione dei contributi regionali.

A condizione che sia omissivo ogni riferimento ai finanziamenti regionali, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

**(1621) CARPENEDO ed altri - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

**(1667) Deputato RUBINO - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore FIEROTTI ritiene opportuno trattare i disegni di legge una volta definito l'orientamento della Commissione sul nuovo testo dei disegni di legge n. 1675 e connessi, all'esame della sede plenaria, per l'evidente connessione di materia.

Conviene la Sottocommissione, e il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

**(1773) LARIZZA ed altri - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma del ICE**

**(1858) LOMBARDI-CERRI ed altri - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero**

**(1892) COVIELLO ed altri. - Riforma dell'istituto per il commercio con l'estero**

**(1934) BECCARIA ed altri - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il relatore FIEROTTI ritiene opportuno trattare i disegni di legge una volta definito l'orientamento della Commissione sul nuovo testo dei disegni di legge n. 1675 e connessi, all'esame della sede plenaria, per l'evidente connessione di materia.

Conviene la Sottocommissione, e il seguito dell'esame dei disegni di legge è pertanto rinviato.

**(727) COSTA e FERRARI Francesco - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse**

**(1630) PELELLA e SICA - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 727; favorevole sul disegno di legge n. 1630)

La relatrice BRICCARELLO illustra il disegno di legge n. 727, dichiarandosi perplessa sulla sanzione di nullità di cui all'articolo 1, comma 3, alla quale sarebbe preferibile la semplice decadenza dai benefici. Quanto al disegno di legge n. 1630, il modello su base regionale risulta preferibile a quello del disegno di legge precedentemente esaminato.

Il presidente PERLINGIERI ricorda l'indirizzo restrittivo, affermatosi nella legislazione più recente, a proposito degli organi collegiali



nell'ambito della pubblica amministrazione. Propone, pertanto, un parere con osservazioni critiche, a tale proposito, sul disegno di legge n. 727, integrato dal rilievo già esposto dalla relatrice.

Conviene la Sottocommissione, che esprime altresì un parere favorevole sul disegno di legge n. 1630.

**(DOC. XXII, n. 16) - SALVATO e CARCARINO - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno**

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Serri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 7<sup>a</sup> Commissione*

*(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero: parere favorevole con osservazioni.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

**MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1995**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento:*

**(1955) Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n.282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio: parere contrario.**

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)****Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 26 LUGLIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Brambilla, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 9ª Commissione:*

**(282) LORETO ed altri: Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1181) CASILLO ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rinvio dell'emissione del parere;

**(1197) FERRARI Francesco ed altri: Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione:** rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

*Autorizzazioni a procedere  
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino nella sua qualità di Ministro per la funzione pubblica e del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 19).

*Verifica dei poteri*

I. Seguito dell'esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della regione Lazio.

II. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni della regione Trentino-Alto Adige.

III. Comunicazioni del senatore Diana in materia di incompatibilità parlamentari.

---

### **COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE**

**(1ª - Affari costituzionali)  
(4ª - Difesa)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- PASQUINO ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (566).
-

**AFFARI COSTITUZIONALI (1\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 15,30*

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 225, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (1826).
- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

*Sui lavori della Commissione*

Questione di competenza per il disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1671).

*In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ROCCHI ed altri. - Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica (1557).
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- BATTAGLIA ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana (410).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IMPOSIMATO ed altri. - Disposizioni sulla Corte dei conti (461).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore generale della Corte dei conti (886).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).
- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- IMPOSIMATO ed altri. - Modifica della disciplina del sequestro conservativo nel giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti (1178).
- Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1303).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività all'estero svolta dalle regioni e dalle province autonome (1839).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIO-



- NALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
  - e della petizione n. 30 ad essi attinente.

## II. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).
- ROBUSTI ed altri. - Modifiche alla legge 26 gennaio 1978, n. 14, in materia di parere parlamentare sulle nomine in enti pubblici (631).
- BRIGANDÌ ed altri. - Nuove norme per la composizione dei Gabinetti, delle Segreterie, degli Uffici legislativi e degli Uffici stampa di tutti i Ministri della Repubblica (1670).
- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- BONANSEA ed altri. - Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i senatori della Repubblica ed i deputati (1791).

### *Materie di competenza*

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.
-

**GIUSTIZIA (2°)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 16,30*

**I. Seguìto dell'esame del disegno di legge:**

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1368-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri e Milio, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

**II. Seguìto dell'esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (1916).

**III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

**IV. Seguìto dell'esame del disegno di legge:**

- BRIGANDÌ ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

**V. Esame dei disegni di legge:**

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).

*In sede deliberante*

**Discussione del disegno di legge:**

- BELLONI ed altri. - Modifica del comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di pro-

cedura penale, concernente elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio (1529).

---

## **FINANZE E TESORO (6°)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

### *Procedure informative*

Interrogazione.

### *In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1968).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 249, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (1903).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).

### *In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).
-

**ISTRUZIONE (7\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
- CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).
- BISCARDI ed altri. - Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (1729).

**III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).

**IV. Esame del disegno di legge:**

- SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
- BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).
- BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Catania.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina.
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 14,30*

*In sede referente*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- ROBUSTI. - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).

- **FERRARI** Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).

---

## INDUSTRIA (10)

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9 e 15*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- **SALVATO** ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
  - **GIOVANELLI**. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
  - **STEFANI** e **WILDE**. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
  - **MACERATINI** ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
  - **COVIELLO** ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
  - **GERMANÀ** ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
  - **ZACCAGNA** ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).
  - **LARIZZA** ed altri. - Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
  - Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1995, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (1955).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- **GARATTI** e **FIEROTTI**. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
  - **GEI** ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

## V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).
- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LOMBARDI CERRI ed altri. - Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. - Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
- BECCARIA ed altri. - Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).

## VII. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1994) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
-

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9, 15 e 21*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - SPERONI. - Disposizioni in materia di investimenti degli enti previdenziali (31).
  - MARCHETTI ed altri. - Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (111).
  - SALVATO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali (131-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta del 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del disegno di legge n. 131*).
  - DANIELE GALDI ed altri. - Fondi di previdenza per le persone adette alle cure domestiche della propria famiglia (151).
  - FARDIN ed altri. - Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (559).
  - MANFROI ed altri. - Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (766).
  - CAMO e COSTA. - Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo (833).
  - DE LUCA. - Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (1149).
  - SCRIVANI e DI BELLA. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (1157).
  - CUSIMANO. - Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di inquadramenti previdenziali (1205).



- TRIPODI ed altri. - Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (1253).
- SALVATO ed altri. - Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (1355).
- FOLLONI ed altri - Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (1359).
- MANFROI e BASTIANETTO. - Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (1374).
- MANFROI ed altri. - Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (1408).
- NATALI. - Norme previdenziali in materia agricola (1512).
- SALVATO ed altri. - Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (1662).
- e delle petizioni nn. 9, 34, 69, 79, 103, 127, 152 e 157 ad essi attinenti.

II. Esame del disegno di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (1503).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13\*)**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, dei seguenti documenti:
- COZZOLINO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 12*).
  - SALVATO e CARCARINO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul risanamento del fiume Sarno (*Doc. XXII, n. 16*).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:
- SPECCHIA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche (*Doc. XXII, n. 13*).

**III. Seguito dell'esame del disegno di legge:**

- GIOVANELLI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di espropri, indennizzi e opere di protezione ambientali con riferimento ai nuovi tracciati per linee ferroviarie ordinarie e veloci (721).

*In sede deliberante*

**Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- Legge quadro sull'inquinamento acustico (1777) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalia; Calzolaio ed altri; Della Valle e Bertucci; Benetto Ravetto ed altri).
- DOPPIO ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (637).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Legge quadro in materia di inquinamento acustico (1372).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

*Indagine in materia di sicurezza del sangue*

Preparazione di un documento.

*Indagine in materia di policlinici universitari*

Preparazione del documento conclusivo.

*Indagine in materia di ospedali incompiuti*

Preparazione del documento conclusivo.

---

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 9*

*Materie di competenza*

Esame della seguente materia:

- Situazione dell'europartenariato nel Mediterraneo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata  
individuazione dei responsabili delle stragi**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 18,30*

Audizione del Ministro dell'interno.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

*Giovedì 27 luglio 1995, ore 14,30*

- Seguito della discussione della relazione sulla missione in Liguria.
  - Seguito della discussione del documento recante proposte di modifica dell'articolo 430 del codice di procedura penale, in materia di confisca obbligatoria.
  - Seguito della discussione della relazione sul «Caso Cordopatri».
  - Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».
  - Seguito della relazione sulla Campania.
-

